*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 163 del 14 luglio 1990 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 14 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 48**

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

# Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 1990-15 giugno 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

**Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 1990-15 giugno 1990 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica**

*(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)*

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 1990-15 giugno 1990 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1990.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1990, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo 1990-15 giugno 1990 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 1990.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).



1 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 163.

TABELLA 1

## ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO 1990-15 GIUGNO 1990

| Data, luogo della firma, titolo | Data di entrata in vigore | Pagina |
|---|---|---|
| **105.** | | |
| 10 settembre 1986, Roma | | |
| Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Zambia, con allegati | 10 settembre 1986 | 9 |
| **106.** | | |
| 10 settembre 1986, Roma | | |
| Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Zambia, con allegati | 10 settembre 1986 | 15 |
| **107.** | | |
| 9 dicembre 1987, Roma | | |
| Convenzione di cooperazione tra Italia e Argentina per la previsione, la prevenzione e la mutua assistenza in caso di calamità | 2 aprile 1990 | 21 |
| **108.** | | |
| 20 ottobre 1988, Harare | | |
| Scambio di Note che modifica l'accordo del 26 agosto 1985 tra Italia e Zimbabwe concernente il progetto sanitario nella provincia del Mashonaland West | 20 ottobre 1988 | 39 |
| **109.** | | |
| 7 dicembre 1988-31 gennaio 1990, Il Cairo | | |
| Scambio di Note tra Italia ed Egitto relativo all'approvazione dell'annesso all'accordo bilaterale sul trasporto aereo del 18 aprile 1977, con due allegati | 31 gennaio 1989 | 47 |
| **110.** | | |
| 14 agosto 1989, Vienna | | |
| Accordo tra Italia e Unido sulle clausole di base e le condizioni regolanti i progetti UNIDO previsti dal programma di lavoro quinquennale per il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB) | 14 agosto 1989 | 51 |
| **111.** | | |
| 4 agosto 1989, Vienna | | |
| Accordo tra Italia e Unido per la costituzione di un fondo fiduciario relativo all'accordo sulle clausole di base e le condizioni regolanti i progetti UNIDO previsti dal programma di lavoro quinquennale per l'ICGEB | 14 agosto 1989 | 69 |
| **112.** | | |
| ottobre 1989, Sanaa | | |
| Protocollo di cooperazione nel servizio di sanità pubblica tra Italia e Repubblica Araba dello Yemen. Piano operativo per il programma di sviluppo dei servizi sanitari nei distretti sanitari di Wadi Bani e di Turbah, con annessi | 8 ottobre 1989 | 81 |

TABELLA 2

## ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

| Data, luogo della firma, titolo | Data di entrata in vigore |
| --- | --- |
| Convenzione per regolare i conflitti di legge e giurisdizione in materia di divorzio e separazione (l'Aja 12 giugno 1902). | Denuncia dell'Italia in data 2 gennaio 1990 con effetto ai sensi dell'art. 13 dal 1° giugno 1994. |
| Convenzione tra Italia e Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (Lusaka 27 ottobre 1972), con protocollo aggiuntivo di pari data e protocollo di modifica (Lusaka 13 novembre 1980). *Vedi legge n. 286 del 27 aprile 1982 in S.O. alla G.U. n. 144 del 27 maggio 1982.* | 30 marzo 1990 |
| Protocollo che integra la Convenzione tra Italia e Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul matrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (Vienna 25 novembre 1987). *Vedi legge n. 365 del 16 ottobre 1989 in S.O. alla G.U. n. 261 dell'8 novembre 1989.* | 1° maggio 1990 |

**105.**

10 settembre 1986, Roma

**Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Zambia, con allegati (1)**

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Zambia in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 20th July, 1984 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

**ARTICLE I**

The present Agreement concerns:

a) the rescheduling of commercial and financial debts for both principal and interest due to Italy from Zambia, within the period 1st January, 1984 - 31st December, 1984, and not paid, relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works executed before 1st January 1983, as well as to financial Conventions utilised before 1st January, 1983 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

b) the rescheduling of the debts for both principal and interest due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") from Zambia, within the period 1st January, 1984 - 31st December, 1984 and not paid relating to the Agreement between the Government of the Republic of Zambia and the Government of the Republic of Italy signed on 25th January, 1984 according to Paris Club Agreed Minute dated 16th May, 1983 (Annex 2);

c) the settlement of the debts described in paragraph b) of this Article, due as at 31st December, 1983 and not paid (Annex 3).

(1) Entrata in vigore: 10 settembre 1986.

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement may be revised by mutual consent of the two parties.

## ARTICLE II

a) The debts for both principal and interest (excluding late interest charges) referred to in Article I, a) and b) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the Bank of Zambia, acting on behalf of the Government of the Republic of Zambia (hereinafter referred to as "Bank") to the "SACE", in 10 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 31st December , 1989 and the last one on 30th June 1994.

b) The debts for both principal and interest referred to in Article I, c) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - by the "Bank" to the "SACE" in 12 equal and successive monthly instalments the first of which shall fall due on 31st August, 1984.

## ARTICLE III

The "Bank" undertakes to pay and to transfer to the "SACE" interest for deferred payment which shall be calculated on any debt (principal and contractual interest) unpaid at the original maturity.

Such interest shall accrue during the period from original maturity untill the full settlement of the debt at the rate of 15,50% p.a. and of 10,40% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras and in U.S. Dollars and shall be payable - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions - as follows:

- as far as the debts mentioned in paragraph a) of Article II, half yearly (30th June-31 December) beginning on 30th June, 1986;
- as far as the debts mentioned in paragraph b) of Article II, at the same dates envisaged in said paragraph.

**ARTICLE IV**
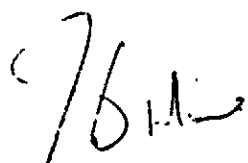
The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Zambia's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement can be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after 31st December, 1982 and having the effect of an increase in Zambia's commitments towards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

**ARTICLE V**

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 10th September 1986 in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

TRADUZIONE NON UFFICIALE

## ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, nello spirito di amicizia e di cooperazione esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 20 luglio 1984 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

### ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti commerciali e finanziari per capitale e interessi, che lo Zambia deve all'Italia, esigibili nel periodo tra il primo gennaio 1984 e il 31 dicembre 1984 e non ancora pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori conclusi anteriormente al primo gennaio 1983, nonchè a Convenzioni finanziarie utilizzate anteriormente al primo gennaio 1983 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 1);

b) il consolidamento dei debiti per capitale e interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") da parte dello Zambia, esigibili nel periodo tra il primo gennaio 1984 e il 31 dicembre 1984 e non ancora pagati relativi all'Accordo tra il Governo della Repubblica dello Zambia e il Governo della Repubblica Italiana, firmato il 25 gennaio 1984 in conformità al Processo Verbale del Club di Parigi del 16 maggio 1983 (Allegato 2);

c) il rimborso dei debiti di cui al paragrafo b) del presente Articolo, esigibili al 31 dicembre 1983 e non ancora pagati (Allegato 3).

Gli allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

a) I debiti per capitale e interessi (ad eccezione degli interessi di mora), di cui all'Articolo I, a) e b) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla Banca dello Zambia (qui di seguito denominata "Banca") alla "SACE", in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1989 e l'ultima il 30 giugno 1994.
b) I debiti per capitale e interesse di cui all'Articolo I, c) verranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 31 agosto 1984.

ARTICOLO III

La "Banca" s'impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" gli interessi su ciascun debito (per capitale e interessi contrattuali) insoluto alla data di scadenza.
Detti interessi matureranno della scadenza originaria fino al saldo completo del debito al tasso annuale del 15,50% e del 10,40% per quanto riguarda i debiti denominati rispettivamente in Lire italiane e in Dollari USA, e verranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - come segue:
- per quanto riguarda i debiti di cui al paragrafo a) dell'Articolo II, semestralmente (30 giugno - 31 dicembre) a decorrere dal 30 giugno 1986;
- Per quanto riguarda i debiti di cui al paragrafo b) dell'Articolo II, alle stesse date previste nel detto paragrafo.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni alle quali si riferiscono gli impegni dello Zambia nell'articolo I del presente Accordo.

Conseguentemente, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica di detti contratti e/o delle Convenzioni finanziarie, in particolare quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le modifiche apportate ai contratti posteriormente al 31 dicembre 1982, e aventi l'effetto di aumentare gli impegni dello Zambia verso l'Italia, saranno considerate nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 10 settembre 1986 in due copie in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

| PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA | PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA |
| --- | --- |

**106.**

10 settembre 1986, Roma

**Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Zambia, con allegati (1)**

ACCORDO

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Zambia in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on 4th March, 1986 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

**ARTICLE I**

The present Agreement concerns:
a) the rescheduling of commercial and financial debts for both principal and interest due to Italy from Zambia as at 31st December, 1985 and not paid and due within the period 1st January, 1986 - 31st December, 1986, and not paid relating to contracts for the supply of goods and/or services and/or the execution of works executed before 1st January 1983, as well as to financial Conventions utilised before 1st January,1983- with an original maturity of more than one year- covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law ( Annexes 1-2 );
b) the rescheduling of the debts for both principal and interest due to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione ( hereinafter referred to as "SACE") from Zambia as at 31st December,1985 and not paid due within the period 1st January, 1986 - 31st December,1986 and not paid relating to the Agreements between the Government of the Republic of Zambia and the Government of the Republic of Italy concluded according to Paris Club Agreed Minutes dated 16th May, 1983 and 20th July 1984 (Annexes 3-4-5-6).

The above mentioned Annexes which are part of the present Agreement could be revised by mutual consent of the two parties.

(1) Entrata in vigore: 10 settembre 1986.

ARTICLE II

The debts for both principal and interest ( excluding late interest charges) referred to in the previous Article I will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the Financial Conventions - by the Bank of Zambia, acting on behalf of the Government of the Republic of Zambia ( hereinafter referred to as "Bank") to the " SACE", in 10 equal and successive half - yearly instalments the first of which shall fall due on 31st December 1991 and the last one on 30th June, 1996.

ARTICLE III

The "Bank undertakes to pay and to transfer to the creditor concerned interest for deferred payment which shall be calculated on any debt (principal and contractual interest) unpaid at the original maturity.

Such interest shall accrue during the period from original maturity until the full settlement of the debt at the rate of 14,65%p.a. , of 7,90% p.a. and of 10,75% p.a. as regards debts respectively payable in Italian Liras, in U.S. Dollars and in Pounds Sterling and shall be payable - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions half-yearly (30th June - 31st December) beginning on 30th June,1987.

ARTICLE IV

The present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Zambia's debts are referred to in Article I of this Agreement. Accordingly no provision of this Agreement canbe invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Conventions particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after 31st December, 1982 and having the effect of an increase in Zambia's commitments towhards Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.

## ARTICLE V

The present Agreement shall come into force on the date of signature.

Done in Rome on 10th September 1986, in duplicate in the English language, both copies being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

## ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 4 marzo 1986 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

### ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti commerciali e finanziari per capitale e interessi, che lo Zambia deve all'Italia, esigibili nel periodo tra il primo gennaio 1986 e il 31 dicembre 1986 e non ancora regolati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi e/o per l'esecuzione di lavori conclusi anteriormente al primo gennaio 1983, nonchè a Convenzioni finanziarie utilizzate anteriormente al primo gennaio 1983 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (allegato 1 - 2);

b) dei debiti per capitale e interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito denominata "SACE") da parte dello Zambia al 31 dicembre 1985 e non ancora regolati, esigibili nel periodo tra il primo gennaio 1986 e il 31 dicembre 1986 e non ancora regolati, relativi agli Accordi tra il Governo della Repubblica dello Zambia e il Governo della Repubblica Italiana, stipulati in conformità ai Processi Verbali del Club di Parigi del 16 maggio 1983 e 20 luglio 1984 (Allegati 3 - 4 - 5 - 6).

Gli Allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti per capitale e interessi (ad eccezione degli interessi di mora), indicati al precedente Articolo I, saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dalla Banca dello Zambia, agente per conto del Governo della Repubblica dello Zambia (qui di seguito denominata "Banca") alla "SACE", in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1991 e l'ultima il 30 giugno 1996.

ARTICOLO III

La "Banca" s'impegna a pagare e a trasferire al creditore interessi su ciascun debito (per capitale e interessi contrattuali) insoluto alla data di scadenza.
Detti interessi matureranno dalla scadenza originaria fino al saldo completo del debito, al tasso annuale del 14,65%, del 7,90% e del 10,75% per quanto riguarda i debiti denominati rispettivamente in Lire italiane in Dollari USA e in Sterline, e verranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti - o nelle convenzioni finanziarie - semestralmente (30 giugno - 31 dicembre), a decorrere dal 30 giugno 1987.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni alle quali si riferiscono gli impegni dello Zambia nell'Articolo I del presente Accordo.
Conseguentemente, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica di detti contratti e/o delle Convenzioni finanziarie, in particolare quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le modifiche apportate ai conti

posteriormente al 31 dicembre 1982, e aventi l'effetto di aumentare gli impegni dello Zambia verso l'Italia, saranno considerate nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 10 settembre 1936 in due copie in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

| PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA | PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA |
|---|---|

**107.**

9 dicembre 1987, Roma

**Convenzione di cooperazione tra Italia e Argentina per la previsione, la prevenzione e la mutua assistenza in caso di calamità (1)**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina

Nel quadro dei rapporti di amicizia e cooperazione esistenti tra i due Stati e nel desiderio di sviluppare la collaborazione delle rispettive Autorità nelle attività svolte per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi e la mutua assistenza in caso di calamità naturali o connesse alla attività dell'uomo hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Ai fini della presente Convenzione le espressioni sotto elencate significano:

"Stato richiedente": Lo Stato parte della presente Convenzione che richiede all'altro Stato l'invio di unità d'intervento o di mezzi di intervento;

"Stato richiesto": Lo Stato parte della presente Convenzione che invia all'altro Stato unità d'intervento o mezzi di intervento;

"Unità di intervento": uno o piu specialisti organizzati dallo Stato richiesto per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni di soccorso;

(1) Entrata in vigore: 2 aprile 1990.

"Mezzi di intervento": I materiali, i veicoli ed ogni altro mezzo, o equipaggiamento delle unità di intervento.

ARTICOLO II

Ferme restando le competenze delle Autorità di ciascuno dei due Stati, quali stabilite dai rispettivi ordinamenti giuridici ed in particolare, per quanto riguarda l'Italia, le competenze della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri in materia di interventi straordinari ed invio di missioni di soccorso, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione gli organismi di coordinamento sono:

In Italia

- La Unità di Crisi della Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri, per l'invio ed il ricevimento di richieste di intervento di emergenza e per le altre questioni di propria competenza;

- Il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività di propria competenza riguardanti la previsione, le prevenzione e gli interventi di emergenza;

In Argentina

- La Direzione dell'Europa Occidentale del Ministero degli Affari Esteri e del Culto, per l'invio ed il ricevimento di richieste di intervento di emergenza e per le altre questioni di propria competenza;
- L'Organismò di Difesa Civile del Ministero della Difesa, per le attività di previsione e prevenzione e per gli interventi di emergenza.

I due Stati si daranno comunicazione di eventuali mutamenti degli organismi di coordinamento; della loro denominazione ó della loro competenza.

ARTICOLO III

La Cooperazione tra i due Stati è attuata nei settori:
- della previsione e della prevenzione dei grandi rischi;
- della mutua assistenza in caso di calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo.

TITOLO I

COOPERAZIONE PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI

ARTICOLO IV

La cooperazione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi connessi ad eventi naturali o all'attività dell'uomo da cui derivano effetti dannosi alle persone, ai beni ed all'ambiente comporta:
- scambi di informazioni a livello scientifico e tecnico;
- formazione di specialisti della previsione della prevenzione e dell'intervento di emergenza;
- assistenza per la organizzazione e il funzionamento di strutture di coordinamento delle attività di previsione, di prevenzione e di intervento di emergenza;
- partecipazione alla preparazione ed alla esecuzione di esercitazioni nell'altro Stato.

ARTICOLO V

Gli scambi d'informazioni, da effettuarsi con carattere di periodicità, anche attraverso incontri

scientifici, seminari, congressi, riguardano in particolare:

- Le ricerche e gli studi intrapresi;
- La redazione congiunta di pubblicazioni riguardanti gli argomenti oggetto della cooperazione;
- Le esperienze nazionali relative all'utilizzazione delle tecnologie avanzate, ivi compresi i sistemi informatici, per la preparazione e la gestione degli interventi connessi alle situazioni di emergenza;
- Le notizie concernenti le attività intraprese in relazione agli eventi accaduti nei rispettivi territori;
- I mezzi e i materiali utilizzabili e la loro eventuale standardizzazione;
- I programmi per la formazione di specialisti della previsione, della prevenzione e dell'intervento di emergenza;
- Ogni altra informazione considerata utile ai fini della cooperazione.

ARTICOLO VI

Saranno organizzati, secondo modalità da stabilirsi dalla Commissione Mista, di cui al successivo art. XXI, corsi congiunti di base e di perfezionamento per specialisti della previsione, della prevenzione e

dell'intervento di emergenza nonchè scambi di istruttori e allievi.

L'attuazione di tali corsi o scambi è subordinata all'approvazione ed al finanziamento delle Autorità competenti di ciascuno dei due Stati.

ARTICOLO VII

La Commissione Mista, di cui al successivo articolo XXI, stabilirà i programmi relativi all'assistenza che uno Stato presterà all'altro per la organizzazione ed il funzionamento delle strutture di coordinamento della attività di previsione, prevenzione ed intervento di emergenza.

L'attuazione di tali programmi è subordinata all'approvazione ed al finanziamento delle Autorità competenti di ciascuno dei due Stati.

ARTICOLO VIII

La partecipazioni di specialisti di uno Stato alla preparazione ed all'esecuzione di esercitazioni nell'altro Stato e le relative modalità saranno stabilite di comune accordo tra i rispettivi organismi di coordinamento.

## ARTICOLO IX

I due Stati, di comune accordo, potranno richiedere ed avvalersi della partecipazione di organizzazioni, organismi ed istituzioni internazionali per lo sviluppo di programmi e progetti congiunti.

## TITOLO II

## MUTUA ASSISTENZA IN CASO DI CALAMITA'

## ARTICOLO X

Gli Stati contraenti si impegnano, su richiesta, a prestarsi ogni assistenza che lo Stato richiesto ritenga possibile e disponibile nel caso in cui si verifichi, sul territorio dello Stato richiedente, un grave evento naturale o connesso con l'attività dell'uomo, che abbia prodotto danno o pericolo di danno all'incolumità delle persone, dei beni o dell'ambiente.

La richiesta va rivolta:

In Italia all'Unità di Crisi di cui all'art.II;

In Argentina: alla Direzione dell'Europa Occidentale di cui all'art.II.

L'assistenza viene prestata in primo luogo dalle unità di intervento dotate dei relativi mezzi.

Gli Organismi di coordinamento dei due Stati concordano la formazione delle unità di intervento ed i mezzi di cui esse vengono dotate, sulla base di liste di specialisti e di mezzi disponibili per l'invio nel territorio dello stato richiedente scambiate nell'ambito delle operazioni previste dalla presente Convenzione.

ARTICOLO XI

L'assistenza consiste nel tempestivo invio di unità d'intervento, costituite ai sensi dell'art.X, specializzate nelle differenti tecniche per la salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente, dotate dei mezzi di intervento concordati.

L'unità di intervento deve avere, per quanto possibile, autonomia logistica e autosufficienza funzionale per almeno 48 ore Per il periodo successivo, se necessario, il completo approvvigionamento per il sostentamento dell'unità di intervento e l'approvvigionamento normale per il funzionamento dei suoi mezzi sarà a carico dello Stato richiedente.

ARTICOLO XII

La direzione delle operazioni spetta all'organismo di coordinamento dello Stato richiedente. Esso indica le linee direttrici e gli eventuali limiti delle operazioni affidate alle unità d'intervento dell'altro Stato, senza peraltro interferire nelle modalità della loro esecuzione.

A tale scopo detto organismo prende contatto direttamente con il capo dell'unità di intervento dello Stato richiesto.

ARTICOLO XIII

Per assicurare l'efficacia e la rapidità necessarie agli interventi, gli Stati contraenti si impegnano a limitare a quanto previsto nella presente Convenzione le formalità di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato richiedente e di uscita dallo stesso delle unità di intervento dello Stato richiesto e dei relativi mezzi.

ARTICOLO XIV

I componenti dell'unità di intervento possono entrare e soggiornare per la durata dell'intervento nel territorio dello Stato richiedente, nonchè uscire dallo stesso,

mediante la sola presentazione da parte del capo dell'unità di un certificato rilasciato dall'organismo di coordinamento dello Stato richiesto, attestante la missione di intervento e la lista delle persone che fanno parte della relativa unità, le quali dovranno essere munite di un documento di riconoscimento valido nello Stato richiesto. Tale certificato non è soggetto a visto, legalizzazione o traduzione.

Se l'urgenza o il tipo di trasporto lo richiedono, l'attraversamento della frontiera può essere effettuato al di fuori dei punti di passaggio autorizzati. Per facilitare detto attraversamento, lo Stato richiedente dovrà informare preventivamente le autorità competenti.

ARTICOLO XV

L'introduzione dei mezzi di intervento nello stato richiedente, anche al di fuori dei punti di passaggio di frontiera autorizzati, deve essere preventivamente portata a conoscenza del servizio di dogana piu vicino al luogo di passaggio a cura dello Stato richiedente ed è concessa senza indugi.

I beni indicati al precedente comma sono sottoposti al regime di importazione temporanea. Non è richiesto o stabilito nessun documento di importazione o di

esportazione. Nel momento di superamento della frontiera il capo della unità di intervento presenta ai servizi di dogana, o fa pervenire quanto prima, una lista complessiva dei mezzi di intervento redatta dal proprio organismo di coordinamento.

I mezzi di intervento sono esenti da tutti i diritti e tasse alla importazione ed all'esportazione e devono essere riesportati al termine dell'operazione di soccorso, salvo diverso accordo tra le Autorità competenti dei due Stati.

La riesportazione avviene secondo le modalità di cui al presente articolo ed è concessa senza indugi.

Nel quadro ed ai fini della presente Convenzione l'importazione, l'esportazione e la reimportazione di sostanze stupefacenti da parte dell'unità di intervento non è considerata come importazione ed esportazione ai sensi degli accordi internazionali in materia. Tali sostanze ed i rispettivi quantitativi devono essere elencati in una lista predisposta e sottoscritta dall'organismo di coordinamento dello Stato richiesto e devono essere utilizzate nello Stato richiedente esclusivamente per far fronte ai bisogni medici urgenti e somministrate solo da personale medico dell'unità di intervento qualificato secondo le norme vigenti nello Stato richiesto. Ai fini dell'esportazione e della

reimportazione il capo dell'unità di intervento deve annotare nella lista di cui sopra le sostanze stupefacenti non utilizzate.

ARTICOLO XVI

I veicoli, gli aeromobili e le imbarcazioni inviati in aiuto devono essere privi di armi e non devono imbarcare mezzi e/o equipaggiamenti fissi o mobili atti ad effettuare rilevamenti di qualsiasi tipo e con qualsiasi sensore, esclusi quelli destinati alla rilevazione della radioattività o di altri agenti nocivi ed all'individuazione da terra di persone da soccorrere ,e, per gli aeromobili ed imbarcazioni, quelli di navigazione.

I mezzi di cui sopra possono essere impiegati non solo per il trasporto rapido delle unità di intervento ma anche per le operazioni di soccorso.

Ogni Stato contraente autorizza gli aeromobili impiegati a partire dal territorio dell'altro Stato. a sorvolare il proprio territorio, ad atterrare in esso e decollare da esso anche al di fuori degli aeroporti.

L'intenzione di utilizzare aeromobili in caso di intervento deve essere comunicata immediatamente all'organismo di coordinamento dello Stato richiedente, indicando il tipo e l'immatricolazione degli aeromobili.

l'equipaggio di bordo, il carico, l'ora del decollo e la rotta prevista.

I voli devono essere condotti lungo aerovie, corridoi e instradamenti esistenti e potranno discostarsi per il tratto diretto congiungente tale aerovia, corridoio o instradamento con l'aviosuperficie utilizzata. Il piano di volo dovrà essere integrato con le seguenti informazioni:

- scopo del volo;
- coordinate geografiche dell'aviosuperficie di destinazione ovvero, se ciò non sia possibile, coordinate geografiche del baricentro di zona, il piu possibile ristrette, nella quale è ubicata l'aviosuperficie di destinazione.

Ogni deroga od integrazione della procedura suindicata e le relative divulgazioni sono demandate alla Comm. issione Mista di cui al successivo art. XXI, d'intesa con la Azienda Autonoma Assistenza Volo e Traffico Aereo per l'Italia e con la Direzione Nazionale del Transito Aereo per l'Argentina.

ARTICOLO XVII

Le spese relative agli interventi effettuati dallo Stato richiesto, nonchè gli oneri derivanti dai danni o

perdite di mezzi di intervento occasionati da tali operazioni sono a carico di detto Stato.

Ove lo Stato richiedente ottenga il recupero parziale o totale delle spese sostenute dall'altro Stato, da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'evento che ha causato l'intervento, le spese recuperate devono essere rimborsate allo Stato richiesto.

ARTICOLO XVIII

Lo Stato richiedente si impegna a prendere a carico i danni a terzi che risultino dagli interventi effettuati in applicazione della presente Convenzione, secondo le disposizioni che si applicherebbero se questo danno fosse causato dalle proprie unità d'intervento.

In caso di decesso, di danno fisico o di qualsiasi altro nocumento alla salute dei componenti le unità d'intervento, lo Stato richiesto rinuncia a formulare qualsiasi richiesta di risarcimento all'altro Stato, purchè tali eventi siano direttamente legati al compimento dell'intervento.

Gli organismi di coordinamento si scambiano tutte le informazioni relative agli interventi nel corso dei quali sono stati causati gli eventi indicati nel presente articolo.

ARTICOLO XIX

I componenti dell'unità di intervento sono esenti dalla giurisdizione amministrativa, civile e penale dello Stato richiedente per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni nel territorio di detto Stato:

ARTICOLO XX

I componenti l'unità di intervento mantengono le assicurazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legislazione dello Stato richiesto durante tutto il periodo di permanenza nello Stato richiedente.

Tale personale ha diritto, nello Stato richiedente, a tutte le prestazioni di emergenza necessarie, con oneri a carico dello Stato richiesto ed ha altresì diritto, al rientro in questo Stato, a tutte le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto, come se l'evento coperto da assicurazione si fosse verificato sul territorio di questo Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO XXI

Per regolare gli aspetti organizzativi e tecnici della cooperazione prevista nella presente Convenzione, è costituita una Commissione Mista che svolge i compiti previsti dal presente articolo nonchè gli altri compiti che le sono demandati dalle disposizioni della presente Convenzione. Essa si riunisce periodicamente o qualora uno dei due Stati ne faccia richiesta.

Gli organismi di coordinamento e le Autorità competenti, nell'ambito della suddetta Commissione Mista, si scambiano informazioni circa:

- gli specialisti ed i mezzi disponibili per l'invio nel territorio dell'altro Stato;
- le condizioni d'impiego delle unità d'intervento;
- le modalità di richiesta dei mezzi speciali.

In base alle esperienze di applicazione della presente Convenzione, la Commissione Mista potrà proporre alle Autorità dei due Stati modifiche ed integrazioni

della presente Convenzione o accordi complementari alla stessa.

La Presidenza della Commissione è affidata alternativamente ad ognuno dei due organismi di coordinamento.

Gli organismi di coordinamento curano nei rispettivi Stati l'attività amministrativa relativa al funzionamento della Commissione Mista.

ARTICOLO XXII

Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, che non siano composte dagli organismi di coordinamento, saranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO XXIII

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata e potrà essere denunciata in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica e non pregiudicherà il compimento dei programmi e progetti in corso di realizzazione, salvo diverso accordo.
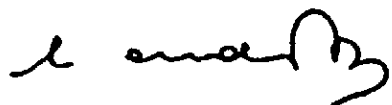
## ARTICOLO XXIV

Gli Stati contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese che segue l'ultima notifica; tuttavia la presente Convenzione provvisoriamente applicabile dalla data della sua firma.

Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare ciascuno in lingua italiana e spagnola entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana — Per la Repubblica Argentina

**108.**

20 ottobre 1988. Harare

**Scambio di Note che modifica l'accordo del 26 agosto 1985 tra Italia e Zimbabwe concernente il progetto sanitario nella provincia del Mashonaland West (1)**

AMBASCIATA D'ITALIA
Harare, 20th October 1988

Mr. Minister,

I have the honour of referring to the Health Agreement signed on 26th August 1985 between the Government of Zimbabwe and the Government of Italy, concerning the implementation of the health project in the Mashonaland West Province.

In connection with some events occured in the last three years, it is necessary to make some alterations to the above mentioned agreement, as follows:

ART. 1

The phrase on the 1st and 5th line "Department of Cooperation for Development" will be changed to "Directorate General for Development Cooperation", and the word "Department" on the 6th line needs to be substituted with the word "Directorate".

ART. 3

The point no. 1 will be substituted with "upgrading of following hospitals: Kadoma, Banket, Chegutu, St. Michaels".

ART 4

The point no. 1 will become "Bear full cost for the Italian personnel assigned to the project: 1 medical coordinator, 7 medical officers, 1 medical expert for St. Michaels Hospital, 1 building expert, 1 logistic officer".

---

The Hon. Minister of Health,
Brig. Felix Muchemwa
Ministry of Health
Kaguvi Building
4th Street/Central Avenue
HARARE

(1) Entrata in vigore: 20 ottobre 1988.

The point no. 2 will be substituted with: "Finance the building of:

- Operating Theatres at Chegutu and Banket Hospitals;
- Maternity Units at Chegutu and Banket Hospitals;
- Waiting mothers shelters at Chegutu and Banket;
- Hostels for inservice training at Chegutu and Banket;
- Waiting mothers shelter at Kadoma:
- Hostel at Kadoma;
- Waiting mothers shelter at St. Michaels Hospital:
- Mortuary at St. Michael's;
- Hostel for trainees at St, Michaels:
- Two rural health centres at Sanyati and Mvou.

The point no. 5 will become "provide 4 four-wheel-drive cars for the rural work carried out by the Italian staff in the project. These vehicles shall be used by any other member of the staff of the Ministry of Health after agreement between the Italian medical coordinator and the Medical Superintendent whenever genuine need arises."

ART. 5

Point no. 3 will be cancelled.
Point no. 4 will become point no. 3.
Point no. 5 will become point no. 4 and will recite "Equip and furnish adequately all the buildings listed in item two of article 4"
The points no. 6-7-8-9-10 will respectively become 5-6-7-8-9.

ART. 6

On the 6th line: "Chinhoyi Hospital - 2 medical officers" will become "Norton Hospital - 1 medical officer".

ART. 8

The first phrase will become. "the project has a duration of 2 years".

With reference to the above, I would be most grateful if you could confirm the approval of your Government.

The present exchange of notes will come into force immediately.

With highest consideration,

Yours sincerely,

Tommaso TROISE
AMBASSADOR OF ITALY

Phone No. 26731

Telegraphic Address
MEDICUS, Harare

MINISTRY OF HEALTH
P.O. BOX 8204
CAUSEWAY
ZIMBABWE

20th October 1988

Mr Ambassador,

With reference to your letter concerning the alterations to be made on the text of the Health Agreement in the Mashonaland West Province, signed on 26th August 1985, reporting as follows:

"Mr Minister,

I have the honour of referring to the Health Agreement signed on 26th August 1985 between the Government of Zimbabwe and the Government of Italy, concerning the implementation of the Health project in the Mashonaland West Province.

In connection with some changes occured in the last three years, it is necessarv to make some alterations to the above mentioned agreement as follows:

ARTICLE 1

The phase on the 1st, 5th and 6th line "Depar tment of Cooperation for Development" will be changed to "Directorate General for Development Cooperation".

ARTICLE 3

The point No. 1 will be substituted with "upgrading of following hospitals: Kadoma, Banket, Chegutu, St Michaels".

ARTICLE 4

The point No. 1 will become "Bear full cost for the Italian personnel assigned to the project: 1 Medical Coordinator, 7 Medical Officers, 1 Medical Expert for St Michaels Hospital, 1 Building Expert, 1 Logistic Officer".

The point No. 2 will be substituted with: "Finance the building of:

- Operating Theatres at Chegutu and Banket Hospitals;
- Maternity Units at Chegutu and Banket Hospitals;
- Waiting mothers shelters at Chegutu and Banket;
- Hostels for inservice training at Chegutu and Banket;
- Waiting mothers shelter at Kadoma;
- Hostel at Kadoma;
- Waiting mothers shelter at St Michaels Hospital;
- Mortuary at St Michaels;
- Hostel for trainees at St Michaels;
- Two rural health centres at Sanyati and Mvou.

The point No. 5 will become "provide 9 four-wheel-drive cars f the rural work carried out by the Italian staff in the project. These vehicles shall be used by any other member of the staff of the Ministry of Health after agreement between the Italian Medical Coordinator and the Medical Superintendent whenever genuine need arises".

ARTICLE 5

Point No. 3 will be cancelled
Point No. 4 will become point No. 3
Point No. 5 will become point No. 4 and will recite "Equip and furnish adequately all the buildings listed in item two of article 4"
The points No. 6-7-8-9-10 will respectively become 5-6-7-8-9.

ARTICLE 6

On the 6th line : "Chinhoyi Hospital - 2 medical officers" will become "Norton Hospital - 1 medical officer".

ARTICLE 8

The first phrase will become "the project has a duration of 2 years".

With reference to the above, I would be most grateful if you could confirm the approval of your Government.

The present exchange of notes will come into force immediately.

With highest consideration.

Yours sincerely,

Tommaso TROISE
AMBASSADOR OF ITALY

With reference to the above I confirm the approval of my Government.

With highest consideration,

Yours sincerely

Brigadier (Dr) F N Muchemwa (BCZ)
MINISTER OF HEALTH

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Harare, 20 ottobre 1988

Sig. Ministro,

Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo sulla Sanità firmato il 26 agosto 1985 tra il Governo dello Zimbabwe ed il Governo Italiano, concernente la realizzazione del progetto sanitario nella Provincia del Mashonaland Occidentale.

A seguito di alcuni eventi verificatisi negli ultimi tre anni, è necessario apportare le seguenti modifiche all'Accordo summenzionato:

ART. 1

La frase alla prima e quinta riga " Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo" sarà modificata in "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo", e la parola "Dipartimento" alla sesta riga va sostituita con la parola "Direzione".

ART. 3

Il paragrafo n. 1 verrà sostituito con "potenziamento dei seguenti ospedali: Kadoma, Banket, Chegutu, St. Michaels".

ART.4

Il paragrafo n.1 verrà modificato nel modo seguente: "Sostenere tutte le spese del personale Italiano assegnato al progetto: 1 coordinatore medico, 7 ufficiali medici, 1 esperto medico per l'Ospedale St. Michaels, 1 esperto di edilizia, un ufficiale logistico".
Il paragrafo n. 2 verrà sostituito con: "Finanziare la costruzione di:
- Sale operatorie negli Ospedali di Chegutu e di Banket;
- Reparti di maternità negli Ospedali di Chegutu e di Banket;
- Reparti per le partorienti a Chegutu e a Banket;
- Ostelli per il tirocinio degli interni a Chegutu e a Banket;
- Reparti per le partorienti all'Ospedale St. Michaels;
- Camera mortuaria a St. Michaels;
- Ostello per i tirocinanti a St. Michaels;
- Due centri sanitari rurali a Sanyati e a Mvou.

Il paragrafo n. 5 verrà modificato nel modo seguente: "fornire 9 veicoli a quattro ruote per il lavoro agricolo svolto dal personale Italiano nell'ambito del progetto. Detti veicoli potranno essere utilizzati da ogni altro membro del personale del Ministero della Sanità previo accordo, tra il coordinatore medico Italiano e il Sovrintendente Medico, ogni qualvolta se ne presenti la reale necessità".

ART. 5

Il paragrafo n. 3 verrà cancellato.
Il paragrafo n. 4 diventerà il paragrafo n. 3.
Il paragrafo n. 5 diventerà il paragrafo n. 4 e avrà il seguente tenore: "Attrezzare e arredare adeguatamente tutti gli edifici elencati al punto 2 dell'articolo 4"
I paragrafi 6 - 7 - 8 - 9 - e 10 diventeranno rispettivamente 5 - 6 - 7 - 8 e 9.

ART. 6

Alla sesta riga "Ospedale di Chinoyi - 2 ufficiali medici" diventerà "Ospedale di Norton - 1 ufficiale medico".

ART.8

La prima frase diventerà " il progetto ha una durata di 2 anni".

In riferimento a quanto detto, Le sarei grato se potesse confermare l'assenso del Suo Governo.

Il presente scambio di note entrerà in vigore immediatamente.

Con i sensi della mia piu alta considerazione,

Tommaso TROISE
AMBASCIATORE D'ITALIA

---

A S.E. il Ministro della Sanità,
Felix Muchemwa
Ministero della Sanità
Kaguvi Building
4th Street/Central Avenue
HARARE

20 ottobre 1988

Sig Ambasciatore,

In riferimento alla Sua lettera concernente le modifiche da apportare al testo dell'Accordo sulla Sanità nella Provincia del Mashonaland Occidentale, firmato il 26 agosto 1985, del seguente tenore:

"Sig Ministro,

Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo sulla Sanità firmato il 26 agosto 1985 tra il Governo dello Zimbabwe ed il Governo Italiano, concernente la realizzazione del progetto sanitario nella Provincia del Mashonaland Occidentale.

A seguito di alcuni eventi verificatisi negli ultimi tre anni, è necessario apportare le seguenti modifiche all'Accordo summenzionato:

ART 1

La frase alla prima e quinta riga " Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo" sarà modificata in "Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo", e la parola "Dipartimento" alla sesta riga va sostituita con la parola "Direzione"

ART 3

Il paragrafo n. 1 verrà sostituito con "potenziamento dei seguenti ospedali: Kadoma, Banket, Chegutu, St Michaels"

ART 4

Il paragrafo n.1 verrà modificato nel modo seguente: "Sostenere tutte le spese del personale italiano assegnato al progetto: 1 coordinatore medico, 7 ufficiali medici, 1 esperto medico per l'Ospedale St. Michaels, 1 esperto di edilizia, un ufficiale logistico"

Il paragrafo n. 2 verrà sostituito con: "Finanziare la costruzione di:
- Sale operatorie negli Ospedali di Chegutu e di Banket;
- Reparti di maternità negli Ospedali di Chegutu e di Banket;
- Reparti per le partorienti a Chegutu e a Banket;
- Ostelli per il tirocinio degli interni a Chegutu e a Banket;
- Reparti per le partorienti all'Ospedale St. Michaels;
- Camera mortuaria a St Michaels;
- Ostello per i tirocinanti a St. Michaels;

- Due centri sanitari rurali a Sanyati e a Mvou.

Il paragrafo n. 5 verrà modificato nel modo seguente: "fornire 9 veicoli a quattro ruote per il lavoro agricolo svolto dal personale italiano nell'ambito del progetto. Detti veicoli potranno essere utilizzati da ogni altro membro del personale del Ministero della Sanità previo accordo tra il coordinatore medico Italiano e il Sovrintendente Medico, ogni qualvolta se ne presenti la reale necessità".

ART. 5

Il paragrafo n. 3 verrà cancellato.
Il paragrafo n. 4 diventerà il paragrafo n. 3.
Il paragrafo n. 5 diventerà il paragrafo n. 4 e avrà il seguente tenore: "Attrezzare e arredare adeguatamente tutti gli edifici elencati al punto 2 dell'articolo 4"
I paragrafi 6 - 7 - 8 - 9 - e 10 diventeranno rispettivamente 5 - 6 - 7 - 8 e 9.

ART. 6

Alla sesta riga "Ospedale di Chinoyi - 2 ufficiali medici" diventerà "Ospedale di Norton - 1 ufficiale medico".

ART.8

La prima frase diventerà " il progetto ha una durata di 2 anni".

In riferimento a quanto detto, Le sarei grato se potesse confermare l'assenso del Suo Governo.

Il presente scambio di note entrerà in vigore immediatamente.

Con i sensi della mia più alta considerazione,

Tommaso TROISE
AMBASCIATORE D'ITALIA

In riferimento a quanto sopra confermo l'assenso del mio Governo.

Con i sensi della mia piu alta considerazione,

F. N. Muchemwa
MINISTRO DELLA SANITA'

**109.**

7 dicembre 1988-31 gennaio 1990, Il Cairo

**Scambio di Note tra Italia ed Egitto relativo all'approvazione dell'annesso all'accordo bilaterale sul trasporto aereo del 18 aprile 1977, con due allegati (1)**

رقم الصفحة /

ترجمة السرية

وزارة الخارجية

شـــأن : ملحق اتفاق النقل الجوى بين مصر وأيطاليا •

١٩٨٩/١/٣١

الادارة القانونية والمعاهدات

رقم الصادر

تاريخ الصادر

رقم الملف

المرفقات

تهدى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية ( الادارة القانونية والمعاهدات ) أطيب تحياتها الى سفارة جمهورية ايطاليا بالقاهرة وبالاشارة الى مذكرة السفـــــارة الموقرة رقم ٣٢٩٦ بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٧ بشأن طلب السلطات الايطالية تبادل مذكرات دبلوماسية بخصوص ملحق اتفاق النقل الجوى بين البلدين الذى تم التوصل اليه خـــلال المفاوضات التى تمت فى نوفمبر ١٩٨٨ بين سلطات الطيران المدنى فى البلدين •

تتشرف الوزارة باحاطة السفارة الموقره علما بموافقة سلطات الطيران المدنـــــى المصرية على ملحق الاتفاقية بين الجمهورية الايطالية وجمهورية مصر العربية بشأن الخطوط الجوية فيما بين اقليميهما وفيما وراءها وذلك طبقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلديــن بتاريخ ١٩٨٨/١١/٤ • ولما كانت المادة ١٣ فقرة ٤ من اتفاق النقل الجوى الموقــع بين البلدين تنص على انه " اذا رغب أى من الطرفين المتعاقدين فى تعديـــل الملحق فان هذا التعديل اذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين • يتم تأكيده عن طريق تبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية ويسرى مفعوله من تاريخ تبادل هـــذه المذكرات " •

ولذلك تكون مذكرة السفارة رقم ٣٢٩٦ بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٧ ومذكرة الوزارة بتاريخ ١٩٨٩/١/٣١ هى المذكرات المنصوص عليها فى المادة ١٣ فقرة ٤ من الاتفاق سالف الذكر ويكون الملحق ساريا اعتبارا من ١٩٨٩/١/٣١•

وتنتهز وزارة خارجية جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتعرب لسفارة الجمهورية الأيطالية عن فائق تقديرها واحترامها •
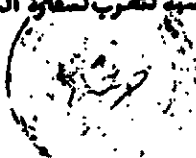
الى سفارة ايطاليا بالقاهـــــرة •

رقم الوارد ٣٧٠

تاريخ الوارد ٨٩/١/٢١

رقم الملف

فوزية •

(1) Entrata in vigore: 31 gennaio 1989.

# TRADUZIONE DA TESTO IN ARABO

*Provenienza* : Ministero degli Esteri, Dip. Affari Legali e Convenzioni

*Oggetto* : Annesso accordo sul trasporto aereo. scambio di note

*Data documento* : 31/1/1989 prot. n. 270

*Data traduzione* : 24/2/89

*Traduttore* : De Angelis
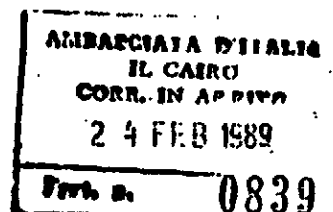


Il Ministero degli Esteri della RAE (Dipartimento Affari Legali e Convenzioni) presenta i migliori complimenti all'Ambasciata d'Italia al Cairo, e facendo riferimento alla nota di codesta ambasciata n. 3296 del 7/12/1988 concernente lo scambio di note relative all'annesso dell'accordo sul trasporto aereo concordato nel corso dei negoziati svoltisi nel novembre 1988 tra i rappresentanti dell'aviazione civile dei due paesi, si pregia di comunicare che l'aviazione civile egiziana ha dato la sua approvazione all'annesso dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba d'Egitto in materia di navigazione aerea conformemente al memorandum siglato tra i due paesi il 4/11/1988. Poiché l'art. 13, par. 4, dell'accordo sul trasporto aereo firmato dai due paesi contempla quanto segue: Qualora una delle due parti contraenti desideri modificare l'annesso, tale modifica, se approvata dalle due parti, sarà confermata con uno scambio di note attraverso le vie diplomatiche, ed entrerà in vigore a partire dalla data del detto scambio'; ne consegue che la nota di codesta Ambasciata n. 3296 del 7/12/1988, e la presente nota del Ministero costituiscono le note cui ci si riferisce nell'art.13, par. 4, del predetto accordo, e pertanto l'annesso entra in vigore a partire dal 31/1/1989.

Il Ministero degli Esteri coglie l'occasione per esprimere i sensi della sua più alta considerazione.

AMBASCIATA D ITALIA

**NOTE VERBALE**

The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt and with reference to the Italo-Egyptian aeronautical relations, has the honour to confirm - in accordance with Art. 13, paragraph 4, of the Air Services Agreement signed between Italy and Egypt on April 18th, 1977 and points 2, 3, 4 of the "Memorandum of Understanding" signed in Rome on November 4th, 1988 by the Authorities of the Civil Aviation of the Republic of Italy and of the Arab Republic of Egypt - the consent of the Italian Government of the new annex of the Air Agreement, herewith enclosed.

The Embassy of Italy while awaiting confirmation that the Egyptian side agrees upon, avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Cairo, 3.12.1988

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Legal Affairs Department
C A I R O

TRADUZIONE NON UFFICIALE

## NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti alla Repubblica Araba d'Egitto e, in riferimento alle relazioni aeronautiche italo-egiziane, ha l'onore di confermare - in conformità all'Articolo 13, paragrafo 4, dell'Accordo sui Servizi Aerei siglato tra l'Italia e l'Egitto il 18 aprile 1977, nonchè ai paragrafi 2, 3 e 4 del "Memorandum d'Intesa" firmato a Roma il 4 novembre 1988 dalle Autorità dell'Aviazione Civile della Repubblica Italiana e della Repubblica Araba d'Egitto - l'assenso del Governo Italiano al nuovo allegato dell'Accordo Aereo ivi accluso.

L'Ambasciata d'Italia, in attesa della conferma dell'assenso della Parte egiziana, si avvale della presente occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Cairo, 7.12.1988

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Dipartimento Affari Giuridici
CAIRO

**110.**

14 agosto 1989. Vienna

**Accordo tra Italia e Unido sulle clausole di base e le condizioni regolanti i progetti UNIDO previsti dal programma di lavoro quinquennale per il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB)** (1)

WHEREAS pending the formal establishment of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (hereinafter referred to as the "ICGEB") through the ratification of its Statutes by the required number of Member States, the Preparatory Committee on the Establishment of the ICGEB (hereinafter referred to as the "Preparatory Committee") has requested the United Nations Industrial Development Organization (hereinafter referred to as "UNIDO") to carry out the Five-Year Work Programme for the ICGEB, which is set out in document ICGEB/Prep.Comm.13/14;

WHEREAS UNIDO has accepted to implement the Five-Year Work Programme through the execution of several projects in Italy and in India in accordance with the Five-Year Work Programme and the decisions reached by the Preparatory Committee at its thirteenth session;

WHEREAS the purpose of the Five-Year Work Programme is to assist in establishing the ICGEB as a fully operational and internationally recognized scientific institution of excellence;

WHEREAS such projects will be financed, in accordance with the Italian offer for the support of the ICGEB, out of the financial allocations provided in such offer, namely from the resources of the Ministry

(1) Entrata in vigore: 14 agosto 1989.

of Foreign Affairs (Department for Co-operation for Development) and of the Research Area of Trieste, respectively, as well as from such additional contributions as the Government intends to make;

WHEREAS other Member States of the Preparatory Committee have made contributions to finance the work related to the ICGEB and contributions from other Member States and donors are expected;

WHEREAS for each project UNIDO will conclude a Trust Fund Agreement either with the Government of Italy (hereinafter referred to as the "Government"), with the Research Area of Trieste or with other donor or donors concerned;

NOW THEREFORE the Government and UNIDO agree that the following basic terms and conditions shall apply to the projects to be executed under this Agreement for the Five-Year Work Programme for the ICGEB, on the understanding that the provisions of the present Agreement constitute the framework for the establishment of the relevant Trust Fund Agreements regarding such projects.

## Article I
## Implementation of the Project

1. UNIDO shall have overall responsibility for each project, including responsibility for its implementation and the realization of its objectives, in accordance with the Trust Fund Agreements and Project Documents which are attached hereto, or which may be concluded subsequently with the written agreement of the Government and the Research Area of Trieste.

2. UNIDO shall carry out such activities or implement such measures as are stipulated in the Project Documents and the Work Plans forming part of the Project Documents and which it has undertaken to accomplish by signing the Project Documents.

3. UNIDO shall assume primary responsibility for the implementation of the projects. The Government and the Research Area of Trieste will co-operate with UNIDO in order to continue to provide logistical and other support for the implementation of the project activities based in Trieste; arrangements to this effect shall be stipulated in the relevant Project Document or in the related Work Plan forming part of the Project Document, or may be agreed to during subsequent consultations.

4. Compliance by the Government and by the Research Area with any prior obligation agreed to be required for UNIDO activities for the project shall be a condition of performance by UNIDO of its responsibilities with respect to the project. Should provision of such assistance be commenced before such prior obligations have been met, it may be suspended or terminated through written notice by UNIDO, upon consultation with the Government.

5. UNIDO shall appoint a Director and two Heads of component (for Trieste and for New Delhi). The Director shall have the overall responsibility vis-a-vis UNIDO for the implementation of the projects. He shall be responsible for the overall direction of research, training and other activities of the Centre, shall recommend staff to be appointed by UNIDO under its applicable regulations and rules, and

shall direct the staff. The Director also shall recommend consultants to be appointed by UNIDO. In co-operation with UNIDO's Secretariat he will report regularly to the Preparatory Committee. Under the general direction of the Director, the Heads of the two components will have the responsibility for the establishment of the laboratories in Trieste and New Delhi and for the execution of the scientific activities in such laboratories.

6. Technical and other equipment, materials, supplies and other property purchased or provided by UNIDO shall belong to UNIDO unless and until ownership thereof is transferred to the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology on terms and conditions mutually agreed upon between the Centre and UNIDO. If, notwithstanding the foregoing, for any reason such transfer of ownership has not taken place before the expiry of the present Agreement, ownership shall be transferred to the Government or to the Research Area of Trieste.

7. Technical and other equipment, materials, supplies and other property purchased or provided by UNIDO for the projects implemented by UNIDO for the interim programme for the ICGEB, in accordance with the agreement concluded between the Government and UNIDO on 22 October 1986, also shall be disposed of in the manner provided in Article I.6 of the present Agreement.

8. Patent rights, copyrights and other similar proprietary rights to any discoveries or work resulting from UNIDO's projects under this Agreement, as well as licenses acquired for the purpose of the projects, shall belong to the UNIDO unless and until ownership thereof is transferred to the International Centre for

Genetic Engineering and Biotechnology on terms and conditions to be mutually agreed upon between the Centre and UNIDO. If, notwithstanding the foregoing, for any reason such transfer of ownership has not taken place before the expiry of the present Agreement, ownership shall remain with UNIDO which shall hold or transfer such rights for the purpose of promoting biotechnology research and its application in developing countries.

## Article II
## Information concerning the Projects

1. The Government or the Research Area shall provide the UNIDO with such existing and relevant data, documents and other information as it may require for the execution of the projects, or concerning the compliance by the Government or the Research Area with their responsibilities under the relevant Project Document.

2. The UNIDO shall keep the Government currently informed of the progress of its activities under the present Agreement.

## Article III
## Privileges and Immunities

1. In respect of the project activities executed within the framework of the present Agreement, the Government shall apply to UNIDO, including its organs, its property, funds, assets and its officials and experts on mission, the provisions of the Convention on

the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, which is applicable in accordance with Article 21 of the Constitution of UNIDO. The text of the said Convention is attached hereto as Annex "A"

2. For this purpose:

(a) Representatives of States Members of the Preparatory Committee for the Establishment of the ICGEB and Observers from Non-Member States shall be assimilated to representatives of Members of UNIDO.

(b) Members of the Panel of Scientific Advisers to the Préparatory Committee shall be considered experts on mission for UNIDO.

(c) Consultants employed by UNIDO, as well as trainees, for the purpose of implementing the Five-Year Work Programme for the ICGEB shall be considered experts on mission for UNIDO.

(d) All papers and documents relating to the project in the possession or under the control of the persons referred to in sub-paragraphs (b) and (c) above shall be deemed to be documents belonging to the UNIDO.

(e) Equipment, materials and supplies brought into, or purchased, or leased by those persons within the country for purposes of the project shall be deemed to be property of the UNIDO, except for those items directly purchased by the Research Area of Trieste and made available to UNIDO.

3. To the extent that the Government may be bound to apply with respect to the UNIDO Service the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of

the Specialized Agencies, as applicable in accordance with Article 21 of the Constitution of UNIDO, the said Convention and this Agreement shall be construed as being complementary when their provisions concern the same subject and neither instrument shall narrow the effect or scope of the other.

4. The level of privileges and immunities granted in accordance with the present Agreement shall be understood to be subject to such adjustment as may be required to take fully into account the general understanding concerning additional privileges and immunities to be reached between the appropriate Italian authorities and the Specialized Agencies of the United Nations having offices or projects in Italy. Any such adjustment shall be agreed to in a supplemental agreement to the present Agreement.

## Article IV
## Facilities for the Implementation of UNIDO Activities

1. For the purpose of implementing the privileges and immunities referred to in Article III the Government shall, in particular, grant the following facilities:

(a) Prompt issuance without cost of necessary visas, licenses or permits;

(b) Access to the laboratories and premises of the ICGEB at the Research Area of Trieste and all necessary rights of way;

(c) Free movement within or to or from the country to the extent necessary for proper execution of UNIDO activities;

(d) The most favourable legal rate of exchange;

(e) Any permits necessary for the importation of equipment, materials and supplies and for their subsequent exportation;

(f) Any permits necessary for importation of property belonging to and intended for the personal use or consumption of officials of UNIDO, of experts on mission for UNIDO, and for the subsequent exportation of such property;

(g) Prompt release from customs of the items mentioned in sub-paragraphs (e) and (f) above.

2. (a) The Research Area of Trieste shall bear all operational risks in Trieste arising under the projects within the framework of this Agreement, except those normally covered by the applicable employment regulations and rules of UNIDO. With respect to such risks it shall be responsible for dealing with claims which may be brought by third parties against UNIDO, its officials or experts on mission for UNIDO, and shall hold them harmless in respect of claims or liabilities arising from operations under these projects. UNIDO shall apply in the laboratory in Trieste all relevant safety standards applicable in Italy.

(b) The foregoing provision shall not apply where the Government and UNIDO have agreed that a claim or liability arises from a violation of the safety standards applicable in Italy, or from gross negligence or willful misconduct of UNIDO officials or experts on mission for UNIDO.

(c) In respect of the risks referred to under sub-paragraph (a) the Research Area of Trieste shall enter into a contract providing insurance for the full coverage of such risks.

## Article V
## Premises for Laboratories in Trieste

1. The projects for the Five-Year Work Programme will be executed by UNIDO in the permanent ICGEB premises, a part of which is already available, while the remaining part shall be made available by the Research Area of Trieste in a timely manner and as required by the activities provided for in the Project Documents.

2. The Research Area of Trieste will provide such premises free of charge. All costs of routine maintenance necessitated by normal wear and tear and all other running costs for the laboratories in Trieste shall be paid by UNIDO drawing from funds made available through the Trust Fund financed by the Research Area of Trieste. The Research Area will take care of the cost of all other maintenance of the buildings and their pertinent equipment.

## Article VI
## Consultation and Suspension

If any circumstance arises that interferes with or threatens to interfere with the successful completion of the projects or the accomplishment of their purposes, and if it has not proved possible to remove such circumstance through mutual consultations, UNIDO may by written notice to the Government suspend its participation in the projects under this Agreement. Any such suspension shall continue until such time as UNIDO and the Government or the Research Area, as the case may be, have agreed on the conditions for UNIDO's resumption of its participation.

## Article VII
## Settlement of Disputes

1. Any dispute between UNIDO and the Government arising from or related to the interpretation or application of the present Agreement, that it is not settled by negotiation, shall be dealt with in accordance with Article IX of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.

## Article VIII
## General Provisions

1. Execution by UNIDO of the projects agreed within the framework of the present Agreement shall be provided in accordance with the pertinent resolutions, decisions and regulations applicable to UNIDO and

subject to the availability of the necessary funds to UNIDO in accordance with the relevant Trust Fund Agreements.

2. This Agreement may be modified or extended by written consent between UNIDO and the Government. Any relevant matter for which no provision is made in this Agreement shall be settled by UNIDO and the Government in keeping with the relevant resolutions and decisions of the appropriate organs of UNIDO.

3. The UNIDO, the Government and the Research Area of Trieste may agree in writing that the relevant provisions of the Agreement also shall apply to the execution of projects financed by such supplemental funds as may be contributed in the future, upon recommendation of the Preparatory Committee, to UNIDO for the purpose of executing further projects of the Trieste component.

## Article IX
## Entry into Force and Duration

1. The present Agreement shall enter into force upon signature by the Parties. It shall remain in force until the end of calendar year 1994 or until all the projects within the framework of this Agreement have been executed, whichever time is earlier.
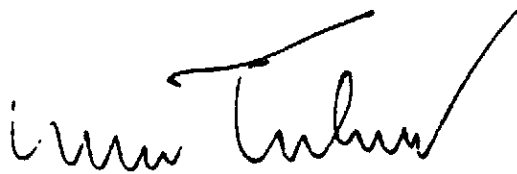
2. Notwithstanding the provisions of paragraph one of this Article, the Parties may in 1990 and once each year thereafter agree in writing to extend the duration of the present Agreement for a further period or periods of one year.

3. Upon entry into force of this Agreement, it shall supersede the Agreement concluded on 22 October 1986 on Basic Terms and Conditions Governing UNIDO Projects Envisaged by the Interim Programme for the ICGEB.
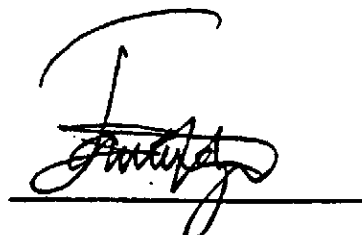
SIGNED on this 14th day of August 1989, at Vienna, by the duly authorized representatives of the Government and of UNIDO, in two original copies.

For the Government of Italy:

Corrado Taliani
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy to UNIDO

For the United Nations Industrial Development Organization:

Domingo L. Siazon, Jr.
Director-General

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE NAZIONI UNITE SUI TERMINI E LE CONDIZIONI PRINCIPALI CHE REGOLANO I PROGETTI DELL'UNIDO PREVISTI DAL PROGRAMMA DI LAVORO QUINQUENNALE PER IL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E DI BIOTECNOLOGIA

PREMESSO CHE, in attesa della fondazione formale del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (qui di seguito chiamato "ICGEB") mediante la ratifica dei suoi Statuti da parte del numero richiesto degli Stati Membri, il Comitato Preparatorio per la Fondazione dell'ICGEB (qui di seguito chiamato il "Comitato Preparatorio") ha chiesto all'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite (qui di seguito chiamata "UNIDO") di svolgere il Programma di lavoro Quinquennale per l'ICGEB, che è descritto nel documento ICGEB/Com. Prep./13/14;
PREMESSO CHE l'UNIDO ha accettato di realizzare il Programma di Lavoro Quinquennale mediante l'esecuzione di vari progetti in Italia e in India in conformità al Programma di Lavoro Quinquennale e alle decisioni prese dal Comitato Preparatorio alla sua tredicesima sessione;
PREMESSO CHE il fine del Programma di Lavoro Quinquennale è di contribuire a fare dell'ICGEB un'istituzione scientifica ad alto livello, pienamente operativa e riconosciuta internazionalmente;
PREMESSO CHE detti progetti saranno finanziati, conformemente all'offerta italiana di sostegno all'ICGEB, con gli stanziamenti previsti dall'offerta medesima, cioè rispettivamente con le risorse del Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) e dell'Area di Ricerca di Trieste, nonché con i contributi supplementari che il Governo intenda fornire;
PREMESSO CHE gli altri Stati Membri del Comitato Preparatorio hanno fornito contributi per finanziare il lavoro relativo all'ICGEB, e si prevedono ulteriori contributi da altri Stati Membri e donatori;
PREMESSO CHE per ogni progetto l'UNIDO stipulerà un Accordo di Fondo Fiduciario o con il Governo Italiano (qui di seguito chiamato il "Governo"), o con l'Area di Ricerca di Trieste, o con un altro donatore/donatori interessati;
CON IL PRESENTE ATTO il Governo e l'UNIDO convengono che i seguenti termini e condizioni principali si applicheranno ai progetti da realizzare aisensi del presente Accordo per il Programma di Lavoro Quinquennale per l'ICGEB, con l'intesa che le disposizioni del presente Accordo costituiscano la struttura per la creazione dei relativi Accordi di Fondo Fiduciario concernenti detti progetti.

ARTICOLO I
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. L'UNIDO sarà responsabile per ogni progetto, per la sua realizzazione e per il conseguimento dei suoi fini, in conformità agli Accordi di Fondo Fiduciario e ai Documenti del Progetto ivi allegati o che possono essere conclusi in un secondo momento previa intesa scritta del Governo e dell'Area di Ricerca di Trieste.

2 L'UNIDO svolgerà le attività e applicherà le misure stipulate nei Documenti del Progetto e nei Programmi di Lavoro facenti parte dei Documenti del Progetto, che l'UNIDO si è impegnato a realizzare firmando i Documenti del Progetto.
3. L'UNIDO si assumerà la responsabilità principale per la realizzazione dei progetti Il Governo e l'Area di Ricerca di Trieste collaboreranno con l'UNIDO al fine di continuare a fornire il supporto logistico e ogni altro tipo di sostegno per la realizzazione delle attività del progetto basate a Trieste; intese in tal senso saranno stipulate nel relativo Documento del Progetto o nel relativo Piano di Lavoro facente parte del Documento del Progetto; o potranno essere raggiunte nel corso di seguenti consultazioni
4 L'aderenza da parte del Governo e dell'Area di Ricerca ad ogni obbligo precedente che si convenga sia necessario per le attività dell'UNIDO previste dal progetto sarà il presupposto dell'adempimento da parte dell'UNIDO dei suoi impegni rispetto al progetto stesso. Qualora la fornitura dell'assistenza iniziasse anteriormente all'adempimento di detti impegni, potrà essere sospesa o interrotta mediante notifica scritta da parte dell'UNIDO, previa consultazione con il Governo
5. L'UNIDO nominerà un Direttore e due Capi Settore (per Trieste e Nuova Delhi) Il Direttore sarà totalmente responsabile di fronte all UNIDO per l'esecuzione dei progetti Sarà responsabile per la gestione generale della ricerca, dell'addestramento e delle altre attività del Centro, raccomanderà all'UNIDO il personale da nominare ai sensi delle sue normative vigenti, e dirigerà il personale medesimo Il Direttore raccomanderà altresì all'UNIDO i consulenti da nominare. Nell'ambito della cooperazione con il Segretariato dell'UNIDO egli relazionerà regolarmente al Comitato Preparatorio. Sotto la direzione generale del Direttore, i Capi dei due Settori saranno responsabili per la messa a punto dei laboratori a Trieste e a Nuova Delhi e per l'esecuzione delle attività scientifiche nei suddetti laboratori
6 Apparecchiature tecniche e di altro tipo, materiali, forniture ed altri beni acquistati o forniti dall'UNIDO apparterranno all'UNIDO a meno che e fino a quando non diventino proprietà del Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia, sulla base dei termini e delle condizioni reciprocamente concordate tra il Centro e l'UNIDO. Qualora fatto salvo quanto precede, per qualsiasi motivo detto trasferimento di proprietà non abbia avuto luogo prima della scadenza del presente Accordo la proprietà sarà trasferita al Governo o all'Area di Ricerca di Trieste
7 Apparecchiature tecniche e di altro tipo, materiali, forniture ed altri beni acquistati e forniti dall'UNIDO in vista del programma interinale per l'ICGEB, in conformità all'Accordo concluso tra il Governo e l'UNIDO il 22 ottobre 1986, avranno lo stesso trattamento previsto dall'Articolo I.6 del presente Accordo.
8 I diritti di brevetto, i diritti d'autore e altri diritti simili di proprietà su scoperte o opere nate dai progetti dell'UNIDO ai sensi del presente Accordo, nonché le licenze acquisite per i fini dei progetti medesimi,

apparterranno all'UNIDO a meno che e fino a quando non diventino proprietà del Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia, sulla base dei termini e delle condizioni reciprocamente concordate tra il Centro e l'UNIDO. Qualora, fatto salvo quanto precede, per qualsiasi motivo detto trasferimento di proprietà non abbia avuto luogo prima della scadenza del presente Accordo, il diritto di proprietà rimarrà all'UNIDO, che deterrà o trasferirà detto diritto al fine di promuovere la ricerca nel campo della biotecnologia e la sua applicazione nei Paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO II
INFORMAZIONI CONCERNENTI I PROGETTI

1 Il Governo o l'Area di Ricerca forniranno all'UNIDO dati pertinenti, documenti ed ogni altra informazione che possa essere necessaria per l'esecuzione dei progetti, o possa concernere l'aderenza da parte del Governo o dell'Area di Ricerca ai propri impegni ai sensi del relativo Documento di Progetto.
2 L'UNIDO terrà il Governo costantemente informato circa i progressi delle sue attività ai sensi del presente Accordo

ARTICOLO III
PRIVILEGI E IMMUNITA'

1 In relazione alle attività del progetto eseguite nel quadro del presente Accordo, il Governo applicherà all'UNIDO - ivi inclusi i suoi organi, proprietà, fondi, beni, funzionari ed esperti in missione - le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate, la quale è applicabile conformemente all'Articolo 21 della Costituzione dell'UNIDO. Il testo della detta Convenzione è qui accluso (Allegato "A").
2. A tal fine:
(a) I rappresentanti degli Stati Membri del Comitato Preparatorio per la creazione dell'ICGEB e gli Osservatori degli Stati non Membri saranno assimilati ai rappresentanti dei Membri dell'UNIDO.
(b) I membri del gruppo dei Consulenti Scientifici del Comitato Preparatorio saranno considerati esperti in missione per l'UNIDO.
(c) I consulenti ingaggiati dall'UNIDO, nonchè i tirocinanti, al fine di realizzare il Programma di Lavoro Quinquennale per l'ICGEB saranno considerati esperti in missione per l'UNIDO.
(d) Tutti i documenti relativi al progetto in possesso di o sotto il controllo delle persone di cui ai suddetti capoversi (b) e (c) saranno considerati documenti di proprietà dell'UNIDO.
(e) Apparecchiature, materiali e forniture portate, o acquistate, o noleggiate da dette persone all'interno del Paese per i fini del progetto saranno ritenuti di proprietà dell'UNIDO ad eccezione di quei beni direttamente acquistati dall'Area di Ricerca di Trieste e messi a disposizione dell'UNIDO.

3. Nella misura in cui il Governo possa essere vincolato ad applicare - relativamente al Servizio UNIDO - le disposizioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate, applicabile in conformità all'Articolo 21 della Costituzione dell'UNIDO, detta Convenzione e il presente Accordo saranno interpretati come due strumenti complementari laddove le loro disposizioni riguardino lo stesso argomento, e nè l'una nè l'altro si limitino a vicenda per quanto attiene alla portata e agli effetti.
4. Il livello dei privilegi e delle immunità accordati in conformità al presente Accordo sarà soggetto ad un adeguamento nella misura in cui esso possa essere necessario per prendere pienamente in considerazione l'intesa generale sui privilegi e le immunità aggiuntive, da raggiungersi tra le autorità italiane competenti e le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite aventi uffici o progetti in Italia. Detto adeguamento sarà concordato in un'intesa suppletiva al presente Accordo.

ARTICOLO IV
FACILITAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UNIDO

1. Al fine di realizzare i privilegi e le immunità di cui all'Articolo III, il Governo accorderà - in particolare - le seguenti facilitazioni:
(a) Sollecita e gratuita emissione dei visti, licenze e permessi necessari;
(b) Accesso ai laboratori e ai locali dell'ICGEB presso l'Area di Ricerca di Trieste, e tutti i necessari diritti di passaggio;
(c) Libera circolazione entro o verso o dal Paese nella misura necessaria per un'adeguata realizzazione delle attività dell'UNIDO;
(d) Il tasso di cambio legale più favorevole;
(e) I permessi necessari per l'importazione delle apparecchiature, dei materiali e delle forniture e per la loro susseguente esportazione;
(f) I permessi necessari per l'importazione dei beni di proprietà dei funzionari dell'UNIDO e degli esperti in missione per l'UNIDO e destinati al loro uso e consumo personale, e per la susseguente esportazione di detti beni;
(g) Sollecito sdoganamento dei beni citati nei summenzionati capoversi (e) e (f).
2. (a) L'Area di Ricerca di Trieste prenderà a suo carico tutti i rischi operativi derivanti - a Trieste - dai progetti nel quadro del presente Accordo, ad eccezione di quelli coperti normalmente dalle norme vigenti dell'UNIDO in materia di impiego. Rispetto a detti rischi detta Area sarà responsabile della gestione degli eventuali reclami di terzi contro l'UNIDO, i suoi funzionari o esperti in missione per l'UNIDO, e li considererà privi di responsabilità rispetto ad eventuali reclami o responsabilità civili derivanti da operazioni nell'ambito di detti progetti. L'UNIDO applicherà nel laboratorio di Trieste tutti i relativi standard di sicurezza applicabili in Italia.

(b) La predetta disposizione non si applicherà laddove il Governo e l'UNIDO abbiano convenuto che un reclamo o una responsabilità civile scaturisca da una violazione degli standard di sicurezza applicabili in Italia, o altrimenti da negligenza grave o dolo dei funzionari dell'UNIDO o degli esperti in missione per l'UNIDO.
(c) In relazione ai rischi di cui al comma (a), l'Area di Ricerca di Trieste stipulerà un contratto di assicurazione per la copertura completa di detti rischi.

ARTICOLO V
LOCALI PER I LABORATORI DI TRIESTE

1. I progetti per il Programma di Lavoro Quinquennale saranno realizzati dall'UNIDO nei locali permanenti dell'ICGEB, parte dei quali è già disponibile, mentre la rimanente parte sarà messa a disposizione dall'Area di Ricerca di Trieste in modo tempestivo e così come richiesto dalle attività previste dai Documenti del Progetto.
2. L'Area di Ricerca di Trieste fornirà detti locali gratuitamente. Tutte le spese di manutenzione ordinaria rese necessarie dalla normale usura e tutte le altre spese correnti per i laboratori di Trieste saranno coperte dall'UNIDO che preleverà i fondi messi a disposizione tramite il Fondo Fiduciario finanziato dall'Area di Ricerca di Trieste. L'Area di Ricerca coprirà le spese di manutenzione straordinaria degli edifici e connesse apparecchiature.

ARTICOLO VI
CONSULTAZIONE E SOSPENSIONE

Qualora sorga una circostanza che interferisca o che minacci di interferire con un felice completamento dei progetti o con la realizzazione dei loro fini, e qualora non sia stato possibile rimuovere detta circostanza tramite consultazioni reciproche, l'UNIDO potrà - previa notifica scritta al Governo - sospendere la sua partecipazione ai progetti ai sensi del presente Accordo. Detta sospensione continuerà fino a quando l'UNIDO e il Governo, o l'Area di Ricerca - a seconda dei casi - abbiano convenuto sulle condizioni per la ripresa - da parte del'UNIDO - della sua partecipazione.

ARTICOLO VII
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia tra l'UNIDO e il Governo, derivante da o relativa all'interpretazione o applicazione del presente Accordo e non risolta tramite negoziati, sarà affrontata conformemente all'Articolo IX della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate.

ARTICOLO VIII

1. L'esecuzione da parte dell'UNIDO dei progetti concordati nel quadro del presente Accordo sarà fatta in conformità alle risoluzioni pertinenti, decisioni e regolamenti applicabili all'UNIDO e soggetti alla disponibilità dei fondi necessari per l'UNIDO, conformemente ai relativi Accordi di Fondo Fiduciario.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato o ampliato previo consenso reciproco dell'UNIDO e del Governo. Qualsiasi questione importante per la quale non sia prevista nessuna disposizione nel presente Accordo sarà regolata dall'UNIDO e dal Governo in conformità alle relative risoluzioni e decisioni degli organi competenti dell'UNIDO.
3. L'UNIDO, il Governo e l'Area di Ricerca di Trieste potranno convenire per iscritto che le relative disposizioni dell'Accordo saranno applicabili altresì all'esecuzione di progetti finanziati con fondi aggiuntivi, che potranno essere forniti all'UNIDO in futuro - su raccomandazione del Comitato Preparatorio - al fine di realizzare ulteriori progetti nell'area di Trieste.

ARTICOLO IX
ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma delle Parti, e rimarrà in vigore fino alla fine dell'anno civile 1994, o fino a quando tutti i progetti nel quadro del presente Accordo siano stati realizzati, a seconda di quale evento si verifichi prima.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 delpresente Articolo, le Parti potranno - nel 1990 e una volta all'anno a partire da quella data - convenire per iscritto di prolungare la durata del presente Accordo per un ulteriore periodo o periodi di un anno.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, esso supererà l'Accordo concluso il 22 ottobre 1986 sui principali termini e condizioni che regolano i progetti dell'UNIDO previsti dal programma interinale per l'ICGEB.

Firmato a Vienna in data odierna, 14 agosto 1989, dai rappresentanti debitamente autorizzati del Governo e dell'UNIDO, in due copie originali.

| Per il Governo Italiano | Per l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite |
|---|---|
| Corrado Taliani<br>Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario<br>Rappresentante Permanente dell'Italia presso l'UNIDO | Domingo L.Siazon, Jr.<br>Direttore Generale |

**111.**

14 agosto 1989, Vienna

**Accordo tra Italia e Unido per la costituzione di un fondo fiduciario relativo all'Accordo sulle clausole di base e le condizioni regolanti i progetti UNIDO previsti dal programma di lavoro quinquennale per l'ICGEB (1).**

WHEREAS the Government of Italy (hereinafter referred to as "the Donor") and the United Nations Industrial Development Organization (hereinafter referred to as "UNIDO") have concluded an Agreement on Basic Terms and Conditions governing UNIDO Projects envisaged by the Five-Year Work Programme for the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (hereinafter referred to as "ICGEB");

WHEREAS UNIDO has accepted to implement the Five-Year Work Programme for the ICGEB through the execution of projects in Italy and India;

WHEREAS the project entitled Government of Italy - Five-Year Work Programme of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) (hereinafter referred to as "the project") is fully described in the Project Document dated 25 May 1989, which is attached as Annex A hereto and made an integral part hereof;

WHEREAS the Donor has informed UNIDO of its willingness to contribute funds to meet the costs of the Project;

WHEREAS it has been agreed between UNIDO and the Donor that UNIDO shall be responsible under the terms of this Agreement for the management of the funds contributed by the Donor for the Project;

(1) Entrata in vigore: 14 agosto 1989.

NOW THEREFORE, UNIDO and the Donor hereby agree as follows:

## Article I

1. The Donor shall, in the manner referred to in paragraph 2 below, place at the disposal of UNIDO a sum estimated at US$ 27,040,000 and UNIDO shall use such funds to meet the costs of the Project, including programme support costs.

2. The Donor shall, in accordance with the schedule of payments set out in Annex B of this Agreement, deposit the aforesaid funds, in convertible currencies of unrestricted use, to UNIDO Funds in Trust Account Number 13/9134195 in Instituto Bancario San Paolo di Torino, Piazza San Carlo 156, I-10121 Turin, Italy, quoting project number GE/GLO/89/001.

3. UNIDO shall credit the aforesaid sums to the Trust Fund already established under the Trust Fund Agreement concluded on 22 October 1986 between the Parties.

4. The trust fund and the activities financed therefrom shall be administered by UNIDO in accordance with its applicable regulations, rules and directives. Accordingly, personnel shall be engaged and administered; equipment, supplies and services purchased; and contracts entered into in accordance with the provisions of such regulations, rules and directives.

5. All financial accounts and statements shall be expressed in United States dollars, and all transactions shall be converted into United States dollars at the rate of exchange in effect on the date of each transaction.

## Article II

1. The trust fund shall be charged with actual expenditures incurred by UNIDO in the performance of activities under this Agreement.

2. The trust fund will also be charged with an amount equivalent to 5 (five) per cent of all expenditures from the trust fund, which percentage shall be a charge for programme support costs incurred by UNIDO in the implementation of the project financed under the trust fund.

3. The trust fund will also be charged with an amount equivalent to 1 (one) per cent of the remuneration of net salary of persons, engaged by UNIDO and whose engagement is financed by the trust fund; to provide a reserve for coverage of any claim for service-incurred death, injury or illness, under the applicable UNIDO regulations and rules or contracts, which reserve cannot be refunded to the Donor.

## Article III

1. UNIDO shall commence and continue to conduct operations under this Agreement on the receipt of contributions in accordance with the schedule of payments set out in Annex B.

2. The Donor undertakes to meet the actual costs of the services specified in the Project Document in Annex A, and UNIDO undertakes not to make any commitments for services not specified in the Project Document. Within the ceilings established by the budget, UNIDO may, however, based on the advice of the Director of the Centre, adjust or reschedule the activities specified in the Project Document, including transfer of allocations between budget lines, provided that in case of major revisions the Donor shall be consulted in advance.

3. If UNIDO considers that additional financial resources are required for the implementation of the operations under this Agreement, UNIDO will submit a revised budget for approval by the Donor.

4. Interest accruing on the balance in the trust fund account shall be credited to that account.

## Article IV

Ownership of equipment, supplies and other property financed from this trust fund shall vest in UNIDO. Following operational completion of the project, ownership of equipment, supplies and other property necessary for operation of the project shall be transferred in accordance with Article I, sections 6 and 8, of the Agreement between the Government and UNIDO on Basic Terms and Conditions governing UNIDO Projects envisaged by the Five-Year Work Programme for the IOGEB.

## Article V

The trust fund will be subject exclusively to the internal and external auditing procedures laid down in the financial regulations, rules and directives of UNIDO.

## Article VI

In addition to any reports specified in Annex A, UNIDO shall provide the Donor with the following statements and reports in the format normally followed by UNIDO for accounting and financial reporting:

(a) An annual financial statement showing income, expenditures, assets and liabilities as of 31 December each year with respect to the funds provided by the Donor;

(b) A final financial statement within six months of termination or expiration of the Agreement.

## Article VII

UNIDO shall notify the Donor when, in the opinion of UNIDO, the purposes for which the trust fund was established have been realized. The date of such notification shall be deemed to be the date of operational completion of the project. This Agreement shall continue in force for the purposes stated in Article IX.



- Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 163.

## Article VIII

1. Either party's intention to terminate this Agreement shall first be considered by the Preparatory Committee for the Establishment of the IOGEB as a matter of urgency. Subsequent to such consideration this Agreement may be terminated by either party on 120 days written notice to the other party, subject to the continuance in force of Article IX for the purposes there stated.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph one of this Article, the Parties may once in 1990 and in each year thereafter replace the present Agreement by concluding another trust fund agreement for the purpose of revising and/or extending the project.

## Article IX

1. On operational completion of the project as specified in Article VII or termination of this Agreement as specified in Article VIII, the funds shall continue to be held by UNIDO until all expenditures incurred by UNIDO have been satisfied from such funds.
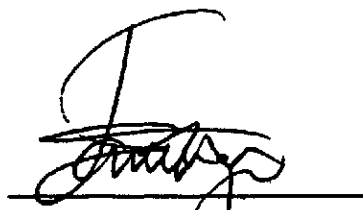
2. Thereafter any surplus remaining in the trust fund shall be returned to the Donor or disposed of as requested by the Donor and any balance due to UNIDO under Article II or III shall be reimbursed by the Donor upon submission of a final financial statement in accordance with Article VI.

## Article X

1. This Agreement shall enter into force upon signature.

2. Upon entry into force of this Agreement, it shall supersede the Agreement concluded on 22 October 1986 between the Government of Italy and UNIDO on a Trust Fund.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement in two copies, at Vienna, this 14th day of August 1989.

For the United Nations Industrial Development Organization:

Domingo L. Siazon, Jr.
Director-General

For the Government of Italy:

Corrado Taliani
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy to UNIDO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI FONDO FIDUCIARIO TRA L'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE NAZIONI UNITE E IL GOVERNO ITALIANO

PREMESSO CHE il Governo Italiano (qui di seguito chiamato "il Donatore") e l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite (qui di seguito chiamata "UNIDO") hanno concluso un Accordo sui Termini e le Condizioni Base che regolano il progetti dell'UNIDO previsti dal Programma di Lavoro Quinquennale per il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (qui di seguito chiamato "ICGEB");
PREMESSO CHE l'UNIDO ha accettato di eseguire il Programma di Lavoro Quinquennale per l'ICGEB mediante l'esecuzione di progetti in Italia e in India;
PREMESSO CHE il progetto intitolato: Governo Italiano-Programma di Lavoro Quinquennale del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) (qui di seguito chiamato "il progetto") è descritto in maniera completa nel Documento del Progetto datato 25 maggio 1989, che è accluso al presente Accordo come Allegato A e ne è parte integrante;
PREMESSO CHE il Donatore ha informato l'UNIDO circa la sua disponibilità a fornire fondi per far fronte ai costi del Progetto;
PREMESSO CHE è stato convenuto tra l'UNIDO e il Donatore che l'UNIDO sarà responsabile - ai sensi del presente Accordo - della gestione dei fondi forniti dal Donatore per il Progetto:
CON IL PRESENTE ATTO, l'UNIDO e il Donatore convengono quanto segue:

## ARTICOLO I

1. Il Donatore, nella maniera descritta nel seguente paragrafo 2, metterà a disposizione dell'UNIDO una somma di $ 27.040.000, e l'UNIDO utilizzerà detti fondi per far fronte ai costi del Progetto, incluse le spese di supporto del programma.
2. Il Donatore, conformemente alla tabella dei pagamenti contenuta nell'Allegato B al presente Accordo, accrediterà i suddetti fondi, in valute convertibili con utilizzo illimitato, sui Fondi Unido del Conto Fiduciario Numero 13/9134195 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Piazza San Carlo 156, I-10121 Torino, Italia, citando il numero del progetto GE/GLO/89/ool.
3. L'UNIDO verserà il suddetto importo sul Fondo Fiduciario precedentemente creato ai sensi dell'Accordo di Fondo Fiduciario concluso il 22 ottobre 1986 tra le Parti.

4. Il fondo fiduciario e le attività con esso finanziate saranno amministrate dall'UNIDO in conformità ai suoi regolamenti vigenti, norme e direttive. Conformemente a detti regolamenti, norme e direttive, si procederà ad assumere e ad amministrare il personale, ad acquistare attrezzature, forniture e servizi, e a stipulare i contratti.
5. Tutti i rendiconti finanziari saranno espressi in dollari USA, e tutte le transazioni saranno convertite in dollari USA al tasso di cambio in vigore alla data di ogni transazione.

## ARTICOLO II

1. Al fondo fiduciario saranno addebitate le spese sostenute dall'UNIDO nell'esecuzione delle attività ai sensi del presente Accordo
2. Al fondo fiduciario sarà altresì addebitato un importo pari al 5 (cinque) % di tutte le spese effettuate con il fondo fiduciario; detta percentuale sarà una voce dei costi di supporto del programma sostenuti dall'UNIDO nell'esecuzione dei progetti finanziati con il fondo fiduciario.
3. Al fondo fiduciario sarà inoltre addebitato un importo equivalente all' 1 (uno) % della retribuzione netta delle persone assunte dall'UNIDO, la cui assunzione è finanziata con il fondo fiduciario, al fine di creare una riserva che faccia fronte ad eventuali reclami relativi a decessi per motivi di servizio, infortuni o malattie, conformemente ai regolamenti dell'UNIDO o ai termini dei contratti; detta riserva non può essere restituita al Donatore.

## ARTICOLO III

1. L'UNIDO inizierà e continuerà a condurre le attività ai sensi del presente Accordo previa ricezione di contributi in conformità alla tabella dei pagamenti contenuta nell'Allegato B.
2. Il Donatore promette di far fronte ai costi attuali dei servizi specificati nel Documento del Progetto nell'Allegato A, e l'UNIDO promette di non assumersi impegni per servizi non specificati nel Documento del Progetto. Tuttavia, entro il limiti fissati dal bilancio preventivo, l'UNIDO potrà - avvalendosi della consulenza del direttore del Centro - organizzare o riprogrammare le attività specificate nel Documento del Progetto, incluso lo storno degli stanziamenti tra le linee di bilancio, a condizione che - in caso di rilevanti modifiche - il Donatore venga preventivamente consultato.
3. Qualora l'UNIDO ritenga che siano necessarie delle risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione delle attività ai sensi del presente Accordo, l'UNIDO presenterà

una modifica di bilancio perchè venga approvata dal Donatore.
4. L'interesse maturato sul saldo del conto relativo al fondo fiduciario sarà accreditato su detto conto.

ARTICOLO IV

L'UNIDO sarà proprietario delle attrezzature, delle forniture e degli altri beni finanziati con il fondo fiduciario. Una volta ultimato il progetto, la proprietà delle attrezzature, delle forniture e degli altri beni necessari per l'esecuzione del progetto sarà trasferita in conformità all'Articolo I, sezioni 6 e 8, dell'Accordo tra il Governo e l'UNIDO sui Termini e le Condizioni Base che regolano i Progetti dell'UNIDO previsti dal Programma di Lavoro Quinquennale dell'ICGEB.

ARTICOLO V

Il fondo fiduciario sarà soggetto esclusivamente alle procedure interne ed esterne di revisione del bilancio indicate nei regolamenti finanziari, norme e direttive dell'UNIDO.

ARTICOLO VI

In aggiunta ai rendiconti specificati nell'Allegato A, l'UNIDO fornirà al Donatore i seguenti rendiconti nel formato normalmente adottato dall'UNIDO per i resoconti finanziari:
(a) Un rendiconto finanziario annuale che indichi le entrate e le uscite, le voci attive e passive al 31 dicembre di ogni anno relativamente ai fondi forniti dal Donatore;
(b) Un rendiconto finanziario consuntivo entro sei mesi dalla denuncia o dalla scadenza dell'Accordo.

ARTICOLO VII

L'Unido notificherà al Donatore quando, secondo l'opinione dell'UNIDO, siano stati realizzati i fini per i quali il fondo fiduciario era stato creato. Si riterrà che la data di tale notifica coincida con la data di ultimazione del progetto. Il presente Accordo rimarrà in vigore per i fini enunciati all'Articolo IX.

ARTICOLO VIII

1. L'intenzione di una delle Parti di denunciare il presente Accordo sarà dapprima presa in considerazione dal

Comitato Preparatorio per la Creazione dell'ICGEB come questione urgente. Dopo tale esame, il presente Accordo potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti previa notifica scritta di 120 giorni all'altra Parte, fatto salvo l'Articolo IX che rimarrà in vigore per i fini in esso contenuti.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno - nel 1990 e in ogni anno a venire - sostituire il presente Accordo concludendo un altro accordo di fondo fiduciario allo scopo di rivedere e/o di ampliare il progetto.

### ARTICOLO IX

Una volta terminato il progetto - così come specificato all'Articolo VII - o all'atto della denuncia del presente Accordo - così come specificato all'Articolo VIII - l'UNIDO continuerà a detenere i fondi fino a quando tutte le spese sostenute dall'UNIDO non siano state effettuate con detti fondi.
2. Conseguentemente, un eventuale saldo attivo del conto fiduciario verrà restituito al Donatore o altrimenti utilizzato conformemene alla richiesta del Donatore stesso, e un eventuale saldo dovuto all'UNIDO ai sensi degli Articoli II e III sarà rimborsato dal Donatore all'atto della presentazione di un rendiconto finanziario consuntivo in conformità all'Articolo VI.

### ARTICOLO X

1. Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma.
2. Il presente Accordo, al momento dell'entrata in vigore, sostituirà l'Accordo concluso il 22 ottobre 1986 tra il Governo Italiano e l'UNIDO concernente un Fondo Fiduciario.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in due copie, a Vienna, oggi 14 agosto 1989.

| Per l'Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite | Per il Governo Italiano |
| --- | --- |
| Domingo L. Siazon, Jr.<br>Direttore Generale | Corrado Taliani<br>Ambasciatore straordinario e plenipotenziario<br>Rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNIDO |

112.

8 ottobre 1989, Sanaa

**Protocollo di cooperazione nel servizio di sanità pubblica tra Italia e Repubblica Araba dello Yemen. Piano operativo per il programma di sviluppo dei servizi sanitari nei distretti sanitari di Wadi Bani e di Turbah, con annessi** (1)

## ARTICLE I
## BASIS OF RELATIONSHIP

1. The activities of this project shall be carried out according to the spirit and the letter of the Yemeni-Italian Agreement for Economic and Technical Cooperation signed in Rome in 1968 and reconfirmed, as far as Publich Health Service is concerned, by the Protocol of Cooperation signed in Sanaa in January 1983.

1.1 This plan of operation concerns the development of health services in Wadi Bani and Turbah districts.

1.2 The Italian Government will entrust the Italian non governmental organization DISVI (Italian Volunteer Service for International Development) for the implementation and management of the project.

1.3 DISVI will be required to operate under the responsibility of the Intalian Government and under the supervision of both the Italian Embassy and the Yemenite Ministry of Health.

DISVI will abide to all terms of the agreement spelled out in this document.

## ARTICLE II
## GENERAL OBJECTIVES

The main purpose of this programme is to assist the Yemenite Government through the improvement of the techical potential of As Saddah and Turbah hospitals and of the health organization system in Wadi Bani and Turbah districts by:

2.1 reorganizing the delivery of health services and cares in the named hospitals and related areas;

2.2 improving the link between health services and the named hospitals.

(1) Entrata in vigore: 8 ottobre 1989.

## ARTICLE III

## SPECIFIC OBJECTIVES

The project will support the following specific objectives:

3.1 development of hospital professional capacity and organization in As Saddah and Turbah hospitals during a 3 year period;

3.2 improvement in quality and quantity of curative and preventive health services under the jurisdiction of the named districts;

3.3 rationalization of the referral system by detecting and establishing appropriate procedures;

3.4 strengthenening of the health information system;

3.5 control of diseases of public health importance such as comunicable diseases, diarrhoea, malnutrition, iodine and vitamine deficiency;

3.6 special support to training Yemenite personnel in the two hospitals by specific activities and work.

## ARTICLE IV

## COMMITTMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The Italian Government undertakes to provide services and to supply equipments for the duration of the present plan, as outlined hereafter:

4.1 Italian staff (furtherly called IMT)
The implemting agency DISVI will select, train and remunerate the following health teams to be based respectively in As Saddah and Turbah for the duration of the proframme:

<u>As Saddah</u>

-1 general surgeon
-1 anaestesist
-1 qualified nurse (specialized in surgical assistance and with organization skills)
-1 gynaecologist (femal)

<u>Turbah</u>

-1 surgeon, team leader
-1 anaestesist
-1 qualified nurse for management and organiztion
-1 gynaecologist (femal)
-1 pediatrian
-1 qualified nurse (surgical assistant)
-1 laboratory technican
-1 electro-mechanic technican

4.2 For the general needs of the IMT and project will be provided as well:

-1 logistic technician

4.3 Short-time consultants. In order to furtherly improve local skills and know-how, two short-time consultants should be provided for a total of 12 months, namely:

-a radiologist for 6 months to teach X-ray techniques and ecothomography. The other six months budgeted will apply to short consultancies of personnel whose qualification is pointed out and agreed upon by the Yemenite and Italian project responsibles, according to the needs of the project itself and at the most appropriate time.

4.4 Equipment.

-2 ECTs compatible with the activities of the two hospitals

-4 four-wheel-drive vehicles for the needs of the IMT (one for the logistic, three for the medical and non medical staff).

ARTICLE V

COMMITTMENTS OF THE GOVERNMENT OF Y.A.R.

The Yemenite Government undertakes to give full support and priority to this project ensuring that full cooperation and participation is extended to IMT at all levels in a spirit of full partnership and friendship.

The Y.A.R. Government specifically nudertakes to:

5.1 Provide the two hospitals with doctors, nurses and technicians to support the IMT in order to achieve good functionality in the hospitals themselves. Special attention will be devoted to give the two hospitals long-resident Yemenite personnel, including nurses and technicians, as soon as possible.
The above mentioned personnel should include the highest percentage possible of Yemenites.

5.2 Provide that the most part of activity in As Saddah hospital and at least outpatient and emergency in Turbah will be on duty before the arrival of IMT.

5.3 Provide sufficient working conditions of logistic (power, water supply, drain) before the arrival of the IMT.

5.4 Continue to meet the costs for water, electricity, cleaning, as well as for telephone, telegraph, postal services and other incidentals necessary for the project.

5.5 Continue to make specific financial provisions to meet the yearly ordinary and extraordinary repair and maintenance of the buildings.

5.6 Allow duty / tax free import of equipments, vehicles, materials and other supplies allotted to the implementation of the project.

5.7 Continue to provide durg suuplies to the hospitals of the project.

5.8 Assure close cooperation between the Yemenite Authorities involved in the project and the Italian staff.

5.9 Assure regular meetings between Italian staff and Yemenite staff at regional level to review the implementation of the project.

5.10 Arrange for the staff of As Saddah and Turbah Arabic courses and lectures on Arabian culture, to be held out of the working hours.

5.11 Provide the IMT with houses, that shall be furnished and equipped as outlined in annex A.

## ARTICLE VI

## ASSIGNEMENT OF RESPONSIBILITY AND ADMINISTRATION

6.1 The IMT will work in collaboration, under the guidance and the supervision of the Director of the hospital and/or the health area, who will consult the Italian team leader or his alternate on all major decisions affecting the project and/or the team.

The IMT will be in charge of the educational activities concerning the training of the homologous appointed by the Yemenite party. Special attention will be devoted to the local nursing school of Turbah and, if that is the case, of As Saddah.

6.2 In As Saddah one of the doctors will be the team leader and he will be the project leader until the team leader is not in charge. Then, the surgeon and team leader of Turbah will be the project responsible.

6.3 The Italian Government will submit copies of Diplomas, degrees and other relevant documents of the Italian staff to the Yemenite Government, who will express its opinion about them.

6.4 The Italian personnel will be entitled to 36 days of leave yearly according to the rules and regulations of the Italian Government.

6.5 Italian personnel shall:

- carry out their work in conformity with Yemenite health regulations;
- refrain from any paid activity for the duration of their assignement;

- fully observe the Yemenite laws and respect the priniples of non-interference in the internal affairs of the Country;
- perform their tasks in accordance with the highest prinicples of medical and professional ethic.

6.6 In the hospitals of As Saddah and Turbah, the Italian staff will work in collaboration with the health Directors, establishing a project management working group.

6.7 The Italian staff will be closely associated with the various aspects of the teaching programmes, both in the planning and implementation stages.

6.8 Any local controversy which can not be solved by the Heads of As Saddah and Turbah hospitals, by the regional health department or by the team leader, will be referred immediately to the respective authorities, who will look for a mutually acceptable settlement.

6.9 Formal evaluation of the programme shall be carried out at the end of the second year by a joint team of representatives from the two parties.

6.10 The signatories to the plan of operation are each and all responsible for the efficient and constructive management of the project components falling under their jurisdiction at all levels involved.

6.11 The Yemenite Government will receive the property of the equipments and supplies allotted to the implementation of the project, at the end of the activities of the project itself.

## ARTICLE VII

## ROLE OF DISVI AND LEGAL STATUS OF THE IMT

7.1 The implementation of the project will be assigned to disvi by the italian Ministry of Foreign Affairs and DISVI will operate under the responsibility of the Italian Government and under the supervision of both the Italian Embassy in Sanaa and the Yemenite Ministry of Health.

7.2 The DISVI representative before the Italian and Yemenite authorities will be the team leader of Turbah or, in case he is not avalaible, the one of As Saddah.

7.3 DISVI may set up a local coordinating office, if the two parties will consider it necessary.

7.4 DISVI authorized to open a bank account in a Yemenite Bank in accordance with the regulations of the National Bank of the Y.A.R.

7.5 The Italian experts shall depend for administrative and disciplinary matters on the Italian Embassy in Sanaa and shall refrain from any political or controversial activity and shall respect the Yemen Arab Republic's regulations.

7.6 The Italian personnel may not carry out any activity private or public apart from those explicity related to the present protocol. Furtermore, the Italian personnel must not carry out any professional activity, including free services, apart from those foreseen by the project.

7.7 The Italian personnel belonging to the IMT is exempted of all responsibility either civil or penal, driving from acts or omissions committed in the dicharge of their official functions, unless the said acts or omissions are the consequence of fault or gross negligence.

ARTICLE VIII

ENTERING INTO FORCE AND
DURATION OF THE PLAN OF OPERATION

8.1 This project shall enter into force on the date of the signature and shall be valid three years, unless terminated by either party with six month advance notice in writing and after preliminary consultations through diplomatic channels.

8.2 After two years the partners will meet to discuss the possibility to expand the project will possible additional support in terms of manpower and equipment mainly in order to improve the field activities of primary health care and to train or upgrade the Yemenite health workers.

Sana'a

Signed: 8/10/89 Signed: [illegible]

on behalf of the Government of Yemen Arab Repubulic

on behalf of the Government of Italian Republic.
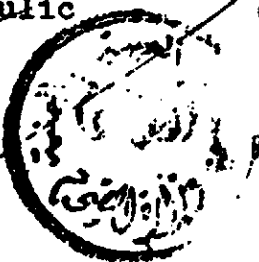
TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA PUBBLICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REBUBBLICA ARABA DELLO YEMEN

PIANO OPERATIVO PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI NEI DISTRETTI DI WADI BANI E DI TURBAH

ARTICOLO I
BASE DEI RAPPORTI

1. Le attività di questo progetto saranno svolte in conformità con lo spirito e la lettera dell'Accordo Italo-Yemenita di cooperazione economica e tecnica firmato a Roma nel 1968 e riconfermato per quanto riguarda il Servizio di Sanità pubblica, dal Protocollo di cooperazione firmato a Sanaa nel gennaio 1983.

1.1 Questo piano operativo concerne lo sviluppo dei servizi sanitari nei distretti di Wadi Bani e di Turbah.

1.2 Il Governo italiano incaricherà l' Organizzazione italiana non governativa DISVI (Servizio di volontariato italiano per lo sviluppo internazionale) dell'attuazione e della gestione del progetto.

1.3 Alla DISVI sarà richiesto di agire sotto la responsabilità del Governo Italiano e sotto la supervisione sia dell'Ambasciata Italiana che del Ministro Yemenita della Sanità.

La DISVI si atterrà a tutti i termini dell'accordo menzionati in questo documento.

ARTICOLO II
OBIETTIVI GENERALI

Lo scopo principale di questo programma è di aiutare il Governo Yemenita grazie al miglioramento del potenziale tecnico degli ospedali di As Saddah e di Turbah e del sistema di organizzazione sanitaria nei distretti di Wadi Bani e di Turbah mediante:

2.1 la riorganizzazione della distribuzione dei servizi sanitari e di cure negli ospedali menzionati e nelle zone collegate;

2.2 il miglioramento dei collegamenti tra i servizi sanitari e detti ospedali.

ARTICOLO III

Il progetto si prefiggerà di conseguire i seguenti specifici obiettivi:

3.1 sviluppo della capacità ospedaliera professionale e della organizzazione negli ospedali di As Saddah e di Turbah per un periodo di tre anni;

3.2 miglioramento della qualità e della quantità dei servizi sanitari di cura e di prevenzione in base alla giurisdizione di detti distretti;

3.3 razionalizzazione del sistema di assegnazione mediante l'individuazione e l'istituzione di procedure adeguate;

3.4 il rafforzamento del sistema di informazione sanitaria;

3.5 controllo delle malattie che comportano un rischio per la salute pubblica, come malattie contagiose, diarrea, malnutrizione, carenze di iodio e di vitamine;

3.6 sostegno particolare all'addestramento del personale Yemenita in entrambi gli ospedali per mezzo di specifiche attività e di opera prestata.

## ARTICOLO IV
## IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo Italiano si impegna a fornire servizi ed attrezzature per tutta la durata del presente piano, come evidenziato in appresso:

4.1 Personale italiano (in appresso denominato IMT)
L'agenzia di attuazione DISVI selezionerà, addestrerà e retribuirà le seguenti "equipes" sanitarie che saranno basate rispettivamente a As Saddah ed a Turbah per la durata del programma:

**As Saddah**

-1 chirurgo generale
-1 anestesista
-1 infermiere(a) qualificato(a) (specializzato in assistenza chirurgica e con capacità organizzative)
-1 ginecologa

**Turbah**

-1 chirurgo, capo "equipe"
- 1 anestesista
- 1 infermiere(a) qualificato(a) per la gestione e l'organizzazione
- 1 ginecologa
- 1 pediatra
- 1 infermiere(a) qualificato(a) (asistente chirurgico)
- 1 tecnico di laboratorio
- 1 tecnico elettro- meccanico.

4.2 Sarà ugualmente posto a disposizione, per le esigenze generali dell'IMT e del progetto:

- 1 tecnico logistico

4.3 **Consulenti a breve scadenza. Al fine di migliorare** ulteriormente le capacità ed il know-how locali, due consulenti a

breve scadenza dovranno essere messi a disposizione per un totale di 12 mesi, in particolare:

- un radiologo per un periodo di sei mesi per l'insegnamento di tecniche con raggi X e dell'ecotomografia. Gli altri sei mesi previsti nel bilancio si applicheranno a brevi consulenze di personale in possesso delle qualifiche indicate e concordate dai responsabili Yemeniti ed Italiani del progetto, in conformità con le esigenze del progetto e nei tempi più opportuni.

4.4 Attrezzature.

- 2 ECT compatibili con le attività di entrambi gli ospedali
- 4 veicoli a quattro ruote per le esigenze dell'IMT (uno per il settore logistico, tre per il personale medico e non medico)

## ARTICOLO V
## IMPEGNI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DELLO YEMEN

Il Governo dello Yemen si impegna a dare pieno sostegno e precedenza a questo progetto accertandosi che tale piena cooperazione e partecipazione sia estesa allo IMT a tutti i livelli in uno spirito di piena cooperazione ed amicizia.

Il Governo della Repubblica Araba dello Yemen si impegna specificatamente a:

5.1 Fornire i due ospedali di medici, infermieri e tecnici, al fine di aiutare il personale italiano(IMT) ad ottenere una funzionalità massimale in questi stessi ospedali. Un'attenzione particolare sarà data per dotare i due ospedali, il prima possibile, di personale medico interno , compresi infermieri e tecnici. Detto personale dovrebbe includere la massima percentuale possibile di Yemeniti.

5.2 Provvedere affinchè la maggior parte delle attività nell'ospedale di As Saddah ed almeno i servizi per i pazienti esterni ed i casi di urgenza Turbah siano in servizio prima dell'arrivo dell'IMT.

5.3 Assicurare un funzionamento sufficiente degli elementi logistici (energia, approvigionamento idrico, scarichi) prima dell'arrivo del IMT.

5.4 Continuare a sostenere le spese di acqua, di elettricità, di pulizie, nonchè [illegible] spese di telefono, , di servizi postali e telegrafici ed a[illegible] spese contingenti necessarie ai fini del progetto.

5.5 Continuare ad adottare misure finanziarie specifiche per far fronte alle spese annuali ordinarie e straordinaire per la riparazione e la manutenzione degli edifici.

5.6 Autorizzare l'importazione esentasse di attrezzature, di veicoli, di materiali e di altre forniture stanziate per l'attuazione del progetto.

5.7 Continuare a provvedere forniture di medicinali agli ospedali inclusi nel progetto.

5.8 Assicurare una stretta cooperazione tra le Autorità Yemenite interessate al progetto ed il personale italiano.

5.9 Assicurare riunioni regolari tra il personale italiano ed il personale yemenita a livello regionale per verificare l'attuazione del progetto.

5.10 Organizzare corsi e conferenze di cultura Araba per il personale di As Saddah e di Turbah, che dovranno aver luogo fuori dalle ore di lavoro.

5.11 Provvedere l'IMT di alloggi che saranno ammobiliati e riforniti come indicato nell'Annesso A.

## ARTICOLO VI

## DISTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' E DEGLI INCARICHI

6.1 L'IMT lavorerà in collaborazione, sotto la guida e la supervisione del Direttore dell'ospedale e/o dell'area sanitaria, che consulterà il capo dell'equipe italiana oppure il suo sostituto su tutte le principali decisioni relative al progetto e/o all'equipe.

L'IMT sarà incaricato di tutte le attività educative concernenti l'addestramento degli omologhi nominati dalla parte yemenita: Una particolare attenzione sarà consacrata alla Scuola infermieristica locale di Turbah, e se del caso a quella di As Saddah.

6.2 Ad As Saddah, uno dei medici sarà capo "equipe" e sarà anche capo del progetto per tutto il tempo in cui il capo "equipe" non è in funzione. Successivamente, il chirurgo e capo "equipe" di Turbah sara il responsabile del progetto.

6.3 Il Governo Italiano farà pervenire copie dei diplomi, lauree ed altri documenti pertinenti del personale italiano al Governo Yemenita, il quale esprimerà il suo parere al riguardo.

6.4 Il personale italiano avrà diritto a 36 giorni di congedo annuale in conformità con le regole ed i regolamenti del Governo Italiano.

6.5 Il personale Italiano dovrà:

- svolgere il proprio lavoro in conformità con i regolamenti sanitari dello Yemen.
-astenersi da ogni attività retribuita per tutta la durata del l'incarico;

-rispettare interamente la legislazione dello Yemen e rispettare i principi di non-interferenza negli affari interni del Paese;
- svolgere i propri incarichi in conformità con i principi più elevati dell'etica medica e professionale.

6.6. Negli ospedali di As Saddah e di Turbah, il personale Italiano lavorerà in collaborazione con i Direttori Sanitari, istituendo un gruppo di lavoro per la gestione del progetto.

6.7 Il personale Italiano sarà reso partecipe dei vari aspetti dei programmi di insegnamento, sia nella fase di pianificazione che in quella di attuazione.

6.8 Ogni controversia locale che non possa essere risolta dai Direttori degli ospedali di As Saddah e di Turbah, dall'unità sanitaria regionale o dal capo "equipe" sarà immediatamente deferita alle rispettive autorità, che ricercheranno una composizione reciprocamente accettabile.

6.9 Una valutazione formale del programma sarà effettuata alla fine del secondo anno da una "equipe" congiunta di rappresentanti delle due parti.

6.10 I firmatari del piano operativo sono, tutti e ciascuno, responsabili della gestione efficace e costruttiva delle componenti del progetto che ricadono sotto la loro giurisdizione a tutti i livelli implicati.

6.11 Al Governo Yemenita sarà assegnata la proprietà di tutte le attrezzature e forniture stanziate per l'attuazione del progetto, al termine delle attività dello stesso progetto.

## ARTICOLO VII
## RUOLO DEL DISVI E STATUS LEGALE DELL'IMT

7.1 L'attuazione del progetto sarà assegnata al DISVI dal Ministro Italiano degli Affari Esteri ed il DISVI opererà sotto la responsabilità del Governo italiano e sotto la supervisione sia dell'Ambasciata Italiana a Sanaa sia del Ministero della Sanità dello Yemen.

7.2 Il rappresentante del DISVI dinanzi le autorità Italiane o Yemenite sarà il capo équipe di Turbah, oppure, qualora quest'ultimo non sia disponibile, quello di As Saddah.

7.3 Il DISVI puo istituire un ufficio locale di coordinamento, qualora entrambe le parti lo ritengano necessario.

7.4 Il DISVI è autorizzato ad aprire un conto bancario in una banca Yemenita in conformità con i regolamenti della Banca Nazionale della Repubblica Araba dello Yemen.

7.5 Gli esperti italiani dipenderanno, per questioni amministrative e di disciplina, dall'Ambasciata Italiana a Sanaa e si asterranno da ogni attività politica o controversa, e rispetteranno le regole della Repubblica Araba dello Yemen.

7.6 Il personale italiano non puo svolgere alcuna attività pubblica o privata ad eccezione di quelle esplicitamente connesse con il presente Protocollo. Inoltre, il personale italiano non deve svolgere nessuna attività professionale,compresi servizi liberamente prestati, oltre a quelle attività previste dal progetto.

7.7. Il personale Italiano che appartiene all'IMT è esente da ogni responsabilità sia civile o penale, derivante da atti od omissioni commessi nell'espletamento delle sue funzioni ufficiali, a meno che detti atti od omissioni siano la conseguenza di mancanze o di negligenza grossolana.

ARTICOLO VIII
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL PIANO OPERATIVO

8.1 Questo progetto entrerà in vigore alla data della firma e sarà valido tre anni, a meno che non vi sia posto fine dall'una o dall'altra parte (o da entrambe) con sei mesi di anticipo mediante notifica per iscritto e dopo consultazioni preliminari per mezzo dei canali diplomatici.

8.2 Dopo due anni le parti si incontreranno per discutere la possibilità di ampliare il progetto per mezzo di un'eventuale integrazione aggiuntiva a livello di mano d'opera e di attrezzature ,soprattutto per migliorare l'erogazione diretta e periferica dei servizi di sanità primaria e per addestrare oppure promuovere i lavoratori sanitari Yemeniti.

Sana'a

| Firmato:-------------------- | Firmato:-------------------- |
|---|---|
| per conto del Governo della Repubblica Araba Yemenita | per conto del Governo della Repubblica Araba Yemenita |

**113.**

16 novembre 1988-19 ottobre 1989, Parigi

**Scambio di Note tra Italia e Francia per la creazione, nella stazione di Modane, in territorio francese, di un ufficio a controlli nazionali abbinati e per l'istituzione dei controlli in corso di viaggio tra Modane e Bardonecchia** (1)

**MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Paris, le 16 NOV. 1988

Le Ministère dés Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et, se référant à l'article 2 paragraphe 2 de la convention du 11 octobre 1963 entre la France et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :

Le gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administratif conclu à Rome, le 20 juillet 1988, entre les administrations douanières des deux pays et relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare de Modane, en territoire français, et à l'instauration de contrôles en cours de route entre Modane et Bardonnèche.

Cet arrangement a la teneur suivante :

**ARTICLE 1**

1 - Il est créé un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, en territoire français, en gare de MODANE.

Les contrôles italiens et français d'entrée et de sortie sont effectués auprès dudit bureau.

2 - Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 de la convention du 11 octobre 1963, le bureau italien, installé en territoire français, est rattaché à la Commune de BARDONNECHE.

(1) Entrata in vigore: 1º dicembre 1989.

**ARTICLE 2**

**1 - En gare de MODANE, deux zones distinctes sont instituées :**

**- Une pour le trafic des voyageurs (personnes franchissant la frontière par trains de voyageurs avec leurs bagages, marchandises à usage personnel, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises commerciales de peu de valeur, devises et cartes bancaires que les dites personnes emmènent avec elles pour leurs besoins personnels).**

**- L'autre pour le trafic des marchandises (expéditions de colis express, expéditions à grande et petite vitesse, denrées alimentaires, envois postaux, messagerie et animaux vivants).**

**2 - Les plans officiels des zones délimitées aux articles 3 et 4 seront affichés dans les bureaux italiens et français.**

**ARTICLE 3**

**1 - La zone pour le trafic des voyageurs comprend :**

**a) Les voies d'entrée des trains y compris la contre-voie de la frontière jusqu'à la hauteur des signaux 242 - 244 -246 - 248 sur les voies dénommées A - B -C -D, ainsi que la voie de départ des trains locaux pour l'ITALIE n.17 ;**

**b) Les quais 1 - 2 - 3, adjacents aux voies A - C - D jusqu'à la hauteur des signaux dont il est précédemment question au point a) ainsi que les quais adjacents à la voie 17 ;**

**c) Les parties du bâtiment principal de la gare des voyageurs et des bâtiments donnant sur les quais 1 -2 - 3, spécifiées au paragraphe 2 suivant.**

**2 - La zone est divisée en deux secteurs :**

a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant :

- Les voies, les quais et les parties de ceux-ci énumérées au paragraphe 1, petit a et b ;

- Dans le bâtiment principal de la gare des voyageurs, aïle Sud, rez-de-chaussée :

. La salle d'attente pour les voyageurs se rendant en Italie ;
. Le couloir, les escaliers de descente et de montée vers le quai 1, le souterrain vers le quai 2 ;

. Le local de dépôt des colis express et d'enregistrement des voyageurs ;

. Les toilettes ;

- Dans le bâtiment du quai 2, côté Nord, au rez-de-chaussée :

. La salle d'attente pour les voyageurs se rendant en France ;

- Dans le bâtiment du quai 3, côté Sud, au rez-de-chaussée :

Les toilettes ;

b) Un secteur réservé aux agents italiens comprenant :

- Dans le bâtiment du quai 2, côté Nord, au rez-de-chaussée :

Les bureaux de la douáne, des Gardes-Finances et de la Police des frontières.

3 - Si en raison de leur longueur, ou des exigences de manoeuvre, les trains ou parties de ceux-ci doivent dépasser la zone, ou bien s'ils sont déplacés en dehors de celle-ci, les dits trains ainsi que leurs parties, et les contre-voies de part et d'autre correspondant à leur longueur, sont encore considérésdans la zone voyageurs.

**ARTICLE 4**

1 - La zone de trafic de marchandises comprend, outre la zone mentionnée pour les voyageurs :

- Les voies 19 et 21 réservées au service postal et au stationnement du matériel roulant ;

- Les voies 4 - 6 - 8 réservées au service de nettoyage, d'entretien et au stationnement du matériel roulant ;

- La voie 35 (ancienne navette-auto) destinée au stationnement du matériel roulant ;

- Les voies 27 - 29 - 31 - 33 destinées au transit, ainsi que pour le dépôt des machinistes, des F.S.

- La zone de territoire soumise à des travaux publics du secteur "Exportation" (de l'Italie) ou "Importation" (vers la France) comprenant les voies 10 - 12 - 14 - 16 - 18 -20 - 20 bis - 22 -24 -26 -28 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 ;

- La zone de territoire soumise à des travaux publics du secteur "Régime accéléré" comprenant les voies 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 :

- La zone de territoire soumise à des travaux publics du secteur "FOURNEAUX" (Importation vers l'Italie -Exportation de France) comprenant les voies 3 - 5 -7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 -19 - 21 - 23 -25 - 27 -29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39 -41 -43 -45 - 47 -49 -51, excepté les voies à grande vitesse de France et vers la France, à partir de l'intersection avec l'aiguillage 9 a) ;

- Toutes les constructions et installations appartenant à ces dites zones de territoire énumérées au paragraphe 2 suivant, ainsi que les voies ferroviaires (voies de service) situées àl'intérieur de la zone ou à proximité immédiate des voies mentionnées ci-dessus.

2 - La zone est divisée en deux secteurs :

a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant :

- Les voies énumérées au paragraphe 1 ;

- Les quais, les rampes de chargement, les plates-formes de distribution, les passages, ainsi que les voies ferroviaires appartenant aux zones de territoire soumises à des travaux publics.

- Les entrepôts suivants :

. l'entrepôt n°1 du secteur "Exportation" (de l'Italie) ou "Importation" (vers la France), excepté les parties réservées au trafic intérieur français ;

. l'entrepôt des colis express n° 2 et n° 3 dans le secteur "Régime accéléré", excepté les parties réservées au trafic intérieur français ;

. l'entrepôt n°4 du secteur "FOURNEAUX", excepté les parties réservées au trafic intérieur français ;

. l'entrepôt des colis postaux situé dans le bâtiment des Postes Italiennes dans le secteur "Voyageurs" ;

- Les chantiers suivants :

. le chantier de réparation des véhicules et le dépôt des locomotives italiennes situé dans le secteur "Exportation" (ou Importation) et desservi par les voies 27 - 29 - 31 et 33 ;

. le chantier de réparation des véhicules et le dépôt des locomotives francaises situé dans le secteur "Voyageurs" et desservi par la voie 8 bis ;

. le chantier de reparation des véhicules et le dépôt des locomotives françaises, situé dans le secteur "Exportation" (ou "Importation") et desservi par une plate-forme tournante reliée à la voie n° 24 ;

. le chantier de reparation des véhicules situé dans le secteur "FOURNEAUX" et desservi par les voies 45 -47 - 49 -51.

b) Un secteur réservé aux agents italiens et comprenant :

- Les bureaux et les locaux a l'usage de la Douane italienne :

. Dans le bâtiment central, la Direction de la Circonscription douanière ;

. Dans le bâtiment du secteur "Exportation", les bureaux de la Recette, de l'exportation et de la Direction commerciale ;

. Dans le bâtiment de la Poste italienne, le bureau postal ;

. Dans le bâtiment du secteur "Régime accéléré" le bureau importation "régime accéléré" ;

. dans le bâtiment du secteur "FOURNEAUX" le bureau Import FOURNEAUX.

- Les bureaux et les locaux à l'usage de la Garde-Finances :

. Dans le "foyer" situé près du dépôt des locomotives françaises, la caserne de la Brigade appartenant à la Garnison de MODANE ;

. Dans le bâtiment du secteur "Voyageurs" donnant sur le quai n°2, côté Nord, le Poste de Garde central-voyageurs ;

. Dans le bâtiment du secteur "Régime accéléré" le poste de garde "régime accéléré" ;

. Dans le bâtiment du secteur "FOURNEAUX", le poste de garde "IMPORT-FOURNEAUX" ;

- Les bureaux et les locaux à l'usage de la Police des Frontières italienne :

. Dans le bâtiment du secteur "Voyageurs" donnant sur le quai n°2, côté Nord, le Poste de Garde Voyageurs ;

- Les bureaux et les locaux à l'usage du Ministère de la Santé :

. Dans le bâtiment du secteur "Régime accéléré",le bureau du vétérinaire des frontières ;

. Dans le bâtiment du secteur "FOURNEAUX", le bureau décentralisé du vétérinaire des frontières ;

- Les bureaux et les locaux à l'usage du Ministère de l'Agriculture et des forêts :

. Dans le bâtiment du secteur "FOURNEAUX", le bureau phytosanitaire ;

- Les bureaux et les locaux à l'usage du Ministère du Commerce Extérieur :

. Dans le bâtiment du secteur "Voyageurs", donnant sur le quai n°3, côté Sud, le bureau de l'Institut du Commerce Extérieur (I.C.E.).

**ARTICLE 5**

1 - La zone inclut également la pente du terre-plein ou de la tranchée où est tracée la ligne ferroviaire : si la surface est plane, la zone s'étend jusqu'à cinq mètres parallèlement au rail extérieur.

2 - Dans tous les cas, sont exclus de la zone les propriétés privées, les voies publiques qui la côtoient, ainsi que les passages ouverts au public qui passent au-dessus ou en-dessousde la zone, étant bien précisé ce qui est fixé par l'article 8.

3 - Lorsque les parties de la zone sont dépourvues d'enceinte, ou si celle-ci s'éloigne trop de l'aire de la gare, la limite de la zone sera alors signalée par des piquets bicolores d'un mètre de hauteur.

4 - Les voies et les passages d'entrée dans la zone, seront signalés par des panneaux portant la légende "limite de la zone douanière", dans les langues officielles des pays contractants.

**ARTICLE 6**

1 - Les agents italiens n'ont pas droit de contrôle sur le trafic intérieur francais, ainsi que sur le trafic international français qui ne touche pas le territoire italien.

Ces trafics se déroulent, en regle générale, dans les parties suivantes de la zone :

- voie d'accès et plate-forme de distribution du quai "Régime accéléré" ainsi qu'auprès de l'entrepôt 2 et 3, côté Nord ;

- voie d'accès et plate-forme de distribution du quai d'embarquement "FOURNEAUX", ainsi qu'auprès de l'entrepôt 4, côté Nord ;

- voie d'accès et plate-forme de distribution du quai d'embarquement "Exportation" (ou "importation"), ainsi qu'auprès de l'entrepôt 1, côté Sud ;

- Hall de la gare et bureau des bagages à main ou enregistrés dans le bâtiment principal de la gare de voyageurs.

2 - Conformément à l'article 5 de la convention du 11 octobre 1963, l'activité des personnes étrangères au trafic en provenance ou à destination de l'ITALIE, ne peut être contrôlée que dans la mesure où ces personnes violent manifestement, à l'intérieur de la zone, les dispositions de la loi ou des règlements douaniers de l'Etat limitrophe.

**ARTICLE 7**

Les agents italiens, dans l'exercice de leurs fonctions, ont la faculté d'exercer leur contrôle dans tous les locaux situés en gare de MODANE et réservés à l'usage des autres administrations publiques italiennes, ceci seulement aux fins envisagées par la convention du 11 octobre 1963 en vigueur.

**ARTICLE 8**

1 - Dans le cas où, en raison d'exigences particulières, il s'avère nécessaire de transporter, même avec des véhicules routiers, des valeurs et des marchandises entre la zone et la frontière ou d'une partie de la zone à une autre, les agents italiens ont droit d'escorter ces transports et de veiller à la bonne fin de ces opérations sans préjudice des formalités de l'Etat de séjour.

2 - Sur le parcours indiqué, le véhicule même est considéré comme faisant partie de la zone. Pendant ce transport, les arrêts non imposés par nécessité de circulation doivent être évités.

3 - Durant les transports indiqués ci-dessus, la collaboration des agents de l'Etat de séjour s'applique conformément à l'article 9 de la convention du 11 octobre 1963.

**ARTICLE 9**

1 - Au sens de l'art. 5 de la convention du 11 octobre 1963 appliqué aux voyageurs, doivent être considérées comme se rendant en Italie les personnes qui, au cours des opérations de contrôle effectuées par les agents italiens, ont accompli les formalités de déclaration en douane, même si elles sont négatives, à condition que les agents français aient achevé leur propre contrôle ou y aient renoncé.

2 - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention du 11 octobre 1963, les opérations de contrôle des

voyageurs et de leurs bagages effectuées dans les trains sont considérées comme terminées par les agents du pays de sortie, quant ceux-ci ont quitté le compartiment du train.

**ARTICLE 10**

1 - Les personnes placées en état d'arrestation ou arrêtées, dans une partie de la zone, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention du 11 octobre 1963, ainsi que les marchandises saisies peuvent être conduites par les agents italiens dans tout bureau italien de la zone, c'est-à-dire :

- pour le trafic de voyageurs, par le passage souterrain de la gare de voyageurs.

pour le trafic de marchandises, par la zone qui longe, si cela est possible, les voies ferrées ou par le passage souterrain.

2 - Pour le transport des marchandises saisies entre le lieu de la saisie et les bureaux italiens de la zone, les chemins de fer italiens et français apporteront leur collaboration, prévue dans les accords de l'espèce entre autorités locales.

3 - Les personnes placées en état d'arrestation ou arrêtées conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention du 11 octobre 1963, seront conduites en Italie par les agents italiens, par la voie ferrée ou par la voie routière du Tunnel du FREJUS.

Dans l'attente de ce transfert, la retenue des personnes s'effectuera dans les locaux réservés aux agents italiens en gare de MODANE.

**ARTICLE 11**

Les agents italiens en uniforme peuvent accéder à leur lieu de travail situé dans la zone et s'en retourner, soit à pied, éventuellement en groupe, soit à bord de véhicules de service en suivant sans arrêt le parcours prescrit par leurs autorités locales.

ARTICLE 12

En application de l'article 17 de la convention du 11 octobre 1963, les locaux reconnus nécessaires à l'exécution du service, dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés de la Gare Internationale de MODANE, seront fournis gratuitement aux Administrations italiennes.

ARTICLE 13

1 - Pour le trafic voyageurs, les contrôles italiens et français à l'entrée et à la sortie peuvent être effectués sur les trains en cours de route sur le parcours, MODANE-BARDONNECHE et vice-versa. Les contrôles concernent les personnes et leurs bagages personnels.

2 - La zone prévue à l'article 3 de la convention du 11 octobre 1963 comprend les trains sur le parcours mentionné au paragraphe précédent.

3 - Dans la gare de BARDONNECHE, les agents français ont le droit de retenir sur les quais et dans leurs locaux situés dans le bâtiment de service de la gare F.S., les personnes qui ont violé les lois de l'Etat français, ainsi que les marchandises et les biens saisis sur les trains. A cet égard, sont considérés comme zone les quais, les locaux indiqués ci-dessus, de même que les parcours qu'il est nécessaire de suivre.

4 - Les personnes arrêtées et les marchandises ou autres biens saisis peuvent être conduits dans l'Etat limitrophe par le train sur le parcours indiqué à l'article 1 ou bien par la voie routière du tunnel du FREJUS.

5 - Les agents en service bénéficieront du transport gratuit sur le parcours MODANE-BARDONNECHE et vice-versa.

6 - Pour l'application de l'article 4 du paragraphe 1 de la convention du 11 octobre 1963, la zone réservée aux agents français est rattachée à la Commune de MODANE.

**ARTICLE 14**

1 - Les Présidents des deux délégations de la Commission mixte, prevue à l'article 27 de la convention du 11 octobre 1963, peuvent, par échange de lettres, apporter à la zone décrite aux articles 3 et 4 les éventuelles modifications qui seront rendues nécessaires par des exigences d'ordre technique, d'organisation ou de fonctionnement.

Ces modifications pourront être apportées seulement entre les limites de ces zones et seront reportées sur les plans officiels mentionnés à l'article 2 paragraphe 2.

2 - La division des Douanes de MODANE et la circonscription Départementale de la P.A.F. de la Savoie à MODANE d'une part, la circonscription douanière de MODANE et le bureau de la première zone de Police frontière de BARDONNECHE d'autre part, règlent ensemble les questions de détail, en accord avec les autorités ferroviaires et en particulier celles relatives à l'écoulement du trafic et à l'utilisation des zones.

3 - Les agents du grade le plus élevé, en service sur le terrain, sont autorisés à adopter d'un commun accord les mesures rendues nécessaires soit momentanément, soit pendant de brèves périodes, pour éliminer spécialement les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion des contrôles ; par contre, les décisions de plus grande importance sont adoptées en accord entre les directions ou par les services cités ci-dessus.

Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du gouvernement italien, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère consti tueront, conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la convention du 11 octobre 1963, l'accord des deux gouvernements sur la création, en gare de Modane, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et l'instauration de contrôles en cours de route entre Modane et Bardonnèche.

Le Ministère propose que l'accord envisagé entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie l'assurance de sa haute considération.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères
et par autorisation
Le Ministre Plénipotentiaire
Directeur de la Direction des Français
à l'Etranger

Isabelle RENOUARD

*Ambasciata d'Italia*

*Parigi*

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur de se référer à sa Note du 16 novembre 1988 par laquelle il a voulu lui communiquer ce qui suit :

"Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et, se référant à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention du 11 octobre 1963 entre la France et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :

Le Gouvernement français a pris connaissance de l'Arrangement administratif conclu à Rome, le 20 juillet 1988, entre les administrations douanières des deux pays et relatif la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare de Modane, en territoire français, et à l'instauration de contrôles en cours de route entre Modane et Bardonnèche.

Cet Arrangement a la teneur suivante :

ARTICLE 1

1 - Il est créé un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, en territoire français, en gare de MODANE.

Les contrôles italiens et français d'entrée et de sortie sont effectués auprès dudit bureau.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Direction des Français à l'Etranger
et des Etrangers en France
Service des Accords de Réciprocité
23, rue La Pérouse
75775 PARIS CEDEX 16

2 - Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, alinea 2 de la Convention du 11 octobre 1963, le bureau italien, installé en territoire français, est rattaché à la Commune de Bardonnèche.

ARTICLE 2

1 - En gare de MODANE, deux zones distinctes sont instituées :

- Une pour le trafic des voyageurs (personnes franchissant la frontière par trains de voyageurs avec leurs bagages, marchandises à usage personnel, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises commerciales de peu de valeur, devises et cartes bancaires que lès dites personnes emmènent avec elles pour leurs besoins personnels).

- L'autre pour le trafic des marchandises (expéditions de colis express, expéditions à grande et petite vitesse, denrées alimentaires, envois postaux, messageries et animaux vivants).

2 - Les plans officiels des zones délimitées aux articles 3 et 4 seront affichés dans les bureaux italiens et français.

ARTICLE 3

1 - La zone pour le trafic des voyageurs comprend :

a) Les voies d'entrée des trains y compris la contre-voie de la frontière jusqu'à la hauteur des signaux 242 - 244 - 246 - 248 sur les voies dénommées A - B - C - D, ainsi que la voie de départ des trains locaux pour l'ITALIE n. 17;

b) Les quais 1 - 2 - 3, adjacents aux voies A - C - D jusqu'à la hauteur des signaux dont il est precédemment question au point a) ainsi que les quais adjacents à la voie 17;

c) Les parties du bâtiment principal de la gare des voyageurs et des bâtiments donnant sur les quais 1 - 2 - 3, spécifiées au paragraphe suivant.

2 - La zone est divisée en deux secteurs :

a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant :

- Les voies, les quais et les parties de ceux-ci énumérées au paragraphe 1, petit a et b;

- Dans le bâtiment principal de la gare des voyageurs, aile Sud, rez-de-chaussée :

. La salle d'attente pour les voyageurs se rendant en Italie;

. Le couloir, les escaliers de descente et de montée vers le quai 1, le souterrain vers le quai 2;

. Le local de dépôt des colis express et d'enregistrement des voyageurs;

. Les toilettes;

- Dans le bâtiment du quai 2, côté Nord, au rez-de-chaussée ·

. La salle d'attente pour les voyageurs se rendant en France;

- Dans le bâtiment du quai 3, côté Sud, au rez-de-chaussée :

. Les toilettes;

b) Un secteur réservé aux agents italiens comprenant :

- Dans le bâtiment du quai 2, côté Nord, au rez-de-chaussée :

. Les bureaux de la douane, des Gardes-Finances et de la Police des frontières.

3 - Si en raison de leur longueur,ou des exigences de manoeuvre, les trains ou parties de ceux-ci doivent dépasser la zone, ou bien s'ils sont déplacés en dehors de celle-ci, les dits trains ainsi que leurs parties, et les contre-voies de part et d'autre correspondant à leur longueur, sont encore considérés dans la zone voyageurs.

## ARTICLE 4

1 - La zone de trafic de marchandises comprend, outre la zone mentionnée pour les voyageurs .

- Les voies 19 et 21 réservées au service postal et au stationnement du matériel roulant;

- Les voies 4 - 6 - 8 réservées au service de nettoyage, d'entretien et au stationnement du matériel roulant;

- La voie 35 (ancienne navette-auto) destinée au stationnement du matériel roulant;

- Les voies 27 - 29 - 31 - 33 destinées au transit, ainsi que pour le dépôt des machinistes, des F.S.

- La zone de territoire soumise à des travaux publics du secteur "Exportation" (de l'Italie) ou "Importation" (vers la France) comprenant les voies 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 20 bis - 22 - 24 - 26 - 28 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44;

- La zone de territoire soumise à des travaux publics du secteur "Régime accéléré" comprenant les voies 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15;

- La zone de territoire soumise à des travaux publics du secteur "FOURNEAUX" (Importation vers l'Italie - Exportation de France) comprenant les voies 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39 - 41 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51, excepté les voies à grande vitesse de France et vers la France, à partir de l'intersection avec l'aiguillage 9 a);

- Toutes les constructions et installations appartenant à ces dites zones de territoire énumérées au paragraphe 2 suivant, ainsi que les voies ferroviaires (voies de service) situées à l'intérieur de la zone ou à proximité immédiate des voies mentionnées ci-dessus.

2 - La zone est divisée en deux secteurs .

a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant :

- Les voies énumérées au paragraphe 1;

- Les quais, les rampes de chargement, les plates-formes de distribution, les passages, ainsi que les voies ferroviaires appartenant aux zones de territoire soumises à des travaux publics;

- Les entrepôts suivants

. l'entrepôt n° 1 du secteur "Exportation"(de l'Italie) ou "Importation" (vers la France), excepté les parties réservées au trafic intérieur français;

. l'entrepôt des colis express n° 2 et n° 3 dans le secteur "Régime accéléré", excepté les parties réservées au trafic intérieur français;

. l'entrepôt n° 4 du secteur "FOURNEAUX", excepté les parties réservées au trafic intérieur francais;

. l'entrepôt des colis postaux situé dans le bâtiment des Postes italiennes dans le secteur "Voyageurs";

- Les chantiers suivants :

. le chantier de réparation des véhicules et le dépôt des locomotives italiennes situé dans le secteur "Exportation" (ou Importation) et desservi par les voies 27 - 29 - 31 et 33;

. le chantier de réparation des véhicules et le dépôt des locomotives francaises situé dans le secteur "Voyageurs" et desservi par la voie 8 bis;

. le chantier de réparation des véhicules et le dépôt des locomotives françaises, situé dans le secteur "Exportation" (ou "Importation") et desservi par une plate-forme tournante reliée à la voie n° 24;

. le chantier de réparation des véhicules situé dans le secteur "FOURNEAUX" et desservi par les voies 45 - 47 - 49 - 51.

b) Un secteur réservé aux agents italiens et comprenant :

- Les bureaux et les locaux à l'usage de la Douane italienne:

. Dans le bâtiment central, la Direction de la Circonscription douanière;

. Dans le bâtiment du secteur "Exportation", les bureaux de la Recette, de l'exportation et de la Direction commerciale;

. Dans le bâtiment de la Poste italienne, le bureau postal;

. Dans le bâtiment du secteur "Régime accéléré" le bureau importation "régime accéléré";

. Dans le bâtiment du secteur "FOURNEAUX" le bureau Import FOURNEAUX.

- Les bureaux et les locaux à l'usage de la Garde-Finances :

. Dans le "foyer" situé près du dépôt des locomotives françaises, la caserne de la Brigade appartenant à la Garnison de MODANE;

. Dans le bâtiment du secteur "Voyageurs" donnant sur le quai n° 2, Côté Nord, le Poste de Garde central-voyageurs;

. Dans le bâtiment du secteur "Régime accéléré" le Poste de Garde "régime accéléré";

. Dans le bâtiment du secteur "FOURNEAUX", le Poste de Garde "IMPORT-FOURNEAUX";

- Les bureaux et les locaux à l'usage de la Police des Frontières italienne ·

. Dans le bâtiment du secteur "Voyageurs" donnant sur le quai n° 2, côté Nord, le Poste de Garde Voyageurs;

- Les bureaux et les locaux à l'usage du Ministère de la Santé :

. Dans le bâtiment du secteur "Régime accéléré", le bureau du vétérinaire des frontières;

. Dans le bâtiment du secteur "FOURNEAUX", le bureau décentralisé du vétérinaire des frontières;

- Les bureaux et les locaux à l'usage du Ministère de l'Agriculture et des Forêts :

. Dans le bâtiment du secteur "FOURNEAUX", le bureau phytosanitaire;

- Les bureaux et les locaux à l'usage du Ministère du Commerce Extérieur :

. Dans le bâtiment du secteur "Voyageurs", donnant sur le quai n° 3, côté Sud, le bureau de l'Institut du Commerce Extérieur (I.C.E.)

ARTICLE 5

1 - La zone inclut également la pente du terre-plein ou de la tranchée ou est tracée la ligne ferroviaire : si la surface est plane, la zone s'étend jusqu'à cinq mètres parallèlement au rail extérieur.

2 - Dans tous les cas, sont exclus de la zone les propriétés privées, les voies publiques qui la côtoient, ainsi que les passages ouverts au public qui passent au-dessus ou en-dessous de la zone, étant bien précisé ce qui est fixé par l'article 8.

3 - Lorsque les parties de la zone sont dépourvues d'enceinte, ou si celle-ci s'éloigne trop de l'aire de la gare, la limite de la zone sera alors signalée par des piquets bicolores d'un mètre de hauteur.

4 - Les voies et les passages d'entrée dans la zone seront signalés par des panneaux portant la légende "limite de la zone douanière", dans les langues officielles des pays contractants.

ARTICLE 6

1 - Les agents italiens n'ont pas droit de contrôle sur le trafic intérieur français, ainsi que sur le trafic international français qui ne touche pas le territoire italien.

Ces trafics se déroulent, en règle générale, dans les parties suivantes de la zone :

- voie d'accès et plate-forme de distribution du quai "Régime accéléré" ainsi qu'auprès de l'entrepôt 2 et 3, côté Nord;

- voie d'accès et plate-forme de distribution du quai d'embarquement "FOURNEAUX", ainsi qu'auprès de l'entrepôt 4, côté Nord;

- voie d'accès et plate-forme de distribution du quai d'embarquement "Exportation" (ou "Importation"), ainsi qu'auprès de l'entrepôt 1, côté Sud;

- hall de la gare et bureau des bagages à main ou enregistrés dans le bâtiment principal de la gare de voyageurs.

2 - Conformément à l'article 5 de la Convention du 11 octobre 1963, l'activité des personnes étrangères au trafic en provenance ou à destination de l'ITALIE, ne peut être contrôlée que dans la mesure où ces personnes violent manifestement, à l'intérieur de la zone, les dispositions de la loi ou des réglements douaniers de l'Etat limitrophe.

ARTICLE 7

Les agents italiens, dans l'exercice de leurs fonctions, ont la faculté d'exercer leur contrôle dans tous les locaux situés en gare de MODANE et réservés à l'usage des autres administrations publiques italiennes, ceci seulement aux fins envisagées par la Convention du 11 octobre 1963 en vigueur.

ARTICLE 8

1 - Dans le cas où, en raison d'exigences particulières, il s'avère nécessaire de transporter, même avec des véhicules routiers, des valeurs et des marchandises entre la zone et la frontière ou d'une partie de la zone à une autre, les agents italiens ont droit d'escorter ces transports et de veiller à la bonne fin de ces opérations sans préjudice des formalités de l'Etat de séjour.

2 - Sur le parcours indiqué, le véhicule même est considéré comme faisant partie de la zone. Pendant ce transport, les arrêts non imposés par nécessité de circulation doivent être évités.

3 - Durant les transports indiqués ci-dessus, la collaboration des agents de l'Etat de séjour s'applique conformément à l'article 9 de la Convention du 11 octobre 1963.

ARTICLE 9

1 - Au sens de l'art. 5 de la Convention du 11 octobre 1963 appliqué aux voyageurs, doivent être considérées comme se rendant en Italie les personnes qui, au cours des opérations de contrôle effectuées par les agents italiens, ont accompli les formalités de déclaration en douane, même si elles sont négatives, à condition que les agents français aient achevé leur propre contrôle ou y aient renoncé.

2 - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention du 11 octobre 1963, les opérations de contrôle des

voyageurs et de leurs bagages effectuées dans les trains sont considérées comme terminées par les agents du pays de sortie, quand ceux-ci ont quitté le compartiment du train.

ARTICLE 10

1 - Les personnes placées en état d'arrestation ou arrêtées, dans une partie de la zone, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la Convention du 11 octobre 1963, ainsi que les marchandises saisies peuvent être conduites par les agents italiens dans tout bureau italien de la zone, c'est-à-dire :

- pour le trafic de voyageurs, par le passage souterrain de la gare de voyageurs.

- pour le trafic de marchandises, par la zone qui longe, si cela est possible, les voies ferrées ou par le passage souterrain.

2 - Pour le transport des marchandises saisies entre le lieu de la saisie et les bureaux italiens de la zone, les chemins de fer italiens et français apporteront leur collaboration, prévue dans les accords de l'espèce entre autorités locales.

3 - Les personnes placées en état d'arrestation ou arrêtées conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la Convention du 11 octobre 1963, seront conduites en Italie par les agents italiens, par la voie ferrée ou par la voie routière du Tunnel du FREJUS.

Dans l'attente de ce transfert, la retenue des personnes s'effectuer dans les locaux réservés aux agents italiens en gare de MODANE.

ARTICLE 11

Les agents italiens en uniforme peuvent accéder à leur lieu de travail situé dans la zone et s'en retourner, soit à pied, éventuellement en groupe, soit à bord de véhicules de service en suivant sans arrêt le parcours prescrit par leurs autorités locales.

ARTICLE 12

En application de l'article 17 de la Convention du 11 octobre 1963, les locaux reconnus nécessaires à l'exécution du service, dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés de la Gare Internationale de MODANE,seront fournis gratuitement aux Administrations italiennes.

ARTICLE 13

1 - Pour le trafic voyageurs, les contrôles italiens et français à l'entrée et à la sortie peuvent être effectués sur les trains en cours de route sur le parcours MODANE-BARDONNECHE et vice-versa. Les contrôles concernent les personnes et leurs bagages personnels.

2 - La zone prévue à l'article 3 de la Convention du 11 octobre 1963 comprend les trains sur le parcours mentionné au paragraphe précédent.

3 - Dans la gare de BARDONNECHE, les agents français ont le droit de retenir sur les quais et dans leurs locaux situés dans le bâtiment de service de la gare F.S., les personnes qui ont violé les lois de l'Etat français, ainsi que les marchandises et les biens saisis sur les trains. A cet égard, sont considérés comme zone les quais, les locaux indiqués ci-dessus, de même que les parcours qu'il est nécessaire de suivre.

4 - Les personnes arrêtées et les marchandises ou autres biens saisis peuvent être conduits dans l'Etat limitrophe par le train sur le parcours indiqué à l'article 1 ou bien par la voie routière du tunnel du FREJUS.

5 - Les agents en service bénéficieront du transport gratuit sur le parcours MODANE-BARDONNECHE et vice-versa.

6 - Pour l'application de l'article 4 du paragraphe 1 de la Convention du 11 octobre 1963, la zone réservée aux agents français est rattachée à la Commune de MODANE.

ARTICLE 14

1 - Les Présidents des deux délégations de la Commission mixte, prévue à l'article 27 de la Convention du 11 octobre 1963, peuvent, par échange de lettres, apporter à la zone décrite aux articles 3 et 4 les éventuelles modifications qui seront rendues nécessaires par des exigences d'ordre technique, d'organisation ou de fonctionnement.

Ces modifications pourront être apportées seulement entre les limites de ces zones et seront reportées sur les plans officiels mentionnés à l'article 2 paragraphe 2.

2 - La division des Douanes de MODANE et la circonscription Départementale de la P.A.F. de la Savoie à MODANE d'une part, la circonscription douanière de MODANE et le bureau de la première zone de Police frontière de BARDONNECHE d'autre part, règlent ensemble les questions de détail, en accord avec lés autorités ferroviaires et en particulier celles relatives à l'écoulement du trafic et à l'utilisation des zones.

3 - Les agents du grade le plus élevé, en service sur le terrain, sont autorisés à adopter d'un commun accord les mesures rendues nécessaires soit momentanément, soit pendant de brèves périodes, pour éliminer spécialement les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion des contrôles; par contre, les décisions de plus grande importanse sont adoptées en accord entre les directions ou par les services cités ci-dessus.

Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernelent italien, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère constitueront, conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la Convention du 11 octobre 1963, l'accord des deux gouvernements sur la création, en gare de Modane, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et l'instauration de contrôles en cours de route entre Modane et Bardonnèche.

Le Ministère propose que l'accord envisagé entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie l'assurance de sa haute considération".

L'Ambassade d'Italie a l'honneur de communiquer au Ministère des Affaires Etrangères que les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement italien, la présente Note et celle du Ministère constituant l'accord des deux Gouvernements sur la création en gare de Modane, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et à l'instauration de contrôles en cours de route entre Modane et Bardonnèche.

Le Gouvernement italien concorde par ailleurs sur la proposition du Ministère que cet accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade, c'est-à-dire le 1° décembre 1989.

L'AMBASCIATORE
F. to G. ATTOLICO

Paris, le 19 octobre 1989

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
REPUBBLICA FRANCESE
Parigi, 16 Novembre 1988

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e, facendo riferimento all'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione dell'11 ottobre 1963 tra la Francia e l'Italia relativa agli uffici per controlli nazionali abbinati ed ai controlli durante il percorso ha l'onore di comunicare quanto segue:

Il Governo francese ha preso conoscenza dell'intesa amministrativa stipulata a Roma il 20 luglio 1988, tra le amministrazioni doganali di entrambi i paesi, relativa alla creazione di un ufficio per controlli nazionali abbinati nella stazione di Modane, in territorio francese, ed all'instaurazione di controlli in corso di viaggio tra Modane e Bardonecchia.

Questa intesa è del tenore seguente:

Articolo 1

1- E' stato creato un ufficio per controlli nazionali abbinati, in territorio francese, alla stazione di MODANE.

I controlli italiani e francesi di entrata e di uscita sono effettuati presso tale Ufficio.

2- Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, capoverso 2 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, l'ufficio italiano, installato in territorio francese, è riallacciato al Comune di BARDONECCHIA.

Articolo 2

1- Alla stazione di MODANE, vengono istituite due zone distinte:

-Una per la circolazione dei viaggiatori (persone che attraversano la frontiera per mezzo di treni viaggiatori con i loro bagagli, merci d'uso personale, campioni commerciali, piccoli quantitativi di merci commerciali di poco valore, valute e carte di credito che tali persone portano con sè per i propri fabbisogni personali.)

- L'altra per la circolazione delle merci (spedizioni di colli espresso, spedizioni a grande e piccola velocità, generi alimentari, invii postali, ufficio trasporto merci ed animali vivi).

2- Le piante ufficiali delle zone delimitate negli articoli 3 e 4 saranno affisse negli uffici italiani e francesi.

Articolo 3

1- La zona per il traffico dei viaggiatori include:
a) I binari d'ingresso dei treni, compreso il binario inverso della frontiera fino all'altezza dei segnali 242 -244 - 246 - 248 sui binari denominati A-B-C -D, nonché il binario di partenza dei treni locali per l'ITALIA n.17;

b).I marciapiedi 1-2-3, adiacenti ai binari A-B- C- D, fino all'altezza dei segnali di cui trattasi in precedenza al punto a) nonchè i marciapiedi adiacenti al binario 17;

c) Le parti dell'edificio principale della stazione dei viaggiatori e degli edifici che si affacciano sui marciapiedi 1-2-3, specificati nel paragrafo 2 successivo.

2- La zona è divisa in due settori:
a) Un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati che include:
- i binari, i marciapiedi e le parti di questi ultimi enumerate al paragrafo 1, a) e b);

- Nell'edificio principale della stazione dei viaggiatori, ala Sud, piano terra:

. La sala d'attesa per i viaggiatori che si recano in Italia;
.Il corridoio, scale di discesa e di risalita verso il marciapiede 1, passaggio sotterraneo verso il marciapiede 2;
.Il locale di deposito dei colli espresso e di registrazione dei viaggiatori;
.Le tolette;

Nell'edificio del marciapiede 2, lato Nord, piano terra:
.La sala d'attesa per i viaggiatori che si recano in Francia;

Nell'edificio del marciapiede 3, lato Sud, piano terra:

.Le tolette;

b) Un settore riservato agli agenti italiani che comprende:
- Nell'edificio del marciapiede 2, lato Nord, piano terra:

. Gli uffici della dogana, delle Guardie di Finanza e della Polizia di frontiera.

3- Se, a causa della loro lunghezza, oppure di esigenze di manovra, i treni o parti di questi ultimi debbono oltrepassare la zona, oppure se vengono spostati all'esterno di essa, tali treni nonchè le loro parti, ed i binari inversi da una parte e dall'altra che corrispondono alla loro lunghezza, sono ancora considerati nella zona viaggiatori.

## Articolo 4

1- La zona di traffico di merci include, oltre alla zona menzionata per i viaggiatori:

- I binari 19 e 21 riservati al servizio postale ed allo stazionamento del materiale rotabile;

- I binari 4-6-8 riservati al servizio di pulizia, di manutenzione ed al stazionamento del materiale rotabile;

- Il binario 35 (ex-mezzo di trasporto per autoveicoli a corsa continua) destinato al stazionamento del materiale rotabile;

- I binari 27-29-31 -33 destinati al transito nonché al deposito dei macchinisti, dei F.S.

- La zona di territorio sottoposta a lavori pubblici del settore "esportazione" (dall'Italia) oppure "Importazione"(verso la Francia) comprendenti i binari 10-12-14-16-18-20-20bis-22-24-26-28-36-38-40-42-44;

- La zona di territorio sottoposta a lavori pubblici del settore "Regime accelerato" comprendente i binari 3-5-7-9-11-13-15:

- La zona di territorio soggetta a lavori pubblici del settore "FORNELLI" (Importazione verso l'Italia - Esportazione dalla Francia) comprendente i binari 3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51, tranne i binari a grande velocità dalla Francia e verso la Francia, a partire dall'intereseziòne con lo scambio 9 a);

- Tutte le costruzioni ed impianti appartenenti a dette zone di territorio enumerate al paragrafo 2 seguente, nonché i binari ferroviari (binari di servizio) situati all'interno della zona oppure nelle vicinanze immediate dei binari sopra menzionati.

2- La zona è divisa in due settori:

a) Un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:

- I binari enumerati al paragrafo 1;
- I marciapiedi, le rampe di carico, le piattaforme di distribuzione, i passaggi, nonché i binari ferroviari appartenenti alle zone di territorio sottoposte a lavori pubblici.

- I seguenti magazzini:

Il magazzino n.1 del settore "Esportazione" (dall'Italia) oppure "Importazione" (verso la Francia), ad eccezione delle parti riservate al traffico interno francese;

- Il deposito dei colli espresso n.2 e n.3 nel settore" Regime accelerato" tranne le parti riservate al traffico interno francese;

. Il deposito n. 4 del settore "FORNELLI" tranne le parti riservate al traffico interno francese;

. il deposito dei colli postali situato nell'edificio delle Poste Italiane nel settore "Viaggiatori"

- I seguenti cantieri:
. Il cantiere di riparazione dei veicoli ed il deposito delle locomotive italiane situato nel settore "Esportazione" (oppure Importazione) e disimpegnato dai binari 27-29-31 e 33;;

. Il cantiere di riparazione dei veicoli ed il deposito delle locomotive francesi situato nel settore "Viaggiatori" e disimpegnato dal binario 8 bis;

.il cantiere di riparazione dei veicoli ed il deposito delle locomotive francesi, situato nel settore "Esportazione"(oppure "Importazione") e disimpegnato da una piattaforma girevole collegata al binario n.24;

. il cantiere di riparazione dei veicoli situato nel settore "FORNELLI" e disimpegnato dai binari 45-47-49-51.

b) Un settore riservato agli agenti italiani, comprendente:

-Gli uffici ed i locali ad uso della Dogana Italiana:
. Nell' edificio centrale, la Direzione della Circoscrizione doganale;
. Nell'edificio del settore "Esportazione" gli uffici degli incassi, dell'esportazione e della Direzione Commerciale;"

.Nell'edificio della Posta Italiana, l'ufficio postale;

Nell'edificio del settore "Regime accelerato" l'ufficio importazione "regime accelerato";

. Nell'edificio del settore "FORNELLI" l'Ufficio Import FORNELLI.

- Gli Uffici ed i locali ad uso della Guardia di Finanza:

. Nel "posto di ristoro" situato presso il deposito delle locomotive francesi, la caserma della Brigata appartenente alla Guarnigione di MODANE;

. Nell'edificio del settore "Viaggiatori" che si affaccia sul marciapiede n.2 lato Nord, il posto di guardia centrale-viaggiatori;

. Nell'edificio del settore "Regime accelerato" il posto di guardia "regime accelerato";

. Nell'edificio del settore "FORNELLI", il posto di guardia "IMPORT-FORNELLI";

-gli uffici ed i locali ad uso della Polizia di Frontiera italiana:
. Nell'edificio del settore "Viaggiatori" che si affaccia sul lato n.2, lato Nord. il Posto di Guardia Viaggiatori;

- Gli Uffici ed i locali ad uso del Ministero della Sanità:

. Nell'edificio del settore "Regime accelerato", l'ufficio del veterinario di frontiera;

.Nell'edificio del settore "FORNELLI" l'ufficio decentralizzato del veterinario di frontiera;

- Gli uffici ed i locali ad uso del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste:

. Nell'edificio del settore "FORNELLI" l'Ufficio fitosanitario;

- Gli Uffici ed i locali ad uso del Ministero del Commercio con. l'Estero;

. Nell'edificio del settore "Viaggiatori" che si affaccia sul marciapiede n.3, lato Sud, l'Ufficio dell'Istituto del Commercio con l'Estero (I.C.E.)

## Articolo 5

1- La zona include altresi la pendenza del terrapieno oppure dello scavo in cui è tracciata la linea ferroviaria: se la superifcie è piana, la zona si estende fino a cinque metri parallelamente alla rotaia esterna.

2- In tutti i casi sono escluse dalla zona le proprietà private, le vie pubbliche che le costeggiano, nonché i passaggi aperti al pubblico antistanti o sottostanti a tale zona, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.

3- Se le parti della zona sono sprovviste di recintazione, oppure se quest'ultima si discosta troppo dall'area della stazione, il limite della zona sarà in tal caso segnalato da paletti bicolori aventi un metro di altezza.

4 - Le vie ed i passaggi di ingresso nella zona, saranno segnalati da pannelli recanti la scritta "limite della zona doganale" nelle lingue uffficiali dei paesi contraenti.

## Articolo 6

1- Gli agenti italiani non hanno diritto di controllo sul traffico interno francese, nonché sul traffico internazionale francese che non interessa il territorio italiano.

Questi traffici si svolgono, in linea di massima, nelle seguenti parti della zona:

- via di accesso e piattaforma di distribuzione del marciapiede "Regime accelerato" nonché presso il deposito 2 e 3, lato Nord;

- via di accesso e piattaforma di distribuzione del marciapiede d'imbarco "FORNELLI" nonché presso il deposito 4, lato Nord;

- via di accesso e piattaforma di distribuzione del marciapiede d'imbarco "Esportazione" (oppure "importazione") nonché presso il deposito 1, lato Sud;

- atrio della stazione e Ufficio dei bagagli a mano oppure registrati nell'edificio principale della stazione di viaggiatori

2 - In conformità con l'articolo 5 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, l'attività delle persone estranee al traffico in provenienza oppure a destinazione dell'ITALIA, può essere controllata solo nella misura in cui queste persone trasgrediscono manifestamente, all'interno della zona, le disposizioni della legge o dei regolamenti doganali dello Stato limitrofo

Articolo 7

Gli agenti italiani, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno la facoltà di esercitare il loro controllo in tutti i locali siti in stazione di MODANE e riservati all'uso delle altre amministrazioni pubbliche italiane e cio' unicamente ai fini previsti dalla Convenzione dell'11 ottobre 1963 in vigore.

Articolo 8

1- Qualora, a causa di particolari esigenze, risulti necessario trasportare, anche con veicoli stradali, valori e merci tra la zona e la frontiera oppure da una parte della zona ad un'altra, gli agenti italiani hanno diritto di scortare questi trasporti e di vigilare sul buon fine di tali operazioni fatta salva l'osservanza degli adempimenti prescritti dallo Stato di soggiorno

2 - Sul percorso indicato, il veicolo stesso è considerato come facente parte della zona Durante questo trasporto, le fermate non imposte da esigenze di circolazione, debbono essere evitate.

3 Durante i trasporti indicati qui sopra, la collaborazione degli agenti dello Stato di soggiorno viene attuata in conformità con l'articolo 9 della Convenzione dell'11 ottobre 1963

Articolo 9

1- Ai sensi dell'art 5 della Convenzione dell'11 ottobre 1963 applicato ai viaggiatori, debbono essere considerate come recantesi in Italia le persone le quali, durante le operazioni di

controllo effettuate dagli agenti italiani, hanno espletato l' adempimento della dichiarazione doganale, anche se negativa, sotto riserva che gli agenti francesi abbiano terminato il loro controllo oppure vi abbiano rinunciato.

2- Perl'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 6 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, le operazioni di controllo dei viaggiatori e dei loro bagagli effettuati nei treni sono considerate come terminate dagli agenti del Paese di uscita, quando questi ultimi sono usciti dal compartimento del treno.

Articolo 10

1- Le persone poste in stato di arresto oppure arrestate, in una parte della zona, in conformità con le disposizioni degli articoli 4 e 5 della Convenzione dell'11 Ottobre 1963, nonché le merci sequestrate possono essere condotte dagli agenti italiani in ogni ufficio italiano della zona, vale a dire:

- trattandosi di circolazione dei viaggiatori, attraverso il passaggio sotterraneo della stazione dei viaggiatori.

- trattandosi di traffico di merci, attraverso la zona che costeggia, se possibile, la ferrovia, oppure attraverso il passaggio sotterraneo.

2- Per il trasporto delle merci sequestrate tra il luogo del sequestro e gli uffici italiani della zona, le ferrovie italiane e francesi forniranno la loro collaborazione, come previsto negli accordi per tale fattispecie tra le autorità locali.

3 - Le persone poste in stato di arresto oppure arrestate in conformità con le dispòsizioni degli articoli 4 e 5 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, saranno condotte in Italia dagli agenti italiani, per mezzo della ferrovia oppure della strada della Galleria del Frejus.

In attesa di tale trasferimento, le persone saranno trattenute nei locali riservati agli agenti italiani alla stazione di MODANE.

Articolo 11

Gli agenti italiani in uniforme possono accedere al loro luogo di lavoro situato in zona e farne ritorno, sia a piedi, in gruppo se del caso, sia a bordo di veicoli di servizio, seguendo senza sostare il percorso prescritto dalle loro autorità locali.

Articolo 12

In applicazione dell'articolo 17 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, i locali riconosciuti come necessari per l'attuazione del servizio negli uffici per controlli nazionali abbinati della Stazione Internàzionale di MODANE, saranno forniti gratuitamente alle Amministrazioni Italiane.

## Articolo 13

1- Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori, i controlli italiani e francesi all'entrata ed all'uscita possono essere effettuati sui treni durante il percorso MODANE - BARDONECCHIA e vice-versa. I controlli concernono le persone ed i loro bagagli personali.

2.- La zona prevista all'articolo 3 della Convenzione dell'11 ottobre 1963 comprende i treni sul percorso menzionato nel paragrafo precedente.

3. Nella stazione di Bardonecchia, gli agenti francesi hanno il diritto di trattenere sui marciapiedi e nei loro locali siti nell'edificio di servizio della stazione F.S., le persone che hanno trasgredito alle leggi dello Stato francese, nonché le merci ed i beni sequestrati sui treni. A questo riguardo, si considerano come zona i marciapiedi, i locali sopra indicati, nonché i percorsi che occorre seguire.

4- Le persone arrestate e le merci oppure altri beni sequestrati possono essere condotte nello Stato limitrofo in treno sul percorso indicato nell'articolo 1 oppure per mezzo della strada della Galleria del FREJUS.

5- Gli agenti in servizio beneficieranno del trasporto gratuito sul percorso MODANE-BARDONECCHIA e vice-versa.

6 - Per l'applicazione dell'articolo 4 del paragrafo 1 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, la zona riservata agli agenti francesi è riallacciata al Comune di MODANE.

## Articolo 14

1- I Presidenti delle due delegazioni della Commissione mista, prevista all'articolo 27 della Convenzione dell'11 Ottobre 1963, possono, mediante scambio di lettere, apportare alla zona illustrata negli articoli 3 e 4 eventuali modifiche rese necessarie da esigenze di natura tecnica, di organizzazione oppure di funzionamento.

Queste modifiche potranno essere apportate unicamente tra i limiti di queste zone, e saranno riportate sulle piante ufficiali menzionate all'articolo 2 paragrafo 2.

2- Il reparto delle Dogane di MODANE e la circoscrizione Dipartimentale dela P.A.F della Savoia a MODANE da una parte, la circoscrizione doganale di MODANE e l'Ufficio della prima zona di Polizia frontaliera di BARDONECCHIA d'altra parte, risolvono congiuntamente le questioni di dettaglio di comune accordo con le autorità ferroviarie , soprattutto quelle relative allo scorrimento della circolazione ed alla utilizzazione delle zone.

3- Gli agenti di grado più elevato, in servizio operativo, sono autorizzati a prendere di comune accordo i provvedimenti risultanti necessari, sia momentaneamente, sia per brevi periodi, al fine di eliminare in modo particolare le difficoltà che potrebbero manifestarsi in occasione dei controlli; le decisioni di maggiore importanza saranno invece prese di concerto tra le direzioni opppure dai servizi sopra menzionati.

Se le disposizioni precedenti ottengono l'accordo del governo Italiano, la presente Nota e quella che l'Ambasciata vorrà indirizzare a titolo di risposta al Ministero, costituiranno in conformità con l'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, l'accordo dei due Governi per la creazione, alla stazione di Modane in territorio francese, di un ufficio per controlli nazionali abbinati e l'instaurazione di controlli durante il percorso tra Modane e Bardonecchia.

Il Ministero propone che l'accordo previsto entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di risposta dell'Ambasciata.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Per il Ministero degli Affari Esteri
e con autorizzazione
Il Ministro Plenipotenziario
Direttore della Direzione dei Francesi
all'Estero
Isabelle RENOUARD

AMBASCIATA D'ITALIA
PARIGI

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi alla sua Nota del 16 Novembre 1988 con la quale detto Ministero ha comunicato quanto segue:

"(omissis)"

---

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione dei Francesi all'Estero
e degli Stranieri in Francia
Servizio degli Accordi di Reciprocità
23, rue La Pérouse
75775 PARIS CEDEX 16

---

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di conunicare al Ministero degli Affari Esteri che le disposizioni precedenti ottengono l'accordo del Governo italiano, la presente Nota e quella del Ministero costituendo l'accordo dei due Governi per la creazione alla stazione di Modane, in territorio francese, di un Ufficio per controlli nazionali abbinati e l'instaurazione di controlli dureante il percorso tra Modane e Bardonecchia.

Il Governo italiano conviene peraltro con la proposta del Ministero che questo Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della risposta dell'Ambasciata, vale a dire il 1 dicembre 1989.

Parigi, il 19 ottobre 1989

L'AMBASCIATORE
F. to G.ATTOLICO

114.

23 ottobre 1989, Mogadiscio

**Scambio di Lettere tra Italia e Somalia che modifica le «Authorized allocations» di cui all'Accordo di credito del 26 novembre 1988 (1)**

Mogadishu, 23 october 1989

Excellency,
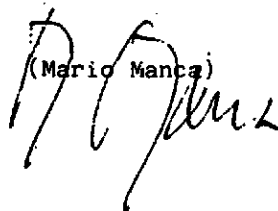
with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic for the financing of essential goods signed on November 26, 1988 in the amount of 50.000.000.000 Italian Lire and as per Article VI - Amendments, of the same agreement wich provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honour of informing You that the Government of Italy agrees effective from to-day to modify the "Authorized allocation"in schedule 2 - Italian Special Account - Point 1 c) to the amount of "17.000.000.000 Italian Lire".

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as administrator of the Grant has been consulted as required in Article VI of the same Agreement and concurs.

Please confirm in writing the Agreement for Your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

(Mario Manca)

H.E. MOHAMED SCHEIK OSMAN
Minister of Finance
of the Democratic Republic
of Somalia

= MOGADISHU =

(1) Entrata in vigore: 23 ottobre 1989.

بسم الله الرحمن الرحيم

*Jamhuuriyadda Dim. Soomaaliya*
**WASAARADDA MAALIYADDA IYO LACAGTA**

وزارة المالية والخزانة

Summad XWM/XW/00 90/69
Taarikh. 23/10/1989

A SUA ECCELLENZA
Dr. MARIO MANCA
Ambasciatore d'Italia
Mogadiscio, Somalia

Mr. Ambassador,

I have received your letter in to-day's date with which you informed me of the following:

" With reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic for the financing of essential goods signed on November 26,1988 in the amount of 50,000,000,000 Italian Lire and as per Article VI- Amendements, of the same agreement which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees effective from to-day to modify " Authorized allocation " in schedule 2- italian Special Account - Point 1 c to the amount of " 17,000,000,000 Italian Lire"

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged

The Association as administrator of the Grant has been consulted as required in article VI of the same Agreement and concurs

Please confirm in writing the Agreement for your Government on the contents of this Letter.

I have the honour to inform you that on behalf of the Government of the Somali Democratic Republic, I agree on the above.

Please accept, Mr Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Dr Mohamed Sheikh Osman
The Minister

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Mogadiscio, 23 ottobre 1989

Eccellenza,

In riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali firmato il 26 novembre 1988 per un importo di 50.000.000.000 di Lire e in conformità all'Articolo VI - "Emendamenti" - dell'accordo medesimo, che stabilisce che le modifiche vadano apportate mediante uno scambio di lettere tra le Parti interessate, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano accetta - a partire da oggi - di modificare l' "Allocazione Autorizzata" nell'allegato 2 - Conto Speciale Italiano - Paragrafo 1 c), portandolo ad un importo di "17.000.000.000 di Lire".

L'Accordo viene pertanto emendato conseguentemente, mentre tutto il resto rimane immutato.

La Banca Mondiale - in qualità di amministratore del Dono - è stata consultata così come richiesto nell'Articolo VI dell'Accordo medesimo, e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo al contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mario Manca

---

S.E. Mohamed Scheik Osman
Ministro delle Finanze della
Repubblica democratica di Somalia
MOGADISCIO

Mogadiscio, 23 ottobre 1989

A SUA ECCELLENZA
Dr. MARIO MANCA
Ambasciatore d'Italia
Mogadiscio, Somalia

Sig. Ambasciatore,

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"In riferimento all'Accordo di Credito tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala per il finanziamento di beni essenziali firmato il 26 novembre 1988 per un importo di 50.000.000.000 di Lire e in conformità all'Articolo VI - "Emendamenti" - dell'accordo medesimo, che stabilisce che le modifiche vadano apportate mediante uno scambio di lettere tra le Parti interessate, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano accetta - a partire da oggi - di modificare lo "Stanziamento autorizzato" nella tabella 2 - Conto Speciale Italiano - Paragrafo 1 c) portandolo ad un importo di "17.000.000.000 di Lire".

L'Accordo di Credito viene pertanto emendato conseguentemente, mentre tutto il resto rimane immutato.

L'associazione - in qualità di amministratore del Credito - è stata consultata così come richiesto nell'Articolo VI dell'Accordo medesimo, e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo al contenuto della presente lettera.

Ho l'onore d'informarLa che, a nome del Governo della Repubblica Democratica Somala, concordo con quanto detto.

Voglia accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Dr. Mohamed Scheik Osman
Ministro

115.

4 ottobre 1988-24 ottobre 1989. Parigi

**Scambio di Note tra Italia e Francia costituente modifica dello scambio di Note del 14 dicembre 1972 relativo alla creazione a Ventimiglia, in territorio italiano, di un ufficio a controlli nazionali abbinati (intesa dell'8 dicembre 1972)** (1)

MINISTERE
DES
AFFAIRES ÉTRANGERES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

PARIS, LE - 4 OCT. 1988

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et se référant à l'article 2 paragraphe 2 de la convention du 11 octobre 1963 entre la France et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :

Le gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administratif conclu à San Remo le 8 décembre 1972, entre les administrations douanières des deux pays et constituant l'annexe de l'arrangement relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Cet arrangement a la teneur suivante :

"Vu la convention du 11 octobre 1963 entre la France et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux justaposés et aux contrôles en cours de route et le protocole final de la même date.

<u>ARTICLE PREMIER</u> :

Conformément aux dispositions de l'Article 2 de l'Arrangement relatif à la création à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, signé à IMPERIA le 18 mars 1970 et confirmé par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements français et italien.

(1) Entrata in vigore: 1° dicembre 1989.

Les plans de la zone prévue au paragraphe B de l'alinéa 1 de l'article 3 de la convention susvisée sont au nombre de trois :

- plan n°1 : plan de masse de la plateforme supérieure ;

- plan n°2 : sections de l'autoroute entre le bureau et la frontière franco-italienne.

- plan n°3 : répartition des locaux situés dans les bâtiments implantés sur la plateforme supérieure entre les services de contrôles des deux pays.

ARTICLE 2 :

Les plans visés à l'article premier seront annexés au texte de l'arrangement relatif à la création à VINTIMILLE, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, dont ils feront partie intégrante.

ARTICLE 3 :

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de l'échange des notes diplomatiques.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant préavis de six mois. Cette dénonciation prendra effet du premier jour du mois qui suivra la date d'échéance du préavis.

FAIT A SAN-REMO LE 8 DECEMBRE 1972"

Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrement du gouvernement italien, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère constitueront, conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la convention du 11 octobre 1963, l'accord des deux gouvernements sur l'avenant à l'échange de notes du 14 décembre 1972 relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Le Ministère propose que l'accord envisagé entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.

Isabelle RENOUARD

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie l'assurance de sa haute considération.

Pour le Ministre des Affaires [illegible]
et par autorisation
Le [illegible]
Directeur [illegible]
à [illegible]

Isabelle RENOUARD

*Ambasciata d'Italia*
*Parigi*

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur de se référer à sa Note du 4 octobre 1988 par laquelle il a bien voulu lui communiquer ce qui suit :

"Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et se référant à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention du 11 octobre 1963 entre la France et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communique ce qui suit :

Le Gouvernement français a pris connaissance de l'Arrangement administratif conclu à San Remo le 8 décembre 1972, entre les administrations douanières des deux pays et constituant l'annexe de l'Arrangement relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Cet Arrangement a la teneur suivante :

"Vu la Convention du 11 octobre 1963 entre la France et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et le protocole final de la même date.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Direction des Français à l'Etranger
et des Etrangers en France
Service des Accords de Réciprocité
23, rue La Pérouse
75775 PARIS CEDEX 16

ARTICLE PREMIER

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Arrangement relatif à la création à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, signe à IMPERIA le 18 mars 1970 et confirmé par échange de notes diplomatiques entre les Gouvernements français et italien.

Les plans de la zone prévue au paragraphe B de l'alinéa 1 de l'article 3 de la Convention susvisée sont au nombre de trois :

- plan n° 1 . plan de masse de la plate-forme supérieure;

- plan n° 2 : sections de l'autoroute entre le bureau et la frontière franco-italienne.

- plan n° 3 répartition des locaux situés dans les bâtiments implantés sur la plate-forme supérieure entre les services de contrôles des deux pays.

ARTICLE 2

Les plans visés à l'article premier seront annexés au texte de l'Arrangement relatif à la création à VINTIMILLE, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, dont ils feront partie intégrante.

ARTICLE 3 :

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de l'échange des notes diplomatiques.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant préavis de six mois. Cette dénonciation prendra effet du premier jour du mois qui suivra la date d'échéance du préavis.

FAIT A SAN REMO 8 DECEMBRE 1972"

Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement italien, la présente Note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère constitueront, conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la Convention du 11 octobre 1963, l'accord des deux Gouvernements sur l'avenant a l'echange de Notes du 14 décembre 1972 relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau a contrôles nationaux juxtaposés.

Le Ministère propose que l'accord envisagé entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie l'assurance de sa haute considération".

L'Ambassade d'Italie a l'honneur de communiquer au Ministère des Affaires Etrangères que les dispositions qua précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement italien, la présente Note et celle du Ministère constituant, conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la Convention du 11 octobre 1963, l'accord des deux Gouvernements sur l'avenant à l'échange de Notes du 14 décembre 1972 relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Le Gouvernement italien concorde par ailleurs sur la proposition du Ministère que cet accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade, c'est-à-dire le 1° décembre 1989.

L'Ambassade d'Italie saisit l'occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa parfaite considération.

**L'AMBASCIATORE**
**F. to G. ATTOLICO**

Paris, le 24 octobre 1989

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

REPUBBLICA FRANCESE
Parigi, 4 Ottobre 1988

Il Ministero degli Affati Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e in riferimento all'Articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione dell'11 ottobre 1963 tra la Francia e l'Italia per quanto concerne gli uffici per controlli nazionali giustapposti e per i controlli durante il percorso,ha l'onore di comunicare quanto segue

Il Governo francese è venuto a conoscenza dell'intesa amministrativa conclusa a San Remo l'8 dicembre 1972 tra le Amministrazioni doganali di entrambi i paesi, che rappresenta l'annesso dell'intesa relativa alla istituzione, a Ventimiglia, in territorio italiano di un ufficio per controlli nazionali giustapposti.

Questa intesa ha il seguente tenore:

"Vista la Convenzione dell'11 ottobre 1963 tra la Francia e l'Italia relativa agli uffici percontrolli nazionali giustapposti ed ai controlli durante il percorso, nonché il protocollo finale della stessa data.

ARTICOLO PRIMO :

In conformità con le disposizioni dell'Articolo 2 dell'Intesa relativa alla creazione a Ventimiglia, in territorio italiano, di un ufficio per controlli nazionali giustapposti, firmato a IMPERIA il 18 marzo 1970 e confermato con scambio di note diplomatiche tra il governo Francese ed il governo italiano,

I piani della zona di cui al paragrafo B del capoverso 1 dell'articolo 3 della succitata Convenzione sono tre:

- piano n° 1: piano di massa della piattaforma superiore;
- piano n° 2: sezioni dell'autostrada tra l'ufficio e la frontiera franco-italiana.
- piano n° 3: ripartizione dei locali situati negli edifici installati sulla piattaforma superiore tra i servizi di controllo di entrambe i paesi.

ARTICOLO 2:

I piani di cui all'articolo primo saranno allegati al testo della intesa relativa alla istituzione a VENTIMIGLIA, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti, di cui faranno parte integrante.

ARTICOLO 3:

La presente clausola addizionale entrerà in vigore alla data dello scambio di note diplomatiche.

Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso di sei mesi. Questa denuncia avra effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.

FATTO A SAN REMO L'8 DICEMBRE 1972

Qualora le disposizioni precedenti trovino il consenso del governo italiano, la presente Nota e quella che l'Ambasciata vorrà indirizzare a titolo di risposta al Ministero costituiranno, in conformità con l'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 Ottobre 1963, l'Accordo di entrambi i governi per quanto concerne la clausola addizionale dello Scambio di Note del 14 dicembre 1972 relativo alla creazione, a Ventimiglia, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti.

Il Ministero propone che l'Accordo previsto entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della risposta dell'Ambasciata.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua alta considerazione.

F.to: ISABELLE RENOUARD

PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AMBASCIATA D'ITALIA

PARIGI

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi alla sua Nota del 4 ottobre 1988 per mezzo della quale si comunica quanto segue:

" Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e, in riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione dell'11 ottobre 1963 tra la Francia e l'Italia per quanto concerne gli Uffici per controlli nazionali giustapposti e per i controlli durante il percorso, ha l'onore di comunicare quanto segue:

Il Governo francese è venuto a conoscenza dell'Intesa amministrativa conclusa a San Remo l'8 dicembre 1972, tra le Amministrazioni doganali di entrambi i paesi, che rappresenta l'annesso dell'Intesa relativa alla istituzione a Ventimiglia, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti.

Tale intesa ha il tenore seguente:

"Vista la Convenzione dell'11 ottobre 1963 tra la Francia e l'Italia relativa agli uffici per controlli nazionali giustapposti, ed ai controlli durante il percorso, nonché il protocollo finale della stessa data.

ARTICOLO PRIMO :

In conformita con le disposizioni dell'Articolo 2 dell'Intesa relativa alla creazione a Ventimiglia, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti, firmato a IMPERIA il 18 marzo 1970 e confermato con scambio di note diplomatiche tra il governo francese ed il governo italiano.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione dei Francesi all'Estero
e degli Stranieri in Francia

Servizio degli Accordi di Reciprocità

23, Rue La Pérouse

75775 PARIS CEDEX 16

I piani della zona di cui al paragrafo B del capoverso 1 dell'articolo 3 della succitata Convenzione sono tre:

- piano n° 1: piano di massa della piattaforma superiore;
- piano n° 2: sezioni dell'autostrada tra l'Ufficio e la frontiera franco-italiana.
- piano n° 3: ripartizione dei locali situati negli edifici installati sulla piattaforma superiore tra i servizi di controllo di entrambe i paesi.

ARTICOLO 2:

I piani di cui all'articolo primo saranno allegati al testo dell'Intesa relativa alla creazione a VENTIMIGLIA, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti, di cui faranno parte integrante.

ARTICOLO 3:

La presente clausola addizionale entrera in vigore alla data dello scambio di note diplomatiche.

Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso di sei mesi. Questa denuncia avra effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.

FATTO A SAN REMO L'8 DICEMBRE 1972"

Se le disposizioni precedenti trovano il consenso del Governo italiano, la presente Nota e quella che l'Ambasciata vorrà indirizzare a titolo di risposta al Ministero costituiranno, in conformità con l'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 Ottobre 1963, l'Accordo di entrambi i Governi per quanto concerne la clausola addizionale dello Scambio di Note del 14 dicembre 1972 relativo alla creazione, a Ventimiglia, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti.

Il Ministero propone che l'Accordo previsto entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della risposta dell'Ambasciata.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d' Italia i sensi della sua alta considerazione."

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare al Ministero degli Affari Esteri che le disposizioni precedenti trovano il consenso del Governo italiano, la presente Nota e quella del Ministero costituendo, in conformità con l'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, l'Accordo di entrambi i Governi sulla clausola addizionale dello Scambio di Note del 14 dicembre 1972 relativo alla creazione a Ventimiglia, in territorio italiano di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti.

Il Governo Italiano peraltro conviene con la proposta del Ministero che tale Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della risposta dell'Ambasciata, vale a dire il 1° dicembre 1989

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnOvare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua alta considerazione

L'AMBASCIATORE

F.to G. ATTOLICO

Parigi, il 24 Ottobre 1989

**116.**

1° marzo 1989-24 ottobre 1989, Parigi

**Scambio di Note tra Italia e Francia costituente seconda modifica dello scambio di Note del 14 dicembre 1972 relativo alla creazione a Ventimiglia, in territorio italiano, di un ufficio a controlli nazionali abbinati (intesa del 9 giugno 1988)** (1)

MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES

REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris, le - 1 MARS 1989

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et, se référant à l'article 2 paragraphe 2 de la convention du 11 octobre 1963 entre la France et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :

Le gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administratif conclu à Rome, le 9 juin 1988, entre les administrations douanières des deux pays et constituant avenant à l'arrangement relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Cet arrangement a la teneur suivante :

" ARTICLE 1

La zone du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Vintimille est étendue, pour ce qui concerne les transports commerciaux en transit, à l'autoport "Riviera dei Fiori", situé sur la plate-forme inférieure de l'autoroute en territoire italien.

(1) Entrata in vigore: 1° dicembre 1989.

**ARTICLE 2**

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Arrangement signe a Imperia, le 18 mars 1970, il est rajouté à l'article premier de l'avenant signé à San-Remo le 8 décembre 1972, deux nouveaux plans, n°4 et 5.

PLAN N° 4 :

plan général de l'autoport "Riviera dei Fiori" où est colorée en jaune la zone pour les contrôles juxtaposés.

PLAN N° 5 :

plan des locaux utilisés comme bureaux destinés aux services des douanes des deux pays, colorés en vert pour ceux destinés à la douane française et en rouge pour ceux destinés a la douane italienne.

**ARTICLE 3**

La surveillance prévue à l'article 3 de l'Arrangement signé à Imperia, le 18 mars 1970, est étendue selon les mêmes modalités, a l'autoport "Riviera dei Fiori" ainsi qu'à la bretelle menant de l'autoroute à l'autoport et vice-versa.

**ARTICLE 4**

Le présent avenant fera l'objet d'un échange de notes diplomatiques, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 de la convention du 11 octobre 1963.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant préavis de six mois. Cette dénonciation prendra effet au premier jour du mois qui suivra la date d'échéance du préavis.

Fait à Rome, le 9 juin 1988, en deux exemplaires, en langue française et en langue italienne, les deux textes faisant également foi."

Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du gouvernement italien, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère constitueront, conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la convention du 11 octobre 1963, l'accord des deux gouvernements sur le deuxième avenant à l'échange de notes du 14 décembre 1972 relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Le Ministère propose que l'accord envisagé entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie l'assurance de sa haute considération.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères
et par autorisation
Le Ministre [illegible]
Directeur [illegible]

Isabelle RENOUARD

*Ambasciata d'Italia*

*Parigi*

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur de se référer à sa Note du 1° mars 1989 par laquelle il a voulu lui communiquer ce qui suit

"Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et, se référant à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention du 11 octobre 1963 entre la France et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit ·

Le Gouvernement français a pris connaissance de l'Arrangement administratif conclu à Rome, le 9 juin 1988, entre les administrations douanières des deux pays et constituant avenant à l'Arrangement relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Cet Arrangement a la teneur suivante

"ARTICLE 1

La zone du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Vintimille est étendue, pour ce qui concerne les transports commerciaux en transit, à l'autoport "Riviera dei Fiori", situé sur la plate-forme inférieure de l'autoroute en territoire italien.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Direction des Français à l'Etranger
et des Etrangers en France
Service des Accords de Réciprocité
23, rue La Pérouse
75775 PARIS CEDEX 16

ARTICLE 2

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Arrangement signé à Imperia, le 18 mars 1970, il est rajouté à l'article premier de l'avenant signe à San Remo le 8 décembre 1972, deux nouveaux plans, n° 4 et 5.

PLAN N° 4 :

plan général de l'autoport "Riviera dei Fiori" où est colorée en jaune la zone pour les contrôles juxtaposés.

PLAN N° 5

plan des locaux utilisés comme bureaux destinés aux services des douanes des deux pays, colorés en vert pour ceux destinés à la douane française et en rouge pour ceux destinés à la douane italienne.

ARTICLE 3

La surveillance prévue à l'article 3 de l'Arrangement signé à Imperia, le 18 mars 1970, est étendue selon les mêmes modalités à l'autoport "Riviera dei Fiori" ainsi qu'à la bretelle menant de l'autoroute à l'autoport et vice-versa.

ARTICLE 4

Le présent avenant fera l'objet d'un échange de Notes diplomatiques, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 de la Convention du 11 octobre 1963.

Il pourra être dénonce par chacune des parties moyennant préavis de six mois. Cette dénonciation prendra effet au premier jour du mois qui suivra la date d'échéance du préavis.

Fait à Rome, le 9 juin 1988, en deux exemplaires, en langue française et en langue italienne, les deux textes faisant également foi".

Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement italien, la presente Note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère constitueront, conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la Convention du 11 octobre 1963, l'accord des deux Gouvernements sur le deuxième avenant à l'échange de Notes du 14 décembre 1972 relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Le Ministère propose que l'accord envisagé entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la reponse de l'Ambassade.

Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie l'assurance de sa haute considération."

L'Ambassade d'Italie a l'honneur de communiquer au Ministère des Affaires Etrangères que les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement italien, la présente Note et celle du Ministère constituant, conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la Convention du 11 octobre 1963, l'accord des deux Gouvernements sur le deuxième avenant à l'échange de Notes du 14 décembre 1972 relatif à la création, à Vintimille, en territoire italien, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Le Gouvernement italien concorde par ailleurs sur la proposition du Ministère que cet accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade, c'est-à-dire le 1° décembre 1989.

L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa parfaite considération.

L'AMBASCIATORE
F. to G. ATTOLICO

Paris, le 24 octobre 1989

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI REPUBBLICA FRANCESE

Parigi, il 1 Marzo 1989

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e, in riferimento all'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione dell'11 ottobre 1963 tra la Francia e l' Italia relativa agli Uffici per controlli nazionali giustapposti ed ai controlli durante il percorso, ha l'onore di comunicare quanto segue:

Il Governo francese è venuto a conoscenza dell'intesa amministrativa stipulata a Roma, il 9 giugno 1988 tra le Amministrazioni doganali di entrambi i paesi , che costituisce una clausola addizionale dell'intesa relativa alla istituzione, a Ventimiglia in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti.

Questa intesa ha il seguente tenore:

ARTICOLO 1

La zona dell'Ufficio per controlli nazionali giustapposti di Ventimiglia include , per quanto concerne i trasporti commerciali in transito, l'autoporto "Riviera dei Fiori" situato sulla piattaforma inferiore dell'autostrada in territorio italiano.

ARTICOLO 2

In conformità con le disposizioni dell'articolo 2 dell'Intesa firmata ad Imperia, il 18 marzo 1970, due nuovi piani, n° 4 e n° 5 sono aggiunti all'articolo primo della clausola addizionale firmata a San Remo l'8 dicembre 1972.

PIANO N° 4:

piano generale dell'autoporto "Riviera dei Fiori", dove la zona per i controlli giustapposti è colorata in giallo.

PIANO N° 5:

piano dei locali utilizzati come uffici destinati ai servizi delle dogane dei due Paesi, colorati in verde per quelli destinati alla dogana francese ed in rosso per quelli destinati alla dogana italiana.

ARTICOLO 3

La sorveglianza prevista all'articolo 3 dell'Intesa firmata ad Imperia, il 18 Marzo 1970, si applica anche all'autoporto "Riviera dei Fiori" ed alla bretella che porta dall'autostrada all'autoporto e viceversa, con le stesse modalità.

ARTICOLO 4

La presente clausola addizionale sara oggetto di uno scambio di note diplomatiche, in conformita con le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 ottobre 1963.

Essa potrà essere denunciata da ciascuna parte previo preavviso di sei mesi. Tale denuncia avra effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.

Fatto a Roma, l'8 giugno 1988, in due esemplari, in lingua francese ed in lingua italiana, i due testi facenti ugualmente fede".

Qualora le disposizioni precedenti trovino il consenso del Governo italiano, la presente Nota e quella che l'Ambasciata vorrá indirizzare come risposta al Ministero costituiranno, in conformità con l'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, l'Accordo dei due governi sulla seconda clausola addizionale dello scambio di note del 14 dicembre 1972 relativo alla creazione, a Ventimiglia, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti.

Il Ministero propone che l'Accordo previsto entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della risposta dell'Ambasciata.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia l'assicurazione della sua alta considerazione.

Per il Ministero degli Affari Esteri

F.to Isabelle Renouard

L'AMBASCIATA D'ITALIA

PARIGI

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi alla sua Nota del 1° marzo 1989 per mezzo della quale si comunicava quanto segue:

"Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti alla Ambasciata d'Italia, e, in riferimento all'articolo 2 Paragrafo 2 della Convenzione dell'11 ottobre 1963 tra la Francia e l'Italia relativa agli Uffici per controlli nazionali giustapposti ed ai controlli durante il percorso, ha l'onore di comunicare quanto segue:

Il Governo francese è venuto a conoscenza dell'intesa amministrativa stipulata a Roma, il 9 giugno 1988 tra le Amministrazioni doganali di entrambi i paesi, che costituisce una clausola addizionale dell'intesa relativa alla istituzione, a Ventimiglia, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti.

Questa intesa ha il seguente tenore:

ARTICOLO 1

La zona dell'Ufficio per controlli nazionali giustapposti di Ventimiglia include , per quanto concerne i trasporti commerciali in transito, l'autoporto "Riviera dei Fiori", situato sulla piattaforma inferiore dell'autostrada in territorio italiano.

---

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione dei Francesi all'Estero

e degli Stranieri in Francia

Servizio degli Accordi di Reciprocità

23, Rue La Perouse

75775 PARIS CEDEX 16

ARTICOLO 2

In conformità con le disposizioni dell'articolo 2 dell'Intesa firmata ad Imperia, il 18 marzo 1970, due nuovi piani n° 4 e n° 5 sono aggiunti allo articolo primo della clausola addizionale firmata a San Remo l'8 dicembre 1972.

PIANO N° 4

piano generale dell'autoporto "Riviera dei Fiori", dove la zona per i controlli giustapposti è colorata in giallo.

PIANO N° 5

piano dei locali utilizzati come uffici destinati ai servizi delle dogane dei due Paesi, colorati in verde per quelli destinati alla dogana francese ed in rosso per quelli destinati alla dogana italiana.

ARTICOLO 3

La sorveglianza prevista all'articolo 3 dell'Intesa firmata ad Imperia, il 18 marzo 1970, si applica anche all'autoporto "Riviera dei fiori" ed alla bretella che porta dall'autostrada all'autoporto e viceversa, con le stesse modalità.

ARTICOLO 4

La presente clausola addizionale sara oggetto di uno scambio di note diplomatiche, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 ottobre 1963.

Esso potrà essere denunciato da ciascuna parte previo preavviso di sei mesi. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.

Fatto a Roma, l'8 giugno 1988, in due esemplari, in lingua francese ed in lingua italiana, i due testi facenti ugualmente fede".

Qualora le disposizioni precedenti trovino il consenso del Governo italiano, la presente Nota e quella che l'Ambasciata vorrà indirizzare come risposta al Ministero costituiranno, in conformita con l'articolo 2 paragrafo 3 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, l'Accordo dei due Governi sulla seconda clausola addizionale allo scambio di note del 14 Dicembre 1972 relativo

alla creazione a Ventimiglia, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti.

Il Ministero propone che l'Accordo previsto entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della risposta dell'Ambasciata.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua alta considerazione".

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare al Ministero degli Affari Esteri che le disposizioni precedenti trovano il consenso del Governo italiano, la presente Nota e quella del Ministèro costituendo, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 3 della Convenzione dell'11 ottobre 1963, l'accordo dei due Governi sulla seconda clausola addizionale allo Scambio di Note del 14 dicembre 1972 relativo alla creazione a Ventimiglia, in territorio italiano, di un Ufficio per controlli nazionali giustapposti".

Il Governo italiano conviene per altro con la proposta del Ministero che questo Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della risposta dell'Ambasciata, vale a dire il 1° dicembre 1989.

L'Ambasciata d'Italia si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua migliore considerazione.

Parigi, il 24 ottobre 1989

L'AMBASCIATORE
F.to G.ATTOLICO

117.

23 novembre 1989, Roma

**Scambio di Lettere tra Italia e Bulgaria per la concessione di una linea di credito di 200 milioni di dollari USA (1)**

*Il Ministro*
*del Commercio con l'Estero*

Signor Ministro,

in relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Sofia dal 31/7 al 2/8 1989 tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria in merito agli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi ed in particolare all'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti alla Bulgaria, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1) Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti italiani di credito a medio termine che ne facciano richiesta a concedere alle Banche bulgare autorizzate e riconosciute di natura pubblica dalla S.A.C.E., linee di credito fino ad un importo complessivo massimo di circa $ USA =200 milioni o equivalente in ECU, Lire italiane, D.M., Fr.Sv., F.ol. destinate al finanziamento di forniture italiane di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento e servizi connessi (engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.) nonchè semiprodotti industriali e beni di consumo durevole di produzione italiana.

   In particolare, non più del 35% dell'importo globale di cui sopra, potrà essere destinato al finanziamento di forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, parti di ricambio e beni di consumo durevole.

   Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Dollari USA e, rispettivamente, l'ECU, la Lira itàliana, il Marco tedesco, il Franco svizzero e il Fiorino olandese, verrà presa in considerazione la media del corso dei cambi di Milano e Roma vigente due giorni prima della stipula della Convenzione interbancària, ovvero due giorni prima della stipula del contratto commerciale, qualora questa preceda la stipula della Convenzione.

(1) Entrata in vigore: 23 novembre 1989.

2) Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni tra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche bulgare autorizzate e riconosciute di natura pubblica dalla S.A.C.E., da stipulare mano a mano che verranno firmati tra esportatori italiani e importatori bulgari i relativi contratti di fornitura.

Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30/6/1993, a fronte di contratti da firmare entro il 31/12/1992. Per le altre forniture, potranno essere stipulate entro il 31/12/1992 convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmare entro il 30/6/1993.

Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti dalle Banche bulgare autorizzate agli Istituti italiani finanziatori, saranno da questi ultimi sottoposti alle competenti Autorità italiane: la richiesta potrà eventualmente essere accolta senza necessità di formale modifica del presente Accordo.

3) Ciascuna convenzione di credito:

a) dovrà essere di ammontare non inferiore a $ USA 3 milioni circa o equivalente in ECU, Lire italiane, D.M., Fr.Sv., F.ol.;

b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, restando inteso che il residuo 15% dovrà essere regolato per contanti da parte bulgara, nei termini previsti dai relativi contratti commerciali, comunque non oltre la data di spedizione; il valore di merci e servizi esteri, eventualmente inseriti per motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte bulgara;

c) sarà regolata al tasso annuo di interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale al momento della firma dei singoli contratti commerciali. Tale tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data della firma del contratto, altrimenti verrà applicato il tasso, come sopra stabilito, vigente al momento della firma della convenzione di credito;

- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'istituto finanziario entro tre mesi dalla data della firma del contratto commerciale; altrimenti verrà applicato il tasso come sopra stabilito, vigente alla data di ricezione, da parte dell'Istituto finanziatore, della richiesta di imputazione.

  Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi mensili, salvo quanto previsto al punto V della lettera e).

d) a carico della parte bulgara saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E. con i benefici previsti per i crediti concessi con accordi intergovernativi, sarà quello in vigore nei riguardi della Bulgaria, al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della Convenzione finanziaria;

e) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali e termini del rimborso:

   I) per forniture di impianti completi chiavi in mano, in 17 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'impianto contrattualmente prevista; il valore unitario di ciascun contratto non potrà essere inferiore a $ USA 5 milioni, o equivalente in ECU, Lire italiane, D.M., Fr.Sv., F.ol.;

II) per forniture di impianti completi chiavi in mano di valore compreso fra $ USA 300.000 e $ USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, con prima scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria contrattualmente prevista;

III) per forniture di macchinari ed attrezzature, di valore compreso fra $ USA 300.000 e $ USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, e il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

IV) per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di $ USA 150.000 e $ USA 300.000, o equivalente, relativi a forniture di macchinari, attrezzature e semiprodotti industriali, il rimborso avrà luogo in sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

V) per forniture di prodotti chimici, siderurgici e tessili, beni di consumo durevole e parti di ricambio, in quattro rate semestrali successive e uguali la prima delle quali scadrà a sei mesi da ciascuna erogazione, oppure l'intero ammontare in linea capitale del contratto potrà essere regolato in un termine inferiore a 24 mesi; il valore di ciascun contratto non potrà essere inferiore a $ USA 100.000, o equivalente.

4) I dettagli e gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla messa a disposizione delle linee di credito, ivi compreso l'utilizzo di tassi di interesse fissi o variabili relativi alla linee di credito con pagamento in linea capitale entro un limite inferiore a 24 mesi, saranno concordati fra gli Istituti italiani di credito a medio termine e le Banche autorizzate e riconosciute di natura pubblica dalla S.A.C.E.

5) Le imprese italiane e bulgare stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali, restando inteso che tali contratti, stipulati in una delle valute sopra indicate, dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta e non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio.
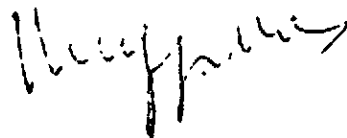
   Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati a partire dalla data del presente accordo e fino al 30/6/1993 secondo quanto previsto al precedente punto 2) L'inserimento dei contratti nel quadro del presente accordo avverrà su specifiche richieste delle Banche bulgare agli Istituti italiani finanziatori, che potranno procedere direttamente a tale inserimento previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'accordo stesso, fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni merceologiche.

6) Le Delegazioni dei due Paesi si incontreranno non più tardi del 30/6/1991 per verificare lo stato di utilizzo del credito e l'opportunità di un aumento dell'importo previsto dal presente Accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore all'avvenuto scambio di lettere e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati.

Le sarò grado, Signor Ministro, se vorrà confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Roma 23 novembre 1989

RENATO RUGGIERO

MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

Sig. HRISTO HRISTOV

MINISTRO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE
CON L'ESTERO DELLA REPUBBLICA
POPOLARE DI BULGARIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO
DELLE RELAZIONI ECONOMICHE CON L'ESTERO
DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA

Roma, 23/11/1989

Egregio Signor Ministro,

confermo di aver ricevuto la Sua lettera del 23/11/89 in relazione alla modifiche degli accordi relativi agli aspetti creditizi e finanziari, inerenti allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i nostri due paesi, con il seguente contenuto:

SIGNOR MINISTRO,

in relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Sofia dal 31.07 fino al 2.08.1989 fra la delegazione del Governo della Repubblica Italiana e la delegazione del Governo della Repubblica popolare di Bulgaria, in merito agli aspetti creditizi e finanziari, connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali fra i nostri due Paesi ed in particolare all'ampliamento delle forniture italiane di beni strumentali, impianti industriali ed altri prodotti per la Bulgaria, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

A
SUA ECCELLENZA
SIG. RENATO RUGGIERO
MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

la lettera del Ministro Bulgaro

termina nel seguente modo:

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà confermare l'accordo del Suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire signor Ministro, i sensi della mia più alta consiøderazione .

HRISTO HRISTOV

**МИНИСТЪР**
**НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ**
**НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Рим .......... 19 .. год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Потвърждавам получаването на Вашето писмо от 23.11.1989 г. във връзка с измененията на споразуменията, отнасящи се до кредитните и финансови аспекти, свързани с развитието на търговските отношения между нашите две страни, със следното съдържание:

"Господин Министър,

Във връзка с разговорите, които се състояха в София от 31.07. до 2.08.1989 г. между делегация на правителството на Република Италия и делегация на правителството на НР България, касаещи кредитните и финансови аспекти, свързани с развитието на търговските отношения между нашите две страни и по-специално с разширяването на италианските доставки на машини, съоръжения, комплектни обекти и други продукти за България, имам честта да Ви потвърдя следното:

ДО
НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
Г-Н РЕНАТО РУДЖЕРО
МИНИСТЪР НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ

1. Компетентните органи на Италианската република са съгласни да разрешат на един или повече италиански институти за средносрочно кредитиране, които ще отправят към тях такова искане, да предоставят на упълномощените и признати от САЧЕ български банки финансови кредитни линии до обща сума максимум около 200 млн.щат.долара или еквивалент в ЕКЮ, италиански лири, марки ФРГ, швейцарски франкове, холандски гулдени, предназначени за финансиране италианските доставки на технологични линии, машини и съоръжения, други стоки от инвестиционен характер, както и услуги (инженеринг, лицензии, ноу-хау, техническа помощ, монтаж и т.н.), а също така индустриални полуфабрикати и дълготрайни консумативни стоки италианско производство.

По-конкретно не повече от 35 % от горепосочената обща сума ще може да бъде предназначена за финансиране доставките на химически, металургични и текстилни изделия, резервни части и дълготрайни консумативни стоки.

Само за определяне равностойността на горецитираните суми в щатски долари и съответно в ЕКЮ, италиански лири, марки - ФРГ, швейцарски франкове, холандски гулдени, ще се взема под внимание средният обменен курс, действуващ в Милано и Рим два дни преди сключване на междубанковите споразумения или два дни преди подписване на търговския договор, в случай, че той предшествува подписването на междубанковата конвенция.

2. Горецитираната обща сума ще бъде предмет на отделни конвенции между италиански институти за финансиране и упълномощените и признати от САЧЕ български банки, които ще се подписват текущо в съответствие със сключването на договори за доставки

между италиански износители и български вносители.

За доставки на комплектни обекти, междубанковите споразумения следва да се сключват до 30.06.1993 г. за търговски договори, подписани до 31.12.1992 г. За другите доставки ще могат да бъдат подписани до 31.12.1992 г."открити" междубанкови конвенции, предназначени за финансирането на търговски договори, подписани до 30.06.1993 г.

Евентуални промени на горепосочените срокове, които биха били поискани от упълномощените български банки пред италианските финансови институти ще бъдат представени за разглеждане от последните пред компетентните италиански власти. Искането би могло евентуално да бъде прието, без необходимост от формална модификация на настоящото споразумение.

3. Всяка кредитна конвенция:

а/ Следва да бъде на стойност не по-малка от около 3 млн.щат.долара или еквивалент в ЕКЮ, италиански лири, марки ОРГ, швейцарски франкове, холандски гулдени.

б/ Ще предвижда финансиране на максимум 85 % от стойността по договора, като се подразбира, че остатъкът от 15 % трябва да се уреди от българската страна "в брой" в срокове, предвидени от съответните търговски договори, но не по-късно от датата на експедицията. Стойността на евентуални чуждестранни стоки и услуги, които по технически причини се налага да бъдат включени в договорите за италиански доставки, не трябва да надвишава по стойност процента на плащанията "в брой", извършени от българската страна.

в/ Лихвеният процент ще се регулира в зависимост от

поетите от Италия ангажименти от международен характер към датата на сключване на търговския договор. Такъв лихвен процент ще бъде приложим:

- в случаите на обвързани кредити. При положение, че съответната междубанкова спогодба бъде сключена в срок до шест месеца от датата на подписване на договора за доставка, в противен случай ще се прилага лихвен процент както е споменато по-горе, който е в сила към момента на сключването на съответното финансово споразумение.

- В случай на "открита" кредитна линия при положение, че искането за включване за финансиране по настоящото споразумение е направено пред съответния италиански финансов институт в срок до 3 месеца от сключването на търговски договор. В противен случай ще се прилага лихвен процент, както е посочено по-горе, действуващ към датата на получаването от страна на италианския финансов институт на заявката за финансиране.

Лихвеният процент ще се определя периодично и последващо на 6 месеца и лихвите ще се начисляват от датата на отделните месечни използувания, с изключение на предвиденото в т.V от буква "Д".

г/ Българската страна се задължава да заплати разходите по застраховането на кредитите, като размерът на застрахователната премия, определяна от САЧЕ, с облекченията предвидени за предоставените кредити посредством междуправителствените спогодби, ще бъде тази, която е в сила по отношение на България към момента на предоставянето на разположение на застрахователното покритие по отделните кредитни конвенции; застрахователната

ПРЕМИЯ ЩЕ СЕ ЗАПЛАТИ В СЪЩАТА ВАЛУТА, В КОЯТО Е ИЗРАЗЕНО ФИНАНСОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Д/ ПРЕДВИЖДАТ СЕ СЛЕДНИТЕ МИНИМАЛНИ СТОЙНОСТИ ПО ДОГОВОРИТЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОГАСЯВАНЕ:

I. ЗА ДОСТАВКИ НА КОМПЛЕКТНИ ОБЕКТИ "ПОД КЛЮЧ" - НА 17 РАВНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ШЕСТМЕСЕЧНИ РАТИ, ПЪРВАТА ОТ КОИТО Е С ПАДЕЖ 6 МЕСЕЦА СЛЕД ДАТАТА НА ВРЕМЕННОТО ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА, ПРЕДВИДЕНА В ДОГОВОРА;ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ДОГОВОР НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКА ОТ 5 МЛН.ЩАТ.ДОЛАРА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ В ЕКЮ, ИТАЛИАНСКИ ЛИРИ, МАРКИ ФРГ, ШВ.ФРАНКОВЕ, ХОЛАНДСКИ ГУЛДЕНИ.

II. ЗА ДОСТАВКИ НА КОМПЛЕКТНИ ОБЕКТИ "ПОД КЛЮЧ" НА СТОЙНОСТ МЕЖДУ 300 000 ЩАТ.ДОЛАРА И 5 МЛН.ЩАТ.ДОЛАРА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ - НА 10 РАВНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ШЕСТМЕСЕЧНИ РАТИ, ПЪРВАТА ОТ КОИТО С ПАДЕЖ 6 МЕСЕЦА ОТ ПРЕДВИДЕНАТА В ДОГОВОРА ДАТА ЗА ВРЕМЕННО ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА.

III. ЗА ДОСТАВКИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА СТОЙНОСТ МЕЖДУ 300 000 ЩАТ.ДОЛАРА И 5 МЛН.ЩАТ.ДОЛАРА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ - НА 10 РАВНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ШЕСТМЕСЕЧНИ РАТИ, ПЪРВАТА ОТ КОИТО С ПАДЕЖ 30.09. ЗА СУМИ, ИЗПОЛЗУВАНИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА ГОДИНАТА И НА 31.03. ЗА СУМИ, ИЗПОЛЗУВАНИ ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА ПРЕДШЕСТВУВАЩАТА ГОДИНА.

IV. ЗА ДОГОВОРИ НА ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ МЕЖДУ 150 000 И 300 000 ЩАТ.ДОЛАРА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДОСТАВКИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНДУСТРИАЛНИ ПОЛУФАБРИКАТИ, ПОГАСЯВАНЕТО ЩЕ СТАВА НА ШЕСТ РАВНИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПОЛУГОДИШНИ РАТИ, ПЪРВАТА ОТ КОИТО С ПАДЕЖ 30.09. ЗА СУМИ, ИЗПОЛЗУВАНИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА ВСЯКА ГОДИНА И НА 31.03. - ЗА ТЕЗИ, ИЗПОЛЗУВАНИ

ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА ПРЕДШЕСТВУВАЩАТА ГОДИНА.

V. ЗА ДОСТАВКИ НА ХИМИЧЕСКИ, МЕТАЛУРГИЧНИ И ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ДЪЛГОТРАЙНИ КОНСУМАТИВНИ МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ - НА ЧЕТИРИ РАВНИ ПОЛУГОДИШНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ РАТИ: ПЪРВАТА, ОТ КОИТО С ПАДЕЖ 6 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ИЗПОЛЗУВАНЕТО ИЛИ ЦЯЛАТА ГЛАВНИЦА ПО ДОГОВОРА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПЛАТЕНА В СРОК ПО-КЪС ОТ 24 МЕСЕЦА. ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ДОГОВОР НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКА ОТ 100 000 ЩАТ.ДОЛАРА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ.

4. ПОДРОБНОСТИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИ ДОГОВОРЕНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ,ВКЛЮЧАЯ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ФИКСИРАНИ ИЛИ ПРОМЕНЛИВИ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ С ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА ГЛАВНИЦА В СРОК ПО-КЪС ОТ 24 МЕСЕЦА ЩЕ БЪДАТ СЪГЛАСУВАНИ МЕЖДУ ИТАЛИАНСКИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУТИ И УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ И ПРИЗНАТИ ОТ САЧЕ БЪЛГАРСКИ БАНКИ.

5. ИТАЛИАНСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ ЩЕ ПОДПИСВАТ ДОГОВОРИ ЗА ВЪПРОСНИТЕ ДОСТАВКИ, ДОГОВАРЯЙКИ ПОМЕЖДУ СИ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ТЪРГОВСКИ ПОДРОБНОСТИ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ДОГОВОРИ СКЛЮЧЕНИ В ЕДНА ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ВАЛУТИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ЕДНА ФИНАНСОВА КОНВЕНЦИЯ, ИЗРАЗЕНА В СЪЩАТА ВАЛУТА, КАТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДВИЖДАТ КАКВИТО И ДА БИЛО КЛАУЗИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ КУРС НА ОБМЯНАТА.

ПРЕДМЕТ НА КРЕДИТНИТЕ КОНВЕНЦИИ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ ОТ ДАТАТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ДО 30.06.1993 Г. СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В Т.2 ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ, В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВЪЗ ОСНОВА НА СПЕЦИФИЧНИ ИСКАНИЯ ОТ СТРАНА НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ БАНКИ

към съответните италиански институти за финансиране, които ще предприемат директното включване на заявените договори, след проверка за съответствието на същите на спецификата на междубанковите споразумения и при положение, че не е необходимо евентуално разрешение за определени видове стоки.

6. Делегации на двете страни ще се срещнат не по-късно от 30.06.1991 г., с цел да направят преглед на състоянието и използуването на кредита и необходимостта за едно увеличение на предвидените суми по настоящия договор.

Настоящото споразумение ще влезе в сила от момента на размяната на обменните писма и ще бъде в сила до реализирането на всички погашения на главници и лихви по използуваните кредити.

Ще Ви бъда благодарен, господин Министър, ако потвърдите съгласието на Вашето правителство с гореизложеното.

Моля приемете, господин Министър, уверенията ми в най-високите ми почитания."

Имам честта да Ви потвърдя съгласието на моето правителство за гореизложеното.

Моля приемете, господин Министър, уверенията в най-високите ми почитания.

ХРИСТО ХРИСТОВ

**118.**

30 novembre 1989, Roma

**Scambio di Note tra Italia e URSS sull'accettazione, approvazione e certificazione di navigabilità dei prodotti aeronautici civili importati (1)**

МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

Rome, 30.11.1989

Excellency,

I have the honor to refer to the discussions which have recently taken place between representatives of our two Governments regarding an AGREEMENT CONCERNING THE AIRWORTHINESS AND ENVIRONMENTAL CERTIFICATION, APPROVAL, OR ACCEPTANCE OF IMPORTED CIVIL AERONAUTICAL PRODUCTS AND COOPERATION ON THIS MATTER BETWEEN THE USSR AND ITALY, hereinafter referred to as the Contracting States.

The Contracting States, having agreed on certain principles and arrangements in order to facilitate the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance by the civil airworthiness authority of the importing State of civil aeronautical products imported and exported between the two Contracting States; to provide for the development of procedures between the two authorities for these purposes; to deal with emerging trends toward multinational design, manufacture, and interchange of civil aeronautical products involving the joint interests of the Contracting States as they concern airworthiness and environmental certification; and to provide for cooperation toward sustaining safety and environmental quality objectives, have accordingly concluded the following Agreement to this end.

I. BASIS

(a) Each Contracting State agrees to develop and employ procedures for granting airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance for civil aeronautical products exported from the other Contracting State so as to give maximum practicable credit for technical evaluations, test results, inspections, conformity statements, marks of conformity, and certifications accepted or issued by or on behalf of the civil airworthiness authority of the exporting State in granting its own domestic certification of the products.

(b) In the interest of promoting aviation safety and environmental quality, each Contracting State agrees to encourage cooperation and assistance between its civil airworthiness

His Excellency
Mr. G. De Michelis
Minister of Foreign Affairs
of Italy

(1) Entrata in vigore: 30 novembre 1989.

authority and that of the other Contracting State toward achieving common safety and environmental quality objectives, to establish and maintain airworthiness and environmental standards and certification systems which are as similar to those of the other Contracting State as is practicable, taking into account commitments to joint agreements; and to cooperate to reduce, to the minimum, the economic burden imposed on each Contracting State's aviation industries and operators by avoiding redundant technical evaluations, tests, and inspections.

2. SCOPE OF COVERAGE

This Agreement applies to:

(a) The acceptance by the importing Authority of the type design approval including environmental approval, and the finding of compliance made by the exporting authority with the importing authority's design related operational requirements, for civil aeronautical products for which the exporting authority is the basic type certificating authority;

(b) The acceptance by the importing authority of the airworthiness certification, approval, or acceptance of civil aeronautical products that may be exported from the other Contracting State, including both new and used products which were designed or manufactured partially or wholly in other States;

(c) Cooperation and assistance on continued airworthiness of inservice aircraft;

(d) Cooperation, assistance, and exchange of information regarding safety and environmental standards and certification systems.

(e) Cooperation in providing technical evaluation assistance to the other Contracting State.

3. DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

(a) "Additional Technical Conditions" means the torms notified by the importing State for the acceptance of the type design of an aeronautical product, or for the acceptance of an aeronautical product, to account for differences between Contracting States in:

(i) Adopted airworthiness and environmental standards;

(ii) Special conditions relating to novel or unususal features of the product design which are not covered by the

adopted airworthiness and environmental standards;

(iii) Application of exemptions or equivalent safety findings from the adopted airworthiness and environmental standards;

(iv) Design related operational requirements; and

(v) Mandatory airworthiness action taken to correct unsafe conditions.

(b) "Airworthiness criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, and manufacture of civil aeronautical products, as prescribed by the civil airworthiness authority of the importing State to enable it to find that the design, manufacture, and condition of these products comply with the laws, regulations, standards, and requirements of the importing State concerning airworthiness.

(c) "Alteration" or "modification" means making a change to the type design.

(d) "Civil aeronautical product" (herein also referred to as "product") means any civil aircraft, or aircraft engine, propeller, appliance, material, part, or component to be installed thereon, new or used.

(e) "Civil airworthiness authority" (herein also referred to as "airworthiness authority") means the national organization within a Contracting State which is charged by the laws of that State with regulating the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of civil aeronautical products.

(f) "Design-related operational requirements" means the operational or environmental requirements affecting either the design features of the product or data on the design relating to the operations of the product that make it eligible for a particular kind of operation in a State.

(g) "Environmental criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, and manufacture of civil aeronautical products as prescribed by the civil airworthiness authority of a State, to enable it to find that these products comply with the laws, regulations, standards, and requirements of that State concerning noise and emissions abatement.

(h) "Exporting State" means the Contracting State exporting a type design, a modification thereof, or a product under the provisions of this agreement. The airworthiness authority of the Exporting State will be referred to herein as the exporting authority.

(i) "Importing State" means the Contracting State importing a type design, a modification thereof, or a product under the provisions of this agreement. The airworthiness authority of the importing State will be referred to herein as the importing

authority.

(j) "Maintenance" means the performance of inspection, overhaul, repair, preservation, and the replacement of parts, materials, appliances, or components of a product to assure the continued airworthiness of that product but excludes alterations or modifications.

(k) "Product airworthiness approval" means the issuance of an airworthiness certificate, approval, or acceptance, as appropriate, by or on behalf of an airworthiness authority for a particular civil aeronautical product to permit operation or use of the product under the laws, regulations, standards, and requirements of the issuing Contracting State.

(l) "State regulating the airworthiness of an aircraft" means the Contracting State responsible for the issuance of a certificate of airworthiness for an aircraft.

(m) "Time of first application" means the time that the application was received for the approval of the product type design either:

(1) By the exporting authority or

(2) By the authority of a third State with whom each Contracting State has in effect a bilateral agreement or arrangements similar in scope, in the case of a product type design transferred to a person in the exporting State from such a third State.

(n) "Type design" means the description of all characterstics of a product, including its design, manufacture, limitations, and continued airworthiness instructions which determine its airworthiness.

(o) "Type design approval" means the issuance of a certificate, approval, or acceptance, by or on behalf of an airworthiness authority, for the type design of a product.

4. TYPE DESIGN APPROVAL

(a) If the exporting authority certifies to the importing authority that the type design of a product, or a change to a product type design previously approved by the importing authority, complies with airworthiness and environmental criteria prescribed by the importing authority, the importing authority shall, in finding compliance with its own laws, regulations, standards, and requirements for granting type design approval, give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself, provided that the certification by the exporting authority was based on an evaluation of the type design using the same certification system it would apply to products designed in its own State.

(b) The importing authority shall prescribe the airworthiness and environmental criteria for the type design approval of a particular product in terms of the laws, regulations, standards, requirements, and certification system applied by the exporting authority in granting its own type

design approval, and the additional technical conditions as identified by the importing authority. To this end, the importing authority shall have the right to become familiar with the product to be imported and with the laws, regulations, standards, requirements, and certification system applied by the exporting authority. The importing authority may identify the additional technical conditions which it finds necessary to ensure that the product meets airworthiness and environmental standards equivalent to those which would have been applied to a similar product designed or manufactured in the importing State at the time of first application. If the above concept is deemed impracticable by the importing authority, the exporting authority shall certify to the importing authority that the type design of a product, or a change to a product type design previously approved by the importing authority, complies with applicable laws, regulations, standards, and requirements of the importing State, as notified by the importing authority as being applicable in the particular case.

(c) The airworthiness and environmental criteria specified, in accordance with 4 (b), by the importing authority for its type design approval of a product shall be communicated to the exporting authority as soon as practicable after becoming familiar with the design of the porduct.

(d) The importing authority, on request from the exporting authority, shall advise the exporting autority of its current design-related operational requirements. If, by mutual consent of the authorities, the exporting authority certifies to the importing authority that the design of the product, or data on the design relating to the operations of the product, comply with those design-related operational requirements prescribed by the importing authority, the importing authority, in finding compliance with its own design-related operational requirement, shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself . Mutual consent may be accomplished either on a case-by-case bases, or by development of list of specific current design-related operational requirements for certain categories of products and/or operations.

5. PRODUCT AIRWORTHINESS APPROVAL

(a) If the exporting authority certifies to the importing authority that a product for which a type design approval has been issued, or is in the process of being issued, by the importing authority conforms in construction to a type design description notified by the importing authority and is in a condition for safe operation, the importing authority shall give the same validity to the technical evaluations, determanations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself on the date of the certification by the exporting authority.

(b) Additional inspections may be made or required by the

importing authority as it deems necessary at the time of its airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of an aeronautical product.

6. MAINTENANCE OR ALTERATIONS

(a) If maintenance or an alteration is performed, approved, or certified in one Contracting State on an aircraft which is under airworthiness regulation by the other Contracting State, or on an aircraft engine, propeller, appliance, material, part, or component for installation thereon, by a person in the first Contracting State who is authorized by the airworthiness authority of that State to perform the same work, approval, or certification, the airworthiness authority of the Contracting State regulation the airworthiness of the aircraft shall give the same validity to the work performed, and to the approvals or certifications made therefor as if they were made by an equivalently authorized person in the Contracting State regulating the airworthiness of the aircraft, provided the work, approvals, and certifications are performed on the product in accordance with the applicable laws regulations, standards, and requirements of the Contracting State regulating the airworthiness of the affected aircraft.

(b) For the purposes of this Agreement, a Contracting State regulates the airworthiness of an aircraft where it is the State responsible for the issuance of an airworthiness certificate for the aircraft or is the State responsible for the certification of an air carrier operating, under lease or charter, an aircraft which possesses an airworthiness certificate issued by another State.

7. CONTINUED AIRWORTHINESS

(a) The airworthiness authorities of both Contracting States shall cooperate in analyzing airworthiness aspects of accidents and incidents occuring on products to which this Agreement applies and which are such as would raise questions concerning the airworthiness of such products.

(b) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, specify any appropriate action that it finds necessary to correct any unsafe condition of the type design that may be discovered after the product is placed in service, including any action in respect of components designed and/or manufactured by a supplier under contract to a prime contractor in its State.

(c) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, assist the importing authority in determining action considered necessary by the importing authority for the continued airworthiness of the product.

(d) The airworthiness authority of each Contracting State shall keep the airworthiness authority of the other Contracting State fully informed of all mandatory airworthiness modifications, special inspections, special operating

limitations, or other action which it determines as necessary for the continued airworthiness of products designed or manufactured in either Contracting State that have been imported or exported under this Agreement.

8. MUTUAL COOPERATION AND ASSISTANCE

(a) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, assist the importing authority in determining whether the design of major changes or repairs made under the control of the importing authority comply with the airworthiness and environmental standards under which the product was originally approved by the exporting authority.

(b) The airworthiness authority of each Contracting State shall keep the airworthiness authority of the other Contracting State informed of all relevant airworthiness and environmental laws, regulations, standards, and requirements, and of the airworthiness and environmental certification system of its State. The airworthiness authority of each Contracting State shall, to the maximum extent practicable, ensure that the airworthiness authority of the other Contracting State is notified of proposed significant revisions to its laws, regulations, standards, and requirements, and to the system for airworthiness and environmental certification or approval; shall, to the maximum extent practicable, offer the other authority an opportunity to comment; and shall give due consideration to the comments made by the other authority on the proposed revision.

(c) the airworthiness authority of one Contracting State may, upon request and mutual agreeement, provide technical evaluation assistance to the other Contracting State airworthiness authority.

9. PREVAILING INTERPRETATION

In the case of conflicting interpretations of the airworthiness and environmental criteria or design-related operational requirements prescribed by the importing authority pertaining to certifications, approvals, or acceptances under this Agreement, the interpretation of the importing authority shall prevail.

10. IMPLEMENTATION

(a) This Agreement shall be implemented in accordance with any procedures and conditions agreed upon by the airworthiness authorities of both Contracting States and set out in a Schedule of Implementation Procedures. These procedures and conditions shall be consistent with the bases and within the scope of coverage of this Agreement. The airworthiness authoritites of both Contracting States shall jointly review these procedures and conditions from time to time and may amend these procedures by written agreement.

(b) Each Contracting State shall keep the other Contracting State advised as to the identity of its civil airworthiness authority. On the date of this Agreement, the civil airworthiness authority of the USSR is the Gosudarstvennii Aviatsionnii Nadzor

SSSR, the civil airworthiness authority of Italy is the Registro Aeronautico Italiano.

II. TERMINATION

Either Contracting State may terminate this Agreement upon 60 days written notice to the other Contracting State.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of Italy, I have the honor to propose that this note, and your Excellency's note in reply, shall constitute an Agreement which shall enter into force on the date of your reply.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma 30-11 1989

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi ai colloqui che si sono svolti di recente tra i rappresentanti dei nostri due Governi relativi ad un

ACCORDO CONCERNENTE LA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA' ED AMBIENTALE, L'APPROVAZIONE OPPURE L'ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI AERONAUTICI CIVILI IMPORTATI E LA COOPERAZIONE IN QUESTO CAMPO TRA L'UNIONE SOVIETICA E L'ITALIA, di seguito denominate come gli Stati contraenti

Gli Stati Contraenti, avendo concordato alcuni principi ed intese al fine di agevolare la certificazione di navigabilità ed ambientale, l'approvazione oppure l'accettazione da parte dell autorità di navigabilità civile dello Stato d'importazione di prodotti aeronautici civili importati ed esportati tra i due Stati Contraenti; al fine altresi' di provvedere a tal fine allo sviluppo di procedure tra le due autorità; di trattare gli orientamenti emergenti relativi ai progetti multinazionali, alla costruzione ed all'interscambio di prodotti di aeronautici civili che risultano di comune interesse per gli Stati Contraenti in quanto correlati alla certificazione della navigabilità ed ambientale; e di provvedere alla cooperazione volta al rafforzamento della sicurezza e degli obiettivi di qualità ambientale hanno di conseguenza stipulato a tal fine il seguente Accordo:

1 BASE

(a) Ciascun Stato Contraente conviene di sviluppare e di utilizzare procedure per il rilascio di certificazioni di navigabilità ed ambientale di approvazione oppure di accettazione per prodotti aeronautici civili esportati dall'altro Stato Contraente in modo da dare la massima autorevolezza possibile a valutazioni tecniche, risultanze di prove, ispezioni, dichiarazioni di conformità, marchi di conformità e certificazioni accettate o rilasciate da o per conto dell Autorità di navigabilità civile dello Stato esportatore nell'accordare la propria certificazione nazionale dei prodotti

(b) Nell'interesse di promuovere la sicurezza dell'aviazione e la qualità ambientale, ciascun Stato Contraente conviene di incoraggiare la cooperazione e l'assistenza tra la propria Autorità di navigabilità civile e quella dell'altro Stato Contraente al fine di conseguire

obiettivi di sicurezza comune e di qualità ambientale per stabilire e mantenere standard di navigabilità ed ambientali nonché sistemi di certificazione simili, nella misura del possibile a quelli dell'altro Stato Contraente, in considerazione degli impegni presi in vista di accordi comuni; e di cooperare per ridurre al minimo l'onere economico imposto alle industrie ed agli operatori aeronautici di ciascun Stato Contraente evitando ridondanti valutazioni tecniche, prove ed ispezioni

PORTATA DELL'ACCORDO

Questo Accordo si applica:

a) all'accettazione da parte dell'Autorità di importazione dell'approvazione del progetto di tipo compresa l'approvazione ambientale, e della verifica di conformità rilasciata dall'autorità esportatrice rispetto ai requisiti operativi stabiliti dall'Autorità di importazione relativi alla progettazione per i prodotti aeronautici civili per i quali l'autorità esportatrice è l'autorità di certificazione per i modelli di base;

(b) all'accettazione da parte dell'Autorità importatrice della certificazione di navigabilità, dell'approvazione oppure dell'accettazione di prodotti dell'aviazione civile che possono essere esportati dall'altro Stato Contraente, compresi prodotti sia nuovi che usati, progettati o fabbricati parzialmente o interamente, in altri Stati;

(c) alla cooperazione ed all'assistenza per la navigabilità continua degli aeromobili in servizio;

(d) alla cooperazione, all'assistenza ed allo scambio di informazioni concernenti gli standards di sicurezza ed ambientali ed i sistemi di certificazione;

(e) alla cooperazione nel fornire assistenza per quanto riguarda le valutazioni tecniche all'altro Stato Contraente.

DEFINIZIONI

Ai fini di questo Accordo:

(a) "Condizioni tecniche aggiuntive" significa i termini notificati dallo Stato importatore per l'accettazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico oppure per l'accettazione di un prodotto aeronautico che tengono conto delle differenze tra gli Stati Contraenti per quanto riguarda:

(i) Gli standards di navigabilità ed ambientali adottati;

(2) Condizioni speciali relative a caratteristiche nuove oppure inusitate del progetto del prodotto che non sono coperte dagli standard di navigabilità ed ambientali adottati;

(iii) applicazione di esenzioni o di misure equivalenti di sicurezza in deroga agli standard adottati di navigabilità ed ambientali;

(iv) requisiti operativi correlati al progetto;

(v) misure obbligatorie per la navigabilità adottate per rettificare condizioni di scarsa sicurezza:

(b) "Criteri di navigabilità aerea" significa i criteri che disciplinano, il progetto, la prestazione, i materiali la lavorazione e la costruzione di prodotti aeronautici civili come prescritto dall'Autorità per la navigabilità civile dello Stato importatore per metterlo in condizione di accertare che il progetto, la costruzione e lo stato di questi prodotti risponde alle leggi, alle norme, agli standard ed ai requisiti dello Stato d'importazione relativi alla navigabilità

(c) "Alterazione" oppure modificazione" significa una variazione di cambiamento del progetto-tipo

(d) " Prodotto aeronautico civile" (in appresso anche denominato "prodotto"), significa ogni aeromobile civile, oppure motore di aereo, elica, pertinenza, materiale parte o componente da installare sugli stessi nuovi oppure usati

(e) "Autorità di navigabilità civile"( in appresso anche denominata "autorità di navigabilità "), significa l'Organizzazione nazionale nell'ambito di uno Stato Contraente alla quale è attribuita, da parte delle leggi di quello Stato,la regolamentazione della certificazione di navigabilità ed ambientale, l'approvazione oppure l'accettazione di prodotti aeronautici civili.

(f) "Requisiti operativi correlati al progetto" significa i requisiti operativi o ambientali che riguardano o le caratteristiche del progetto del prodotto oppure i dati di progetto relativi all'impiego del prodotto che lo rendono idoneo ad un particolare tipo di impiego in uno determinato Stato

(g) "Criteri ambientali" significa i criteri che disciplinano la progettazione, le prestazioni, i materiali, la lavorazione e la costruzione dei prodotti aeronautici come prescritto dall'Autorità di navigabilità civile di uno Stato per metterlo in condizioni di accertare che questi prodotti rispondano alle leggi, alle norme, agli standard ed

ai requisiti di quello Stato concernenti la soppressione di rumori e di emissioni

(h) "Stato esportatore" significa lo Stato contraente che esporta un progetto del tipo, una sua modificazione oppure un prodotto in base alle disposizioni dei presente Accordo. L'autorità di navigabilità dello Stato di esportazione sarà denominata di seguito come autorità esportatrice

(i) "Stato importatore", significa lo Stato contraente che importa un progetto di tipo, una sua modificazione oppure un prodotto in base alle disposizioni di questo Accordo. L'autorità di navigabilità dello Stato importatore sarà denominata di seguito come l'autorità importatrice.

(j) "Manutenzione" significa l'esecuzione di ispezioni, di revisioni, di controlli, di riparazioni, di preservazione e la sostituzione di parti, di materiali di pertinenze oppure di componenti di un prodotto onde assicurare la navigabilità continua di quel prodotto, ma esclude alterazioni o modificazioni

(k) "Approvazione della navigabilità del prodotto" significa il rilascio di un certificato di navigabilità di approvazione, oppure l'accettazione, a seconda dei casi o da parte o per conto di un'Autorità di navigabilità per un particolare prodotto aeronautico civile al fine di consentire l'impiego oppure l'uso del prodotto in base alle leggi alle norme, agli standards ed ai requisiti dello Stato Contraente che lo ha rilasciato

(l) "Stato che regolamenta la navigabilità di un aeromobile significa lo Stato Contraente responsabile del rilascio di un certificato di navigabilità per un aeromobile

(m) " Data della prima richiesta" si intende la data alla quale è stata ricevuta la domanda di approvazione del progetto di tipo di prodotto:

(1) dall'autorità esportatrice;

(2) dall'autorità di uno Stato terzo con il quale ciascun Stato Contraente ha un accordo bilaterale in vigore oppure intese con finalità analoghe in caso di un prodotto consistente nel tipo di un prodotto trasferito ad una persona nello Stato esportatore da tale terzo Stato.

(n) "Progetto del tipo" significa la descrizione di tutte le caratteristiche di un prodotto, compreso il suo progetto, la sua costruzione, le sue limitazioni e le istruzioni per la navigabilità continua che ne determinano la navigabilità.

(o) "Approvazione del modello tipo" significa il rilascio di un certificato, di un'approvazione, oppure dell'accettazione da parte o per conto di una autorità di navigazione per progetti di tipo del prodotto.

4 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TIPO

(a) Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che il progetto di tipo di un prodotto oppure una modificazione apportata ad un prodotto avente un progetto di tipo preliminarmente approvato dall'autorità importatrice, risponde ai criteri di navigabilità e ambientali prescritti dall'autorità importatrice, l'autorità importatrice nell'accettare la rispondenza con le proprie leggi, norme standards e requisiti per la concessione dell'approvazione del progetto di tipo, riconoscerà la stessa validità alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa, a condizione che la certificazione da parte dell'autorità esportatrice sia basata su una valutazione del progetto di tipo impiegando lo stesso sistema di certificazione che applicherebbe ai prodotti progettati nel suo stesso Stato.

(b) L'autorità importatrice prescriverà i criteri di navigabilità ed ambientali per l'approvazione del progetto di tipo di un particolare prodotto in termini di legislazione, di regolamenti, di norme standard, di requisiti e del sistema di certificazione applicato dall'autorità esportatrice nel concedere la propria approvazione del progetto di tipo, nonché le condizioni tecniche aggiuntive, identificate dall'autorità importatrice. A tal fine l'autorità importatrice avrà diritto a familiarizzarsi con il prodotto da importare e con le leggi, regolamenti, norme standard requisiti e con il sistema di certificazione applicato dall'autorità esportatrice.

L'autorità importatrice può individuare le condizioni tecniche aggiuntive che ritiene necessarie per assicurare che il prodotto risponda agli standards di navigabilità ed ambientali equivalenti a quelli che sarebbero stati applicati ad un prodotto simile progettato oppure costruito nello Stato importatore alla data della prima richiesta. Se il principio suesposto è ritenuto impraticabile dall'autorità, l'autorità esportatrice certificherà all'autorità importatrice che il modello di tipo di un prodotto oppure una variazione al modello di tipo di un prodotto precedentemente approvato dall'autorità importatrice risponde alle leggi ,ai regolamenti, alle norme standards ed ai requisiti dello Stato d'importazione,cosi' come notificato dall'Autorità importatrice, e come applicabili nel caso specifico

(c) I criteri di navigabilità e ambientali specificati in conformità con il punto 4(b) dall'autorità importatrice per la sua approvazione del modello tipo di un prodotto saranno com cati all'Autorità esportatrice il prima possibile dopo che quest'ultima avrà preso conoscenza del progetto

(d) L'autorità importatrice, a richiesta dell'autorità esportatrice, informerà l'autorità esportatrice sui propri vigenti requisiti operativi correlati al progetto. Se, per reciproco consenso delle Autorità, l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che il progetto del prodotto oppure i dati del progetto relativi all'impiego del prodotto rispondono a quei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorità importatrice, l'autorità importatrice nell'accertare la rispondenza con i propri requisiti operativi correlati con il progetto riconoscerà alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice, la stessa validità come se le avesse effettuate essa stessa. Il consenso reciproco può essere raggiunto sia caso per caso, oppure in base ad una lista dei vigenti requisiti specifici operativi, correlati al progetto, per alcune categorie di prodotti e/o di impieghi.

5. CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA DEI PRODOTTI

(a) Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che un prodotto, per il quale una approvazione del progetto di tipo è stata rilasciata oppure è in fase di rilascio da parte dell'autorità importatrice, si conforma per quanto riguarda la sua costruzione alla descrizione di un progetto di tipo notificato dall'autorità importatrice ed è in condizioni idonee per un impiego sicuro, l'autorità importatrice attribuirà la stessa validità alle valutazioni tecniche, determinazioni, prove ed ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa alla data della certificazione da parte dell'Autorità esportatrice.

(b) Ispezioni addizionali possono essere effettuate oppure richieste dall'autorità importatrice nella misura in cui questa lo giudichi necessario al momento della certificazione di navigabilità ed ambientale, dell'approvazione oppure dell'accettazione di un prodotto aeronautico.

6 MANUTENZIONE OPPURE MODIFICAZIONI

(a) Qualora venga eseguita, approvata o certificata in uno Stato Contraente manutenzione oppure una modifica su di un aereo soggetto alla regolamentazione della navigabilità dell'altro Stato Contraente oppure su un motore di aereo su un'elica, su una pertinenza, su del materiale su una parte o su un componente che deve essere installato sullo stesso - da parte di una persona nel primo Stato Contraente autorizzata dall'autorità di navigabilità di questo Stato ad eseguire lo stesso lavoro, ed a rilasciare la stessa approvazione o certificazione, l'autorità di navigabilità dello Stato Contraente, che regolamenta la navigabilità dell'aeromobile darà la stessa validità al lavoro svolto ed alle approvazioni oppure certificazioni rilasciate per esso come se fossero state effettuate da una persona ugualmente autorizzata nello Stato Contraente che regolamenta la

navigabilità dell'aeromobile, purché il lavoro, l'approvazione, e la certificazione relative ai prodotto siano applicate in accordo con le applicabili leggi, norme standard e requisiti dello Stato Contraente che regolamenta la navigabilità dell'aeromobile in questione.

(b) Ai fini di questo Accordo, uno Stato Contraente regolamenta la navigabilità di un aereo quando esso è lo Stato responsabile per il rilascio del certificato di navigabilità dell'aereomobile, oppure e lo Stato responsabile per la certificazione di un esercente di trasporto pubblico che utilizza in locazione o a condizioni di noleggio, un aeromobile in possesso di un certificato di navigabilità rilasciato da un altro Stato.

7.NAVIGABILITA' CONTINUA

(a) Le Autorità di navigabilità di entrambi gli Stati Contraenti coopereranno nell'analizzare gli aspetti relativi alla navigabilità agli incidenti ed ai sinistri e danni verificatisi su prodotti ai quali il presente Accordo si applica e tali da creare problemi relativi alla navigabilità di tali prodotti.

(b) L'autorità esportatrice dovrà per quanto riguarda i prodotti progettati o costruiti nel proprio Stato, specificare ogni azione appropriata che riterrà necessaria per correggere qualsiasi condizione di insicurezza del progetto di tipo che possa essere riscontrato dopo che il prodotto sia stato messo in servizio,compresa ogni azione relativa a componenti progettati e/o costruiti da un sub-fornitore in base ad un contratto con un committente nel suo Stato.

(c) L'autorità esportatrice rispetto a prodotti progettati e costruiti in quello Stato, assisterà l'autorità importatrice nel determinare i provvedimenti considerati necessari da parte dell'Autorità importatrice, per la navigabilità continua del prodotto.

(d) L'autorità di navigabilità di ciascun Stato Contraente terrà l'autorità di navigabilità dell'altro Stato Contraente pienamente informata di tutte le modifiche obbligatorie per la navigabilità, delle ispezioni speciali , di particolari limitazioni operative oppure di altre misure che essa riterrà necessarie per la navigabilità continua dei prodotti progettati oppure costruiti nell'uno o nell'altro Stato Contraente che sono stati importati oppure esportati in base al presente Accordo.

8.COOPERAZIONE ED ASSISTENZA RECIPROCA

(a) L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti progettati o costruiti in quello Stato assisterà

l'autorità importatrice nel determinare se il progetto delle riparazioni maggiori o di riparazioni effettuate sotto il controllo dell'autorità importatrice rispondono agli standard di navigabilità ed ambientali sulla cui base il prodotto era stato originariamente approvato dall'autorità esportatrice.

(b) L'autorità di navigabilità di ciascun Stato Contraente terrà l'autorità di navigabilità dell'altro Stato Contraente informato delle pertinenti leggi, regolamenti, standard e requisiti riguardo alla navigabilità e all'ambiente nonché ai sistema di navigabilità aerea ed ambientale del proprio Stato.

L'Autorità di navigabilità di ciascun Stato Contraente assicurerà in ogni misura possibile che l'autorità di navigabilità dell'altro Stato Contraente sia messa al corrente di significative proposte di revisione previste delle proprie leggi, regolamenti; norme standards e requisiti e del sistema di certificazione di navigabilità e ambientale o di approvazione; ciascuna autorità fornirà nella misura del possibile all'altra, l'opportunità di formulare osservazioni e darà la debita considerazione alle osservazioni formulate dall'altra autorità sulla prevista revisione.

(c) L'autorità di navigabilità di uno Stato Contraente può dietro richiesta e per consenso reciproco fornire assistenza sulle valutazioni tecniche all'autorità di navigabilità dell'altro Stato Contraente.

9. INTERPRETAZIONE PREVALENTE

In caso di interpretazioni contrastanti dei criteri di navigabilità ed ambientali oppure dei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorità importatrice riguardo alle certificazioni, all'approvazione oppure alle accettazioni in base al presente Accordo, prevarrà l'interpretazione dell'Autorità importatrice.

10. ATTUAZIONE

(a) Questo Accordo sarà attuato in accordo con qualsiasi procedura e condizione concordemente decisa dalle Autorità di navigabilità di entrambi gli Stati Contraenti e fissate in un elenco di procedure di attuazione. Queste procedure e condizioni saranno compatibili con i principi di base di questo Accordo e rientreranno nell'ambito della sua portata. Le autorità di navigabilità di entrambi gli Stati Contraenti riesamineranno insieme periodicamente tali procedure e condizioni e potranno emendare queste procedure per mezzo di un accordo scritto.

(b) Ciascun Stato Contraente terrà l'altro Stato Contraente al corrente per quanto riguarda l'identità della sua Autorità di navigabilità civile. Alla data del presente Accordo, l'autorità di navigabilità civile dell'URSS è il "Gosudarstvennii Aviatsionnii Nadzor SSRR", l'Autorità di

navigabilità civile italiana è il Registro Aeronautico Italiano.

11. CESSAZIONE

L'uno o l'altro oppure entrambi gli Stati Contraenti possono porre fine al presente Accordo dietro notifica scritta di 60 giorni all'altro Stato Contraente.

Se le suddette proposte sono accettabili per il Governo Italiano ho l'onore di proporre che questa Nota e la Nota in risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un Accordo che entrerà in vigore alla data della risposta di V.E.

Voglia gradire, Eccellenza i sensi rinnovati della mia più alta considerazione.

(Firmato:)

Ministro degli Affari Esteri

Rome, 30 NOV. 1989

Excellency:

I have the honour to acknowledge receipt of your Note of today's date, which reads as follows:

"I have the honor to refer to the discussions which have recently taken place between representatives of our two Governments regarding an 'Agreement concerning the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of imported civil aeronautical products and cooperation on this matter between the USSR and Italy' hereinafter referred to as the Contracting States.

The Contracting States, having agreed on certain principles and arrangements in order to facilitate the airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance by the civil airworthiness authority of the importing State of civil aeronautical products imported and exported between the two Contracting States; to provide for the development of procedures between the two authorities for these purposes; to deal with emerging trends toward multinational design, manufacture, and interchange of civil aeronautical products involving the joint interests of the Contracting States as they concern airworthiness and environmental certification; and to provide for cooperation toward sustaining safety and environmental quality objectives, have accordingly concluded the following Agreement to this end.

1. <u>BASIS</u>

(a) Each Contracting State agrees to develop and employ procedures for granting airworthiness and environmental

certification, approval or acceptance for civil aeronautical products exported from the other Contracting State so as to give maximum practicable credit for technical evaluations, test results, inspections, conformity statements, marks of conformity, and certifications accepted or issued by or on behalf of the civil airworthiness authority of the exporting State in granting its own domestic certification of the products.

(b) In the interest of promoting aviation safety and environmental quality, each Contracting State agrees to encourage cooperation and assistance between its civil airworthiness authority and that of the other Contracting State toward achieving common safety and environmental quality objectives, to establish and maintain airworthiness and environmental standards and certification systems which are as similar to those of the other Contracting State as is practicable, taking into account commitments to joint agreements; and to cooperate to reduce, to the minimum, the economic burden imposed on each Contracting State's aviation industries and operators by avoiding redundant technical evaluations, tests, and inspections.

2. SCOPE OF COVERAGE

This Agreement applies to:

(a) The acceptance by the importing Authority of the type design approval including environmental approval, and the finding of compliance made by the exporting authority with the importing authority's design related operational requirements, for civil aeronautical products for which the exporting authority is the basic

type certificating authority;

(b) The acceptance by the importing authority of the airworthiness certification, approval, or acceptance of civil aeronautical products that may be exported from the other Contracting State, including both new and used products which were designed or manufactured partially or wholly in other States;

(c) Cooperation and assistance on continued airworthiness of inservice aircraft;

(d) Cooperation, assistance, and exchange of information regarding safety and environmental standards and certification systems.

(e) Cooperation in providing technical evaluation assistance to the other Contracting State.

3. DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

(a) "Additional Technical Conditions" means the terms notified by the importing State for the acceptance of the type design of an aeronautical product, or for the acceptance of an aeronautical product, to account for differences between Contracting States in:

- (i) Adopted airworthiness and environmental standards;
- (ii) Special conditions relating to novel or unusual features of the product design which are not covered by the adopted airworthiness and environmental standards;

(iii) Application of exemptions or equivalent safety findings from the adopted airworthiness and environmental standards;

(iv) Design related operational requirements; and

(v) Mandatory airworthiness action taken to correct unsafe conditions.

(b) "Airworthiness criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, and manufacture of civil aeronautical products, as prescribed by the civil airworthiness authority of the importing State to enable it to find that the design, manufacture, and condition of these products comply with the laws, regulations, standards, and requirements of the importing State concerning airworthiness.

(c) "Alteration or modification" means making a change to the type design.

(d) "Civil aeronautical product" (herein also referred to as "product") means any civil aircraft, or aircraft engine , propeller, appliance, material part, or component to be installed thereon, new or used.

(e) "Civil airworthiness authority (herein also referred to as "airworthiness authority") means the national organization within a Contracting State which is charged by the laws of that State with regulating the airworthiness and environmental certification,approval, or acceptance of civil aeronautical products.

(f) "Design-related operational requirements" means the operational or environmental requirements affecting either the design features of the product or data on the design relating to the operations of the product

that make it eligible for a particular kind of operation in a State.

(g) "Environmental criteria" means criteria governing the design, performance, materials, workmanship, and manufacture of civil aeronautical products as prescribed by the civil airworthiness authority of a State, to enable it to find that these products comply with the laws, regulations, standards, and requirements of that State concerning noise and emissions abatement.

(h) "Exporting State" means the Contracting State exporting a type design, a modification thereof , or a product under the provisions of this agreement. The airworthiness authority of the Exporting State will be referred to herein as the exporting authority.

(i) "Importing State means the Contracting State importing a type design, a modification thereof, or a product under the provisions of this agreement. The airworthiness authority of the importing State will be referred to herein as the importing authority.

(j) "Maintenance" means the performance of inspection, overhaul, repair, preservation, and the replacement of parts, materials, appliances, or components of a product to assure the continued airworthiness of that product but excludes alterations or modifications.

(k) "Product airworthiness approval" means the issuance of an airworthiness certificate, approval, or acceptance, as appropriate, by or on behalf of an airworthiness authority for a particular civil aeronautical product to permit operation or use of the product under the laws, regulations, standards, and

requirements of the issuing Contracting State.

(l) "State regulating the airworthiness of an aircraft" means the Contracting State responsible for the issuance of a certificate of airworthiness for an aircraft.

(m) "Time of first application" means the time that the application was received for the approval of the product type design either:

(1) By the exporting authority; or

(2) By the authority of a third State with whom each Contracting State has in effect a bilateral agreement or arrangements similar in scope, in the case of a product type design transferred to a person in the Exporting State from such a third State.

(n) "Type design" means the description of all characteristics of a product, including its design, manufacture, limitations, and continued airworthiness instructions which determine its airworthiness.

(o) "Type design approval" means the issuance of a certificate, approval, or acceptance, by or on behalf of an airworthiness authority, for the type design of a product.

4. TYPE DESIGN APPROVAL

(a) If the exporting authority certifies to the importing authority that the type design of a product, or a change to a product type design previously approved by the importing authority, complies with airworthiness and

environmental criteria prescribed by the importing authority , the importing authority shall, in finding compliance with its own laws, regulations, standards, and requirements for granting type design approval , give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself, provided that the certification by the exporting authority was based on an evaluation of the type design using the same certification system it would apply to products designed in its own State.

(b) The importing authority shall prescribe the airworthiness and environmental criteria for the type design approval of a particular product in terms of the laws, regulations, standards, requirements, and certification system applied by the exporting authority in granting its own type design approval, and the additional technical conditions as identified by the importing authority. To this end, the importing authority shall have the right to become familiar with the product to be imported and with the laws, regulations, standards, requirements, and certification system applied by the exporting authority. The importing authority may identify the additional technical conditions which it finds necessary to ensure that the product meets airworthiness and environmental standards equivalent to those which would have been applied to a similar product designed or manufactured in the importing State at the time of first application. If the above concept is deemed impracticable by the importing authority, the exporting authority shall certify to the importing authority that the type design of a product, or a change to a product type design previously approved by the importing authority, complies with applicable laws, regulations, standards, and

requirements of the importing State , as notified by the importing authority as being applicable in the particular case.

(c) The airworthiness and environmental criteria specified, in accordance with 4 (b) by the importing authority for its type design approval of a product shall be communicated to the exporting authority as soon as practicable after becoming familiar with the design of the product.

(d) The importing authority, on request from the exporting authority, shall advise the exporting authority of its current design-related operational requirements. If, by mutual consent of the authorities, the exporting authority certifies to the importing authority that the design of the product, or data on the design relating to the operations of the product, comply with those design - related operational requirements prescribed by the importing authority, the importing authority, in finding compliance with its own design-related operational requirements, shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself. Mutual consent may be accomplished either on a case-by-case basis, or by development of a list of specific current design-related operational requirements for certain categories of products and/or operations.

5. PRODUCT AIRWORTHINESS APPROVAL

(a) If the exporting authority certifies to the importing authority that a product for which a type design approval has been issued, or is in the process of being

issued by the importing authority conforms in construction to a type design description notified by the importing authority and is in a condition for safe operation, the importing authority shall give the same validity to the technical evaluations, determinations, tests, and inspections made by the exporting authority as if it had made them itself on the date of the certification by the exporting authority.

(b) Additional inspections may be made or required by the importing authority as it deems necessary at the time of its airworthiness and environmental certification, approval, or acceptance of an aeronautical product.

6. MAINTENANCE OR ALTERATIONS

(a) If maintenance or an alteration is performezd, approved, or certified in one Contracting State on an aircraft which is under airworthiness regulation by the other Contracting State, or on an aircraft engine, propeller, appliance, material, part or component for installation thereon , by a person in the first Contracting State who is authorized by the airworthiness authority of that State to perform the same work , approval , or certification , the airworthiness authority of the Contracting State regulating the airworthiness of the aircraft shall give the same validity to the work performed,
and to the approvals or certifications made therefor as if they were made by an equivalently authorized person in the Contracting State regulating the airworthiness of the aircraft, provided the work, approvals, and certifications are performed on the product in accordance with the applicable laws, regulations, standards, and requirements of the Contracting State regulating the

airworthiness of the affected aircraft.

(b) For the purposes of this Agreement, a Contracting State regulates the airworthiness of an aircraft where it is the State responsible for the issuance of an airworthiness certificate for the aircraft or is the State responsible for the certification of an air carrier operating, under lease or charter, an aircraft which possesses an airworthiness certificate issued by another State.

7. CONTINUED AIRWORTHINESS

(a) The airworthiness authorities of both Contracting States shall cooperate in analyzing airworthiness aspects of accidents and incidents occurring on products to which this Agreement applies and which are such as would raise questions concerning the airworthiness of such products.

(b) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, specify any appropriate action that it finds necessary to correct any unsafe condition of the type design that may be discovered after the product is placed in service, including any action in respect of components designed and/or manufactured by a supplier under contract to a prime contractor in its State.

(c) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, assist the importing authority in determining action considered necessary by the importing authority for the continued airworthiness of the product.

(d) The airworthiness authority of each Contracting State

shall keep the airworthiness authority of the other Contracting State fully informed of all mandatory airworthiness modifications, special inspections, special operating limitations, or other action which it determines is necessary for the continued airworthiness of products designed or manufactured in either Contracting State that have been imported or exported under this Agreement.

8. MUTUAL COOPERATION AND ASSISTANCE

(a) The exporting authority shall, in respect of products designed or manufactured in that State, assist the importing authority in determining whether the design of major changes or repairs made under the control of the importing authority comply with the airworthiness and environmental standards under which the product was originally approved by the exporting authority.

(b) The airworthiness authority of each Contracting State shall keep the airworthiness authority of the other Contracting State informed of all relevant airworthiness and environmental laws, regulations, standards, and requirements; and of the airworthiness and environmental certification system of its State. The airworthiness authority of each Contracting State shall, to the maximum extent practicable, ensure that the airworthiness authority of the other Contracting State is notified of proposed significant revisions to its laws, regulations, standards, and requirements, and to the system for airworthiness and environmental certification or approval; shall, to the maximum extent practicable, offer the other authority an opportunity to comment; and shall give due consideration to the comments made by the other authority on the proposed revision.

(c) the airworthiness authority of one Contracting State may, upon request and mutual agreement, provide technical evaluation assistance to the other Contracting State airworthiness authority.

## 9. PREVAILING INTERPRETATION

In the case of conflicting interpretations of the airworthiness and environmental criteria or design-related operational requirements prescribed by the importing authority pertaining to certifications, approvals, or acceptances under this Agreement, the interpretation of the importing authority shall prevail.

## 10. IMPLEMENTATION

(a) This Agreement shall be implemented in accordance with any procedures and conditions agreed upon by the airworthiness authorities of both Contracting States and set out in a Schedule of Implementation Procedures. These procedures and conditions shall be consistent with the basis and within the scope of coverage of this Agreement. The airworthiness authorities of both Contracting States shall jointly review these procedures and conditions from time to time and may amend these procedures by written agreement.

(b) Each Contracting State shall keep the other Contracting State advised as to the identity of its civil airworthiness authority. On the date of this Agreement, the civil airworthiness authority of the USSR is the GOSUDARSTVENNII AVIATSIONNII NADZOR SSSR the civil airworthiness authority of Italy is the REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO.

11. TERMINATION

Either Contracting State may terminate this Agreement upon 60 days written notice to the other Contracting State.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of Italy, I have the honor to propose that this note, and your Excellency's note in reply, shall constitute an Agreement which shall enter into force on the date of your reply.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration."

I have the honour to inform you that the Government of Italy accepts the foregoing proposal. Your Note and this reply will constitute an Agreement which shall enter into force on today's date.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration.

119.

30 novembre 1989, Roma

**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'ulteriore sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica (1)**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

- tenendo in considerazione l'importanza della cooperazione economica, industriale e tecnica per lo sviluppo dei rapporti tra i due Stati,

- riferendosi alle disposizioni dell'Accordo di commercio e di navigazione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dell'11.12.1948 one dell'Accordo di collaborazione economica, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 23.4 1966,

- valutando la positiva realizzazione dell'Accordo sullo sviluppo della collaborazione economica, industriale e tecnica nonchè dell'Accordo per la cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche firmati rispettivamente a Mosca il 25.7.1974 e a Roma il 27.10.1979,

- confermando la loro aspirazione, in conformità ai principi ed alle disposizioni dell'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato ad Helsinki il 1.8.1975 di sviluppare e approfondire ulteriormente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa,

- esprimendo il desiderio di continuare a sviluppare i rapporti di amicizia e di rafforzare la cooperazione economica, industriale e tecnica tra i due Paesi su una base solida e a lungo termine, partendo dai principi dell'eguaglianza dei diritti e del vantaggio reciproco nonchè ad approfondire tale cooperazione al fine di usufruire pienamente delle possibilità derivanti dal progresso tecnico-scientifico,

---

(1) Entrata in vigore: 13 aprile 1990.

[illegible] l'opportunità di estendere la cooperazione alla [illegible] degli investimenti, all'ambiente, allo spazio e alla [illegible], nonchè a nuovi settori di comune interesse,

[illegible] segue:

Art. 1

Entrambe le Parti favoriranno in tutti i modi un ulteriore sviluppo e rafforzamento della cooperazione economica, industriale e tecnica tra le imprese italiane e le imprese, le cooperative e organizzazioni sovietiche sulla base delle possibilità di entrambi i Paesi ed in primo luogo, nei settori dell'economia in cui si siano più favorevoli prospettive di sviluppo.

Art. 2

Entrambe le Parti si adopereranno, nell'ambito delle rispettive legislazioni, e anche alla luce dell'Accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti firmato in data 30. XI. 1989 , a favorire lo sviluppo di nuove forme di cooperazione come le società miste e la cooperazione produttiva.

Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo della cooperazione nel settore dei servizi e alla cooperazione nei mercati terzi.

Art. 3

Considerando il credito come strumento importante nello sviluppo e nell'ampliamento delle forniture di macchinari, attrezzature ed impianti completi, entrambe le Parti adotteranno misure, nell'ambito delle rispettive legislazioni, per concedere, qualora ritenuto necessario, crediti alle migliori condizioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali rispettivamente assunti dalle due Parti.

Art. 4

Entrambe le Parti si adopereranno per ampliare ed approfondire la cooperazione tra le imprese italiane e le imprese ed organizzazioni sovietiche in ogni settore ed in particolare nella produzione di materie prime, energia, infrastrutture, ristrutturazione agro-industriale, industria leggera, costruzione, ammodernamento e ristrutturazione nel settore dell'industria automobilistica, chimico e petrolchimico, metallurgico ed alimentare.

Particolare attenzione verrà posta per l'approfondimento della cooperazione tra le imprese medio-piccole dei due Paesi.

Art. 5

La cooperazione prevista dal presente Accordo verra realizzata, in particolare mediante
- costituzione di societa miste e altre forme di attività economica congiunta;

- forniture di merci, macchinari, attrezzature, impianti completi, materiale e pezzi di ricambio e prestazioni di servizi vari;

- prestazioni di assistenza nella costituzione, costruzione, riconversione e ricostruzione di imprese ed impianti, esecuzione di lavori di progettazione e ricerca,

- formazione del personale e scambio di esperti, consulenti, borsisti,

- scambio di brevetti, licenze, *know how* e nuove tecnologie.

Art. 6

La cooperazione prevista dal presente Accordo verrà realizzata sulla base di accordi e contratti che potranno essere stipulati fra le imprese italiane e le organizzazioni, imprese e cooperative sovietiche.

Art. 7

Conformemente alle rispettive lègislazioni, entrambe le Parti favoriranno l'apertura, sia in Italia che in URSS, delle rappresentanze di organizzazioni, imprese, banche, cooperative e società in conformità al presente Accordo.

Art. 8

La Commissione Mista, creata in conformità del citato Accordo del 23.4.1966, è incaricata di organizzare la concreta attuazione delle disposizioni del presente Accordo e di predisporre programmi a lungo termine per lo sviluppo della cooperazione italo-sovietica, verificandone la progressiva realizzazione.

Art. 9

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti a richiesta di una di esse senza che tuttavia ne possano venire compromessi gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.

Art. 10
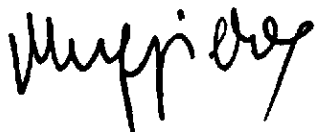
Il presente Accordo non pregiudicherà la realizzazione di Accordi e di Trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Italiana e dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Art. 11

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti avranno comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali o di legge previste dai rispettivi ordinamenti e avrà durata fino al 31.12.2000. Non più tardi di 12 mesi prima della data di scadenza del periodo sopra menzionato le Parti concerteranno le misure da adottare onde assicurare, la prosecuzione e l'ulteriore ampliamento della cooperazione economica, industriale e tecnica.

Fatto a Roma il 30. novembre 1989 in due esem-plari ori-ginali in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste
Sovietiche

**PROGRAMMA A LUNGO TERMINE SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZION ECONOMICA INDUSTRIALE E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIÁLISTE SOVIETICHE PER IL PERIODO SINO AL 2000**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

- rilevando con soddisfazione i positivi risultati della cooperazione economica, industriale e tecnica tra i due Paesi e confermando il desiderio di continuare a sviluppare i rapporti di amicizia e di cooperazione,

- desiderando rafforzare il carattere stabile e pluriennale della cooperazione economica, industriale e tecnica tra i due Stati,

- convenendo sulla necessità di un armonioso e più equilibrato sviluppo degli scambi al più alto livello possibile,

- richiamandosi alle disposizioni del Trattato per il commercio e la navigazione marittima tra l'Itália e l'URSS dell'11 dicembre 1948, all'Accordo di cooperazione economica, scientifica e tecnica del 23.4.1966, all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 19.2.1974, all'accordo sull'esplorazione ed uso dello spazio extratmosferico a scopi pacifici del 14.10.1988 e all'Accordo sull'ulteriore sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica firmato in pari data,

- confermando il desiderio, in conformità di tutti i principi e tutte le disposizioni contenute nell'Atto finale di Helsinki del 1.8.1975, di continuare a sviluppare ed approfondire la cooperazione economica, industriale e tecnica nell'interesse reciproco,

- considerando che lo sviluppo dell'economia internazionale è caratterizzato da una crescita sostenuta dall'espansione degli scambi,

- confermando che lo sviluppo della cooperazione economica industriale e tecnica tra i due paesi non può che aver luogo in un clima di autentica fiducia reciproca, nei rapporti Est-Ovest,

- considerando l'interdipendenza tra i diversi sistemi economici ed il contributo che tutti i paesi devono dare alla soluzione dei problemi più importanti che caratterizzano l'attuale fase dell'economia mondiale tra i quali i problemi economici dei paesi in via di sviluppo,

- considerando l'opportunità di realizzare la collaborazione bilaterale alla luce delle riforme economiche in atto in URSS e tenendo presenti le conseguenze in Italia dell'attuazione del mercato unico europeo,

tenendo in considerazione la Dichiarazione sull'instaurazione di rapporti ufficiali tra il Comecon e la CEE e riconoscendo l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca e dello sviluppo della cooperazione tra le due organizzazioni,

essendo convinti che l'instaurazione di rapporti fondati su accordi tra l'URSS e la CEE e lo sviluppo su tale base di una cooperazione stabile e reciprocamente vantaggiosa tra di esse apporteranno un importante e positivo contributo e completeranno gli esistenti rapporti economico-commerciali e tecnico-scientifici tra l'Italia e l'URSS, nonchè favoriranno il loro ampliamento e rafforzamento,

hanno elaborato il presente Programma di cooperazione per il periodo fino al 2000.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Le Parti ribadiscono che la cooperazione economica, industriale tecnica tra l'Italia e l'URSS deve essere basata, anche in futuro, su vantaggio reciproco, sulla parità di diritti e presentare carattere stabile e di lungo termine. Le Parti intraprenderanno sforzi volti a approfondire e diversificare ulteriormente i rapporti bilaterali sull base dei principi sopracitati tenendo conto della potenzialità dei due Paesi e dell'importanza crescente per essi dei rapporti economici internazionali.
A tal fine le Parti incoraggeranno la conclusione di Accordi a lungo termine e di contratti tra le imprese ed Enti italiani e gli Enti imprese e cooperative sovietici, nonchè il potenziamento di contatti tra di esse anche per assicurare un'ampia informazione reciproca sulle concrete possibilità e indirizzi di cooperazione.
Le Parti favoriranno lo sviluppo di nuovi indirizzi e forme di cooperazione in grado di sfruttare in modo più pieno e razionale la possibilità e le risorse tecniche, industriali e naturali di entrambi i Paesi. Esse si sforzeranno di tenere in considerazione le possibilità derivanti dallo scambio di brevetti, licenze, know-how nuove tecnologie ed esperienze tecnico-scientifiche.
Riconoscendo l'importanza del finanziamento per la realizzazione di singoli progetti di cooperazione le Parti si adopereranno, per provvedere al finanziamento di progetti congiunti alle condizioni più favorevoli possibili e reciprocamente accettabili.

Le Parti favoriranno la cooperazione tra esperti dei due Paesi, l' loro formazione e preparazione, lo scambio reciproco di informazioni tecnico-economiche, lo svolgimento di seminari, simposi e mostre commerciali e industriali, l'organizzazione di visite reciproche di imprenditori ed altri provvedimenti volti a contribuire alla coope razione economica, industriale e tecnica e reciprocamente vantaggiose nell'ambito del presente Programma a lungo termine.

Le Parti presteranno particolare attenzione alla creazione di condizioni più favorevoli per allargare la partecipazione di piccole e medie società, imprese e cooperative italiane e sovietiche al commercio reciproco e alla cooperazione industriale. A tal fine esse potenzieranno il sistema di scambio operativo di informazioni sulle possibilità ed esigenze delle piccole e medie imprese nello sviluppo delle attività economiche estere.

Le Parti convengono che la cooperazione economica, industriale e tecnica, compresi gli aspetti finanziari, sia realizzata nel quadro e nei limiti delle legislazioni vigenti nei due Paesi e compatibilmente con gli impegni assunti in sede internazionale.

II. FORME DI COOPERAZIONE

Sottolineando la necessità di un ulteriore approfondimento della cooperazione nell'ambito del commercio tradizionale, le Parti riconoscono la necessità di sviluppare nuove forme di cooperazione economica e, in particolare, di istituire società miste in Italia, in URSS, e in Paesi terzi, di sviluppare la cooperazione produttiva tra aziende, ditte e organizzazioni italiane e sovietiche e la cooperazione economica e produttiva in Paesi terzi.

a) Scambio di merci e servizi

Le Parti ritengono che la realizzazione concreta del presente Programma creerà condizioni favorevoli per lo sviluppo dello scambio di merci e servizi tra i due Paesi e per il miglioramento della sua struttura. Esse intraprenderanno tutti gli sforzi necessari per ampliare la gamma e l'assortimento delle merci fornite reciprocamente dalle Parti.

A questo scopo le Parti favoriranno lo sviluppo dell'esportazione sia in base alla concessione di crediti, sia a condizioni di pagamento in contanti.

Le Parti ritengono auspicabile, in caso di reciproco interesse, ricorrere più ampiamente alla prassi della conclusione di contratti ed accordi a lungo termine per la fornitura di merci e servizi.

b) Cooperazione nella costruzione, ammodernamento, ricostruzione ed ampliamento di complessi e imprese in Italia e URSS.

Le Parti ribadiscono l'importanza: dell'ampliamento, costruzione, ammodernamento e ricostruzione, in Italia e in URSS di complessi e imprese, ivi compresa la fornitura di attrezzature, licenze, know how e documentazioni tecniche.

Le Parti partono dalla considerazione che le attrezzature e tecnologie fornite risponderanno alle realizzazioni della tecnica d'avanguardia e verranno offerte alle condizioni più favorevoli possibili e reciprocamente accettabili.

c) Istituzione di società miste in Italia e in URSS, nonchè in Paesi terzi.

Le Parti favoriranno in tutti i modi possibili la creazione e l'attività di società miste in Italia e in URSS, nonchè in Paesi terzi, con la partecipazione anche di piccole e medie imprese.

Le Parti hanno convenuto che il prodotto ottenuto deve essere destinato sia alla soddisfazione delle esigenze dell'Italia e dell'URSS, sia alle forniture su mercati di Paesi terzi.

Al fine di creare condizioni favorevoli per l'organizzazione di società miste le Parti collaboreranno nel campo della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento dei quadri e, in particolare, nel campo dell'organizzazione aziendale e del marketing.

d) <u>Sviluppo della cooperazione produttiva tra aziende, ditte e organizzazioni italiane e sovietiche.</u>
Le Parti ritengono che lo sviluppo della cooperazione industriale tra aziende, ditte e organizzazioni italiane e sovietiche creerà nuove possibilità per l'ampliamento della gamma dell'interscambio e per un ulteriore incremento del suo volume.
Le forme di questa cooperazione comprendono la progettazione comune, la partecipazione alla produzione e la realizzazione in comune della produzione.
e) <u>Cooperazione economica e industriale e tecnica in Paesi terzi.</u>
Le Parti considerano la realizzazione della cooperazione economica, industriale e tecnica in Paesi terzi come una delle forme di ulteriore approfondimento dei rapporti economici tra l'Italia e l'URSS.
Le Parti ritengono opportuno sviluppare la cooperazione economica e industriale in Paesi terzi tramite la partecipazione congiunta alla progettazione, alla fornitura di attrezzature, alla realizzazione di lavori di costruzione e montaggio ed altri su principi di parità e vantaggio reciproco, ivi compresi la prestazione di assistenza congiunta ai Paesi in via di sviluppo nello sfruttamento delle risorse naturali.

III. <u>CAMPI ED INDIRIZZI DELLA COOPERAZIONE</u>
Le Parti sono convinte che l'approfondimento e il perfezionamento della cooperazione economica, industriale e tecnica effettuata su basi di parità e vantaggio reciproco, consentiranno la creazione di condizioni favorevoli per lo sfruttamento dei vantaggi della divisione internazionale del lavoro nonchè dell'esperienza e delle possibilità accumulate dalle Parti al fine di soddisfare più pienamente il loro fabbisogno di prodotti finiti e materie prime.
Sulla base delle disposizioni del presente Programma a lungo termine e dando attuazione alle stesse, le Parti collaboreranno e, in caso di necessità, concluderanno singoli accordi su indirizzi concreti di cooperazione, in particolare nei seguenti campi:
<u>industria</u> - cooperazione nella costruzione di complessi industriali in Italia e in URSS, ammodernamento, ricostruzione ed ampliamento di imprese esistenti, istituzione di società miste in Italia, in URSS e in Paesi terzi, sviluppo della cooperazione industriale tra imprese italiane e sovietiche anche nella messa a punto e produzione di singoli tipi di attrezzature d'avanguardia di alto contenuto scientifico, di tecnologie e materiali, cooperazione industriale sui mercati di Paesi terzi;
<u>energia</u> - studio e messa a punto di progetti congiunti nel settore dell'energia, al fine di rafforzare la cooperazione commerciale industriale e tecnica sia nel campo delle fonti primarie sia per l'introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico e allo sviluppo di nuove fonti di energia;
<u>agroindustria</u> - sfruttamento più efficace e razionale delle risorse di entrambi i Paesi ed aumento della produttività in agricoltura, anche attraverso la costruzione, ricostruzione e creazione di complessi per la raccolta, conservazione, trasporto, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli;
<u>trasporti</u> - creazione di condizioni ottimali per i servizi di trasporto nell'ambito della cooperazione economica tra le Parti, ivi comprese questioni relative ai trasporti passeggeri e di transito;
<u>comunicazioni</u> - studio e messa a punto di progetti comuni nel campo delle comunicazioni inclusi i sistemi più avanzati;

cooperazione tecnico-scientifica - più completa utilizzazione del potenziale dei Paesi per accelerare il progresso tecnico-scientifico, tra l'altro attraverso l'identificazione di nuove priorità e temi di collaborazione;
ecologia - organizzazione di iniziative congiunte, ricerche e studi al fine di salvaguardare l'ambiente, produzione di relative attrezzature, cooperazione nei casi di emergenza ecologica al fine di superare le conseguenze in entrambi i Paesi;
cultura, sport e turismo - creazione di complessi e strutture nel settore turistico e in quello degli scambi culturali e sportivi quale fattore di rafforzamento della fiducia, della comprensione reciproca e del progresso economico;
finanze - cooperazione nella creazione di condizioni favorevoli per il finanziamento di progetti congiunti;
settore sociale - informazione reciproca e discussione degli aspetti sociali connessi alla realizzazione di progetti congiunti, nonchè iniziative congiunte nei settori di comune interesse ivi compresa la formazione di specialisti e la collaborazione tra le cooperative dei due Paesi.

IV. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente Programma non esaurisce tutti i settori e gli indirizzi possibili di cooperazione tra i due Paesi. Nel corso della realizzazione esso può essere precisato e completato previo accordo tra le due Parti in base a nuove esigenze e possibilità emerse successivamente.

Al fine di rendere concreti i progetti della cooperazione economica industriale e tecnica nell'ambito del presente Programma, le Parti elaboreranno iniziative biennali per la sua realizzazione.

Il controllo sul rispetto delle disposizioni e dei principi del presente Programma nonchè della realizzazione delle iniziative verrà effettuato dall'esistente Commissione Mista per la cooperazione economica e tecnico-scientifica tra l'Italia e l'URSS.
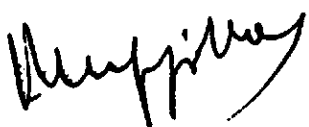
A tale fine rappresentanti delle Parti si incontreranno almeno una volta all'anno. Essi si scambieranno informazioni d'interesse comune e metteranno a punto le misure che riterranno necessarie.

Il presente Programma non pregiudicherà l'attuazione degli accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Italiana e dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
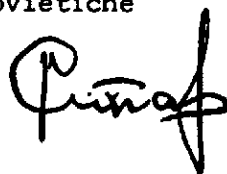
Il presente Programma entrerà in vigore non appena le Parti avranno comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali o di legge previste dai rispettivi ordinamenti ed avrà durata fino al 31 dicembre del 2000.

Fatto a Roma il 30 novembre 1989 in due esemplari, in lingua italiana e russa con entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

**120.**

15 dicembre 1989, Roma

**Accordo tra Italia e Svizzera sullo scambio di informazioni in caso di incidenti nucleari** (1)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL
CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

VISTA La Convenzione sulla notifica rapida di un incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla prima sessione straordinaria della Conferenza Generale dell'AIEA, ed entrata in vigore il 27 ottobre 1986;

CONSIDERATO che la Convenzione AIEA sopra richiamata prevede la possibilità di stipulare accordi bilaterali al fine di ampliare il campo di applicazione della stessa;

RITENUTA la necessità di assicurare la più efficace collaborazione nella protezione contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente e senza indugio circa le situazioni di emergenza che potrebbero avere conseguenze radiologiche, così come di tassi anormali di radioattività sul proprio territorio, sorti in seguito a qualsiasi attività. In ogni caso l'informazione dell'altra Parte contraente avverrà non appena verranno informate le autorità o la popolazione del proprio Stato.

Articolo 2

Le Parti contraenti si comunicheranno l'Autorità nazionale competente a coordinare l'emergenza ed il "punto di contatto" abilitato a fornire e a ricevere l'informazione di cui al precedente articolo 1.

(1) Entrata in vigore: 26 febbraio 1990.

## Articolo 3

Il sistema di reciproca informazione dovrà assicurare il ricevimento e la trasmissione, ventiquattro ore su ventiquattro, delle informazioni di cui all'articolo 1 del presente Accordo.

Le modalità operative saranno concordate tra i "punti di contatto" di cui all'articolo 2.

Periodicamente, ma almeno una volta all'anno, i collegamenti verranno verificati.

## Articolo 4

Le informazioni circa gli eventi di cui all'articolo 1, da trasmettere con la massima tempestività, riguarderanno:

- data, ora e luogo dell'evento;
- natura dell'evento;
- provvedimenti previsti o presi sul proprio territorio.

## Articolo 5

La comunicazione di cui all'articolo 4 dovrà essere costantemente integrata con tutte le ulteriori informazioni disponibili per permettere la valutazione dei rischi associati e segnatamente:

- causa presunta o stabilita e sviluppo prevedibile del fatto;
- caratteristiche dell'eventuale emissione (natura, forma fisica e chimica, e nella misura del possibile, quantità delle sostanze radioattive emesse);
- evoluzione prevedibile dell'emissione nel tempo;
- natura dell'ambiente di trasferimento (aria, acqua, terreno e catene alimentari conseguenti);
- dati meteorologici e idrologici permettenti di prevedere l'evoluzione locale;
- valori della radioattività misurati sulle matrici ambientali (aria, acqua, terreno e catene alimentari conseguenti), sugli animali, sui generi alimentari, sui mangimi e sull'acqua potabile.

Articolo 6

In situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 1, ognuna delle due Parti contraenti potrà, quando entrambe lo riterranno opportuno, inviare un corrispondente sul territorio dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti si sforzeranno di facilitare il compito del corrispondente.

Articolo 7
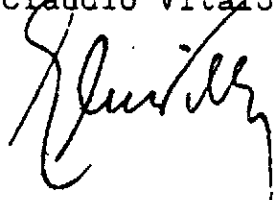
Le Parti contraenti procederanno alla designazione delle Autorità per l'esecuzione del presente Accordo sulla base del rispettivo ordinamento interno.

Articolo 8

Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato con decorrenza dal giorno in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato l'adempimento delle procedure di legge previste dai rispettivi ordinamenti interni. Esso potrà essere denunciato mediante notifica effettuata da una Parte contraente all'altra con preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma il 15 dicembre 1989 in due originali in lingua italiana

| Per il Governo italiano | Per il Consiglio Federale Svizzero |
| --- | --- |
| Claudio Vitalone | Francesca Pometta |

**121.**

20 dicembre 1989, Roma

**Scambio di Lettere per il rinnovo della Commissione paritetica dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1992 per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede, firmato a Roma il 18 dicembre 1984** (1)

Roma, 20 dicembre 1989

Eminenza Reverendissima,

mi onoro di partecipare all'Eminenza Vostra il consenso del Governo Italiano a che la Commissione Paritetica istituita con lo Scambio di Note del febbraio 1987, il cui mandato sta per scadere, venga rinnovata dal 1° gennaio 1990 e continui la propria attività sino al 31 dicembre 1992, ai seguenti fini :

"Visto il punto 7.1 del Protocollo Addizionale dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense,

Concordata l'opportunità di dare attuazione agli artt.10.2, 11.2 e 12.1 dell'Accordo predetto,

Considerato che la Commissione Paritetica istituita nel 1987 termina il suo mandato il 31.12.1989;

Tenuto conto dell'opportunità di proseguire nelle forme di collaborazione già sperimentate :

1. La Commissione Paritetica viene rinnovata dal 1° gennaio 1990 ed adempie ai seguenti compiti:

a) procedere alla ricognizione e all'esame dei problemi relativi all'attuazione dei predetti articoli, provvedendo anche ad indicare procedure e sedi competenti per disciplinare le diverse materie;

b) proporre orientamenti di massima da trasmettere alle Parti in vista della elaborazione degli accordi, convenzioni o intese di cui ai medesimi articoli;

---

S.E.Reverendissima
il Signor Cardinale Agostino CASAROLI
Segretario di Stato di Sua Santità
CITTA' DEL VATICANO

---

(1) Entrata in vigore: 1° gennaio 1990.

c) formulare pareri su eventuali questioni attinenti alle relazioni tra Chiesa e Stato in Italia, che ad essa venissero sottoposte dalle Parti, e segnalare all'attenzione delle medesime problemi che emergano in sede di applicazione delle disposizioni concordatarie.

2. La Commissione è così composta :

per parte della Santa Sede:

S.E.R. Mons.Attilio NICORA, Vescovo titolare di Fornos Minore, Presidente;

S.E.R. Mons.Giovanni LAJOLO, Arcivescovo titolare di Cesariana;

Mons. Riccardo CRAVERO, della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati;

Prof. Pio CIPROTTI, dell'Università di Roma;

Prof. Giorgio FELICIANI, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia;

Sac.Arch. Giancarlo SANTI, della Diocesi di Milano.

per parte del Governo Italiano

Prof. Francesco MARGIOTTA BROGLIO, dell'Università di Firenze, Presidente;

Amb. Bruno BOTTAI, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri;

Prof.Arch.Franco BORSI, dell'Università di Firenze;

Prof. Carlo CARDIA, dell'Università di Pisa;

Pref.Dott.Aldo DE FILIPPO;

Prof. Cesare MIRABELLI, dell'Università di Roma.

3. La Commissione Paritetica potrà avvalersi, quando lo riterrà opportuno in relazione agli aspetti tecnici delle materie demandatele, della collaborazione di esperti.

4. La Commissione Paritetica curerà di portare a termine il suo mandato entro il 31 dicembre 1992."

Nel confermare il consenso del Governo Italiano al precedente testo e nell'attesa della concordanza della Sede Apostolica, colgo l'occasione per inviarLe, Eminenza Reverendissima, con il mio deferente saluto, l'espressione della mia più alta considerazione.

SEGRETERIA DI STATO

N. 6240/89/RS

DAL VATICANO, 20 dicembre 1989

Signor Presidente del Consiglio,

Ho avuto l'onore di ricevere la pregiata Lettera del 20 c.m., con la quale Vostra Eccellenza aveva la cortesia di comunicarmi il consenso del Governo Italiano a che la Commissione Paritetica istituita con lo Scambio di Note del febbraio 1987, il cui mandato sta per scadere, venga rinnovata dal 1º gennaio 1990 e continui la propria attività sino al 31 dicembre 1992, ai seguenti fini:

"Visto il punto 7.1 del Protocollo Addizionale dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense,

Concordata l'opportunità di dare attuazione agli artt. 10.2, 11.2 e 12.1 dell'Accordo predetto,

Considerato che la Commissione Paritetica istituita nel 1987 termina il suo mandato il 31.12.1989,

Tenuto conto dell'opportunità di proseguire nelle forme di collaborazione già sperimentate:

1. La Commissione Paritetica viene rinnovata dal 1º gennaio 1990 ed adempie ai seguenti compiti:

a) procedere alla ricognizione e all'esame dei problemi relativi all'attuazione dei predetti articoli, provvedendo anche ad indicare procedure e sedi competenti per disciplinare le diverse materie;

A Sua Eccellenza
l'On. GIULIO ANDREOTTI
Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMA

b) proporre orientamenti di massima da trasmettere alle Parti in vista della elaborazione degli accordi, convenzioni o intese di cui ai medesimi articoli;

c) formulare pareri su eventuali questioni attinenti alle relazioni tra Chiesa e Stato in Italia, che ad essa venissero sottoposte dalle Parti, e

segnalare all'attenzione delle medesime problemi che emergano in sede di applicazione delle disposizioni concordatarie.

2. La Commissione è così composta:

per parte della Santa Sede:

S.E.R. Mons. Attilio NICORA, Vescovo titolare di Fornos Minore, Presidente;

S.E.R. Mons. Giovanni LAJOLO, Arcivescovo titolare di Cesariana;

Mons. Riccardo CRAVERO, della Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati;

Prof. Pio CIPROTTI, dell'Università di Roma;

Prof. Giorgio FELICIANI, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pavia;

Sac. Arch. Giancarlo SANTI, della Diocesi di Milano.

per parte del Governo Italiano:

Prof. Francesco MARGIOTTA BROGLIO, dell'Università di Firenze, Presidente

Amb. Bruno BOTTAI, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri;

Prof. Arch. FRANCO BORSI, dell'Università di Firenze;

Prof. Carlo CARDIA, dell'Università di Pisa;

Prof. Dott. Aldo DE FILIPPO;

Prof. Cesare MIRABELLI, dell'Università di Roma.

3. La Commissione Paritetica potrà avvalersi, quando lo riterrà opportuno in relazione agli aspetti tecnici delle materie demandatele, della collaborazione di esperti.

4. La Commissione Paritetica curerà di portare a termine il suo mandato entro il 31 dicembre 1992".

Al riguardo, mi reco a premura di partecipare a Vostra Eccellenza che la Santa Sede concorda su tutto quanto precede.

La prego di accogliere, con il mio deferente saluto, l'espressione della mia più alta considerazione.

+ A. Card. Casaroli

122.

26 dicembre 1989, Hanoi

**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla collaborazione economica, scientifica e tecnica** (1)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam,

Desiderosi di creare un quadro giuridico per la collaborazione in campo economico, scientifico e tecnico, basata sui principi dell'eguaglianza dei diritti e del vantaggio reciproco e tenendo conto dei bisogni e delle capacità dei rispettivi Paesi,

Desiderosi di contribuire attivamente alla causa della pace e della cooperazione nella regione,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Le due Parti favoriranno, nel rispetto dei loro impegni internazionali, la creazione di condizioni atte a consentire lo sviluppo di relazioni di collaborazione economica, scientifica e tecnica tra i due Paesi.

(1) Entrata in vigore: 26 dicembre 1989.

## Articolo 2

Le Parti si adopereranno perché vengano create le condizioni propizie per la realizzazione di tale collaborazione mediante intese e contratti tra imprese ed Enti italiani e imprese, cooperative e organizzazioni vietnamite, in primo luogo nei settori dell'economia nei quali vi siano più favorevoli prospettive di sviluppo.

## Articolo 3

Entrambe le Parti favoriranno, nell'ambito delle rispettive legislazioni, la creazione delle condizioni necessarie per la realizzazione delle diverse forme di collaborazione, in particolare nello sviluppo della produzione, nella promozione degli investimenti e degli scambi, nella creazione di imprese miste, nel trasferimento di tecnologie e nelle forme nuove di cooperazione industriale e tecnologica.

Attenzione verrà posta dalle Parti nella promozione della collaborazionè tra imprese medie e piccole.

## Articolo 4

I due Governi avvieranno non appena possibile negoziati per la conclusione di un Accordo per la protezione degli investimenti e di un Accordo per evitare la doppia imposizione al fine di facilitare le condizioni per lo sviluppo della collaborazione.

## Articolo 5

Tenuto conto dell'importanza del finanziamento per la realizzazione di operazioni di collaborazione, i due Governi si adopereranno perché siano consentite condizioni possibilmente favorevoli sulla base di un esame caso per caso tenuto conto delle caratteristiche di ogni operazione e nel quadro delle norme in vigore nei due Paesi.

## Articolo 6

I due Governi si concederanno le facilitazioni possibili, in conformità alle rispettive legislazioni e agli accordi e impegni internazionalmente assunti, per la realizzazione di iniziative di collaborazione economica, industriale, scientifica e tecnica ai sensi del presente Accordo e per lo sviluppo di relazioni economiche tra i due Paesi.

Articolo 7

I due Governi creeranno una Commissione Mista italo-vietnamita, sotto la presidenza dei Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi o dei loro rappresentanti, che si riunirà alternativamente nelle due capitali. La Commissione, i cui costi graveranno sui bilanci ordinari delle Amministrazioni o istituzioni pubbliche o private chiamate a farne parte, avrà il compito di esaminare, periodicamente e secondo le necessità, lo stato delle relazioni economiche, scientifiche e tecniche fra i due Paesi, verificando la progressiva realizzazione delle finalità del presente Accordo, individuare orientamenti e priorità anche settoriali per il loro sviluppo, elaborare le raccomandazioni necessarie agli organismi e agli Enti dei due Paesi.

Articolo 8

I campi nei quali una collaborazione tra Enti ed imprese dei due Paesi potrebbe essere suscettibile di sviluppo e rispondere ai bisogni attuali dell'economia vietnamita sono tra l'altro:

- lo sviluppo agricolo e agro-alimentare;

- industria leggera;

- infrastrutture e energia;

- telecomunicazioni e informatica;

- il settore sanitario;

- la formazione di quadri;

- la preservazione del patrimonio artistico e culturale.

La Commissione Mista avrà il compito di verificare le concrete possibilità nei settori sopraindicati e, se del caso, individuare nuovi campi di collaborazione.

Articolo 9
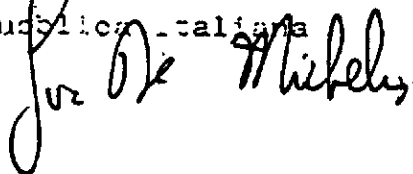
Il presente Accordo non pregiudicherà la realizzazione di Accordi e Trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Socialista del Vietnam.

## Articolo 10
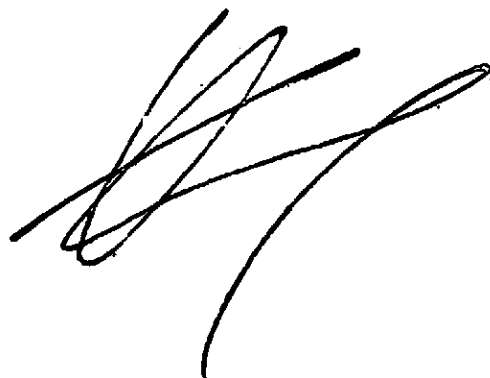
Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data della sua firma. Esso è concluso per una durata di dieci anni. Non più tardi di sei mesi prima della scadenza del periodo sopraindicato le Parti concerteranno le misure da adottare onde assicurare, salvo disdetta, la prosecuzione della collaborazione economica, scientifica e tecnica tra i due Paesi.

Fatto ad Hanoi il 26 dicembre 1989 in due esemplari originali in lingua italiana e vietnamita, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

**123.**

29 dicembre 1989, Roma/Belgrado

**Scambio di Lettere tra Italia e Jugoslavia per la modifica di alcune clausole dell'Accordo finanziario italo-jugoslavo del 12 ottobre 1983 di 70 milioni di dollari (1)**

Roma, 29 dicembre 1989

Signor Segretario Federale,

In relazione all'Accordo Finanziario stipulato il 12/10/ 1983 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della R.S.F. di Jugoslavia ed ai successivi Scambi di Lettere rispettivamente dell'1/11/ 1986 e del 28/1/1988, concernenti la concessione da parte dell'Italia di un credito finanziario dell'importo di Lit. 86.112.600.000=, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:

1. a modifica di quanto previsto all'art. 2, lettera F) dell'Accordo, del punto 1 dello Scambio di Lettere dell'1/11/86, nonchè del punto 1 dello Scambio di Lettere del 28/1/88, il termine ultimo per le richieste di inserimento dei singoli contratti nel credito è prorogato al 31 dicembre 1990 e quello di utilizzo finale del credito stesso è fissato al 31/12/1993.

2. Ad integrazione di quanto previsto dallo Scambio di Lettere dell'1/11/86, il punto 5 di detto Scambio di Lettere viene così modificato:

   Il credito potrà essere destinato al finanziamento, oltre che dei beni e servizi elencati nell'art. 4, anche di impianti completi, sempre nella misura massima dell'85% del valore dei medesimi. In tal caso la prima rata del rimborso scadrà a 42 mesi dal primo utilizzo, ma, comunque, a non oltre 6 mesi dall'accettazione provvisoria.

S.E. Branko ZEKAN
Segretario Federale alle Finanze
Segretariato Federale alle Finanze
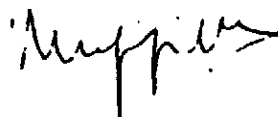
B e l g r a d o

(1) Entrata in vigore: 29 dicembre 1989.

Resta immodificato ogni altro termine dell'Accordo e delle Lettere allegate allo stesso.

Le sarò grato, Signor Segretario Federale, se vorrà confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Segretario Federale, l'espressione della mia più alta considerazione.

Savezni sekretar za
finansije
Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije

Beograd, 29.decembar 1989 godine

Gospodine ministre,

Čast mi je da potvrdim prijem vašeg pisma od danas sledeće sadržine:

"U vezi sa Finansijskim sporazumom zaključenim 12.10.1983. izmedju Vlade Republike Italije i Saveznog izvršnog veća Skupštine SFRJ i naknadnih Pisama od 1.11.1986. i 28.1.1988. godine, a koji se odnose na odobravanje finansijskog kredita od strane Italije u iznosu od 86.112,600.000 Lit, imam čast da Vam saopštim sledeće:

1. Izmena onoga što je predvidjeno članom 2. slovo f) Sporazuma, tačke 1. razmenjenog Pisma od 1.11.1986. godine, kao i tačke 1. razmenjenog Pisma od 28.1.1988. godine krajnji rok za uključivanje pojedinačnih ugovora u kredit se produžava do 31.12.1990. godine a rok za krajnje korišćenje samog kredita zaključno sa 31.12. 1993. godine.

2. Kao dopuna onoga što je predvidjeno razmenom Pisma od 1.11.1986. godine, tačka 5. menja se na sledeći način:

Kredit će moći da se koristi za finansiranje pored dobara i usluga navedenih u članu 4. Sporazuma, već i za finansiranje kompletnih postrojenja, pod uslovom da iznose najviše 85% od vrednosti projekta. U tom slučaju prva rata otplate dospeva posle 42 meseca od prvog korišćenja ali ipak ne posle 6 meseci od privremenog prijema postrojenja.
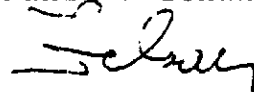
S.E.Renato Ruggiero
ministar za spoljnu trgovinu
Republike Italije

Svi ostali uslovi iz Sporazuma i Pisama uz Sporazum ostaju neizmenjeni.

Biću vam zahvalan gospodine ministre ukoliko biste mi potvrdili saglasnost vaše Vlade sa napred iznetim."

Primite gospodine ministre izraze mog dubokog poštovanja.

(Branimir Zekan)

D.G.P.A.
Ufficio Traduzioni e Interpretariato

**TRADUZIONE NON UFFICIALE**

Segretario Federale delle Finanze
Repubblica socialista federativa
di Jugoslavia

Belgrado, 29 dicembre 1989

Egregio Signor Ministro,

ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"testo lettera italiana"

Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà confermare l'accordo del suo Governo su quanto sopra esposto".

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

(Branimir Zekan)

124.

9 gennaio 1990, Roma

**Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Angola, con due annessi (1)**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Angola in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries, have agreed as follows:

## ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) the commercial and financial debts for both principal and contractual interest due to Italy from Angola, arrears as at 30th November,1987, relating to contracts for the supply of goods and services and execution of works as well as to financial Conventions concluded before 31st December, 1986 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law (Annex 1);

b) the debts for both principal and contractual interest due to Italy from Angola, arrears as at 30th November,1987, relating to Government Loans as per financial conventions between the Central Bank of Angola, acting on behalf of the Government of the People's Republic of Angola (hareinafter referred to as "Bank") and MEDIOCREDITO CENTRALE signed before 31st December, 1986 (Annex 2).

The above mentioned Annexes, which are part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the two parties.

## ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I,a) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions -by the Government of the People's Republic of Angola through the "Bank" to the Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE") in 6 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th June, 1991 and the last one on 31st December, 1993 .

(1) Entrata in vigore: 9 gennaio 1990.

## ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article 1,b) will be transferred - in the currencies established in the financial Conventions - by the Government of the People's Republic of Angola through the "Bank" to the MEDIOCREDITO CENTRALE in 20 equal and successive half-yearly instalments the first of which shall fall due on 30th June, 1997 and the last one on 31st December, 2006.

## ARTICLE IV

1) The Government of the People's Republic of Angola undertakes to pay and to transfer through the "Bank" to the "SACE" and to the MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest for deferred payment which shall be calculated on any debt referred to in the present Agreement unpaid at the original maturity.

2) Such interest shall accrue during the period from original maturity until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts envisaged in previous Article 1,a) at the rate of 7,50 % p.a.;

ii) as regards debts envisaged in Article I,b) at the rate of 1,50 % p.a..

3) The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial Conventions, half yearly (30th June-31st December) beginning on 31st December, 1988.

## ARTICLE V

Except for its provisions, the present Agreement does not impair either legal ties established by common law, or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which Angola's debts are referred to in Article I of the Agreement. Accordingly no provision of this Agreement con be invoked to justify any modification whatsoever of such contracts and/or financial Convention particularly those concerning the conditions of payment and the dates of maturity.

All modifications of the contracts made after 30th December, 1986 and having the effect of an increase in Angola's commitments toward Italy shall be considered as new commitments not covered by the present Agreement.
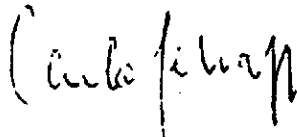
## ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force on the date of signature.
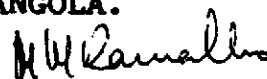
Done in Rome on 29th December, 1987 ,in duplicate in the Enghish language, both copies being equally authentic.

Signed in Rome on 9th January, 1990.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES'S REPUBLIC OF ANGOLA.**

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI ANGOLA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Angola, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei:
a) debiti commerciali e finanziari per capitale e interessi contrattuali, che l'Angola deve all'Italia, arretrati al 30 novembre 1987, relativi a contratti per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, nonchè a Convenzioni finanziarie stipulate anteriormente al 31 dicembre 1986 - con una scadenza originaria superiore ad un anno- coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 1);
b) debiti per capitale e interessi contrattuali che l'Angola deve all'Italia, arretrati al 30 novembre 1987, relativi a crediti di aiuto ai sensi delle convenzioni finanziarie tra la Banca Centrale di Angola, agente per conto della Repubblica Popolare di Angola (qui di seguito chiamata "banca") e il MEDIOCREDITO CENTRALE, firmate anteriormente al 31 dicembre 1986 (Allegato 2).
Gli Allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I,a) verranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica

Popolare di Angola attraverso la "Banca" alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione qui di seguito chiamata "SACE"), in 6 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1991 e l'ultima il 31 dicembre 1993.

## A R T I C O L O III

I debiti di cui al precedente Articolo 1, b) verranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dal Governo della Repubblica Popolare di Angola attraverso la "Banca" al MEDIOCREDITO CENTRALE in 20 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1997 e l'ultima il 31 dicembre 2006.

## A R T I C O L O IV

1) Il Governo della Repubblica Popolare di Angola si impegna a pagare e a trasferire attraverso la "Banca" alla "SACE" e al MEDIOCREDITO CENTRALE rispettivamente gli interessi su ciascun debito menzionato nel presente Accordo e insoluto alla data di scadenza.
2) Detti interessi matureranno dalla scadenza originaria fino al saldo completo del debito e verranno calcolati come segue:
i) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, al tasso annuale del 7,5%;
ii) per quanto riguarda i debiti previsti nel precedente Articolo I, b) al tasso annuale dell'1,5%;
3) Detti interessi verranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie semestralmente, (30 giugno-31 dicembre) a decorrere dal 31 dicembre 1988.

ARTICOLO V

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le transazioni alle quali si riferiscono gli impegni dell'Angola nell'Articolo I del presente Accordo. Conseguentemente, nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica di detti contratti e/o Convenzioni finanziarie, in particolare quelli concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.
Tutte le modifiche dei contratti intervenute posteriormente al 30 dicembre 1986 e aventi per effetto un aumento degli impegni dell'Angola verso l'Italia saranno considerati nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Roma il 29 dicembre 1987 in duplicato nella lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Firmato a Roma il 9 gennaio 1990

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI ANGOLA

**125.**

17 gennaio 1990, Roma

**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria in materia di visti (1)**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria

considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente in tutti i campi,

attenendosi ai principi e alle disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento Conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I cittadini della Repubblica Italiana e della Repubblica di Ungheria aventi validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte Contraente per un periodo massimo di 30 giorni, per motivi di turismo o di servizio, con decorrenza a partire dal giorno d'entrata in quel Paese.

L'esenzione dal visto è altresì prevista per motivi turistici ed un periodo non superiore a 30 giorni in favore dei cittadini dei due Paesi titolari di validi passaporti ordinari.

Art. 2.

Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per più viaggi validi per tutta la durata della missione o del periodo di lavoro alle seguenti categorie di persone:

a)membri del personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle Ambasciate é delle Rappresentanze Consolari dei due Paesi nonché i componenti del loro nucleo familiare;

b)membri del personale dei Centri Culturali italiani e ungheresi costituiti in base agli accordi tra le due Parti, nonché i componenti del loro nucleo familiare;

c)dipendenti degli Uffici dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero in Ungheria e degli Uffici Commerciali dell'Ungheria in Italia nonché i componenti del loro nucleo familiare;

d)persone addette al servizio domestico dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.

(1) Entrata in vigore: 17 gennaio 1990.

Art. 3.

Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per più viaggi per un periodo di due anni alle seguenti categorie di persone:
a)dipendenti delle Rappresentanze permanenti dell'Alitalia in Ungheria e della Malev in Italia nonché i componenti del loro nucleo familiare;
b)dipendenti di Rappresentanze e Società economiche, commerciali e finanziarie delle due Parti ammesse a norma di legge all'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Parte nonché i componenti del loro nucleo familiare;
c)giornalisti italiani e ungheresi rispettivamente accreditati in modo permanente in Ungheria e in Italia nonché i componenti del loro nucleo familiare;
d)dipendenti di Rappresentanze tecnico-scientifiche e culturali italiane e ungheresi aventi personalità giuridica nell'ordinamento di appartenenza e sottoposte al controllo giuridico o di altro genere delle autorità governative nonché i componenti del loro nucleo familiare.

Art. 4.

Le Parti rilasceranno visti d'ingresso per più viaggi per un periodo di un anno alle seguenti categorie di persone:
a)autisti italiani ed ungheresi di mezzi di trasporto che effettuino abitualmente servizio di trasporto internazionale tra i due Paesi;
b)conduttori italiani ed ungheresi che accompagnino i vagoni abilitati al servizio internazionale su itinerari ferroviari concordati fra le Parti;
c)per quanto riguarda gli insegnanti, lettori, frequentatori di corsi post-universitari, studenti, borsisti che si rechino da un Paese all'altro in conformità agli Accordi culturali intergovernativi e il cui periodo di soggiorno non sia normalmente inferiore ai sei mesi, le Parti rilasceranno visti d'ingresso e di uscita per più viaggi per un periodo fino ad un anno.

Art. 5.

Le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio di visti ai cittadini dell'altra Parte entro i seguenti termini:
1.due giorni lavorativi:
- per i membri di delegazioni che partecipano a consultazioni e conferenze internazionali di durata superiore a 30 giorni;
2.quindici giorni lavorativi:
- per le persone di cui all'Art. 3, punti a) e b), Art. 4, punto c);

3.trenta giorni lavorativi:
- per i giornalisti italiani ed ungheresi, a partire dalla data di notifica della loro designazione a corrispondente permanente nel Paese di destinazione.
4.Per quanto riguarda le persone di cui all'Art. 2, punti a), b) e c) del presente Accordo, le Parti adotteranno le decisioni relative al rilascio dei visti normalmente entro trenta giorni dal momento della presentazione della richiesta.
5.Per quanto riguarda le persone di cui all'Art. 3, punto d) ed all'Art. 4, punti a) e b) del presente Accordo le Parti si impegnano a rilasciare i visti nel più breve tempo possibile.

Art. 6.

1.Le Parti convengono che nessuna clausola del presente Accordo potrà risultare o essere interpretata come derogatoria o comunque condizionante degli impegni attuali e futuri derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio di cittadini della controparte.
2.Restano ferme le disposizioni normative di carattere generale vigenti in ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e movimento degli stranieri, ivi comprese quelle che regolano, nell'interesse della sicurezza dello Stato, l'accesso ad aree determinate, l'ingresso attraverso valichi designati e il percorso regolamentato di autoveicoli della controparte adibiti al trasporto internazionale di merci su strada.
3.Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di rifiutare il rilascio dei visti e comunque l'ingresso nel proprio territorio sulla base di esame caso per caso.
4.Le Parti potranno consensualmente apportare modifiche o integrazioni alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 7.

1.Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, le Parti contraenti si scambieranno un esemplare dei rispettivi passaporti nazionali. Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una delle Parti contraenti dovesse emettere un nuovo passaporto, l'altra Parte deve esserne immediatamente informata con l'invio di un esemplare del documento.
2.Il presente Accordo entrerà in vigore il 60° giorno dopo la sua firma.
3.Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato, salvo denuncia effettuata per iscritto da una Parte contraente all'altra con preavviso di almeno sei mesi.
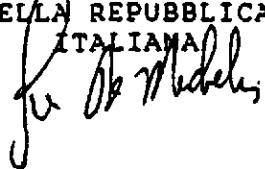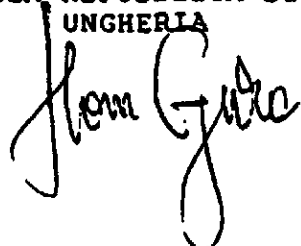
Art. 8.

Il presente Accordo, salvo per quanto in esso non previsto e già regolamentato, sostituisce le intese in materia di visti stipulate in precedenza tra le Parti e finora vigenti.

Fatto a Roma, il 17 gennaio 1990

in due esemplari, ciascuno in lingua italiana ed ungherese, ambedue i testi facenti ugualmente fede

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI
UNGHERIA

**126.**

13 marzo 1990, Buenos Aires

**Protocollo esecutivo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina riguardante il programma di cooperazione tecnica nel campo dell'innovazione tecnologica tra il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e la segreteria per la scienza e la tecnologia (SECYT) (1)**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione tecnica italo-argentino sottoscritto dai due Paesi il 30.9.1986 e del Protocollo sulla Cooperazione allo Sviluppo del 10.12.1987 tra l'Italia e l'Argentina:
Desiderando realizzare il programma di collaborazione tecnica di cui ai Progetti n. 1) e n. 2), hanno concordato quanto segue:

ART. 1
(Finalitá)

Il programma ha come principale obiettivo il trasferimento di tecnologie e processi innovativi al sistema industriale argentino, in particolare alla piccola e media impresa, da attuarsi mediante opportune iniziative di collaborazione fra Enti pubblici ed operatori industriali dei due Paesi.
Esso prevede tra l'altro collaborazioni nei seguenti campi:
- robotica
- tecnologie di irraggiamento
- tecnologie separative
- agromatica
- innovazione nelle piccole e medie imprese
- conservazione e controllo ambientale
- materiali e metrologia
- metodologie per il trasferimento tecnologico

(1) Entrata in vigore: 13 marzo 1990.

ART. 2
(Programmazione delle attivitá ed Enti esecutori)

Per parte italiana l'ENEA provvederá all'esecuzione dell'intero programma e si avvarrá, oltre che delle proprie strutture, di imprese (od Enti) nazionali.
Il programma sará realizzato in stretto coordinamento con la Segreteria di Scienza e Tecnologia (SECYT) della Repubblica Argentina.

ART. 3
(Contributo italiano)

La parte italiana contribuirá alla realizzazione del progetto con le seguenti attivitá e forniture:

3.1. Progettazione tecnica
Progettazione di massima e di dettaglio delle attivitá, apparecchiature e sistemi previsti nei singoli progetti di cui ai n. 1) e n. 2) citati in preambolo.

3.2. Forniture
Definizione, progettazione e realizzazione di quelle attrezzature e sistemi previsti nei singoli progetti (vedi Progetti di cui al punto precedente).

3.3. Training in Italia
L'Italia curerá l'eventuale training di ricercatori e tecnici argentini, in base a quanto previsto nel presente programma di cooperazione, sia mediante attivitá di formazione individuali, sia mediante corsi monografici, seminari e conferenze.

3.4. Training in Argentina
L'attivitá di trasferimento tecnologico e l'addestramento nelle fasi di realizzazione e dimostrazione delle tecnologie trasferite saranno assicurate sia mediante l'assistenza di esperti italiani in loco, per durata da concordarsi tra le Parti, sia mediante corsi, seminari e conferenze.

3.5. Attivitá inerenti l'esecuzione del Programma.
Nel programma esecutivo predisposto dall'ENEA saranno indicate le modalitá e le risorse umane e finanziarie necessarie per le attivitá di training di cui ai precedenti artt. 3.3. e 3.4. (vedi punto 4.1.).
Qualora nel citato programma esecutivo predisposto dall'ENEA, sia prevista la presenza di personale argentino in Italia, per l'esecuzione di parti di detto programma, le spese relative alla missione, viaggio aereo ed assicurazione, saranno a carico del programma stesso.

ART. 4
(Contributo argentino)

La parte argentina contribuirá alla realizzazione del programma con le seguenti attivitá e forniture:

4.1. Personale
Nel programma esecutivo predisposto dall'ENEA, saranno precisati il numero e le caratteristiche tecnico-professionali del personale argentino, necessario all'esecuzione del programma in Argentina.
Le spese del suddetto personale sono a carico della parte argentina.

4.2. Dogana e Trasporti
All'arrivo in loco delle apparecchiature fornite dall'Italia la parte argentina provvederá a suo totale carico allo sdoganamento ed al trasporto delle stesse fino al luogo di destinazione.

4.3. Assistenza al Montaggio
Per i progetti per i quali é previsto l'assemblaggio di apparecchiature fornite dall'Italia, sará assicurato da parte argentina un idoneo supporto di personale tecnico locale e di mezzi necessari all'espletamento di tutte le operazioni di installazione e montaggio, secondo il programma esecutivo predisposto dall'ENEA.

4.4. Materiale di Consumo
La parte argentina provvederá a fornire tutto il materiale di

consumo necessario allo svolgimento in loco delle attivitá connesse con la realizzazione del programma.

ART. 5
(Inizio e durata del programma)

Si conviene che il programma abbia inizio il giorno successivo alla comunicazione all'ENEA dell'avvenuto perfezionamento amministrativo della Convenzione tra il citato Ente ed il Ministero degli Esteri italiano.
Il programma avrá una durata di tre anni e sei mesi, salvo proroga espressa, concordata tra le parti. In relazione alle esigenze di completamento delle attivitá e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

ART. 6
(Personale)

Il personale argentino e quello italiano svolgeranno le proprie funzioni alle dirette dipendenze dei rispettivi Enti ed autoritá di appartenenza, ai cui regolamenti e norme statutarie dovranno attenersi.

ART. 7
(Status degli esperti italiani ed argentini)

I diritti e gli interessi dei cittadini di una delle due parti che, in virtú del presente programma di cooperazione, dovranno svolgere compiti nel territorio dell'altro Stato contraente, saranno tutelati in base agli impegni sottoscritti negli accordi in vigore tra le due parti ed, in particolare, nell'accordo di cooperazione tecnica italo-argentina firmato il 30.9.1986.

ART. 8
(Disposizioni varie)

Al termine del programma tutte le attrezzature ed il materiale trasferito dall'Italia diventeranno di proprietá argentina.

ART. 9
(Verifiche)

Verifiche annuali saranno effettuate in Argentina da un apposito Comitato di Coordinamento costituito da un Rappresentante della SECYT, da uno dell'ENEA e da un Rappresentante dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires.
Potranno partecipare inoltre un Rappresentante del Ministero degli Esteri italiano ed uno del Ministero degli Esteri argentino.

ART. 10
(Controversie)

Eventuali controversie saranno sottoposte da ENEA e SECYT ai relativi Governi per la risoluzione in via diplomatica.

ART. 11
(Entrata in vigore e durata del programma)

Il presente Protocollo entrerá in vigore al momento della firma ed avrá la durata di tre anni e sei mesi. Esso sará rinnovato tacitamente per l'ulteriore eventuale periodo necessario alla completa esecuzione del programma,nei limiti dell'articolo 5, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inviare con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Firmato a Buenos Aires il 13 marzo 1990

In 2 originali in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

# PROTOCOLO EJECUTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA CONCERNIENTE AL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA EN EL CAMPO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA ENTRE EL COMITATO NAZIONALE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'ENERGIA NUCLEARE E DELLE ENERGIE ALTERNATIVE (ENEA) Y LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SECYT)

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina, en el ámbito del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina, suscripto entre los dos países el 30 de septiembre de 1986, y del Protocolo sobre Cooperación al Desarrollo entre Italia y Argentina del 10 de diciembre de 1987;

Deseando realizar el Programa de Colaboración técnica especificado en los Proyectos números 1) y 2) del Protocolo antes referido;

Convienen lo siguiente:

## ARTICULO 1

## Finalidad

El Programa tiene como principal objetivo la transferencia de tecnología y procesos innovadores al sistema industrial argentino, en particular en la pequeña y mediana empresa, a efectuarse mediante oportunas iniciativas de colaboración entre entes públicos y operadores industriales de los dos países.

El mismo prevé entre otros campos de colaboración, los siguientes:

- Róbotica;
- Tecnologías de irradiación;
- Tecnologías de separación;
- Agromática;
- Innovación en la pequeña y mediana empresa;
- Conservación y control ambiental;
- Materiales y Metrología;
- Metodologías para la transferencia de tecnología.

ARTICULO 2

Programación de las Actividades y Entes Ejecutores

Por la Parte italiana el E.N.E.A. suministrará para la ejecución del programa completo y dispondrá, aparte de su propia estructura, de las empresas (o Entes) nacionales.

El Programa será ejecutado en estricta coordinación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT) de la República Argentina.

ARTICULO 3

Contribución Italiana

La Parte italiana contribuirá a la realización del proyecto con las siguientes actividades y suministros:

3.1. Proyección Técnica.

Anteproyectos y especificaciones de las actividades, equipamiento y

sistemas previstos en cada uno de los proyectos 1) y 2), referidos en el preámbulo.

3.2. Suministros.

Definición, proyectos y puesta en funcionamiento de los equipos y sistemas previstos en cada proyecto particular (ver numeral anterior).

3.3. Entrenamiento en Italia.

Italia tendrá a su cargo el eventual entrenamiento de investigadores y técnicos argentinos, en base a todo aquello que se halle previsto en el presente Programa de Cooperación, ya sea mediante la actividad formativa individual, ya sea mediante cursos de único tema, seminarios y conferencias.

3.4. Entrenamiento en Argentina.

La actividad de transferencia tecnológica y el adiestramiento en las fases de ejecución y de demostración de las tecnologías transferidas serán aseguradas, sea mediante la asistencia de expertos italianos "in loco" con una duración que ha de acordarse entre las Partes, o mediante cursos, seminarios y conferencias.

3.5. Actividades Inherentes a la Ejecución del Programa.

En el Programa Ejecutivo preparado por el E.N.E.A., se indicarán las modalidades y los recursos humanos y financieros necesarios para las actividades de entrenamiento mencionadas en los numerales 3.3 y 3.4 de este Artículo (ver numeral 4.1. del Artículo 4).

Cuando en el Programa Ejecutivo se prevea la presencia de personal argentino en Italia para la ejecución parcial de dicho Programa, los gastos

relativos a la Misión, viaje aéreo y seguro estarán a cargo del mismo Programa.

ARTICULO 4

Contribución Argentina

La Parte argentina contribuirá a la realización del Programa con las siguientes actividades y suministros:

4.1. Personal.

En el Programa Ejecutivo preparado por E.N.E.A., se precisará el número y las características técnico-profesionales del personal argentino, necesario para la ejecución del Programa en Argentina. Los gastos del personal referido serán asumidos por la Parte argentina.

4.2. Aduana y Transporte.

Al producirse el arribo de los equipos suministrados por Italia, la Parte argentina tendrá a su cargo la liberación a plaza y el transporte de los mismos hasta el lugar de destino.

4.3. Asistencia en el Montaje.

Para los proyectos por los cuales se halle previsto el armado de los equipos suministrados por Italia, será asegurado por la Parte argentina un apoyo idóneo de personal técnico local y de los medios necesarios hasta la culminación de todas las operaciones de instalación y montaje, según el programa ejecutivo preparado por E.N.E.A.

4.4. Material de Consumo.

La Parte argentina procederá a suministrar todo el material de consumo necesario para el desarrollo "in loco" de las actividades conexas con la realización del Programa.

## ARTICULO 5

## Inicio y Duración del Programa

Se conviene que el Programa tenga inicio el día siguiente a la comunicación por E.N.E.A. del ulterior perfeccionamiento administrativo del Convenio entre el referido Ente y el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

El Programa tendrá una duración de TRES (3) anos y SEIS (6) meses, salvo prórroga expresa, acordada entre las Partes, en relación a las exigencias de ejecución total de las actividades, y que de todos modos no podrá exceder a un período de DOCE (12) meses.

## ARTICULO 6

## Personal

El personal argentino y el personal italiano desarrollarán sus funciones específicas en directa dependencia de los respectivos organismos y autoridades correspondientes, debiendo atenerse a los respectivos reglamentos y normas estatutarias.

ARTICULO 7

Status de los expertos italianos y de los expertos argentinos

Los derechos y los intereses de los ciudadanos de una de las Partes que, en virtud del presente Programa de Cooperación, deberán desarrollar sus tareas en el territorio de la otra Parte Contratante, serán protegidos en base a los compromisos incluídos en los tratados vigentes entre las dos Partes, en particular el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana, suscripto el 30 de septiembre de 1986.

ARTICULO 8

Disposiciones Varias

Al término del Programa todos los equipos y el material transferido desde Italia pasarán a ser de propiedad argentina.

ARTICULO 9

Verificaciones

Se efectuarán verificaciones anuales en Argentina por un Comité de Coordinación "ad hoc" constituído por un representante de la S.E.C.Y.T., uno del E.N.E.A. y un representante de la Embajada de Italia en Buenos Aires.

Podrán participar, asimismo, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y uno del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

ARTICULO 10

Controversias

Las eventuales controversias serán sometidas por el E.N.E.A. y la S.E.C.Y.T. a los respectivos Gobiernos para la solución por la vía diplomática.

ARTICULO 11

Entrada en Vigor y Duración del Programa

El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de la firma y tendrá una duración de TRES (3) años y SEIS (6) meses. El mismo será renovado tácitamente por un período adicional eventualmente necesario para la completa ejecución del Programa dentro de los términos del Artículo 5; a menos que sea denunciado por escrito por una de las Partes, con una antelación de SEIS (6) meses como mínimo.

HECHO en la ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de marzo de mil novecientos noventa, en dos ejemplares originales, en los idiomas castellano e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

| POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA | POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA |
|---|---|

127.

13 marzo 1990, Buenos Aires

**Protocollo di cooperazione concernente il programma per migliorare l'inserimento degli ospedali italiani nel sistema sanitario argentino (1)**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, di seguito nominati Parti, desiderando incrementare le buone amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi,tenendo conto delle disposizioni contenute nel Protocollo di Cooperazione Tecnica italo-argentino del settembre 1986 e del Trattato italo-argentino per la creazione di una Relazione Associativa Particolare del dicembre 1987

- considerata la difficile situazione nella quale si trovano gli Ospedali Italiani in Argentina,
- considerato il rilevante ruolo svolto da detti Istituti nel sistema sanitario. argentino,
- considerata la richiesta del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Argentina del 18 aprile 1988
- considerati i risultati della missione tecnica di valutazione inviata dalla D.G.C.S. nel luglio-settembre 1988
- visto il programma approvato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana in data 9 marzo 1989.
- desiderando realizzare un programma di cooperazione sanitaria per migliorare la funzionalitá di detti Ospedali e il loro inserimento nel sistema sanitario argentino concordano quanto segue:

Art. 1 - BASE DELL'ACCORDO

L'accordo di Cooperazione Tecnica fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, firmato il 30 settembre 1986, ed il successivo trattato fra l'Argentina e l'Italia per la creazione di una relazione associativa particolare del dicembre 1987 costituiscono le basi del presente Accordo e si applicano in particolare per quanto riguarda le condizioni di ingresso, di soggiorno e le responsabilitá degli esperti e l'invio di materiali ed attrezzature previsti dal programma..

(1) Entrata in vigore: 13 marzo 1990.

Art. 2 - AREA DI INTERVENTO

Con il presente Protocollo le Parti intendono svolgere attivitá nelle Province di Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza e nel Distretto Federale ed in favore sia degli Ospedali Italiani, sia delle strutture sanitarie pubbliche argentine.

Art. 3 - OBIETTIVI GENERALI

Le parti si propongono di favorire e migliorare l'inserimento degli Ospedali Italiani di cui all'art. 2 nel sistema sanitario argentino. Piú specificatamente si favoriranno attivitá degli Ospedali Italiani in collegamento con le strutture sanitarie pubbliche in modo da preparare un modello di rapporto convenzionale che sistematizzi l'apporto degli Ospedali Italiani al sistema sanitario argentino con particolare riferimento ai seguenti campi d'azione:

settore materno-infantile
medicina sociale
tecnologie sanitarie
formazione del personale sanitario

Art. 4 - OBIETTIVI SPECIFICI E PRINCIPALI LINEE DI ATTIVITA'

Per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'Art. 3 si perseguiranno i seguenti obiettivi particolari attraverso le attivitá qui indicate:

a)- favorire il miglioramento e risanamento della gestione e del funzionamento degli Ospedali Italiani attraverso:

- assistenza tecnica da parte di esperti italiani e argentini per una corretta guida manageriale degli Ospedali e per una migliore qualificazione degli interventi tecnici in considerazione dei bisogni sanitari delle Province di riferimento, dando la prioritá alle malattie piú diffuse e che colpiscono gli strati piú poveri della popolazione;
- fornitura di apparecchiature elettromedicali e materiali di consumo;
- studio delle possibilitá di consorziare fra loro i vari Enti ospedalieri per la gestione dei problemi comuni di rifornimento, acquisto e manutenzione delle apparecchiature e formazione di quadri tecnici.

b)- favorire attivitá di collegamento operativo fra Ospedali Italiani e strutture sanitarie pubbliche nel settore materno infantile, in particolare attraverso:

b1- la realizzazione di un programma sanitario speciale nella Provincia di Santa Fe . Questo programma, che dovrá permettere un migliore coordinamento delle risorse esistenti in funzione della prevenzione e cura delle patologie infantili, avrá due componenti:
1) appoggio alla sanitá pubblica nel settore materno-infantile anche con attivitá di educazione della comunitá
2) appoggio all'Ospedale Italiano di Rosario per migliorarne il settore della terapia intensiva neonatale a disposizione del settore pubblico in base a specifica convenzione.

b2- attivitá di collegamento fra l'Ospedale Italiano ed alcuni ospedali pubblici di Buenos Aires;

b3- attivitá di formazione ed educazione nel settore materno-infantile;

b4- fornitura di apparecchiature elettromedicali ad ospedali pubblici di Rosario e Buenos Aires.

b5- fornitura di materiale per vaccinazioni.

Art. 5 - DEFINIZIONE DI RESPONSABILITA' E COMPETENZE

Parteciperanno al Programma i Ministeri della Sanitá delle province interessate e le Amministrazioni degli Ospedali Italiani di Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza, e in particolare per il programma speciale a Rosario anche la Municipalitá di Rosario e l'Universitá di Santa Fe .

Per parte italiana il programma sará realizzato dalla D.G.C.S. che ne ha affidato l'esecuzione all'Organismo non Governativo Centro Internazionale di Cooperazione allo Sviluppo (CICS).
Un Comitato di Direzione Tecnica (CDT), composto per parte argentina da un rappresentante del Ministero della Sanitá e da un rappresentante dei Ministeri della Sanitá di ciascuna delle Province interessate e per parte italiana da due rappresentanti della D.G.C.S., valuterá annualmente i risultati del programma indicando alla Direzione del

Programma gli orientamenti generali e le modifiche eventuali da adottare.
La Direzione del Programma sará composta da un rappresentante del Ministero della Sanitá, dell'Ambasciata d'Italia, da un rappresentante degli Ospedali Italiani e da un rappresentante della ONG CICS.
La Direzione preparerá piani operativi semestrali per la esecuzione del programma e corrispondenti relazioni di attivitá.
I fondi operativi accreditati in loco dal CICS per le attivitá del Programma ed in particolare per le iniziative di formazione, ed informazione saranno amministrati dal capo-progetto CICS che li impiegherá secondo quanto stabilito nei piani operativi predisposti dalla Direzione di programma.
Il capo-progetto CICS sará responsabile della utilizzazione dei fondi destinati alle spese per la base operativa in loco e per l'équipe italiana e per le attivitá di assistenza alle attivitá a favore degli Ospedali Italiani e di quelli pubblici.

Art. 6 - IMPEGNI DELLA PARTE ITALIANA

la parte italiana si impegna a:

- mettere a disposizione il seguente personale italiano in lunga missione: un capo-progetto, un ingegnere sanitario, un tecnico logista ed inoltre esperti per la formazione e l'assistenza tecnica in breve missione per un totale di 30 m/u.

- fornire apparecchiature elettromedicali e materiali di consumo agli Ospedali Italiani e agli Ospedali Pubblici di Rosario e Buenos Aires. A tal fine le liste concordate con gli Ospedali saranno di riferimento per i piani operativi semestrali previsti per la realizzazione del programma.

- effettuare l'installazione delle apparecchiature elettromedicali che lo necessitano ed accertarne l'efficacia terapeutica e diagnostica prima della loro messa in funzione.

- trasferire agli ospedali italiani e alle competenti autoritá sanitarie della cittá di Rosario e Buenos Aires, al termine del programma, la proprietá delle apparecchiature elettromedicali fornite e degli eventuali residui dei materiali di consumo inviati.
- fornire materiali per vaccinazioni e terapie speciali alle strutture sanitarie pubbliche della cittá dove interviene il programma.

- mettere a disposizione 10 borse di studio in Italia ciascuna di 3 mesi per la formazione di operatori sanitari argentini.

- mettere a disposizione 25 borse di studio in Argentina presso gli Ospedali Italiani per operatori latinoamericani segnalati dalla D.G.C.S. per un totale di 300 m/u.

- realizzare seminari di aggiornamento del personale sanitario argentino, e iniziative di formazione ed educazione delle comunitá nel settore materno-infantile.

- costituire un fondo operativo in loco per sostenere le attivitá del Programma.

Art. 7 - IMPEGNI DELLA PARTE ARGENTINA

La parte argentina si impegna a:

a) facilitare le attivitá del presente Programma prendendo a questo proposito tutte le misure istituzionali, amministrative e tecniche necessarie per raggiungere gli obiettivi del Programma;
b) accordare al personale ed ai beni italiani le facilitazioni e le protezioni previste negli art. 6, 7, 8, 9 e 11 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica del 30.9.86 e nell'art. 6 del Trattato del 10.12.1987.
c) nominare per tutta la durata del Programma un responsabile del Ministero della Sanitá che parteciperá alla Direzione del Programma di cui all'art. 5.
d) selezionare fra il personale dipendente delle strutture sanitarie pubbliche di comune accordo con la Direzione del Programma, gli operatori da inviare in Italia per gli stages di formazione.
e) mettere a disposizione del Programma personale dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche secondo quanto sará indicato nei piani operativi.
f) mettere a disposizione del programma locali per le attivitá previste, secondo quanto sará indicato nei piani operativi.
g) nominare responsabili del programma presso ciascuno dei Ministeri della Sanitá delle Province coinvolte e presso la Municipalitá di Rosario.

h) mettere a disposizione se necessario uno o piú magazzini dove sdoganare e contestaulamente prendere in carico e custodire sotto la propria responsabilitá, le apparecchiature ed i materiali che saranno inviati.

ı) utilizzare solo dopo l'avvenuto collaudo le apparecchiature fornite.

l) mantenere a disposizione delle attivitá previste dal programa le apparecchiature fornite.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo entrerá in vigore il giorno della firma tra le Parti, avrá una durata di due anni e potrá essere prorogato per accordo tra le Parti.
Esso potrá essere moodificato con ıl mutuo consenso delle Parti.
Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o la realizzazione del presente Programma, che non possa essere risolta amichevolmente fra gli Enti esecutori, dovrá essere sottoposta ai rispettivi Governi per la sua risoluzione nelle forme da essi determinate.
Qualsiasi delle Parti potrá denunciare per via diplomatica il presente Protocollo. La denuncia avrá effetto sei mesi dopo la rispettiva notifica.
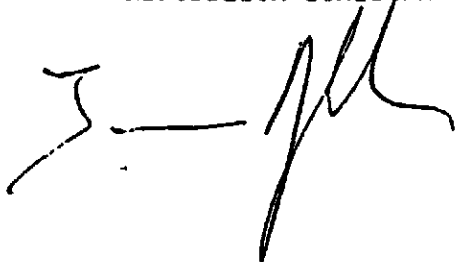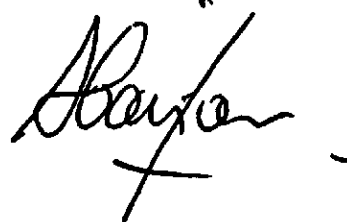
Firmato a Buenos Aires ıl 13 marzo 1990

In due originali in lingua italiana e lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

# PROTOCOLO DE COOPERACION RELATIVO A UN PROGRAMA PARA MEJORAR LA INSERCION DE LOS HOSPITALES ITALIANOS EN EL SISTEMA SANITARIO ARGENTINO

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina, en adelante denominados "las Partes";

Deseando incrementar las tradicionales relaciones de amistad existentes entre los dos países;

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina del 30 de septiembre de 1986 y del Tratado entre la República Italiana y la República Argentina para la Creación de una Relación Asociativa Particular del 10 de diciembre de 1987;

Considerando la difícil situación en la cual se encuentran los Hospitales Italianos en la República Argentina;

Considerando el papel relevante desarrollado por dichos Instituciones en el sistema sanitario argentino;

Considerando la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina del 18 de abril de 1988;

Considerando los resultados de la misión técnica de evaluación enviada por la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (D. G. C. S.) entre los meses de julio y septiembre del año 1988;

Visto el programa aprobado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana del 9 de marzo de 1989;

Deseando realizar un programa de cooperación sanitaria para mejorar el funcionamiento de dichos Hospitales y su inserción en el sistema sanitario argentino;

italianos para especialistas latinoamericanos designados por la D. G. C. S. por un total de 300 m/h.

- Realizar seminarios de actualización del personal sanitario argentino e iniciativas de formación y educación de las comunidades en el sector materno-infantil.

- Constituir un fondo operativo en el lugar para sostener las Actividades del Programa.

Artículo 7

OBLIGACIONES DE LA PARTE ARGENTINA

La Parte argentina se obliga a:

a) Facilitar las actividades del presente Programa, tomando para este fin todas las medidas institucionales, administrativas y técnicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

b) Otorgar al personal y a los bienes italianos las facilidades y las protecciones previstas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 11 del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana del 30 de septiembre de 1986 y en el artículo 6 del Tratado entre la República Argentina y la República Italiana para la Creación de una Relación Asociativa Particular del 10 de diciembre de 1987.

c) Designar para la duración total del Programa un representante del Ministerio de Salud y Acción Social que participará en la Dirección del Programa referida en el Artículo 5°.

d) Seleccionar entre el personal dependiente de las estructuras sanitarias públicas, de común acuerdo con la Dirección del Programa, a los especialistas para enviar a Italia para las becas de formación.

e) Poner a disposición del Programa el personal dependiente de las estructuras sanitarias públicas, de acuerdo con lo que se disponga en los planes operativos.

f) Poner a disposición del Programa los locales para las actividades previstas, de acuerdo con lo establecido en los planes operativos.

g) Nombrar representantes del Programa ante cada uno de los Ministerios de

del C.I.C.S. que los empleará de acuerdo con lo establecido en los planes operativos preestablecidos por la Dirección del Programa.

El jefe del proyecto del C.I.C.S. será responsable de la utilización de los fondos destinados a los gastos por la base operativa en el lugar y para el equipo italiano y para las actividades de asistencia a las actividades a favor de los Hospitales Italianos y de los hospitales públicos.

Artículo 6

OBLIGACIONES DE LA PARTE ITALIANA

La Parte italiana se obliga a:

- Poner a disposición el siguiente personal italiano en misión prolongada: un jefe de proyecto, un ingeniero sanitario, un técnico logístico y además expertos para la formación y la asistencia técnica en misión corta duración por un total de 30 m/h.
- Aprovisionar aparatos electromédicos y materiales de consumo a los Hospitales Italianos y a los Hospitales Públicos de Rosario y de la ciudad de Buenos Aires. A tal fin las listas acordadas con los Hospitales serán de referencia para los planes operativos semestrales previstos para la realización del Programa.
- Efectuar la instalación de los aparatos electromédicos que lo necesiten y comprobar la eficacia terapeútica y de diagnóstico antes de su puesta en funcionamiento.
- Transferir a los hospitales italianos y a las autoridades sanitarias competentes de las ciudades de Rosario y de Buenos Aires, al término del Programa, la propiedad de los aparatos electromédicos aprovisionados y de los eventuales remanentes de materiales de consumo enviados.
- Suministrar materiales para vacunación y terapias especiales a las estructuras sanitarias públicas de las ciudades donde se desarrolla el Programa.
- Poner a disposición DIEZ (10) becas en Italia, cada una de tres meses de duración, para la formación de operadores sanitarios argentinos.
- Poner a disposición VEINTICINCO (25) becas en Argentina en los Hospitales

una convención específica;

ii) Actividades de relación entre el Hospital Italiano y algunos hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires;

iii) Actividades de formación y educación en el sector materno-infantil;

iv) El aprovisionamiento de aparatos electromédicos a hospitales públicos de Rosario y de la ciudad de Buenos Aires;

v) El aprovisionamiento de materiales para vacunaciones.

## Articùlo 5

## DEFINICIONES DE RESPONSABILIDAD Y COMPETENCIA

Participarán del Programa los Ministerios de Salud de las Provincias interesadas y las Administraciones de los Hospitales Italianos de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza, como también la Municipalidad de Rosario y la Universidad de Santa Fe para el programa especial de Rosario.

Por la parte italiana, el Programa será realizado por la D. G. C. S., que confiará su ejecución al Centro Internazionale di Cooperazione allo Sviluppo (CICS), organismo no gubernamental.

Un Comité de Dirección Técnica (CDT), compuesto por la parte argentina por un representante del Ministerio de Salud y Acción Social y un representante del ministerio de Salud de cada una de las Provincias involucradas, y por la parte italiana por dos representantes de la D. G. C. S., evaluará anualmente los resultados del Programa, indicando a la Dirección del Programa las orientaciones generales y las modificaciones eventuales a adoptar.

La Dirección del Programa estará compuesta por un representante del Ministerio de Salud y Acción Social, uno de la Embajada de Italia, uno de los Hospitales Italianos y uno del C.I.C.S.

La Dirección preparará planes operativos semestrales para la ejecución del programa y las correspondientes relaciones de actividades.

Los fondos operativos acreditados en el lugar por el C.I.C.S. para las actividades del Programa y, particularmente, para las iniciativas de formación e información, serán administrados por el jefe de tal proyecto

- Tecnologías sanitarias, y
- Formación del personal sanitario.

Artículo 4

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y PRINCIPALES LINEAS DE ACTIVIDAD

Para el cumplimiento de los objetivos generales contemplados en el Artículo 3°, las Partes perseguirán los siguientes objetivos particulares a través de las siguientes actividades:

a) Favorecer el mejoramiento y el saneamiento de la gestión y del funcionamiento de los Hospitales Italianos a través de:

- Asistencia técnica por parte de expertos italianos y argentinos para una correcta administración de los Hospitales y para una mejor cualificación de emprendimientos técnicos considerando las necesidades sanitarias de las Provincias referidas en el Artículo 2°, dando prioridad a las enfermedades más difundidas y que afectan a los estratos más pobres de la población;
- Abastecimiento de aparatos electromédicos y materiales de consumo;
- Estudio de las posibilidades de asociar los diversos entes hospitalarios para la gestión de problemas comunes de reabastecimiento, adquisición y manutención de aparatos y formación de cuadros técnicos.

b) Favorecer actividades de relación operativa entre los Hospitales Italianos y estructuras sanitarias públicas en el sector materno-infantil, especialmente a través de:

i) La realización de un programa sanitario especial en la Provincia de Santa Fe. Este programa, que deberá permitir una mejor coordinación de los recursos existentes en función de la prevención y cuidado de las patologías infantiles, tendrá dos componentes:

- Apoyo a la sanidad pública en el sector materno-infantil, junto con actividades de educación de la comunidad;
- Apoyo al Hospital Italiano de Rosario para mejorar el sector de terapia intensiva neonatal a disposición del sector público en base a

Acuerdan lo siguiente:

## Artículo 1

## BASES DEL PROTOCOLO

El Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana, firmado el 30 de septiembre de 1986, y el Tratado entre la República Argentina y la República Italiana para la Creación de una Relación Asociativa Particular, firmado el 10 de diciembre de 1987, constituirán las bases del presenta Protocolo y se aplicarán particularmente en lo concerniente a las condiciones de ingreso, de estadía y las responsabilidades de los expertor y el envío de materiales y equipos previstos por el Programa.

## Artículo 2

## AREAS DE INTERVENCION

Por el presente Protocolo las Partes desean desarrollar su actividad en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y en la Capital Federal, tanto en favor de los Hospitales Italianos como de las estructuras sanitarias públicas argentinas.

## Artículo 3

## OBJETIVOS GENERALES

Las Partes se propondrán favorecer y mejorar la inserción de los Hospitales Italianos contemplados en el Artículo 2° en el sistema sanitario argentino. Se favorecerán especialmente las actividades de los Hospitales Italianos vinculadas con las estructuras sanitarias públicas a fin de establecer un modelo de relación convencional que sistematice al aporte de los Hospitales Italianos al sistema sanitario argentino con especial referencia a lo siguientes campos de acción:

- Sector materno-infantil;
- Medicina social; ¿

Salud de las Provincias interesadas y ante la Municipalidad de Rosario.

h) Poner a disposición, si fuera necesario, uno o más depósitos donde librar a plaza y al mismo tiempo tomar a cargo y custodiar bajo propia responsabilidad, los aparatos y los materiales que hayan sido enviados.

i) Utilizar solamente después de la verificación técnica, los equipos suministrados.

j) Mantener a disposición de las actividades previstas por el Programa los equipos suministrados.

### Artículo 8

### DISPOSICIONES FINALES

El presente Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, tendrá una duración de dos años y podrá ser prorrogado por acuerdo entre las Partes.

Las Partes, por mutuo consentimiento, podrán introducir modificaciones al Protocolo.

Cualquier controversia relativa a la interpretación o a la realización del presente Programa que no pueda ser resuelta amigablemente entre los Entes ejecutores, deberá ser sometida a los respectivos Gobiernos para su solución en la forma que los mismos establezcan.
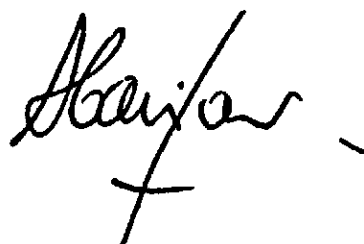
Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo por la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos transcurridos SEIS (6) meses después de recibida la notificación por la otra Parte.

HECHO en Buenos Aires, a los trece días del mes de marzo de mil novecientos noventa, en dos ejemplares originales, cada uno de ellos en los idiomas italiano y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

**128.**

13 marzo 1990, Buenos Aires

**Protocollo esecutivo di cooperazione relativo al programma straordinario tra Italia e Argentina per la realizzazione di un progetto integrato di edilizia sociale (1)**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, di seguito denominate Parti;

Nello spirito delle fraterne relazioni esistenti tra i due Paesi;

- Visti l'Accordo di Cooperazione Tecnica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, firmato il 30 settembre 1986, ed il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per la Creazione di una Relazione Associativa Particolare, firmato il 10 dicembre 1987;
- Considerata la decisione del Governo italiano di realizzare un Programma Integrato di edilizia sociale per un ammontare non superiore a 59 milioni di dollari USA (US$ 59.000.000), di cui 4 milioni di dollari (US$ 4.000.000) destinati alla costruzione di Centri Polivalenti;
- Tenuto conto della decisione da parte del Governo italiano di affidare ad una Impresa italiana, tramite un contratto di concessione l'attuazione dell'iniziativa

Hanno convenuto quanto segue

## Articolo 1

Il programma é destinato alla realizzazione di un piano di edilizia ad alto contenuto sociale da attuarsi mediante la costruzione di alloggi e di centri polivalenti socio-sanitari, provvedendo alle opere di infrastruttura primaria all'interno delle aree prescelte nel caso in cui ció si rendesse necessario.

Il programma si attuerá nelle Province di Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Santa Fe e Córdoba, nonché nella cittá di Buenos Aires.

## Articolo 2

Le aree di intervento ed il relativo numero massimo di alloggi sono stati individuati, su proposta della Parte argentina, come segue:

(1) Entrata in vigore: 13 marzo 1990.

Provincia di Buenos Aires: 2400 unitá cosí suddivise

| | |
|---|---|
| Almirante Brown | 400 unitá |
| Florencio Varela | 400 unitá |
| Lomas de Zamora | 400 unitá |
| Morón | 400 unitá |
| San Martín | 400 unitá |
| Tres de Febrero | 400 unitá |

| | |
|---|---|
| Córdoba (Prov. di Córdoba) | 1000 unitá |
| Cittá di Buenos Aires | 500 unitá |
| San Miguel de Tucumán (Prov. di Tucumán) | 500 unitá |
| Rosario (Prov. di Santa Fe) | 450 unitá |
| Resistencia (Prov. del Chaco) | 300 unitá |
| TOTALE | 5150 unitá |

Eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le Parti.

- I centri polivalenti socio-sanitari, nelle loro caratteristiche, quantitá ed ubicazione, verranno definiti sulla base di intese concordate tra le Parti.

## Articolo 3

'La Societá Concessionaria, d'ora in avanti denominata CONCESSIONARIA, svolgerá per conto del Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - la funzione di progettista, stazione appaltante e direzione dei lavori, garantendo il coordinamento delle attivitá e dei servizi finanziari per l'esecuzione delle opere. Le stesse saranno affidate in toto ad imprese argentine proposte dalle competenti autoritá locali, d'ora in avanti denominate AUTORITA', ed individuate mediante un meccanismo di selezione definito dalla CONCESSIONARIA.

Nelle urbanizzazioni dove sia prevista la costruzione di un Centro Polivalente, esso sará realizzato dalla stessa impresa aggiudicataria delle unitá abitative.

Il Ministero italiano degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - sovraintende alla esecuzione delle opere esercitando compiti di indirizzo e vigilanza nei confronti della CONCESSIONARIA.

## Articolo 4

La Parte argentina si impegna a che per tutta la durata dei lavori, ciascuna delle AUTORITA' designi un rappresentante che coordini i rapporti tra la CONCESSIONARIA e gli altri enti coinvolti nell'intervento.

Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti esecutivi, le AUTORITA' porranno a disposizione della CONCESSIONARIA le informazioni tecniche e tutto quanto sia necessario a tal fine.

## Articolo 5

La CONCESSIONARIA presenterá alle AUTORITA' i modelli delle unitá abitative - che a titolo indicativo, avranno una superficie netta rispettivamente di mq. 46,40 - due camere da letto - e di mq. 54,70 - tre camere da letto - da adottare nel programma e, ove del caso, quello del centro polivalente socio-sanitario.
Gli edifici non dovranno superare tre piani di altezza.

Le AUTORITA' disporranno di un termine di dieci (10) giorni per l'approvazione dei modelli proposti dalla CONCESSIONARIA.

## Articolo 6

La realizzazione dei progetti esecutivi, che comprenderá anche le opere di urbanizzazione primaria, dovrá essere elaborata e concordata tra le AUTORITA' e la CONCESSIONARIA, entro sessanta (60) giorni dall' approvazione prevista all'art. 5.

Le AUTORITA' disporranno di un termine di dieci (10) giorni a partire dalla presentazione dei singoli progetti esecutivi per l'approvazione degli stessi.

## Articolo 7

Entro quindici (15) giorni dall'approvazione dei progetti esecutivi le AUTORITA' comunicheranno alla CONCESSIONARIA tre imprese argentine abilitate idonee e in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative argentine in materia edilizia.

Rimane comunque stabilito che la scelta definitiva di ciascuna impresa argentina é facoltá esclusiva della CONCESSIONARIA che dovrá effettuarla nei successivi venti (20) giorni, dandone

comunicazione alle AUTORITA'.

Nel caso in cui nessuna delle tre imprese, a giudizio della CONCESSIONARIA, risultasse idonea, le AUTORITA', su richiesta della CONCESSIONARIA, proporranno una ulteriore terna di imprese nei termini sopra indicati.

La CONCESSIONARIA disporrá di trenta (30) giorni dalla data della selezione dell'impresa per la stipula del contratto con la stessa, dandone comunicazione alle AUTORITA'.

Una volta comunicato da parte della CONCESSIONARIA la stipula del contratto alle AUTORITA', queste disporranno di sette (7) giorni per la messa a disposizione delle aree, libere da ogni vincolo od ostacolo, e per rilasciare i permessi necessari per l'immediato inizio dei lavori.

## Articolo 8

Le aree prescelte, al momento della consegna da parte delle AUTORITA', dovranno disporre delle opere di urbanizzazione primaria - strade di accesso, elettricitá, acqua e ove possibile sistema fognante - al limite del loro perimetro.

Le aree prescelte non dovranno essere soggette ad inondazioni e non dovranno presentare particolari problemi tecnici e difficoltá per la realizzazione delle opere di fondazione e di smaltimento delle acque bianche e nere.

Per quanto possibile, ciascuna area prescelta dovrá avere una superficie totale rapportata a 120 mq per ogni unitá abitativa. In caso contrario, le Parti concorderanno la disponibilitá minima.

Per ogni area sará redatto, al momento della scelta, il verbale di idoneitá tecnica sottoscritto dalle AUTORITA' e dalla CONCESSIONARIA.

## Articolo 9

Il costo delle infrastrutture primarie all'interno del perimetro della nuova urbanizzazione non potrá superare, di massima, il 15% dell'importo complessivo di ciascun intervento.

Nel caso che esista l'infrastruttura in questione, la somma non utilizzata a tal fine sará destinata dalla Parte italiana alla realizzazione di opere di carattere sociale nello stesso comprensorio.

## Articolo 10

Per ogni localizzazione le AUTORITA' dovranno presentare alla CONCESSIONARIA la seguente documentazione

a) Rilievo plano-altimetrico dell'area edificatoria, completo delle rispettive indicazioni catastali;
b) norme, destinazione e vincoli di natura urbanistica e di regolamento edilizio interessanti l'area in questione;
c) relazione geotecnica sulla natura del terreno;
d) caratteristiche, ove del caso, delle opere di edilizia sociale da realizzarsi all'interno dell'area di intervento senza oneri a carico della Parte italiana.

## Articolo 11

Le Parti concordano che la CONCESSIONARIA non potrá cedere a terzi, in tutto o in parte, le attivitá e prestazioni derivanti dalla concessione. Lo stesso divieto é imposto alle imprese argentine esecutrici dei lavori.

## Articolo 12

Le AUTORITA' dovranno assicurare i servizi di sorveglianza diurna e notturna dei cantieri nonché, quando necessario, di polizia e ordine pubblico fino alla consegna finale delle opere agli aggiudicatari.

## Articolo 13

Una volta terminate le opere, le AUTORITA' dovranno rilasciare, su richiesta della Concessionaria, i documenti prescritti dalla normativa locale in materia di abitabilitá ed uso delle opere.

Se esse non risultassero conformi a detta normativa, la CONCESSIONARIA sará tenuta a realizzare tutti i lavori necessari per ottenere il rilascio dei documenti predetti.

Sará compito delle AUTORITA' svolgere le operazioni relative all'accatastamento delle opere.

Articolo 14

Le Parti, allo scopo di garantire un adeguato livello di mantenimento ed eventuale miglioramento delle opere realizzate, concorderanno meccanismi amministrativi e finanziari che permettano alle AUTORITA' l'attivazione di un fondo alimentato dalle entrate derivanti dall'utilizzazione delle unitá abitative.

Articolo 15

Le esenzioni impositive concernenti la realizzazione delle opere previste nel presente Protocollo nei riguardi della CONCESSIONARIA e delle imprese argentine aggiudicatarie, saranno regolate con appropriati strumenti legislativi ed amministrativi all'uopo emanati dalle competenti Autoritá argentine.

A tale riguardo, la Parte argentina si impegna ad intervenire presso i Governi provinciali e municipali interessati per ottenere l'esenzione da imposte, tasse e contributi previsti nel processo di realizzazione delle opere.
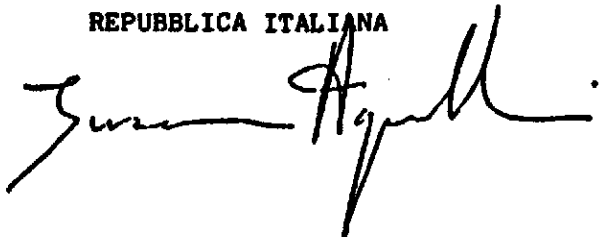
Articolo 16

Il presente Protocollo Esecutivo entrerá in vigore al momento della notifica da parte del Governo italiano al Governo argentino della avvenuta formalizzazione della designazione della CONCESSIONARIA.
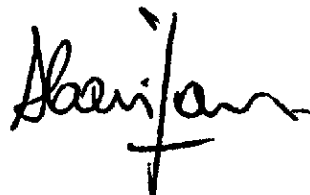
Firmato a Buenos Aires il 13 marzo 1990

In due originali in lingua italiana in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

**PROTOCOLO EJECUTIVO**

**DE COOPERACION RELATIVO AL PROGRAMA EXTRAORDINARIO**

**ENTRE ITALIA Y LA ARGENTINA PARA LA REALIZACION DE UN PROYECTO**

**INTEGRADO DE EDIFICACION SOCIAL**

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina, en adelante denominados "las Partes";

En el espíritu de las fraternas relaciones existentes entre ambos países;

Teniendo en cuenta el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina del 30 de septiembre de 1986 y el Tratado entre la República Italiana y la República Argentina para la Creación de una Relación Asociativa Particular del 10 de diciembre de 1987;

Considerando la decisión del Gobierno italiano de realizar un Programa Integrado Edilicio de carácter social, por un monto máximo de cincuenta y nueve millones de dólares estadounidenses (U$S 59.000.000.-), de los cuales cuatro millones (U$S 4.000.000.-) serán destinados a la construcción de Centros Polivalentes;

Teniendo en cuenta que el Gobierno italiano ha decidido confiar la gestión de dicha iniciativa a una Empresa italiana mediante un contrato de concesión,

Han convenido lo siguiente:

## Artículo 1

El Programa está destinado a la realización de un Plan de Edificación de alto contenido social, que consiste en la construcción de viviendas y Centros Polivalentes de atención socio-sanitaria, proveyendo, en los casos en que aún no existieren, las obras de infraestructura primaria necesarias. El Programa se llevará a cabo en las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Santa Fe y Tucumán y en la Capital Federal.

## Artículo 2

Las áreas de intervención y el número máximo de viviendas han sido definidas en atención a las propuestas realizadas por la Parte argentina, de acuerdo al siguiente esquema:

Provincia de Buenos Aires: 2.400 unidades, subdivididas así:

| | |
|---|---|
| Lomas de Zamora | 400 unidades |
| Almirante Brown | 400 unidades |
| Florencio Varela | 400 unidades |
| Morón | 400 unidades |
| General San Martín | 400 unidades |
| Tres de Febrero | 400 unidades |
| Córdoba (Provincia de Córdoba) | 1.000 unidades |
| Ciudad de Buenos Aires | 500 unidades |
| San Miguel de Tucuman (Provincia de Tucumán) | 500 unidades |
| Rosario (Provincia de Santa Fe) | 450 unidades |
| Resistencia (Provincia de Chaco) | 300 unidades |
| Total | 5.150 unidades |

En caso de introducirse eventuales variaciones, las mismas deberán ser acordadas por las Partes.

Los Centros Polivalentes socio-sanitarios en sus características, cantidad y ubicación serán definidos sobre la base de entendimientos entre las Partes.

### Artículo 3

La Sociedad Concesionaria italiana, en adelante denominada "la Concesionaria", desarrollará por cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano - Dirección General de Cooperación para el Desarrollo - la función de proyectista, contratista y dirección de obra, garantizando la coordinación de las actividades y de los servicios financieros para la ejecución de las obras. Las mismas serán confiadas en forma completa a las empresas argentinas que resultaren propuestas por las autoridades locales competentes, en adelante denominadas "las Autoridades", y elegidas mediante un mecanismo de selección definido por la Concesionaria.

En las urbanizaciones en que esté prevista la construcción de un Centro Polivalente, el mismo será realizado por la misma empresa argentina seleccionada para la construcción de las unidades habitacionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano - Dirección General de Cooperación para el Desarrollo - supervisará la ejecución de las obras, ejerciendo tareas de orientación y control respecto de la Concesionaria.

### Artículo 4

La Parte argentina se compromete durante la ejecución de las obras a que cada una de las autoridades locales competentes designen un

representante que coordine la relación entre la Concesionaria y otros entes involucrados en cada intervención.

Asimismo, y a fin de agilizar la realización de los proyectos ejecutivos, las Autoridades pondrán a disposición de la Concesionaria la información técnica y todo cuanto sea necesario a tal fin.

### Artículo 5

La Concesionaria presentará a las Autoridades los modelos de unidades habitacionales, - que a título indicativo tendrán una superficie neta máxima de 46,4 metros cuadrados y de 54,7 metros cuadrados, para dos y tres dormitorios respectivamente - y, en los casos que corresponda, de los Centros Polivalentes.

Los edificios no deberán superar los tres pisos de altura.

Las Autoridades dispondrán de un plazo de DIEZ (10) días corridos para la aprobación de los modelos propuestos por la Concesionaria.

### Artículo 6

La realización de los Proyectos ejecutivos - que comprende también las obras de urbanización primaria - será acordada y elaborada entre las Autoridades y la Concesionaria dentro de un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la aprobación prevista en el Artículo 5.

Las Autoridades dispondrán de un plazo de DIEZ (10) días a partir de la presentación de cada uno de los proyectos ejecutivos, para la aprobación de los mismos.

## Artículo 7

Dentro de los QUINCE (15) días corridos subsiguientes a la aprobación de los Proyectos ejecutivos señalados en el Artículo anterior, las Autoridades presentarán a la Concesionaria una terna de empresas argentinas habilitadas e idóneas que reúnan los requisitos previstos por las normas argentinas vigentes en materia edilicia.

Queda establecido que en cada caso la elección definitiva de las empresas argentinas será facultad exclusiva de la Concesionaria y deberá efectuarse dentro de los VEINTE (20) días subsiguientes, dando comunicación inmediata a las Autoridades.

En caso de que ninguna de las tres empresas resultare idónea a juicio de la Concesionaria, las Autoridades, a solicitud de la misma, presentarán una nueva terna dentro del mismo término fijado en el caso anterior.

La Concesionaria dispondrá de TREINTA (30) días a partir de la elección, para formalizar contrato con la empresa.

Recibida la notificación de la formalización del contrato, las Autoridades dispondrán de SIETE (7) días para la puesta a disposicicón de los terrenos libres de vínculos u obstáculos y para la extensión de los permisos necesarios para la iniciación inmediata de las obras.

## Artículo 8

Las áreas seleccionadas deberán disponer, al momento de la entrega efectiva por parte de las Autoridades, de los servicios de urbanización primaria - caminos de acceso, electricidad, agua y, donde sea posible, desagües cloacales - hasta el límite perimetral de la obra. No deberán ser

zonas inundables ni presentar problemas técnicos específicos que dificulten la realización de los cimientos y de los desagües cloacales.

De ser posible, cada área seleccionada deberá tener una superficie total proporcional a ciento veinte (120) metros cuadrados por cada unidad habitacional, caso contrario las Partes, de común acuerdo, fijarán la disponibilidad mínima.

Para cada área será redactado al momento de la selección, un certificado de idoneidad técnica firmado por las Autoridades y la Concesionaria.

### Artículo 9

El costo de la infraestructura primaria dentro del límite perimetral de la nueva urbanización no podrá superar el quince por ciento (15%) del importe total de cada intervención. En el caso que exista dicha infraestructura, la suma no aplicada a ese fin será destinada por la Parte italiana a las obras de carácter social en el área correspondiente.

### Artículo 10

Para cada localización, las Autoridades presentarán a la Concesionaria la siguiente documentación:

a) Relieve plano-altimétrico del área a ser edificada, con las respectivas indicaciones catastrales;
b) Normas, destino y vínculos de naturaleza urbanística y de regulación edilicia referidas al área en cuestión;

c) Informe geotécnico de la naturaleza del terreno; y,

d) Cuando corresponda, las características de obras de construcción de carácter social a'ejecutarse en el área de intervención, sin cargo a la Parte italiana.

Artículo 11

Las Partes acuerdan que la Concesionaria no podrá ceder a terceros, total o parcialmente, las prestaciones y actividades derivadas de la concesión.

La misma prohibición será impuesta a las empresas argentinas ejecutoras de los trabajos.

Artículo 12

Las Autoridades deberán asegurar los servicios de vigilancia diurna y nocturna en las áreas de construcción y, cuando sea necesario, de policía y orden público hasta la entrega final de las obras a los adjudicatarios.

Artículo 13

Terminadas las obras, las Autoridades, a pedido de la Concesionaria, deberán emitir la documentación requerida conforme la legislación local vigente en materia de habitabilidad y uso de las obras.

Si las obras no estuvieran de conformidad con las normas

mencionadas, la Concesionaria deberá ejecutar los trabajos necesarios para cumplimentar tales disposiciones.

Asimismo, las Autoridades están obligadas a realizar las gestiones concernientes al registro catastral de las obras.

Artículo 14

Las Partes, con el fin de garantizar un adecuado nivel de conservación y mejoramiento de las obras realizadas, acordarán mecanismos administrativos y financieros que permitan a las Autoridades la puesta en marcha de un fondo, alimentado por los ingresos provenientes de la utilización de las unidades habitacionales.

Artículo 15

Las exenciones impositivas que concernieren a la realización de las obras previstas en el presente Protocolo que afecten a la Concesionaria y a las empresas argentinas adjudicatarias serán reguladas mediante apropiados instrumentos legislativos y administrativos, emanados a tal fin de las autoridades argentinas competentes.
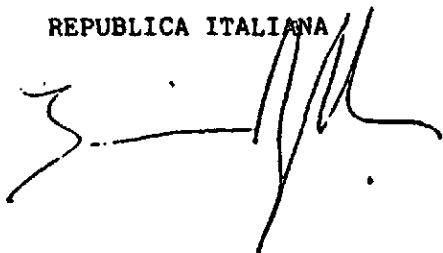
A tal efecto, la Parte argentina se compromete a gestionar ante los Gobiernos provinciales y municipales involucrados las exenciones de impuestos, tasas o contribuciones que fuesen aplicables en el proceso de realización de las obras.

**Artículo 16**
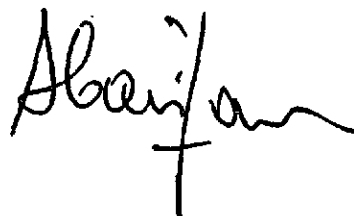
El presente Protocolo Ejecutivo entrará en vigor al momento de la comunicación por parte del Gobierno italiano al Gobierno argentino de la formalización de la designación de la Concesionaria.

HECHO en Buenos Aires, a los trece días del mes de marzo de mil novecientos noventa, en dos ejemplares originales, cada uno de ellos en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

129.

29 marzo 1990, Roma

**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca in materia di visti (1)**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca

considerando il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed esprimendo il desiderio di svilupparle e rafforzarle ulteriormente in tutti i campi,

attenendosi ai principi e alle disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki e in attuazione degli impegni assunti nel quadro della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in particolare di quelli contenuti nel Documento Conclusivo della Riunione di Vienna sui seguiti CSCE,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I cittadini della Repubblica Italiana e della Repubblica Socialista Cecoslovacca aventi validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra Parte contraente per un periodo massimo di 30 giorni, per motivi di turismo o di servizio, con decorrenza a partire dal giorno d'entrata in quel Paese.

L'esenzione dal visto è altresì prevista per motivi turistici ed un periodo non superiore a 30 giorni in favore dei cittadini dei due Paesi titolari di validi passaporti ordinari.

Art. 2.

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti rilasceranno visti d'ingresso per più viaggi validi per tutta la durata della missione o del periodo di lavoro alle seguenti categorie di persone:

a) membri del personale diplomatico, amministrativo-tecnico e di servizio delle Ambasciate e delle Rappresentanze Consolari dei due Paesi nonché i componenti del loro nucleo familiare;

b) membri del personale dei Centri Culturali italiani e cecoslovacchi costituiti in base agli accordi tra le due Parti nonché i componenti del loro nucleo familiare;

---

(1) Entrata in vigore: 28 maggio 1990.

c) dipendenti degli Uffici dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero in Cecoslovacchia e degli Uffici Commerciali della Cecoslovacchia in Italia nonché i componenti del loro nucleo familiare;
d) persone addette al servizio domestico dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo.

Art. 3.

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti rilasceranno visti d'ingresso per più viaggi per un periodo di due anni alle seguenti categorie di persone:
a) dipendenti delle Rappresentanze permanenti dell'Alitalia in Cecoslovacchia e della CSA in Italia nonché i componenti del loro nucleo familiare;
b) dipendenti di Rappresentanze e Società economiche, commerciali e finanziarie delle due Parti ammesse a norma di legge all'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Parte nonché i componenti del loro nucleo familiare;
c) giornalisti italiani e cecoslovacchi rispettivamente accreditati in modo permanente in Cecoslovacchia e in Italia nonché i componenti del loro nucleo familiare;
d) dipendenti di Rappresentanze tecnico-scientifiche e culturali italiane e cecoslovacche aventi personalità giuridica nell'ordinamento di appartenenza e sottoposte al controllo giuridico o di altro genere delle autorità governative del proprio Paese nonché i componenti del loro nucleo familiare.

Art. 4.

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti rilasceranno visti d'ingresso per più viaggi per un periodo di un anno alle seguenti categorie di persone:
a) autisti italiani e cecoslovacchi di mezzi di trasporto che effettuino abitualmente servizio di trasporto internazionale tra i due Paesi;
b) conduttori italiani e cecoslovacchi che accompagnino i vagoni abilitati al servizio internazionale su itinerari ferroviari concordati fra le Parti.
2. Per quanto riguarda gli insegnanti, lettori, frequentatori di corsi post-universitari, studenti, borsisti che si rechino da un Paese all'altro in conformità agli Accordi culturali intergovernativi e il cui periodo di soggiorno non sia normalmente inferiore ai sei mesi, le Autorità competenti delle due Parti contraenti rilasceranno visti d'ingresso per più viaggi per un periodo fino ad un anno.

Art. 5.

1. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti adotteranno le decisioni relative al rilascio di visti ai cittadini dell'altra Parte entro i seguenti termini:

a) due giorni lavorativi per i membri di delegazioni che partecipano a consultazioni e conferenze internazionali di durata superiore a 30 giorni;
b) quindici giorni lavorativi per le persone di cui all'Art. 3, punti a) e b) e all'Art. 4, paragrafo 2;
c) trenta giorni lavorativi per i giornalisti italiani e cecoslovacchi, a partire dalla data di notifica della loro designazione a corrispondente permanente nel Paese di destinazione.
2. Per quanto riguarda le persone di cui all'Art. 2, punti a), b) e c) del presente Accordo, le Autorità competenti delle due Parti contraenti adotteranno le decisioni relative al rilascio dei visti normalmente entro trenta giorni dal momento della presentazione della richiesta.
3. Per quanto riguarda le persone di cui all'Art. 3, punto d) ed all'Art. 4, paragrafo 1 del presente Accordo le Autorità competenti delle due Parti contraenti si impegnano a rilasciare i visti nel più breve tempo possibile.

Art. 6.

1. Le Parti convengono che nessuna clausola del presente Accordo potrà risultare o essere interpretata come derogatoria o comunque condizionante degli impegni attuali e futuri derivanti da accordi multilaterali sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio di cittadini della controparte. Qualora una delle Parti, a seguito di impegni derivanti da accordi multilaterali, apportasse modifiche sostanziali alle clausole previste dal presente Accordo sull'ingresso, soggiorno e movimento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte, quest'ultima potrà adottare analoghi provvedimenti.
2. Restano ferme le disposizioni normative di carattere generale vigenti in ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno e movimento degli stranieri, ivi comprese quelle che regolano, nell'interesse della sicurezza dello Stato, l'accesso ad aree determinate, l'ingresso e l'uscita attraverso valichi designati e il percorso regolamentato di autoveicoli della controparte adibiti al trasporto internazionale di merci su strada.
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di rifiutare il rilascio dei visti e comunque l'ingresso nel proprio territorio sulla base di esame caso per caso.
4. Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate o integrate in base ad intese tra le due Parti.

Art. 7.

Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, le Parti contraenti si scambieranno un esemplare dei rispettivi documenti di viaggio. Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una delle Parti contraenti dovesse emettere un nuovo documento di viaggio, l'altra Parte deve esserne immediatamente informata con l'invio di un esemplare del documento.

Art. 8

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il 60' giorno dopo la sua firma.
2. Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato, salvo denuncia effettuata per iscritto da una Parte contraente all'altra con preavviso di almeno sei mesi.

Fatto a Roma, il 29 marzo 1990

in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e ceca, ambedue i testi facenti ugualmente fede

| PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA | PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA |
|---|---|

**130.**

4 aprile 1990, Buenos Aires

**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina sul programma: appoggio al programma di sanità pubblica nella zona nord-ovest della città di Cordoba, Argentina** (1)

Le due Parti

- VISTO l'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina del settembre 1986

- VISTA la richiesta del Governo argentino di effettuare un programma sanitario a Córdoba;

- VISTI i risultati della missione tecnica per l'identificazione del programma effettuata in loco da esperti del Reparto Sanitario del Ministero degli Affari Esteri italiano nell'ottobre 1986;

ESPRIMONO il loro accordo per la realizzazione di un programma di cooperazione sanitaria avente le caratteristiche qui di seguito esposte.

TITOLO: APPOGGIO AL PROGRAMMA DI SANITA' PUBBLICA NELLA ZONA NORD-OVEST DELLA CITTA' DI CORDOBA, ARGENTINA

1. OBIETTIVI GENERALI

- Appoggiarà la politica del Ministero della Sanitá della Provincia di Córdoba, tesa a promuovere la copertura integrale della popolazione e a sviluppare prioritariamente attivitá di prevenzione e assistenza primaria attraverso le strutture pubbliche, con particolare enfasi sulla dimensione comunitaria.

- Sostenere lo sforzo del Ministero della Sanitá della Provincia e della Municipalitá per riqualificare le strutture pubbliche

(1) Entrata in vigore: 4 aprile 1990.

- Appoggiare il processo di riconduzione dell'intero sistema sanitario ad una logica di programmazione equilibrata dell'uso delle risorse sanitarie, attraverso il coinvolgimento e l'integrazione dei settori pubblico, delle Obras Sociales e privato.

- Valorizzare le competenze e le motivazioni degli operatori pubblici nel campo della medicina preventiva e sociale.

- Fornire un contributo scientifico, tecnico e metodologico alla riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria, ponendosi come punto di riferimento per lo sviluppo di analoghe esperienze in altre aree del Paese.

- Accrescere e rinforzare i rapporti di collaborazione dell'Italia con l'Argentina promuovendo tra i due Paesi la comunicazione e lo scambio reciproco circa le esperienze di decentramento dei servizi sanitari e di sanitá pubblica e l'incontro tra gli operatori, valorizzando in questo modo il patrimonio e l'esperienza accumulata in questi settori da entrambi i Paesi.

Tale Programma si propone come ambito di sperimentazione di attivitá pilota nel settore della sanitá pubblica con l'obiettivo di fornire indicazioni utili ai pianificatori sulla replicabilitá di tali attivitá sperimentali in altre aree territoriali e anche, con i dovuti aggiustamenti, su scala piú ampia.

2. OBIETTIVI SPECIFICI E PRINCIPALI LINEE DI ATTIVITA'

A) Fornire un supporto alla pianificazione e alla conduzione dei programmi di salute pubblica del Ministero della Sanitá della Provincia e della Municipalitá di Córdoba, attraverso una serie di azioni integrate quali:

- sostegno e sviluppo del sistema informativo sanitario territoriale con lo scopo di migliorare il livello di sorveglianza epidemiologica;

- potenziamento del servizio di Ingegneria Clinica della Provincia;

- attivitá di appoggio ai programmi integrati di assistenza primaria e comunitaria sul territorio, privilegiando i programmi di salute mentale e di educazione sanitaria;

- potenziamento tecnologico del sistema di sanitá pubblica della Provincia e della Municipalitá, attraverso la fornitura di apparecchiature sanitarie e elettromedicali a strutture sanitarie pubbliche di differente complessitá e all'Ospedale Italiano di Córdoba.

B) Sperimentare forme di integrazione tra il servizio sanitario pubblico della Municipalitá e della Provincia e strutture sanitarie private al fine di utilizzarne i servizi di media ed alta complessitá nei programmi di salute pubblica, con particolare riferimento all'Ospedale Italiano di Córdoba.

C) Diffondere in altre aree geografiche dell'Argentina le metodologie e le tecniche adottate nel programma per quanto riguarda la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi di sanitá pubblica.

3. IMPEGNI DELLA PARTE ITALIANA

La parte italiana si impegna a:

a) fornire apparecchiature sanitarie, elettromedicali ed altri mezzi da destinare ai centri di salute di primo livello, al Centro Benito Soria, agli Ospedali Córdoba e San Roque e all'Ospedale Italiano di Córdoba;

b) effettuare l'installazione ed il collaudo delle apparecchiature che lo necessitano ed accertarne l'efficacia terapeutica e diagnostica prima della loro messa in funzione;

c) fornire mezzi logistici ed altri mezzi necessari per la realizzazione delle attivitá del programma: veicoli, computer, pezzi di ricambio delle apparecchiature sanitarie, ecc.;

d) inviare sul posto personale italiano con esperienza nei

diversi settori di attivitá del programma, tra cui una persona avente la funzione di Responsabile del programma per parte italiana;

e) costituire un fondo operativo da gestire in loco per sostenere le attivitá del programma. Tale fondo sará amministrato dal Responsabile del programma per parte italiana, che lo impiegherá secondo i piani operativi semestrali messi a punto congiuntamente dalle due parti e ne relazionerá semestralmente per voci di spesa alla Direzione del programma;

f) erogare, a beneficio di operatori sanitari di Córdoba, borse di studio per stages di formazione in Italia, nei settori di attivitá del programma;

g) trasferire al Ministero della Sanitá della Provincia di Córdoba, al termine del Programma, la proprietá delle apparecchiature e mezzi forniti sulla forma di dono, fatta eccezione per le apparecchiature destinate all'Ospedale Italiano di Córdoba. Tuttavia, tutti i mezzi ritenuti necessari per altre attivitá di cooperazione convenute tra i due Governi resteranno di proprietá del Governo Italiano.
Per tutta la durata del programma le apparecchiature e i mezzi inviati resteranno di proprietá del Governo Italiano;

h) costituire un fondo speciale, da gestire in loco durante il programma, destinato a coprire le spese dell'équipe italiana, amministrato dal Responsabile del programma per parte italiana.
Gli oneri finanziari a carico del Governo Italiano ammontano a Lit. 6.902.382.000.

4. IMPEGNI DELLA PARTE ARGENTINA

La parte argentina si impegna a:

a) facilitare le attivitá del presente programma prendendo a questo proposito tutte le misure istituzionali, amministrative e tecniche necessarie per raggiungere gli obiettivi del programma, secondo i piani operativi semestrali;

b) accordare al personale ed ai beni italiani le facilitazioni e le protezioni previste nell'Accordo Quadro di Cooperazione Tecnica firmato a Roma il 30 settembre 1986, e nel Protocollo sulla Cooperazione allo Sviluppo tra Italia e Argentina firmato a Roma il 9 dicembre 1987;

c) concedere, nell'ambito delle leggi vigenti e secondo gli accordi sopra citati, tutte le facilitazioni possibili relativamente alla importazione e sdoganamento delle merci il cui invio é previsto nel presente programma, e in particolare la possibilitá di effettuare lo sdoganamento delle merci direttamente a Córdoba, se necessario;

d) selezionare tra il personale dipendente delle strutture sanitarie della Provincia di Córdoba e/o della Municipalitá di Córdoba, di comune accordo con il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, gli operatori da inviare in Italia per seguire gli stages di formazione;

e) mettere a disposizione del programma personale dipendente delle strutture sanitarie pubbliche della Provincia e/o della Municipalitá di Córdoba;

f) mettere a disposizione - per tutta la durata del programma e se possibile presso strutture del Ministero della Sanitá della Provincia di Córdoba e/o della Secretaría de Salud Pública della Municipalitá di Córdoba - locali per la conduzione delle attivitá previste dal programma, secondo quanto sará definito nei piani operativi semestrali;

g) mettere a disposizione uno o piú magazzini ove sdoganare e contestualmente prendere in carico e custodire sotto la propria responsabilitá le apparecchiature, materiali e mezzi destinati alle strutture sanitarie, quando richiesto dal Responsabile per parte italiana del Programma;

h) utilizzare solo dopo l'avvenuto collaudo tutte le apparecchiature e mezzi forniti;

i) mantenere a disposizione delle attivitá previste dal

programma tutti i mezzi, apparecchiature e materiali presi in carico, ivi compresi apparecchiature e materiali destinati all'Ospedale Italiano di Córdoba;

l) favorire e promuovere - prendendo, se del caso, le disposizioni necessarie - la collaborazione di tutte le strutture ed operatori pubblici, a tutti i livelli, per lo svolgimento delle attività previste dal programma;

m) assegnare alle attività del programma i responsabili e gli operatori sanitari delle strutture pubbliche, secondo quanto sará indicato nei piani operativi semestrali;

n) nominare per tutta la durata del programma, per parte argentina, un Responsabile del Programma del Ministero della Sanitá della Provincia di Córdoba;

o) nominare per tutta la durata del programma, tra gli operatori dipendenti del Ministero della Sanitá e/o dalla Secretaría de Salud Pública della Municipalità di Córdoba, un responsabile e almeno due collaboratori qualificati per ciascuno staff operativo e per la gestione del Centro di Informazione e Documentazione;

p) assolvere gli impegni suddetti e assumere le responsabilità del funzionamento, gestione e manutenzione delle apparecchiature, mezzi e materiali forniti nell'ambito del presente programma, senza che ció comporti alcun onere finanziario per la parte italiana.

5. REALIZZAZIONE

Il programma sará realizzato per parte argentina dal Ministero della Sanità della Provincia di Córdoba, insieme alla Secretaría de Salud Pública della Municipalità di Córdoba; per parte italiana il programma sará realizzato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri che ne ha affidato l'esecuzione all'organismo non governativo Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP).

## 6. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

### 6.1. Comitato Misto di Supervisione del programma

La supervisione generale del programma é di competenza di un apposito Comitato Misto in cui saranno presenti un funzionario del Ministero degli Affari Esteri italiano accreditato in Argentina, un rappresentante del Ministero della Sanitá della Provincia di Córdoba, un rappresentante del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), il Responsabile del programma per parte argentina é il Responsabile del programma per parte italiana.
Rientrano tra le funzioni del Comitato Misto di Supervisione:

a) fornire gli orientamenti generali e metodologici di intervento alla Direzione del programma;

b) favorire il coordinamento e l'integrazione delle diverse istituzioni pubbliche e private coinvolte nel programma;

c) approvare i piani operativi semestrali predisposti dalla Direzione del programma, garantendo l'esecuzione degli stessi.

Tale Comitato si riunirá ogni sei (6) mesi.

### 6.2. Direzione del programma

La gestione operativa e il coordinamento del programma é compito della Direzione del programma, composta dal Responsabile del programma per parte italiana e dal responsabile del programma per parte argentina. I membri della Direzione agiranno di comune accordo e potranno essere affiancati da tecnici ed esperti nei vari settori di intervento del programma.

Rientrano tra le funzioni della Direzione del programma:

a) formulazione dei piani operativi semestrali e relativa programmazione finanziaria;

b) redazione di rapporti semestrali di avanzamento sulle attivitá del programma;

c) organizzazione e supervisione delle attivitá degli staff operativi;

d) selezione del personale locale.

6.3. Staff operativi

Si prevede la costituzione di tre staff operativi, uno per ciascun settore di intervento (sistema informativo sanitario, ingegneria clinica e assistenza primaria e comunitaria), composti da personale delle strutture sanitarie pubbliche e dal personale italiano espatriato.

Rientrano tra le funzioni degli staff operativi:

a) conduzione delle attivitá previste dai piani semestrali operativi;

b) redazione di rapporti di avanzamento periodici sulle attivitá svolte;

c) documentazione ordinaria delle attivitá.

7. CONTROVERSIE

Qualsiasi divergenza riguardante l'interpretazione o la realizzazione del presente programma, che non possa essere risolta amichevolmente tra le parti, dovrá essere sottoposta ai rispettivi governi per la sua risoluzione nelle forme da essi determinate.

8. ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entrerá in vigore al momento della firma e rimarrá in vigore fino al termine del programma.

Firmato a Buenos Áires il 4 aprile 1990

In 2 originali in lingua italiana e lingua spagnola, i due testi facenti ugualmenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ludovico Incisa di Camerana

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE EL
PROGRAMA: "APOYO AL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA EN
LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA "

Las dos Partes;

Teniendo en cuenta el Convenio de Cooperación Tecnica entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la Republica Argentina del 30 de septiembre de 1986;

Considerando la solicitud del Gobierno Argentino de realizar un programa sanitario en Córdoba;

Teniendo en cuenta los resultados de la misión técnica para la identificación del programa, efectuada sobre el lugar por expertos de la Dirección de Sanidad del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, en octubre de 1986;

Acuerdan efectuar un Programa de Cooperación Sanitaria con las siguientes características:

TITULO : "APOYO AL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA"

1. OBJETIVOS GENERALES

- Apoyar la Política del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, destinada a promover la cobertura integral de la población, prioritariamente en actividades de prevención y asistencia básica a través de las estructuras públicas, con particular enfasis en la dimensión comunitaria.

- Apoyar el esfuerzo del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba para elevar el nivel de las estructuras públicas.

- Apoyar el proceso de reforma del sistema sanitario entero,

según una lógica de programación equilibrada del uso de los recursos sanitarios, mediante la participación e integración de los sectores público, de las Obras Sociales, y del privado.

- Valorizar el ámbito de acción y las motivaciones de los agentes públicos en el campo de la medicina preventiva y social.

- Proporcionar una contribución científica, técnica y metodológica, a la reorganización y mejoramiento de la asistencia sanitaria, sirviendo como punto de referencia para el desarrollo de experiencias análogas en otras áreas del país.

- Acrecentar y reforzar las relaciones de colaboración de Italia con Argentina, promoviendo entre los dos países la comunicación y el intercambio recíproco acerca de la descentralización de los servicios sanitarios de salud pública y los encuentros entre los agentes, valorizando de esta manera el patrimonio y la experiencia acumulada en estos sectores por los dos países.

Dicho Programa se ofrece como ámbito de experimentación de una actividad piloto en el sector de la salud pública con el objetivo de proveer a los planificadores indicaciones eficaces sobre la posibilidad de repetición de dichas actividades experimentales en otras áreas territoriales, así como, con los debidos ajustes, en escala más amplia.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES

A) Ofrecer un apoyo a la planificación y a la conducción de los programas de salud pública del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, a través de una serie de acciones integradas como:

- Apoyo y desarrollo del sistema informativo sanitario territorial , a fin de mejorar el nivel de vigilancia epidemiológica;
- Fomento del servicio de Ingeniería Clínica de la Provincia;
- Actividades de sostén de los programas de asistencia primaria y comunitaria en el territorio, privilegiando los programas de salud mental y de educación sanitaria;
- Refuerzo al avance tecnológico del sistema de salud pública de la

Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, por intermedio del aprovisionamiento de equipos sanitarios y electro-médicos a las estructuras sanitarias públicas, de diferente complejidad del Hospital Italiano de Córdoba.

B) Experimentar formas de integración entre el servicio sanitario público de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y estructuras privadas, con la finalidad de utilizar sus servicios de media y alta complejidad en los programas de salud pública, con particular referencia al Hospital Italiano de Cordoba.

C) Difundir en otras áreas geográficas de Argentina las metodologías y las técnicas utilizadas por el Programa en lo que hace a la programación, organización y gestión de la salud pública.

3. OBLIGACIONES DE LA PARTE ITALIANA

La Parte italiana se compromete a:

a) Proveer de equipos sanitarios, electromédicos y otros medios destinados a los centros de salud de primer nivel, al Centro "Benito Soria", a los hospitales Córdoba y San Roque y al Hospital Italiano de Córdoba;

b) Efectuar la instalación y la verificación técnica de los equipos que lo necesiten y comprobar su eficiencia terapéutica y de diagnóstico antes de su puesta en funcionamiento;

c) Proveer medios logísticos y de otro tipo, necesarios para la realización del Programa: vehículos, computadoras, repuestos del instrumental sanitario, etc.;

d) Enviar al lugar personal italiano con experiencia en los distintos sectores de actividad del Programa, inclusive una persona que cumpla funciones de Responsable del Programa por parte italiana;

e) Constituir un fondo operativo administrado localmente para sostener las actividades del Programa. Dicho fondo será administrado por el Responsable del Programa por parte italiana, quien lo empleará según los planes operativos semestrales perfeccionados conjuntamente por ambas Partes, debiendo rendir cuentas semestralmente, con detalle de los gastos

efectuados, a la Dirección del Programa;

f) Otorgar, a beneficio de los agentes sanitarios de Córdoba, becas para períodos de formación en Italia, en los sectores de las actividades del Programa;

g) Transferir al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, al término del Programa, la propiedad de los equipos y demás medios suministrados como donación, con excepción de los equipos destinados al Hospital Italiano de Córdoba. Sin embargo, todos los medios considerados necesarios para otras actividades de cooperación convenidas entre los dos Gobiernos, quedarán en propiedad del Gobierno Italiano. Los equipos y los medios provistos permanecerán asimismo en propiedad del Gobierno Italiano durante todo el desarrollo del Programa;

h) Constituir un Fondo especial, administrado en el lugar durante el Programa, destinado a solventar los gastos del personal italiano, administrado por el Responsable por parte italiana.

La financiación a cargo del Gobierno Italiano asciende a Liras Italianas (Lit) 6.902.382.000.

4. OBLIGACIONES DE LA PARTE ARGENTINA

La Parte argentina se comprómete a:

a) Facilitar la ejecución de las actividades del présente Programa, tomando al respecto todas las medidas institucionales, administrativas y técnicas, necesarias para alcanzar los objetivos del Programa según los planes operativos semestrales;

b) Conceder al personal y a los bienes italianos las facilidades y garantías previstas en el marco del Convenio de Cooperación Técnica argentino-italiano suscripto en Roma el 30 de septiembre de 1986, y el Protocolo sobre la Cooperación al Desarrollo entre Argentina e Italia firmado el 9 de diciembre de 1987;

c) Otorgar, en el marco de la legislación vigente y según los tratados mencionados, todas las facilidades posibles relativas a la Importación y libramiento a plaza de los bienes cuyo envío está previsto en el presente Programa, y en particular la posibilidad de efectuar dicho libramiento a plaza directamente a Córdoba, si ello fuera necesario;

d) seleccionar entre el personal dependiente de las estructuras sanitarias de la Provincia de Córdoba y/o de la Municipalidad de la Ciudad Córdoba de acuerdo con el "Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Pópoli", los agentes que se enviarán a Italia para seguir los cursos de formación;

e) poner a disposición del Programa, personal dependiente de las estructuras sanitarias públicas de la Provincia de Córdoba y/o de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba;

f) poner a disposición - por toda la duración del Programa y en lo posible en las estructuras del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y/o de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba - locales para el desarrollo de las actividades previstas por el Programa, según lo que se decida en los planes operativos semestrales;

g) poner a disposición uno o más depósitos para librar a plaza y al mismo tiempo recibir oficialmente, custodiando bajo la propia responsabilidad los equipos, materiales y medios destinados a las estructuras sanitarias, a pedido del Responsable por parte italiana del Programa.

h) utilizar todos los equipos y medios suministrados sólo después de su verificación técnica;

i) mantener a disposición de las actividades previstas por el Programa todos los medios, equipos y materiales oficialmente recibidos, inclusive los equipos destinados al Hospital Italiano de Córdoba;

l) favorecer y promover - tomando las medidas necesarias - la colaboración de todas las estructuras y agentes publicos a todos los niveles, para el desarrollo de todas las actividades previstas por el Programa;

m) asignar a las actividades del Programa los responsables y los agentes sanitarios de las estructuras públicas, según lo que se indicará en los planes operativos semestrales;

n) nombrar para toda la duración del Programa, por la Parte argentina, un Responsable del Programa por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba;

o) nombrar por toda la duración del Programa, entre los agentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, un responsable y por los menos dos colaboradores calificados por cada grupo operativo y para la gestión del Centro de Información y Documentación;

p) cumplir con los compromisos adquiridos y asumir la responsabilidad del funcionamiento, la gestión y el mantenimiento de los equipos, medios y materiales suministrados en el marco del presente Programa sin que ello comporte ninguna erogación financiera por la parte italiana.

5. REALIZACION

El Programa será realizado por la Parte argentina por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, juntamente con la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba; por la Parte italiana el Programa será realizado por la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministerio de Asuntos Exteriores, que le ha conferido la ejecución al organismo no gubernamental Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP).

6. ORGANIZACION Y GESTION

6.1. Comité Mixto de Supervisión del Programa

La supervisión general del Programa es de competencia de un Comité Mixto "ad hoc" en el cual estarán presentes un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano acreditado en Argentina, un representante del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, un representante del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), el Responsable del Programa por parte argentina y el Responsable del Programa por parte italiana.

Se incluyen entre las funciones del Comité Mixto de Supervisión:

a) Impartir las orientaciones generales y metodológicas al accionar de la Dirección del Programa;

b) Favorecer la coordinación y la integración de las diversas instituciones públicas y privadas incorporadas en el Programa;

c) aprobar los planes operativos semestrales preparados por la Dirección del Programa, garantizando la ejecución de los mismos.

Ese Comité se reunirá cada SEIS (6) meses.

6.2. Dirección del Programa

La gestión operativa y la coordinación del Programa es una función de la Dirección del Programa, estará compuesta por el Responsable del Programa por parte italiana y por el Responsable del Programa por parte argentina. Los miembros de la Dirección actuarán de común acuerdo y podrán ser auxiliados por técnicos y expertos en varios sectores del accionar del Programa.

Se incluyen entre las funciones de la Dirección del Programa:

a) Formulación de planes operativos semestrales y la correspondiente programación financiera;

b) Confección de informes semestrales sobre el progreso de las actividades del Programa;

c) Organización y supervisión de las actividades de los grupos de trabajo operativos;

d) Selección del personal local.

6.3. Grupos de trabajo operativos

Se prevé la constitución de tres grupos de trabajo operativos, uno para cada uno de los sectores de intervención (sistema informativo sanitario, ingeniería clínica y asistencia básica y comunitaria), compuestos por personal de la estructura sanitaria pública y por el personal italiano trasladado.

Se incluyen entre las funciones de los grupos de trabajo operativos:

a) conducción de las actividades previstas por los planes semestrales operativos;

b) confección de informes de los progresos periódicos sobre las actividades desempeñadas;

c) preparación de la documentación ordinaria de las actividades.

7. CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia relativa a la interpretación o a la ejecución del presente Programa, que no pueda ser resuelta amigablemente entre los organismos de aplicación, deberá ser sometida a los respectivos gobiernos para su solución, en la forma que ellos determinen.

8. ENTRADA EN VIGOR

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la firma, y permanecerá vigente hasta la terminación de las actividades previstas por el Programa.

HECHO en la ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de abril de mil novecientos noventa, en dos ejemplares originales en los idiomas italiano y castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

**131.**

6 aprile 1990, Roma

**Scambio di Lettere relativo ad un credito d'aiuto per il programma di sostegno della piccola e media impresa, con schema operativo (1)**

EMBAJADA DEL URUGUAY
ROMA
108190

Roma, 6 de abril de 1990.-

Señora Subsecretario:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para acusar recibo a vuestra nota Nº 227/XVII/2771, remitiéndonos el nuevo Esquema Operativo de Inversiones, en relación al financiamiento de rehabilitación de las pequeñas y medianas empresas, que dice así:

"Signor Ambasciatore,

"mi é gradito far riferimento allo Scambio di Lettere avvenuto il "22 Aprile 1988 in relazione al finanziamento da parte italiana - "del Programma di riabilitazione di piccole e medie imprese uru- "guaiane, per il quale fu a suo tempo concordato un finanziamento "italiano agevolato.

"Per tener conto di variazioni intervenute nel meccanismo di valu- "tazione dei progetti di investimento da imputare al credito stesso, "é opportuno modificare le procedure a suo tempo messe a punto.

"Nell'unire uno Schema operativo che potrebbe essere adottato, ho "l'onore di proporre che, se tale schema fosse accettato dal Governo "della Eccellenza Vostra, la presente e la risposta affermativa della "Eccellenza Vostra sostituiscano il precedente Scambio di Lettere e

---

S.E. Senador Susana Agnelli
Subsecretario de Estado
Ministerio de Relaciones Exteriores
ROMA

(1) Entrata in vigore: 6 aprile 1990.

"costituiscano, unitamente allo Schema Operativo ad esse allegato e
"di esse parte integrante, un Accordo Complementare al Memorandum di
"Intesa Relativo a Programmi di Cooperazione allo Sviluppo tra Ita-
"lia e Uruguay firmato a Montevideo il 23 dicembre 1985, che entre-
"rà in vigore alla data della Lettera di risposta.
"Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più
"alta considerazione.

"Fto. Susana Agnelli"

Debitamente autorizado por mi Gobierno, tengo el honor de manifestarle que la precedente nota de Vuestra Excelencia y el presente acuse de recibo, constituyen un nuevo Acuerdo sobre el Esquema Operativo relacionado con el financiamiento para la rehabilitacion de las pequeñas y medianas industrias, documentado en el Memorandum de Entendimiento relativo a los Programas de Cooperación al Desarrollo entre Italia y Uruguay, firmado en Montevideo el 23 de diciembre de 1985.

Reitero a Vuestra Excelencia, las seguridades de mi más alta consideración.-

Juan Domingo del Campo
Embajador

## ESQUEMA OPERATIVO

A) Los proyectos de inversion constituiran objeto de evaluacion por parte del Banco de la Republica Oriental del Uruguay (llamado a continuación BROU) junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Corporacion Nacional para el Desarrollo, en todos sus aspectos-tecnicos, económicos y financieros. La solicitud de financiamiento, junto con una copia de la mencionada evaluación tecnico-financiera efectuada, los datos tecnicos y financieros utilizados a los fines de la valoración, así como las ofertas comerciales para la adquisición de bienes y servicios producidos en Italia necesarios para la realización de los proyectos, serán trasmitidos a la parte italiana por vía diplomática.

B) La Parte italiana examinará los documentos de evaluación mencionados en el párrafo precedente y se encargará de controlar que los costos previstos en las facturas proforma (expresados en dólares americanos y en valor CIF) correspondan a los niveles normales de precios en el mercado italiano. La respuesta a la solicitud de financiamiento, junto con el resultado de tal exámen, será comunicada por vía diplomática.

C) Al recibir la comunicacion de la parte italiana sobre la aprobación de un determinado proyecto y los resultados del exámen de congruencia de precios de los respectivos suministros, el BROU, si los importes examinados no corresponden a los resultantes de las facturas proforma enviadas con anterioridad, se encargara de solicitar al importador local el contrato o la factura que se ajusten al exámen de congruencia comunicado, ya sea en lo que respecta al importe del suministro como al valor de referencia. En dicho caso, la documentacion será trasmitida al Ministerio de Relaciones Exteriores en Roma por vía di

plomática, a través de la Embajada de Italia en Montevideo.

D) La Embajada de Italia informará mediante telegrama al Ministerio de Relaciones Exteriores italiano haber recibido la documentación.

E) Si la parte italiana expresa una opinión favorable para el financiamiento del proyecto y la documentación originariamente trasmitida (en base al párrafo A) se ajusta al exámen de congruencia efectuado, el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano confirmará telegráficamente al Mediocrédito Centrale su aprobación para el pago al proveedor italiano.

F) Si, en otro caso, la parte italiana expresa una opinión favorable respecto al proyecto, pero las facturas proforma no se ajustan -en el importe o en el valor- al exámen de congruencia efectuado (párrafo C), la comunicación al Mediocrédito Centrale respecto a la imputación sólo tendrá lugar después que se reciba una documentación conforme.

G) Las eventuales modificaciones de los proveedores italianos o de los suministros podrán aceptarse sólamente a pedido del BROU y después de un ulterior exámen específico por parte del Ministerio de Relaciones Exteirores italiano, cuyo resultado se comunicará por vía diplomática.-

132.

12 aprile 1990, Kingston

**Protocollo di cooperazione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Giamaica in appoggio al programma materno ed infantile (1)**

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui sotto nominata come "D.G.C.S." e il Governo della Giamaica, qui sotto nominato come "Governo", nello spirito della nuova disciplina di cooperazione prevista dalla Legge n. 49 del 26.02.87 e desiderando incrementare le buone e amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi, nell'intento di raggiungere lo scopo di Alma Ata, "Salute per tutti per l'anno 2000",

- consci dell'importanza della salute della madre e del bambino per lo sviluppo sociale ed economico;
- desiderando appoggiare la salute pubblica nazionale e specialmente il Programma Nazionale Sanitario Materno-Infantile (MCH);
- considerando la fondamentale importanza della protezione primaria della salute (PHC);
- riferendosi alla richiesta giamaicana di un prestito agevolato per il miglioramento dell'Ospedale Pediatrico Bustamante e di tre unitá periferiche del MCH che verranno realizzate da una societá italiana designata dal Governo giamaicano;
- comprendendo la necessitá fondamentale di un legame tra i sopramenzionati interventi infrastrutturali ed un appropriato programma di assistenza tecnica;
- riferendosi altresí agli esistenti positivi risultati nel settore sanitario materno-infantile e in altre materie connesse a livello nazionale, sub-regionale e regionale;
- considerando, inoltre, il coinvolgimento della Giamaica in un programma sub-regionale di supporto PAHO-CARICOM in materia sanitaria materno-infantile e settori connessi appoggiato dall'Italia;
- apprezzando i risultati delle missioni tecniche italiane dell'agosto 1987 e del gennaio 1988;

concórdano di avviare un programma di cooperazione nel settore della sanitá allo scopo di appoggiare e potenziare il Programma Nazionale Sanitario Materno-Infantile e di realizzare un progetto pilota nella zona III di Kingston e St. Andrew.

1. Obiettivi.

1.1 Obiettivo globale: Miglioramento della salute della madre e del bambino.

1.2 Obiettivi specifici:
- Migliorare e sostenere il Programma Nazionale Sanitario Materno-Infantile;
- realizzare la costruzione e fornire le attrezzature del progetto denominato: "Miglioramento delle cure pediatriche nell'area metropolitana di Kingston" cosí come stabilito nel contratto firmato tra il Ministero della Sanitá di Giamaica e la societá ANSALDO SpA in data 3 dicembre 1987 e nelle annesse specificazioni tecniche;

(1) Entrata in vigore: 12 aprile 1990.

- integrare l'Ospedale Pediatrico Bustamante e l'Ospedale Victoria Jubilee nel Programma Nazionale Sanitario Materno-Infantile;
- istituire, in un'area limitata e geograficamente ben definita, un'efficiente rete sanitaria periferica, come un modello iniziale per una più estesa applicazione futura;
- promuovere e sostenere la partecipazione e l'appoggio della collettività in campo sanitario e specificatamente nel Programma Nazionale Sanitario Materno-Infantile;
- istituire una gestione permanente ed un sistema di riferimento;
- instaurare un sistema permanente di informazione e sorveglianza;
- sostenere l'addestramento permanente del personale sanitario e promuovere un approccio preventivo e medico-sociale;
- promuovere l'educazione sanitaria e lo sviluppo sociale della popolazione in genere;
- istituire un servizio di ingegneria clinica e fornire l'adeguato addestramento in tale specifico settore.

2. Durata: Due anni. Alla fine di tale periodo, le possibilitá e l'opportunitá di una estensione sará congiuntamente valutata.

3. Descrizione: L'intero programma sanitario di cooperazione tecnica materno-infantile sará formato da due componenti.

3.1: Componente a credito agevolato. La realizzazione e l'equipaggiamento del progetto "Miglioramento delle possibilitá di cure pediatriche nell'area metropolitana di Kingston", come stabilito nel contratto firmato tra il Ministero della Sanitá di Giamaica e la societá italiana ANSALDO SpA in data 3 dicembre 1987 e nelle annesse specificazioni tecniche, con la copertura finanziaria di un credito agevolato italiano per un ammontare di Lit. 19.300.800.000.

3.2: Componente a dono. Assistenza tecnica a supporto del Programma Nazionale Sanitario Materno-Infantile, a titolo gratuito nei termini, condizioni e caratteristiche specificati come segue. Sará realizzata dalla D.G.C.S. che opererá in parte a gestione diretta ed in parte attraverso la stessa societá ANSALDO. Le attivitá affidate alla societá ANSALDO saranno realizzate sotto la direzione ed il controllo della D.G.C.S. il cui finanziamento ammonta a Lit. 4.042.000.000.

3.2.1: Attivitá. Le attivitá del progetto saranno in relazione con:

- ricerche operative per ottenere le opportune informazioni su:
  - risorse pubbliche e private esistenti nel settore sanitario materno-infantile e loro distribuzione geografica;
  - indicatori epidemiologici aggiornati;
  - effettiva utilizzazione delle strutture sanitarie nel settore materno-infantile;
  - reale accesso alle strutture sanitarie materno-infantili e relativi problemi;

* caratteristiche della domanda e dell'offerta nel settore sanitario materno-infantile;
* personale impiegato nel settore sanitario materno-infantile;
* livello di informazione della popolazione in merito al settore sanitario materno-infantile;
* aspettative della popolazione rispetto al settore sanitario materno-infantile;

- elaborazione di un piano di azione generale e di piani operativi semestrali;
- applicazione del Programma Nazionale Sanitario Materno-Infantile nella zona individuata, sulla base del programma nazionale e con speciale riferimento a:
  * progettazione ed amministrazione;
  * forniture;
  * logistica e manutenzione;
  * funzionamento dei servizi collegati con il settore materno-infantile;
  * attività intersettoriali;
- istituzione di un sistema di riferimento al fine di razionalizzare l'uso delle strutture sanitarie sia periferiche sia centrali (BCH);
- individuazione di adeguate metodologie applicabili alle strutture sanitarie per ridurre i tempi d'attesa, stimolare la partecipazione popolare, migliorare l'efficienza dei servizi ed il rapporto tra la collettività e le strutture sanitarie (p.e. fornire i mezzi alle madri per rimanere con i propri figli nelle corsie);
- istituzione di un sistema di informazioni per il seguito della programmazione, per la valutazione e la revisione delle attività nel settore sanitario materno-infantile e per il controllo epidemiologico;
- appoggio al programma sanitario pubblico nel campo materno-infantile e settori connessi e sua integrazione (ove il caso) con le altre attività della protezione primaria della salute;
- partecipazione della collettività e relativa organizzazione;
- informazione, educazione ed addestramento della popolazione in genere, dei lavoratori sanitari locali e del personale sanitario a tutti i livelli;
- assistenza sanitaria materno-infantile alla collettività, alle unità periferiche e a livello ospedaliero includendo:
  * assistenza prenatale, prevenzione e controllo dei rischi ostetrici;
  * assistenza alla nascita e al puerperio e relativo seguito;
  * "rooming-in", promozione dell'allattamento materno;
  * prevenzione e controllo dei disturbi nutrizionali;
  * controllo della crescita e dello sviluppo;
  * stimolazione precoce;
  * prevenzione e controllo degli handicaps;
  * prevenzione e controllo della diarrea e affezioni respiratorie;

* prevenzione e controllo di altre infermitá endemiche;
* immunizzazioni;
* diagnosi precoce di cancro cervico-uterino e al seno;

- istituzione di collegamenti funzionali tra l'Ospedale Pediatrico Bustamante e l'Ospedale Victoria Jubilee, per lo sviluppo di specifiche attivitá, ove opportuno;
- creazione di un servizio di ingegneria-clinica con relativo addestramento per la manutenzione, l'uso razionale e l'acquisizione di forniture mediche;
- sviluppo di microprogetti a livello comunitario per l'acqua e il miglioramento delle condizioni igieniche;
- connessione con altri progetti esistenti a livello regionale, sub-regionale e nazionale e specificamente con quelli realizzati dall'Italia (sopravvivenza infantile, Centro America-UNICEF), dal sistema sanitario materno-infantile e dal Programma di Prevenzione degli Handicaps (PAHO-CARICOM) nei Caraibi e Giamaica.

3.2.2: Impegni.

3.2.2.1: Impegni italiani:

Il Governo italiano si impegna a:

- mettere a disposizione fondi da utilizzare per: l'organizzazione di corsi e seminari, la produzione di materiali didattici ed informativi, l'esecuzione di piccoli interventi strutturali di manutenzione (BCH e unitá periferiche), l'effettuazione di spese operative del personale italiano e di spese per il personale locale e consulenze.
  I fondi verranno utilizzati dal Capo-progetto italiano con l'intesa che le decisioni concernenti le spese dovranno essere prese congiuntamente sulla base di programma specifici (come in seguito descritti);
- inviare esperti italiani in settori connessi con il progetto.Uno di loro sará designato come Capo-progetto italiano;
- fornire farmaci essenziali e altri materiali sanitari di uso comune per le esigenze del settore sanitario materno-infantile nelle zone designate;
- organizzare un servizio di ingegneria clinica, che includa pezzi di ricambio di forniture elettromedicali, addestramento professionale e manutenzione;
- organizzare brevi visite di studio alle strutture sanitarie pubbliche italiane da parte del personale giamaicano facente parte del progetto.

A completamento del programma, la proprietá di tutti i materiali e delle attrezzature sará trasferita al Governo giamaicano, salvo che entrambe le parti concordino di utilizzarli in nuove iniziative di cooperazione.

3.2.2.2: Impegni giamaicani.

Il Governo di Giamaica si impegna a:

- Agevolare il personale inviato dalla D.G.C.S. e gli eventuali familiari a carico, per l'espletamento delle pratiche amministrative riguardanti visti, permessi di soggiorno,viaggi interni per motivi di servizio.

- Accordare agli esperti italiani ed alle loro famiglie un trattamento non meno favorevole di quello accordato al personale di assistenza tecnica inviato in Giamaica da Organismi internazionali.
- Accordare agli esperti e alle loro famiglie l'esenzione del pagamento di diritti doganali, tasse ed altri oneri connessi riguardanti effetti personali, mezzi di trasporto compresi, di uso familiare, importati in Giamaica per il loro esclusivo uso.
- Accordare il diritto di riesportare gli effetti e le merci summenzionate a completamento dell'incarico dell'esperto in Giamaica.
- Esentare gli esperti dall'imposta sul reddito o da ogni altra imposta diretta relativamente ad emolumenti pagati ad essi e provenienti da fondi o risorse che si trovino fuori dal Paese per servizi prestati nel Paese in base al presente Protocollo.
- Accordare di non imporre restrizioni valutarie o restrizioni sul cambio di fondi introdotti in Giamaica da fonti estere da parte degli esperti e famiglie per loro uso personale. I conti aperti in Giamaica dagli esperti e loro famiglie restano a loro esclusiva disposizione ed i saldi a credito dovranno essere liberamente convertibili purché tali conti siano stati alimentati esclusivamente da fonti estere.
- In caso di danni subiti da terzi per colpa dell'esperto durante l'adempimento dei suoi compiti in base al presente Protocollo, il Governo giamaicano sará responsabile in sua vece ed ogni reclamo nei confronti dell'esperto dovrá essere, in tale ambito, escluso, a meno che sia stato accertato che tale danno sia da imputarsi a negligenza grave o che l'azione che ha originato il danno sia stata compiuta con dolo ovvero che il danno sia stato determinato da comportamento illecito previsto dal codice penale.
- In caso di arresto o detenzione degli esperti o membri della loro famiglia, per una qualsiasi ragione, o in caso di procedimenti penali istituiti contro di loro, le competènti autoritá devono immediatamente informare il Consolato d'Italia di Giamaica.
- Accordare, nel caso di una crisi internazionale suscettibile di pregiudicare la sicurezza dei cittadini stranieri in Giamaica, agli esperti e alle loro famiglie le stesse facilitazioni relative al rimpatrio che vengono accordate al personale diplomatico.
- Assicurare ai medici italiani la possibilitá di operare ed esercitare le attivitá cliniche con l'esclusiva supervisione del responsabile nazionale del programma.
- Nominare un responsabile del progetto.
- Fornire il personale necessario per il servizio di manutenzione dell'ospedale pediatrico Bustamante.

3.2.3: Esecuzione:

Il progetto sará eseguito per il Governo italiano, dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e dalla societá ANSALDO; in nome del Governo giamaicano dal Ministero della Sanitá.

3.2.4: Gestione ed Organizzazione:

Il Ministero della Sanitá giamaicano sará responsabile per la supervisione ed il coordinamento del progetto, attraverso il responsabile nazionale del Programma Sanitario Materno-Infantile.

Il responsabile giamaicano del progetto ed il capo progetto italiano predisporranno piani operativi consultandosi con l'Ufficiale medico capo del settore sanitario materno-infantile.

La gestione ordinaria del progetto sará effettuata in base a programmi operativi.

3.2.5: Spese:

Le spese si baseranno su programmi operativi e verranno effettuate come segue:

3.2.5.1: - Spese sostenute in Giamaica:

* gli ordini verranno firmati dal direttore giamaicano del progetto e controfirmati dal capo progetto italiano;
* le spese verranno effettuate sotto l'amministrazione italiana;
* sará preparato un rapporto finanziario trimestrale e sottoposto al direttore giamaicano del progetto.

3.2.5.2: Forniture straniere:

* gli ordini verranno firmati dal direttore giamaicano del progetto e controfirmati dal capo progetto italiano;
* le spese verranno effettuate, per conto della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, dall'agente designato che assicurerá altresí le spedizioni delle forniture alla Giamaica.

3.2.6: Fondi di gestione:

La utilizzazione dei fondi di gestione sará programmata congiuntamente. Essa concernerá le spese locali per quanto riguarda:

* piccoli lavori di manutenzione, trasporto ed altri;
* apparecchiature, mobilio, pezzi di ricambio, attrezzi;
* prodotti farmaceutici e materiali di consumo;
* sviluppo e produzione di materiali didattici ed educativi;
* organizzazione del servizio di ingegneria clinica.

3.2.7: Forniture provenienti dall'Italia:

Saranno effettuate in base a piani operativi.

3.2.8: Personale italiano:

* 1 capo progetto per 24 mesi;
* esperti e giovani professionisti nei settori relativi al progetto (incluse logistica e amministrazione) per un totale di 93 m/u;
* 1 amministratore per 24 mesi.

3.2.9: Fondi di gestione del personale italiano:

Il Governo italiano assicurerá uno stanziamento per coprire le seguenti spese a sostegno del lavoro del personale italiano:

* pagamento di personale locale, lavoro di segreteria, conti, ecc.;
* trasporto degli esperti italiani;
* telefono, elex, posta;

* informazioni, riunioni, seminari;
* affitti;
* altri.

Il fondo verrá completamente ed esclusivamente amministrato dal capo-progetto italiano.

4. Disposizioni finali:

Il presente Protocollo entrerá in vigore alla data della firma e rimarrá valido per il periodo della durata del Programma di cui al punto 2., salvo eventuali estensioni, considerato che il primo esperto italiano (Dott.ssa Fernanda Di Tullio) ha iniziato le attivitá in Giamaica nel novembre 1988.
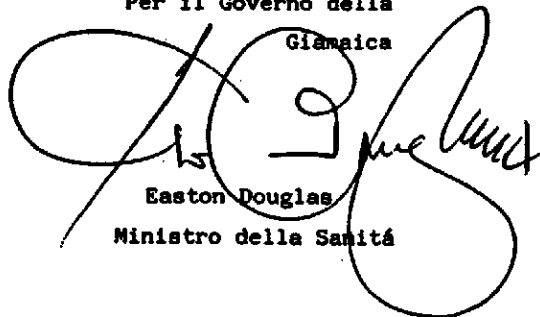
Firmato in Kingston il 12 Aprile 1990 in due copie originali in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Paolo Bruni
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

Per il Governo della Giamaica

Easton Douglas
Ministro della Sanitá

133.

23 aprile 1990, Roma

**Memorandum d'intesa tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Interno dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche contro la criminalità organizzata** (1)

I Ministri dell'Interno della Repubblica Italiana e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, riconoscendo l'opportunità di una incisiva forma di collaborazione tra i due Paesi nella lotta contro la criminalità organizzata

CONVENGONO

Art. 1

Per decisione congiunta dei Ministri dell'Interno della Repubblica Italiana e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche verrà istituito un Comitato bilaterale per la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata.

Art. 2

Il Comitato bilaterale sarà presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, responsabili delle Forze dell'Ordine nonchè esperti nei settori menzionati nel presente Memorandum.

Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi l'opportunità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.

Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno e a turno in ciascuno dei due Paesi nonchè nei casi di necessità ed urgenza concordemente riconosciuti.

Art. 3

Al fine di conferire efficacia e concretezza alla collaborazione bilaterale nella lotta alla criminalità organizzata, le due Parti convengono che tale cooperazione si effettuerà nelle materie ed in conformità alle indicazioni di seguito specificate:

- scambio continuo di informazioni, notizie e dati attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa, nei

(1) Entrata in vigore: 23 aprile 1990.

limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- scambio costante di informazioni operative di reciproco interesse relative ed eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;
- studio congiunto delle questioni concernenti lo sviluppo di tali contatti criminosi;
- scambio di informazioni operative ed esperienze per garantire la sicurezza negli aeroporti, negli scali marittimi, nelle stazioni ferroviarie, nonchè la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;
- scambio costante di informazioni operative concernenti operazioni finanziarie illegali -con particolare riferimento a quelle del riciclaggio- falsificazione di carta moneta e valori, furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonchè altri crimini particolarmente pericolosi, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti;
- scambio di specialisti per consultazioni reciproche per problemi concreti;
- scambio costante di esperienze in materia di organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata, nonchè di informazioni circa le misure giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità;
- collaborazione nella ricerca delle cause, delle strutture, genesi e dinamica, nonchè delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata;
- scambio di pubblicazioni scientifiche e metodologiche, di campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata;
- scambio di esperienze circa le attività inerenti ai servizi di ordine pubblico;
- organizzazione di incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata; scambio di esperienze nella formazione professionale dei quadri direttivi di polizia, scambi di operatori di polizia per la frequenza di corsi di perfezionamento.

Art. 4

Nel quadro della collaborazione per la lotta contro la criminalità organizzata le Parti si adopereranno per l'attuazione dei principi espressi nel Memorandum di Intesa sulla lotta contro l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro il loro traffico illecito sottoscritto a Roma dai Ministri degli Esteri dei rispettivi Paesi il 30.XI.89.

Art. 5

Il presente Memorandum entra in vigore al momento della sua firma e resterà in vigore fino allo scadere di tre mesi a partire dal giorno in cui una delle Parti avrà ricevuto dall'altra la notifica scritta circa la sua intenzione di far cessare la validità. Previo accordo di entrambe le Parti, il Memorandum potrà subire modifiche in qualsiasi momento.

Fatto a Roma il 23-IV- 1990 in due originali, nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE
SOCIALISTE SOVIETICHE

134.

16 maggio 1990, Roma

**Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato** (1)

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Desiderando fornire nella più ampia misura mutua assistenza nelle indagini, nel sequestro e nella confisca di proventi di reato;

Riconoscendo la necessità di intensificare la loro collaborazione nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Hanno concordato quanto segue:

## ARTICOLO 1
## OBBLIGO DI PRESTARE L'ASSISTENZA

(1) Ciascuna Parte, su richiesta ed in conformità alle disposizioni del presente Accordo, presta all'altra Parte assistenza nelle indagini e nei procedimenti relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e nella ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato.

(2) Il presente Accordo non comporta deroghe ad altri obblighi fra le Parti, derivanti da altri accordi o intese o da qualsiasi altra fonte, né impedisce alle Parti di prestarsi reciprocamente assistenza in base ad altri accordi o intese.

(1) Entrata in vigore: 16 maggio 1990.

## ARTICOLO 2
## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

(a) "traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" significa ogni attività di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui:

(i) all'articolo 3.1 della Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope; o

(ii) a qualsiasi accordo internazionale che vincola entrambe le Parti, quando tale attività deve essere considerata come reato ai sensi dell'accordo medesimo.

(b) il procedimento è istituito:

(i) nel Regno Unito, quando una "information" (denuncia) è stata presentata ad un "justice of the peace" (giudice di pace), quando la persona è imputata di un reato, quando un "bill of indictment" (atto formale di imputazione) è stato presentato, o quando un "petition warrant" (ordine richiesto con istanza) è concesso;

(ii) in Italia, quando la persona ha ricevuto avviso, a norma dell'articolo 369 del Codice di Procedura Penale italiano, che si sta procedendo nei suoi confronti, ovvero se è stata presentata all'autorità giudiziaria proposta di applicazione di una misura di prevenzione;

(c) "proventi di reato" significa qualsiasi bene direttamente o indirettamente derivato a qualsiasi persona, o da essa ottenuto, come risultato di attività criminale, ovvero il valore di tale bene;

(d) fra i beni sono compresi il denaro ed i beni mobili o immobili, corporei o incorporei, nonché qualsiasi diritto su di essi;

(e) "sequestro di beni" significa qualsiasi misura avente lo scopo di prevenire il commercio, il trasferimento o la disposizione del bene medesimo.

## ARTICOLO 3
## AUTORITA' CENTRALI

(1) Ciascuna Parte nomina una autorità centrale che riceva e trasmetta le domande ai fini del presente Accordo.
Salvo che la Parte interessata non designi un'altra autorità, l'autorità centrale è per la Repubblica Italiana il Ministero della Giustizia e per il Regno Unito l'Home Office di Londra.

(2) L'autorità centrale della Parte richiesta compie tutti gli atti da essa ritenuti necessari allo scopo di dare effetto alle domande della Parte richiedente.

## ARTICOLO 4
## CONTENUTO DELLA DOMANDA

(1) Le domande alle quali si riferisce il presente Accordo devono contenere l'indicazione:

(a) del nome della competente autorità che conduce le indagini o il procedimento cui la domanda si riferisce;

(b) dell'oggetto, compresi i fatti aventi rilevanza e le norme di legge applicabili, al

quale le indagini o il procedimento si riferiscono;

(c) dello scopo della domanda e della natura della assistenza richiesta;

(d) dei dettagli di ogni particolare procedura o modalità che la Parte richiedente desidera venga rispettata;

(e) degli eventuali termini entro i quali si desidera che venga data esecuzione alla domanda;

(f) della identità e della nazionalità della persona o delle persone oggetto delle indagini o del procedimento, nonché del luogo in cui esse si trovano.

(2) La Parte richiesta, se ritiene che le notizie contenute nella domanda non sono sufficienti a consentirle di dare corso alla domanda stessa, può chiedere che vengano fornite altre informazioni.

## ARTICOLO 5
## RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

(1) L'assistenza è rifiutata se:

(a) l'attività richiesta è contraria ai principi della legge della Parte richiesta;

(b) la domanda riguarda il sequestro o la confisca di proventi di un'attività, diversa da quelle indicate all'articolo 2 (a) di questo Accordo, che, se fosse occorsa nella giurisdizione della Parte richiesta, non avrebbe costituito reato, o non sarebbe stata un'attività in relazione alla quale la confisca avrebbe potuto essere ordinata; o

(c) la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale la persona è stata

definitivamente prosciolta o ha beneficiato di un provvedimento di clemenza, ovvero la pena inflitta è stata interamente eseguita e qualsiasi provvedimento adottato a seguito della condanna ha avuto esecuzione.

(2) L'assistenza può essere rifiutata se:

(a) la Parte richiesta ritiene che la domanda, se accolta, pregiudicherebbe in modo serio la propria sovranità, la propria sicurezza, i propri interessi nazionali o altri interessi essenziali; o

(b) la prestazione dell'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiesta.

(3) Prima di rifiutare l'accoglimento della domanda di assistenza la Parte richiesta deve valutare se l'assistenza stessa può essere concessa a condizioni che essa ritenga necessarie. La Parte richiedente, se accetta l'assistenza alle condizioni così poste, deve a queste uniformarsi.

## ARTICOLO 6
## ESECUZIONE DELLE DOMANDE

(1) La Parte richiesta, in risposta alla domanda ricevuta, fornisce l'assistenza non appena possibile. L'azione richiesta sarà eseguita in conformità alla legge nazionale della Parte richiesta ed alle specifiche richieste indicate nella domanda nei limiti in cui esse non sono incompatibili con questa legge.

(2) La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente di tutte le eventuali circostanze

che sembrano poter causare sostanziali ritardi nella esecuzione della domanda.

(3) La Parte richiesta deve prontamente dare alla Parte richiedente comunicazione della propria eventuale decisione di non accogliere, in tutto o in parte, la domanda di assistenza, indicandone i motivi.

(4) La Parte richiedente deve prontamente dare comunicazione alla Parte richiesta di tutte le eventuali circostanze che possono influire negativamente sulla domanda o sulla sua esecuzione, ovvero che possono rendere non opportuno dare corso alla domanda stessa.

## ARTICOLO 7

### INFORMAZIONI E PROVE

(1) Ai fini di indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiedente relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, od al fine della ricerca di proventi di reato, la Parte richiesta deve:

(a) fornire alla Parte richiedente informazioni, documenti, atti ed altro materiale;

(b) assumere le deposizioni testimoniali e trasmetterle alla Parte richiedente;

(c) cercare, sequestrare e consegnare alla Parte richiedente tutto il materiale avente rilevanza e fornire tutte le informazioni che siano domandate dalla Parte richiedente in merito al luogo e alle circostanze del sequestro nonché alla successiva custodia, prima della consegna, del materiale sequestrato.

(2) La domanda fatta a norma del presente articolo deve comprendere, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo 4 del presente Accordo:

(a) la descrizione di ogni notizia, documento, atto, dichiarazione, materiale probatorio o altro materiale richiesto;

(b) ogni altra indicazione necessaria o utile ai fini della esecuzione della domanda, ed in particolare l'identità del testimone o di qualsiasi altra persona avente rapporto con la esecuzione della domanda stessa e, se possibile, la località in cui il testimone o le altre persone si trovano;

(c) eventuali richieste di riservatezza.

(3) Se la domanda riguarda la trasmissione di un documento, la Parte richiesta può trasmetterne copia, salvo che la Parte richiedente non richieda esplicitamente l'originale.

(4) La Parte richiesta può differire la consegna dei documenti originali o di altro materiale richiesti se essi sono necessari in procedimenti penali o civili nel proprio territorio.

(5) Quando la Parte richiesta ne abbia fatto domanda, la Parte richiedente restituisce il materiale fornito ai sensi del presente Accordo allorché lo stesso non sia più necessario ai fini delle indagini o del procedimento.

ARTICOLO 8

LIMITI NELL'USO DI PROVE E INFORMAZIONI

(1) In caso di assistenza a norma dell'articolo 7 del presente Accordo, la Parte richiedente non può usare le prove o le informazioni ottenute a seguito della domanda per fini diversi da quelli indicati nella domanda stessa, salvo che la Parte richiesta non vi abbia previamente consentito.

(2) Le informazioni che, nel rispetto della disposizione del paragrafo (1) di questo articolo, siano state rese pubbliche nel territorio della Parte richiedente possono essere usate per qualsiasi fine.

ARTICOLO 9

RISERVATEZZA

(1) La Parte richiesta tratta come riservati, nella misura richiesta, la domanda di assistenza, il suo contenuto ed i documenti allegati, nonché il fatto della concessione dell'assistenza.
Se alla domanda non può essere data esecuzione senza violare la riservatezza, la Parte richiesta ne dà comunicazione alla Parte richiedente che decide la misura nella quale essa desidera che la propria domanda abbia esecuzione.
(2) La Parte richiedente, se gliene è fatta domanda, tratta come riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, salva la divulgazione delle stesse nella misura in cui essa è necessaria ai fini delle indagini o del procedimento indicati nella domanda.

## ARTICOLO 10
## SEQUESTRO DI BENI CONFISCABILI

(1) Ciascuna Parte può, osservando le disposizioni di questo articolo, chiedere il sequestro di beni nel territorio della Parte richiesta al fine di assicurare che essi siano disponibili per la esecuzione di un provvedimento di confisca già emesso o che possa venire emesso.

(2) La domanda fatta a norma di questo articolo deve contenere:

(a) una dichiarazione attestante che il procedimento è stato istituito o deve essere istituito contro una persona specificata;

(b) (i) un compendio dei fatti del caso, che comprenda la descrizione della attività in relazione alla quale la confisca può essere ordinata, l'indicazione del luogo e del tempo in cui tale attività si è verificata, l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, gli elementi indizianti e una copia di ogni rilevante provvedimento; ovvero,

(ii) quando un ordine di confisca è stato già emesso, una copia di detto ordine;

(c) la descrizione dei beni da sottoporre a sequestro ed il rapporto esistente tra di essi e la persona specificatamente indicata a norma del precedente sottoparagrafo (a) di questo paragrafo, e, per quanto possibile, l'ubicazione dei beni in questione.

## ARTICOLO 11
## ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA

(1) Questo articolo si riferisce ai provvedimenti emessi da un'autorità giudiziaria della Parte richiedente ai fini di confisca dei proventi di reato, compresi:

(a) in relazione al Regno Unito, l'ordine di confisca emesso a seguito della condanna per un reato;

(b) in relazione all'Italia, il provvedimento di confisca emesso a seguito della condanna per un reato, ovvero come misura di prevenzione nei confronti di una persona coinvolta in attività criminale.

(2) Ciascuna Parte può domandare l'assistenza dell'altra Parte ai fini della esecuzione dei provvedimenti ai quali questo articolo si riferisce.

(3) La richiesta fatta a norma di questo articolo deve essere accompagnata da:

(a) copia autentica del provvedimento;

(b) dichiarazione autenticata attestante che né il provvedimento, né la condanna o le condanne alle quali esso è correlato sono soggetti ad impugnazione;

(c) la descrizione dei beni in relazione ai quali l'assistenza viene richiesta ed il rapporto esistente fra i beni stessi e la persona sottoposta al procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento, oltre a qualsiasi informazione disponibile circa interessi di terzi sui beni in questione; e

(d) se del caso, l'indicazione dell'ammontare che si desidera realizzare a seguito dell'assistenza.

(4) I proventi confiscati a norma del presente Accordo sono trattenuti dalla Parte richiesta, salvo che non sia altrimenti stabilito di comune accordo.

(5) Nulla di questo articolo, né dell'articolo 10 del presente Accordo, pregiudica i diritti dei terzi.

## ARTICOLO 12
## AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE

(1) Tutti i documenti e tutto il materiale trasmessi in esecuzione della domanda di assistenza fatta ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo o allegati alla domanda fatta ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 del presente Accordo, devono essere considerati autenticati per i fini di questo Accordo se portano la sottoscrizione o, a seconda del caso, la certificazione di un magistrato o altro funzionario della Parte che ha effettuato la trasmissione.

(2) Non è richiesta la legalizzazione dei documenti trasmessi ai sensi del presente Accordo.

## ARTICOLO 13
## SPESE

Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese relative alla esecuzione della domanda nel

suo territorio. Qualora per l'esecuzione della domanda vi sia la possibilità di dover sostenere spese di notevole entità o di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di stabilire le condizioni e i termini entro i quali la domanda verrà eseguita ed il criterio secondo il quale le spese saranno ripartite.

## ARTICOLO 14
## CONSULTAZIONI

Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano prontamente sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, sia in linea generale che con riferimento a casi particolari.

## ARTICOLO 15
## APPLICAZIONE TERRITORIALE
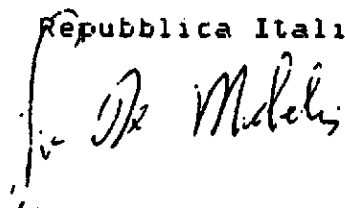
Il presente Accordo si applica:

(a) quanto alle domande presentate dalla Repubblica Italiana:
   - (i) all'Inghilterra e al Galles;
   - (ii) previa notifica fatta per via diplomatica dal Regno Unito alla Repubblica Italiana, all'Irlanda del Nord nonché alle Isole della Manica e all'Isola di Man;
   - (iii) salva qualsiasi modifica necessaria, sulla base di accordo tra le Parti da farsi a mezzo di scambio di Note per via diplomatica, alla Scozia;
   - (iv) a tutti i territori dei cui rapporti internazionali il Regno Unito sia

In fede di che i sottoscritti, essendo stati all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare in Roma....., oggi.......15 maggio 1990..........., nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi avendo la medesima validità.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
CONCERNING MUTUAL ASSISTANCE IN RELATION TO TRAFFIC IN
NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THE
RESTRAINT AND CONFISCATION OF THE PROCEEDS OF CRIME

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

Desiring to provide the widest measure of mutual assistance in the investigation, restraint and confiscation of the proceeds of crime;

Recognising the need to intensify their collaboration in the fight against traffic in narcotic drugs or psychotropic substances;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

OBLIGATION TO GRANT ASSISTANCE

(1) The Parties shall, upon request and in accordance with the provisions of this Agreement, grant each other assistance in investigations and proceedings in respect of traffic in narcotic drugs or psychotropic substances and in the tracing, restraint and confiscation of the proceeds of crime.

(2) This Agreement shall not derogate from other obligations between the Parties whether pursuant to other Treaties or arrangements or otherwise, nor prevent the

ARTICLE 2

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

(a) "traffic in narcotic drugs or psychotropic substances" means any such activity referred to:

(i) in article 3.1 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances; or

(ii) in any international agreement binding upon both Parties, when such activity shall be treated as an offence pursuant to that agreement;

(b) proceedings are instituted:

(i) in the United Kingdom, when an information has been laid before a justice of the peace, when a person is charged with an offence, when a bill of indictment is preferred, or when a petition warrant is granted;

(ii) in Italy, when a person is notified, in accordance with article 369 of the Italian Code of Criminal Procedure, that a prosecution against him is in progress, or when a proposal for the application of a preventative measure ( misura di prevenzione") is laid before a court;

(c) "proceeds of crime" means any property derived or realised directly or indirectly, by any person as a result of criminal activity, or the value of any such property;

(d) property includes money and all kinds of moveable or immoveable and tangible or intangible property,

(e) "the restraint of property" means any measure for the prevention of dealing in or transfer or disposal of property.

ARTICLE 3

CENTRAL AUTHORITIES

(1) The Parties shall each appoint a central authority to transmit and receive requests for the purposes of this Agreement. Unless the relevant Party designates another authority, the central authority for the Italian Republic shall be the Ministry of Justice and the central authority for the United Kingdom shall be the Home Office, London.

(2) The central authority of the requested Party shall take whatever steps it considers necessary to give effect to requests from the requesting Party.

ARTICLE 4

CONTENTS OF REQUESTS

(1) A request under this Agreement shall include a statement of:

(a) the name of the competent authority conducting the investigation or proceedings to which the request relates;

(b) the matters, including the relevant facts and laws, to which the investigation or proceedings relate;

(c) the purpose for which the request is made and the nature of the assistance sought;

(d) details of any particular procedure or requirement the requesting Party wishes to be followed;

(e) any time limit within which compliance with the request is desired;

(f) the identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of the investigation or proceedings.

(2) If the requested Party considers that the information contained in the request is not sufficient to enable the request to be dealt with, that Party may request that additional information be furnished.

ARTICLE 5

REFUSAL OF ASSISTANCE

(1) Assistance shall be refused if:

(a) the action sought is contrary to principles of the law of the requested Party;

(b) the request seeks restraint or confiscation of proceeds of an activity, not being an activity referred to in Article 2(a) of this Agreement, which, had it occurred within the jurisdiction of the requested Party, would not have been an offence, or would not have been an activity in respect of which a confiscation order could have been made; or

(c) the request relates to an offence in respect of which the person has been finally acquitted or pardoned, or has served any sentence imposed and any order made as a result of the conviction has been satisfied.

(2) Assistance may be refused if:

(a) the requested Party is of the opinion that the request, if granted, would seriously impair its sovereignty, security, national interest or other essential interest; or

(b) provision of the assistance sought could prejudice an investigation or proceeding in the territory of the requested Party.

(3) Before refusing to grant a request for assistance, the requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to such conditions as it deems necessary. If the requesting Party accepts assistance subject to these conditions, it shall comply with the conditions.

## ARTICLE 6

## EXECUTION OF REQUESTS

(1) The requested Party shall provide assistance in response to the request as soon as practicable. The action sought shall be carried out in accordance with the domestic law of the requested Party and with any requirements specified in the request so far as not incompatible with that law.

(2) The requested Party shall promptly inform the requesting Party of any circumstances which are likely to cause significant delay in responding to the request.

(3) The requested Party shall promptly inform the requesting Party of a decision of the requested Party not to comply in whole or in part with the request for assistance and the reason for that decision.

(4) The requesting Party shall promptly inform the requested Party of any circumstances which may affect the request or its execution or which may make it inappropriate to proceed with giving effect to it.

ARTICLE 7

INFORMATION AND EVIDENCE

(1) For the purpose of an investigation or a proceeding in the territory of the requesting Party in respect of traffic in narcotic drugs or psychotropic substances, or for the purpose of tracing proceeds of crime, the requested Party shall:

(a) provide to the requesting Party information, documents, records or other material;

(b) take the evidence of witnesses and transmit it to the requesting Party;

(c) search for and seize and deliver to the requesting Party any relevant material and provide such information as may be required by the requesting Party concerning the place of seizure, the circumstances of seizure and the subsequent custody of the material seized prior to delivery.

(2) A request made under this Article shall include, in addition to the statements listed in Article 4 of this Agreement:

(a) a description of any information, documents, records, statements or evidence or other material sought;

(b) any other indication necessary or useful for the execution of the request, in particular the identity and, if possible, the location of the witness or of any other person to be involved in such execution;

(c) any confidentiality requirements.

(3) When the request concerns the transmission of documents, the requested Party may transmit copies thereof unless the requesting Party expressly requests the original.

(4) The requested Party may postpone the delivery of original documents or other material requested if such documents or material are required for proceedings in respect of criminal or civil matters in its territory.

(5) Where required by the requested Party, the requesting Party shall return material provided under this Agreement when no longer needed for any investigation or proceeding.

## ARTICLE 8

## RESTRICTING USE OF EVIDENCE AND INFORMATION

(1) In ce s of assistance pursuant to Article 7 of this Agreement the requesting Party shall not use for purposes other than those stated in the request evidence or information obtained as a result of it, without the prior consent of the requested Party.

(2) Information made public in the territory of the requesting Party in accordance with paragraph 1 of this Article may be used for any purpose.

## ARTICLE 9

## CONFIDENTIALITY

(1) The requested Party shall, to any extent requested, keep confidential a request for assistance, its contents and any supporting documents, and the fact of granting such assistance. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the requested Party shall so inform the requesting Party which shall then determine the extent to which it wishes the request to be executed.

(2) The requesting Party shall, if so requested, keep confidential any evidence and information provided by the requesting Party, except to the extent that its disclosure is necessary for the investigation or proceeding described in the request.

## ARTICLE 10

## RESTRAINT OF PROPERTY LIABLE TO CONFISCATION

(1) In accordance with the provisions of this Article a Party may request the restraint in the territory of the requested Party of property in order to ensure that it is available for the enforcement of a confiscation order which has been or may be made.

(2) A request made under this Article shall include:

(a) a certificate to the effect that proceedings have been or are to be instituted against a specified person;

(b) either:

(i) a summary of the facts of the case including a description of the activity in respect of which the confiscation order may be made, where and when such activity occurred, a reference to the relevant legal provisions, the grounds on which the suspicion is based and a copy of any relevant order; or

(ii) where a confiscation order has been made, a copy of that order;

(c) a description of the property to be restrained and its connection with the person specified under sub-paragraph (a) of this paragraph, and in so far as possible its whereabouts.

ARTICLE 11

ENFORCEMENT OF CONFISCATION ORDERS

(1) This Article applies to an order, made by a court of the requesting Party, for the purpose of confiscating the proceeds of crime, including:

(a) in relation to the United Kingdom, a confiscation order made as a result of a conviction for an offence;

(b) in relation to Italy, a confiscation order made as a result of a conviction for an offence, or as a preventive measure ("misura di prevenzione") in respect of a person involved in criminal activity.

(2) A Party may request the assistance of the other Party in enforcing an order to which this Article applies.

(3) A request made under this Article shall be accompanied by the following:

(a) an authenticated copy of the order;

(b) an authenticated statement that neither the order nor any conviction to which it relates is subject to appeal;

(c) a description of the property in relation to which assistance is sought and its connection with the person subject to the proceedings in which the order was made, and any available information about other persons interests in the property; and

(d) where appropriate, a statement of the amount which it is desired to realise as a result of the assistance.

(4) Proceeds confiscated pursuant to this Agreement shall be retained by the requested Party unless otherwise mutually decided.

(5) Nothing in this Article or in Article 10 of this Agreement shall prejudice the rights of third parties.

ARTICLE 12

AUTHENTICATION AND LEGALISATION

(1) Any documents or other material transmitted in response to a request for assistance under Article 7 of this Agreement or attached to a request under Article 10 or 11 of this Agreement shall be deemed as authenticated for the purposes of this Agreement if they purport to be signed or, as appropriate, to be certified by a judge, magistrate or other officer of the Party sending them.

(2) Legislation will not be required for any document transmitted under this Agreement.

ARTICLE 13

COSTS

The requested Party shall bear any costs arising in its territory in executing a request. If expenses of a substantial or extraordinary nature may be incurred in fulfilling the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

ARTICLE 14

CONSULTATION

The Parties shall consult promptly, at the request of either, concerning the interpretation, the application or the carrying out of this Agreement either generally or in relation to a particular case.

ARTICLE 15

TERRITORIAL APPLICATION

This Agreement shall apply:

(a) in respect of requests from the Italian Republic:

(i) to England and Wales;

(ii) upon notification made through the diplomatic channel by the United Kingdom to the Italian Republic, to Northern Ireland and the Channel Islands and the Isle of Man;

(iii) subject to any necessary modifications, by agreement between the Parties embodied in an exchange of Notes through the diplomatic channel, to Scotland;

(iv) to any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible and to which this Agreement shall have been extended by agreement between the Parties, subject to either Party being able to terminate such extension by giving 6 months' written notice to the other through the diplomatic channel;

(b) in respect of requests from the United Kingdom, to the Italian Repubic.

ARTICLE 16

ENTRY INTO FORCE

(1) This Agreement shall enter into force 30 days after the date on which the Parties have notified each other in writing through the diplomatic channel that their respective requirements for the entry into force of the Agreement have been complied with.

(2) Either Party may terminate this Agreement at any time by giving 180 days written notice to the other through the diplomatic channel.

(3) This Agreement shall apply to a request made pursuant to it whether or not the criminal activity to which the request relates occurred before the Agreement enters into force.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome this 16th day of May 1990 in the Italian and English languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the Italian Republic:
Gianni De Michelis

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

90A2976

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651363) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.